

REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE SECONDA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.a. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

**PARTE SECONDA***Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32***SOMMARIO****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11.01.2013 N. 7****Approvazione Linee di indirizzo per la gestione delle piscine.****pag. 11****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.02.2013 N. 175****Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica, relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A - Gruppo a2.2) - Revisione allegato D.G.R. n. 905 del 30.07.2010.****pag. 56**

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.02.2013 N. 176**  
**Piscine facenti parte di condomini, destinate esclusivamente all'utilizzo privato da parte degli aventi titolo e dei loro ospiti (categoria B - Gruppo B1) - Revisione allegato D.G.R. n. 400 del 17.04.2007.** pag. 62
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.03.2013 N. 213**  
**PSR Liguria - Misura 133 "Attività di informazione e promozione": approvazione modalità e criteri per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento.** pag. 68
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.03.2013 N. 214**  
**Determinazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di agente fitosanitario.** pag. 107
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.03.2013 N. 215**  
**"Avviso pubblico tramite procedura WEB, di manifestazione d'interesse a partecipare a uno o più fondi immobiliari di housing sociale" - D.G.R. 1606/2012 - proroga dei termini di presentazione.** pag. 109
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.03.2013 N. 216**  
**Procedura di VIA regionale ex l.r. 38/98 smi. Impianto eolico Rocche Bianche a Quiliano - Vado L. (SV). Proponente: FERA srl. Parere negativo.** pag. 109
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.03.2013 N. 219**  
**Comune di Arenzano (GE) - Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale relativa alla zona BC5 (Pineta).** pag. 110
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.03.2013 N. 220**  
**Comune di S. Remo (IM) - Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7.2.2008 n. 1.** pag. 111
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.03.2013 N. 228**  
**P.O.R. LIGURIA - F.E.S.R. 2007-2013. Asse 1 linea di attività 1.2.3 Innovazione. Modifiche a D.G.R. n. 656 del 1/6/2012.** pag. 111
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.03.2013 N. 230**  
**Regolamento (CE) 1198/2006 - Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013, Misura 4.1. Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Liguria ed il Gruppo di Azione Costiera "Il Mare delle Alpi".** pag. 112
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 28.02.2013 N. 51**  
**Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. Euro 35.750,00 (5° Provvedimento).** pag. 126

- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 28.02.2013 N. 52**  
Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. Euro 595.600,00 (6° Provvedimento). pag. 127
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 28.02.2013 N. 53**  
Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. euro 100.000,00 (7° Provvedimento). pag. 129
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 28.02.2013 N. 54**  
Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. Euro 212.699,33 (8° Provvedimento). pag. 131
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 28.02.2013 N. 55**  
Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - Euro 17.000,00 (10° provvedimento). pag. 132
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 28.02.2013 N. 56**  
Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - Euro 10.000,00 (5° provvedimento). pag. 133
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 28.02.2013 N. 57**  
Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 ai fini delle codificazioni SIOPE - Art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 113.515,87 (11° provvedimento). pag. 135
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 28.02.2013 N. 58**  
Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - Euro 50.000,00 (9° provvedimento). pag. 136
- DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI 30.01.2013 N. 479**  
Approvazione modifiche allo statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pesca Sportiva Pra' Sapello 1952 con sede in Genova iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 293. pag. 138

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI 06.02.2013 N. 538**

**Ing. Daniele Voarino - Iscrizione nell'Elenco generale dell'Albo dei Direttori Generali degli Enti Strumentali e nella Sezione speciale.** pag. 138

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 07.02.2013 N. 562**

**Registro regionale del Terzo Settore (l.r. 42/2012) - Iscrizione a sezione Associazioni di promozione sociale e cancellazione da sezione Organizzazioni di volontariato dell'Associazione "Liguri nel Mondo", con sede in Genova.** pag. 139

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 31.01.2013 N. 594**

**Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore - sezione delle organizzazioni di volontariato - dell'Ass. denominata "Associazione Amici della Cardiologia dell'Ospedale Galliera", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.** pag. 140

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 11.02.2013 N. 598**

**Primo aggiornamento del " Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus)".** pag. 140

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 06.02.2013 N. 610**

**Approvazione piano gestione rifiuti di estrazione - art. 5 del d.lgs. 30.5.2008, n. 117 - della cava di ardesia denominata "Albareto", in Comune di Moconesi (Genova), a favore della ditta Dondero Gian Luigi.** pag. 152

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 06.02.2013 N. 611**

**Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 del d.lgs. 30.5.2008, n. 117 - della cava di ardesia denominata "Ripe Marce", in Comune di Moconesi (Genova), a favore della ditta m.n.v. S.n.c. di Roberto Musante & c..** pag. 153

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 06.02.2013 N. 612**

**Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 del d.lgs. 30.5.2008, n. 117 - della cava di ardesia denominata "Scaggia", in Comune di Moconesi (Genova), a favore della ditta A.L.A. s.n.c. di Dondero Fiorenza & c..** pag. 154

- DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 08.02.2013 N. 620**  
Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "L'ISOLA CHE NON C'E'", con sede in Dolceacqua (IM), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. pag. 155
- DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 08.02.2013 N. 621**  
Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "LA COMPAGNIA DEI VIAN-DANTI", con sede in Arenzano (GE), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. pag. 155
- DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 08.02.2013 N. 622**  
Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "ALTROMONDO", con sede in Quiliano (SV), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. pag. 156
- DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 08.02.2013 N. 623**  
Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "ANTENNE DI LUCE", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. pag. 157
- DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 08.02.2013 N. 624**  
Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "QUELLI DI MONTICELLO", con sede in Finale Ligure (SV), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. pag. 157
- DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 08.02.2013 N. 625**  
Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "COMITATODIQUARTIERE S.MARTINO", con sede in Sanremo (IM), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. pag. 158
- DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 11.02.2013 N. 626**  
Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "PSYCHE", con sede in La Spezia, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. pag. 159



- DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 11.02.2013 N. 627**  
Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "Seniores Italia - Partner per lo Sviluppo", con sede in Roma, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 42/2012. pag. 160
- DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PROGETTI E PROGRAMMI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 12.02.2013 N. 629**  
Partecipazione del "CEA Parco Montemarcello Magra" dell'Ente Parco Naturale Regionale di Montemarcello Magra al Sistema Regionale di Educazione Ambientale. pag. 160
- DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 14.02.2013 N. 673**  
PSR Liguria misura 111 "Corso di formazione in materia forestale": attuazione DGR n. 855/2012. Approvazione domande di aiuto ammissibili e finanziabili. pag. 161
- DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 14.02.2013 N. 675**  
PSR Liguria misura 111 "Progetti dimostrativi strategici": attuazione DGR n. 856/2012. Approvazione domande di aiuto ammissibili, finanziabili e non finanziabili. pag. 164
- DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA, FASCE DEBOLI, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ ANIMALI 19.02.2013 N. 777**  
Commissione regionale di Appello Tutela Sanitaria Attività Sportive (art. 10 LR 46/84).  
Errata corrige ed integrazione componente alla DGR 1738 del 28/12/2012. pag. 170
- DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA, FASCE DEBOLI, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ ANIMALI 19.02.2013 N. 778**  
L.R. 46/84 e L.R. 38/96 "Tutela sanitaria delle attività sportive". Revoca della autorizzazione alla certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica e nuovo rilascio di autorizzazione al Dott. Francesco Lofrano. pag. 172
- DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA, FASCE DEBOLI, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ ANIMALI 19.02.2013 N. 779**  
L.R. 46/84 e L.R. 38/96 "Tutela sanitaria delle attività sportive". Rilascio nuova autorizzazione alla certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica al Dott. Giovanni Maria Vassallo. pag. 173

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE  
20.02.2013 N. 794**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30.5.2008, n. 117 - della cava di calcare denominata "Monte Parodi", in Comune di Ricco' del Golfo (La Spezia), a favore della ditta dott. Carlo Agnese S.p.A.. pag. 173

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 08.02.2013 N. 802**

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "IL MONDO DI HOLDEN", con sede in La Spezia, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. pag. 174

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO DELLE ACQUE 14.02.2013 N. 805**

Art. 109 D.Lgs. n. 152/06. Proroga dell'autorizzazione di cui al D.D. n. 246/2010 per il riutilizzo dei sedimenti dragati dal Porto di Genova ai fini del riempimento tra i Ponti Ronco e Canepa. pag. 175

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE  
14.02.2013 N. 816**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117.- cava di ardesia denominata "Merlino", in Comune di Moconesi (Genova), a favore della ditta Carlo Giuffra Ardesie s.r.l. in liquidazione. pag. 176

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE  
21.02.2013 N. 917**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di calcare denominata "Borgo d'Oneglia", in Comune di Imperia (Imperia), a favore della ditta cave Littardi s.r.l. pag. 177

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE  
27.02.2013 N. 934**

L.R. 11/2006 – Albo regionale di Servizio Civile – 2^ parte – II sezione – istituito con Regolamento regionale 17 novembre 2006, n. 3. Iscrizione Patronato INAC 'Istituto Nazionale Assistenza ai Cittadini'. pag. 178

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE  
26.02.2013 N. 952**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di marmo portoro denominata "Cavetta", in Comune di Portovenere (La Spezia), a favore della ditta Venere Marmo Portoro s.r.l.. pag. 178

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE  
26.02.2013 N. 953**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di marmo rosso di cassana denominata "Pescina", in Comune di Borghetto di Vara (La Spezia), a favore della ditta Edilriviera s.n.c..

pag. 179

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI  
26.02.2013 N. 955**

Cancellazione della fondazione Pio Istituto De Ferrari Brignole Sale in Voltaggio - O.n.l.u.s. con sede in Genova iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 502.

pag. 180

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI  
26.02.2013 N. 956**

Approvazione modifiche allo statuto dell'associazione denominata Ente Morale Associativo Asilo Infantile Gerolamo Speroni con sede in Recco (GE) iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 406.

pag. 181

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE  
07.03.2013 N. 1109**

PSR 2007-2013 Liguria, Mis. 111 'Progetti dimostrativi semplici'. Attuazione DGR 857/2012. Approvazione domande di aiuto ammissibili e finanziabili.

pag. 181

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE  
12.03.2013 N. 111000000**

L.r. n. 37/2007, DGR n. 1443/2012 art. 20 comma 2. Approvaz. Schede informative per nuova attività agrituristica e varia. attiv. agrituristica da inserire nel procedim. unico di conferenza dei servizi (previs. interventi urbanistico-edilizi).

pag. 190

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO - UFFICIO STRUMENTI URBANISTICI DELLA PROVINCIA DI GENOVA  
08.03.2013 N. 1099**

Comune di Isola del Cantone – Approvazione, ai sensi dell'art.85 – comma 1 - della L.R. 36/1997 e s.m.i., della Variante al Piano Regolatore Generale adottata con D.C.C. n. 37/2011, di esclusivo interesse locale, finalizzata al collazionamento della zonizzazione e della normativa urbanistica del vigente Piano a seguito delle modifiche approvate a far data dalla sua approvazione, con contestuale digitalizzazione della relativa zonizzazione urbanistica.

pag. 211



**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA  
AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA - UFFICIO RISORSE IDRICHE  
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 27.02.2013 N. H2/226**

Corso d'acqua: torrente Arroscia. Concessione di derivazione d'acqua ad uso produzione energia elettrica in Comune di Pieve di Teco. Ditta: Pelassa Pierangelo. Pratica n. 221. P.D. n. H2/1333 del 05.12.2012. Disciplinare n. 28986 del 21.11.2012. Scadenza in data 20.11.2042. Domanda di subingresso della Società Correnteco s.r.l..

pag. 212

**PROVINCIA DI IMPERIA**

Ditta: SERA s.r.l.. Domanda per concessione derivazione acqua.

pag. 212

**CONCESSIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PRO-  
GRAMMAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTO-  
RIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 23.02.2013 N. 1279**

Corso d'acqua rio Raboa - Comune di Cisano sul Neva. Domanda intesa ad ottenere la concessione idraulica per la realizzazione di ponte carrabile. Concessionario: Duzzi Patrizia.

pag. 213

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E  
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO CONCESSIONI ED  
AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 03.03.2013 N. 1390**

Corso d'acqua rio Grana - Comune di Albissola Marina. Richiesta di variante agli interventi già autorizzati con deliberazione CIPE 3/8/2007 - Attraversamento viadotto. Soggetto autorizzato: ANAS S.p.A..

pag. 213

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E  
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO CONCESSIONI ED  
AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 03.03.2013 N. 1391**

Corso d'acqua rio Basci - Comune di Albissola Marina. Richiesta di variante agli attraversamenti già autorizzati con deliberazione CIPE 3/8/2007 - Attraversamento con ponte. Soggetto autorizzato: ANAS S.p.A..

pag. 214

**PROVINCIA DI SAVONA**

Ditte: Camogli Umberto e Camogli Luigi (precedente domanda Tagliani Maria); Delfino Caterina. Domande per concessione derivazione acqua.

pag. 214

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO  
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 06.02.2013 N. 104**

Pratica N. 5825. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa al rinnovo e contestazione di concessione demaniale pontile in legno antistante il mappale 1220, Fg. 7 N.C.T. del Comune di Ameglia e relativo specchio acqueo.

pag. 215

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA'- DIFESA DEL SUOLO - PROTEZIONE CIVILE - UFFICIO DEMANIO IDRICO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 01.03.2013 N. 184**

**Pratica n. 6279. Corso d'acqua: Rio Carpeneggio. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione di un ponticello pedonale e la sistemazione del tratto terminale del rio Carpeneggio nel Comune di Bonassola. Ditta: Comune di Bonassola.**

**pag. 216**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA'- DIFESA DEL SUOLO - PROTEZIONE CIVILE - UFFICIO DEMANIO IDRICO E OPERE IDRAULICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 04.03.2013 N. 189**

**Pratica n. 6384. Corso d'acqua: Fiume Magra. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa all'interramento di linee elettriche aeree a media e bassa tensione (15000 e 400 V) esistenti in terreni demaniali identificati nel N.C.T. del Comune di Ameglia al F. 3 mapp.li 5 e 406 e nel N.C.T. del Comune di Lerici al F. 16 mapp.li 84, 89 e 93. Ditta: Società Enel Distribuzione S.p.A..**

**pag. 216**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****11.01.2013****N. 7****Approvazione Linee di indirizzo per la gestione delle piscine.**

## LA GIUNTA REGIONALE

## VISTI:

- la Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001 “Modifiche al Titolo V parte seconda della Costituzione”;
- l’Accordo sancito in data 16 gennaio 2003, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Trento e Bolzano, sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;
- l’Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla “Disciplina interregionale delle piscine” elaborato in attuazione dell’Accordo sopra citato ed approvato dal Coordinamento Interregionale Prevenzione nella seduta del 22 giugno 2004;
- la Legge Regionale n. 37 del 21/11/2007 “Disciplina dell’attività agrituristica, del pesca turismo e ittiturismo”;
- l’art. 10 (Piscine) del Regolamento Regionale 23 settembre 2008, n. 4 “Disposizioni di attuazione della disciplina dell’attività agrituristica di cui alla legge regionale 21/11/2007, n. 37”;

## RICHIAMATE le proprie precedenti Deliberazioni:

- n. 877 del 25/07/2003;
- n. 235 del 17/03/2006;
- n. 400 del 17/04/2007;
- n. 1235 del 21/09/2009;
- n. 905 del 30/07/2010;

RILEVATA l’opportunità di rendere omogenea, sul territorio regionale, la gestione delle piscine ad uso natatorio adibite alla balneazione pubblica e privata, in ordine ai requisiti igienico sanitari delle medesime e delle acque in esse contenute;

PRESO ATTO che per conseguire il risultato è stato necessario coinvolgere oltre alle AA.SS.LL. liguri, l’ARPAL, Assopiscine e Agoracqua, quali Associazioni operanti sul territorio in rappresentanza dei costruttori e dei gestori di piscina che sono stati rappresentati nel Gruppo di Lavoro regionale appositamente costituito con lo scopo di analizzare, individuare e formulare idonei criteri e modalità di gestione delle piscine;

CONSIDERATO quanto a suo tempo indicato dal Gruppo Tecnico di Lavoro, che ha operato presso il Ministero della Salute per la revisione dell’Allegato 1 all’Accordo sancito in data 16 gennaio 2003 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in merito ai requisiti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;

RITENUTO OPPORTUNO sottoporre alla Giunta l’approvazione delle “Linee di indirizzo per la gestione delle piscine” definite dal Gruppo di Lavoro regionale, le quali trattano, in modo organico, di:

Definizioni e terminologie, Classificazione delle piscine, Requisiti igienico-ambientali, Alimentazione delle piscine – requisiti strutturali, tecnici, organizzativi, gestionali ed igienico-sanitari, Dotazione di personale, Controlli, Punti di prelievo, Sostanze da utilizzare per il trattamento dell’acqua, Gestione delle risultanze analitiche, Realizzazione, esercizio e funzionamento, Piscine collocate in edifici o complessi condominiali, Adempimenti connessi allo svolgimento dell’attività, Provvedimenti d’autorità, Locali tecnici, Acque di scarico;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo


**DELIBERA**

Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine", allegato quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

Di far pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul Portale regionale della salute [www.liguriainformasalute.it](http://www.liguriainformasalute.it)

**IL SEGRETARIO**  
Roberta Rossi

(segue allegato)



## REGIONE LIGURIA

Dipartimento Salute e Servizi Sociali

Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale

## **Linee di indirizzo per la gestione delle piscine**

Documento predisposto con la collaborazione di:

REGIONE LIGURIA: Maria Teresa Scionti, Alberto Verardo

ASL 1: Roberto Castagno, Gabriele Vitagliano

ASL 2: Danilo Fossati, Cristina Riggi

ASL 3 Carlo Canossa, Erminia Nicolardi

ASL 4: Luigi Bovone, Patrizia Lambruschini

ASL 5: Pinuccia Branca, Laura Castiglioni

ARPAL: Marina Molina

ASSOPISCINE: Claudia Battaglino, Piero Mantovani

AGORACQUA: Marco Rossetto



## INDICE

- Premessa (pag. 3)  
Introduzione (pag. 3)  
01 - Definizioni e terminologie (pag. 3)  
02 - Classificazione delle piscine (pag. 5)  
    2.1 - Classificazione in base alla destinazione (pag. 5)  
    2.2 - Classificazione in base alle caratteristiche strutturali ed ambientali (pag. 6)  
    2.3 - Classificazione in base all'utilizzazione (pag. 6)  
03 - Requisiti igienico-ambientali (pag. 7)  
    3.1 - Requisiti dell'acqua di approvvigionamento (pag. 7)  
    3.2 - Requisiti dell'acqua di immissione in vasca (pag. 8)  
    3.3 - Requisiti dell'acqua contenuta in vasca (pag. 8)  
    3.4 - Requisiti termoigrometrici e di ventilazione (pag. 8)  
    3.5 - Requisiti illuminotecnici (pag. 8)  
    3.6 - Requisiti acustici (pag. 8)  
04 - Alimentazione delle piscine – requisiti strutturali, tecnici, organizzativi, gestionali ed igienico-sanitari (pag. 9)  
05 - Dotazione di personale (pag. 9)  
    5.1 - Il responsabile della piscina (pag. 9)  
    5.2 - Responsabile degli impianti tecnologici (pag. 10)  
    5.3 - Assistente bagnanti (pag. 10)  
    5.4 – Formazione (pag. 11)  
        5.4.1 - Il soggetto erogatore (pag. 11)  
        5.4.2 - La formazione del responsabile di piscina (pag. 12)  
        5.4.3 - La formazione del responsabile degli impianti tecnologici (13)  
        5.4.4 - La formazione dell'assistente bagnanti (pag. 14)  
06 - Controlli (pag. 14)  
    6.1 - Controlli interni (pag. 15)  
        6.1.1 - Manuale di autocontrollo (pag. 15)  
    6.2 - Controlli esterni (pag. 16)  
    6.3 - Controlli urgenti per criticita' (pag. 16)  
    6.4 - Programmazione controllo requisiti acqua dolce approvvigionamento (pag. 16)  
        6.4.1 - Acqua di riempimento, reintegro e per usi igienici (pag. 17)  
07 - Punti di prelievo (pag. 17)  
08 - Sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua (pag. 17)  
09 - Gestione delle risultanze analitiche (pag. 18)  
10 - Realizzazione, esercizio e funzionamento degli impianti (pag. 18)  
11 - Piscine collocate in edifici o complessi condominiali (pag. 18)  
12 – Adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività (pag. 19)  
    12.1 - Piscine di categoria A (pag. 19)  
    12.2 - Piscine di categoria B (pag. 19)  
13 – Provvedimenti d'autorità (pag. 20)  
    13.1 - Prescrizioni extra procedimento autorizzativo (pag. 20)  
    13.2 – Chiusura dell'impianto piscina (pag. 20)  
14 – Locali tecnici (pag. 20)  
15 – Acque di scarico (pag. 20)  
Note (pag. 22)  
Allegato A - Indagini analitiche di tipo microbiologico, chimico e fisico-chimico (pag. 24)  
Allegato B - Caratteristiche delle piscine pubbliche e dei parchi acquatici (pag. 29)  
Allegato C - Caratteristiche delle piscine turistico-ricettive (pag. 34)  
Allegato D - Caratteristiche delle piscine condominiali (pag. 38)  
Tabella A1 - Requisiti dell'acqua di immissione – valori di riferimento ad uso gestionale (pag. 41)  
Tabella A2 - Requisiti dell'acqua contenuta in vasca (pag. 41)  
Tabella B - Modalità di campionamento e analisi per acque di piscina alimentate da acqua di mare e mista (mare + uso umano) (pag. 42)  
Tabella C - Requisiti dell'acqua contenuta in vasca di piscine biologiche o biopiscine – valori guida (pag. 43)

## PREMESSA

Quanto contenuto nel presente documento, tiene conto della vigente normativa di riferimento rappresentata dai testi degli Accordi S/R/PA del 16 gennaio 2003 e R/PA sulla "Disciplina interregionale delle piscine" del 16 dicembre 2004, nonché della Norma UNI 10637 alla stesura della quale, anche una rappresentanza del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, nel biennio 2005/6, ha dato il suo contributo.

Introduce inoltre, nelle more della sua definitiva condivisione a livello di Conferenza Stato-Regioni, gli elementi già esaminati e definiti in sede tecnica presso il Ministero della Salute e ritenuti applicabili da subito in sede regionale, inerenti il contenuto dell'Allegato 1 al citato Accordo S/R/PA del 16 gennaio 2003.

Qualora, all'atto dell'approvazione del nuovo Accordo che ratificherà quanto convenuto in sede tecnica relativamente al contenuti del già citato allegato 1, dovessero rilevarsi distonie di contenuto, il presente documento sarà oggetto di revisione e, nelle more di ciò, avrà preminenza applicativa il contenuto dell'Accordo medesimo.

## INTRODUZIONE

La presente circolare stabilisce i requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle piscine natatorie. Le disposizioni si applicano alle piscine pubbliche, turistico-ricettive, collettive ed ai parchi acquatici, aventi le tipologie di vasche elencate nello specifico paragrafo della classificazione in base al tipo di utilizzazione.

Il documento scaturisce da quanto convenuto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato – Regioni – Province Autonome di Trento e Bolzano che ha sancito, con atto del 16 gennaio 2003, l'Accordo sul documento "Disciplina sugli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio", atto successivamente recepito dalla Regione Liguria con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 25 luglio 2003 (B.U.R.L. n. 34 del 20 agosto 2003).

Con il recepimento di tale atto è stata in particolare disposta l'applicazione dell'allegato "Requisiti igienico ambientali" e della relativa tabella "Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca".

Le ASL Liguri e l'ARPAL, d'intesa con la Regione Liguria, hanno altresì convenuto di svolgere opportuni approfondimenti sul testo dell'Accordo affinché si potesse giungere in modo omogeneo alla definizione della parte applicativa relativa al controllo di qualità dell'acqua.

Gli approfondimenti svolti sono stati validati nelle stagioni balneari pregresse ed ora vengono formalizzati da questa Regione con il presente documento.

La finalità complessiva è quella di fornire delle linee di riferimento per un sistema omogeneo di controllo sull'intero territorio regionale.

Quanto segue non si applica alle piscine biologiche o biopiscine (<sup>I</sup>) (nota a pag. 21) e alle piscine alimentate con acque marine (<sup>II</sup>) (nota a pag. 21), salmastre e termali.

Queste ultime, in particolare, sono disciplinate dall'art. 194 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 ed oggi meglio definite dalla Legge 24/10/2000 n. 323 "Riordino del Settore Termale", per gli scopi dalla stessa legge consentiti.

Il documento contiene comunque, in appendice, un modello analitico conoscitivo da applicare al controllo delle piscine alimentate da acque marine (tabella B), considerata l'importanza di tale tipologia sul territorio ligure nonché un modello analitico conoscitivo da applicare al controllo delle piscine biologiche o biopiscine (tabella C) che vanno affermandosi in modo sempre crescente sul territorio nazionale.

Per quanto attiene alle piscine ad uso natatorio annesse a stabilimenti balneari, insistendo le medesime su aree demaniali, saranno oggetto di specifica trattazione in apposito documento.

## 01. DEFINIZIONI E TERMINOLOGIE

**Impianto di piscina:** complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di una o più vasche utilizzate per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta in esse, dotate di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua medesima, nonché dei servizi tecnici, sanitari ed accessori eventualmente necessari.

**Impianto di piscina ad uso terapeutico:** piscina nella quale vengono svolte attività di cura e riabilitazione disciplinate dagli art. 193 e 194 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

**Vasca di piscina:** il bacino artificiale, accessibile agli utenti, la cui acqua viene utilizzata per più turni di attività, con reintegri e svuotamenti periodici, e viene mantenuta nelle condizioni previste dall'allegato 1 (o nelle diverse condizioni previste dalla specifica Autorizzazione nel caso delle piscine di categoria C) mediante impianti di trattamento proporzionati alle dimensioni e all'utilizzo del bacino stesso.

**Ambiente vasca:** spazio volumetrico in cui i frequentatori possono trovare collocazione per esercitare la loro attività natatoria.

**Vasca ricreativa:** bacino artificiale destinato alle attività di tipo ludico, ricreativo e di balneazione.

**Vasca per bambini:** bacino di profondità inferiore o uguale a m. 0,60, destinata all'utilizzo da parte di bambini di età inferiore a 12 anni o di altezza inferiore a m 1.

**Vasca polifunzionale:** bacino artificiale caratterizzato dalla presenza in uno stesso bacino di aree con diversa destinazione d'uso e con possibilità di utilizzo, contemporaneo o meno, di una stessa vasca per scopi diversi.

**Vasca per usi riabilitativi e curativi:** bacino artificiale eventualmente dotato di attrezzature specifiche, per l'esercizio di attività riabilitative, rieducative e curative sotto controllo sanitario specialistico.

**Vasca di compenso:** spazio destinato a contenere il volume spostato dal numero massimo di bagnanti in vasca relativo all'eventuale moto ondoso da essi generato.

**Bacino di balneazione:** il bacino artificiale alimentato con acque dolci superficiali già classificate come acque di balneazione (acque interne) in base alla normativa vigente e in quanto tali soggette al rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti dalla normativa stessa.

Nei predetti bacini l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua avente le caratteristiche di idoneità alla balneazione con portata proporzionata alle dimensioni del bacino stesso.

Nei bacini di balneazione, i parametri di cui all'Allegato 1 dell'Accordo S/R/PA del 2003 si applicano limitatamente ai requisiti illuminotecnici ed acustici; per la parte gestionale valgono i riferimenti ai requisiti fissati dalla normativa sulle acque di balneazione.

**Specchio d'acqua:** superficie complessiva entro la quale possono esercitare la loro attività balneare un numero massimo di persone da conteggiare in funzione di una disponibilità individuale di mq 2 o di mq 5, in base alla classificazione delle vasche per la loro utilizzazione.

**Acqua di approvvigionamento:** acqua utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento, reintegro e rinnovo); la stessa acqua è altresì da utilizzare per gli usi igienico sanitari.

**Acqua di riempimento:** acqua utilizzata per il primo riempimento della piscina e per quelli successivi ad uno svuotamento totale, nonché per i reintegri quando necessari.

**Acqua contenuta in vasca:** acqua contenuta all'interno del bacino natatorio, pertanto a diretto contatto con i bagnanti.

**Acqua di reintegro:** acqua utilizzata per i rabbocchi a compensazione delle perdite (ai fini del controllo interno, da prelevarsi, in genere direttamente dalla tubazione di approvvigionamento).

**Acqua di ricircolo:** acqua che esce dagli impianti di trattamento e disinfezione e viene introdotta nella vasca dall'impianto di circolazione.

**Acqua di immissione in vasca:** costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare il possesso dei necessari requisiti.

**Acqua di scarico:** acqua proveniente dalle vasche di piscina e destinata allo smaltimento in reti fognarie pubbliche o assimilabili alle pubbliche; tale acqua è da considerarsi assimilata alle acque reflue domestiche a prescindere da qualsiasi soglia dimensionale dell'inquinante.

**Impianto di trattamento dell'acqua:** insieme degli impianti tecnologici destinati alla circolazione, filtrazione, disinfezione e trattamento chimico e/o fisico dell'acqua.

**Impianto di circolazione dell'acqua:** complesso dei sistemi di immissione e di ripresa dell'acqua funzionali al mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua stessa.

**Impianto di disinfezione dell'acqua:** complesso degli impianti tecnologici destinati al mantenimento delle caratteristiche microbiologiche dell'acqua di vasca.

**Impianto di filtrazione dell'acqua:** complesso degli impianti tecnologici destinati alla rimozione con sistemi fisici e/o chimico-fisici delle impurezze in sospensione presenti nell'acqua.

**Impianto di flocculazione:** complesso degli impianti tecnologici finalizzati al miglioramento dell'efficienza di alcune tecnologie di filtrazione.

**Impianto di dosaggio:** complesso dei sistemi manuali o automatici destinati al contenimento delle sostanze impiegate per il trattamento chimico dell'acqua, al dosaggio e all'immissione delle stesse nell'ambito degli impianti di trattamento.

**Locali tecnici:** aree di stoccaggio delle sostanze chimiche per il trattamento dell'acqua e locali macchine progettati in conformità ai vigenti regolamenti sulle costruzioni con attenzione alle caratteristiche specifiche delle installazioni tecniche.

**Sezione di piscina:** ogni singola parte di impianto di piscina destinata ad un uso specifico sia tecnologico sia balneare.

**Controllo esterno:** accertamenti analitici, misurazioni o rilievi, svolti dalle competenti autorità sanitarie, o comunque dagli aventi titolo, con il fine di verificare la corretta gestione dell'impianto piscina

**Controllo interno:** accertamenti analitici, misurazioni o rilievi, svolte o fatte svolgere dal responsabile della gestione della piscina con il fine del controllo interno dell'impianto medesimo.

**Ambiente frequentatori:** spazi asserviti alla singola vasca o al complesso delle vasche presenti nell'impianto, nei quali gli utenti presenti all'interno dell'impianto di piscina possono stazionare.

**Frequentatori:** persone presenti all'interno dell'impianto natatorio.

**Bagnanti:** frequentatori che si trovano all'interno della sezione vasche delimitata sul posto, come identificati all'interno del documento di autocontrollo.

**Intervento di nuova costruzione:** ogni impianto deve essere realizzato nel rispetto delle vigenti norme e deve comprendere le fasi di progettazione, costruzione, installazione e collaudo delle parti espressamente previste dalla normativa vigente; gli impianti e le installazioni tecniche debbono essere realizzati con apparecchiature in possesso dei requisiti costruttivi stabiliti dalle norme tecniche di settore vigenti.

**Intervento di manutenzione ordinaria:** (considerando come tale l'azione edile definita dall'articolo 6 della l. r. n. 16/ 2008) trattasi di interventi effettuati in modo da integrare o mantenere in efficienza i componenti del sistema, al fine di assicurare le idonee condizioni igienico sanitarie dell'impianto.

**Intervento di manutenzione straordinaria:** (considerando come tale l'azione edile definita dall'articolo 7 della l. r. n. 16/ 2008) trattasi di interventi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali finalizzate a realizzare ed integrare servizi tecnologici senza alterare volumi e superfici delle entità strutturali interessate

**Intervento di ristrutturazione:** (considerando come tale l'azione edile definita dall'articolo 10 della l. r. n. 16/ 2008) trattasi di interventi finalizzati a trasformare la struttura edilizia o impiantistica in modo totale o parziale rispetto all'esistente ivi compresi il ripristino e la sostituzione, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Tutti gli interventi di manutenzione e/o ristrutturazione devono essere preceduti da verifiche tecniche principalmente in ordine alla fattibilità dell'intervento.

Nelle more di una definizione di dettaglio dei requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine, quelli esistenti devono garantire che:

- la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume di acqua contenuta nelle vasche ed al carico inquinante conseguente all'utilizzazione delle medesime
- l'attività natatoria avvenga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e, laddove chiesto, di sorveglianza
- vengano adottate tutte le precauzioni necessarie per assicurare le adeguate condizioni di pulizia minimizzando il rischio per la sicurezza dei frequentatori.

Per la definizione dei requisiti strutturali ed impiantistici, le disposizioni tecniche di progettisti, installatori e manutentori, debbono prioritariamente, ma non esclusivamente, fare riferimento alle norme UNI, EN, ISO, fermo restando l'obbligo di assicurare e mantenere l'idoneità dell'acqua balneata.

Le eventuali prescrizioni con provvedimento motivato formulate in tal senso dall'Organo di Vigilanza, inerenti elementi strutturali o impiantistici, debbono essere valutate in termini di compatibilità con il contesto nel quale le medesime si calano e devono anch'esse porsi come obiettivo l'obbligo di assicurare e mantenere l'idoneità dell'acqua balneata.

## **02. CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE**

Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri:

- destinazione
- caratteristiche ambientali e strutturali
- tipo di utilizzazione.

### **2.1 - CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA DESTINAZIONE**

In base alla loro destinazione, le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:

- **Categoria A:** piscine di proprietà pubblica o privata, comunque, destinate ad un'utenza pubblica.
- **Categoria B:** piscine che costituiscono pertinenze di edifici o complessi condominiali comunque amministrati, destinate in via esclusiva all'uso da parte di chi vi alloggia e dei loro ospiti.
- **Categoria C:** piscine ad usi speciali, interne a strutture di cura, di riabilitazione, la cui disciplina è definita da normativa specifica.

All'interno di ciascuna Categoria si possono articolare i seguenti gruppi di piscina:

- **Categoria A - Piscine di proprietà pubblica o privata, comunque, destinate ad un'utenza pubblica**

In base alle caratteristiche gestionali, questa categoria di piscine, si distingue nei seguenti gruppi:

**Gruppo A.1:** piscine pubbliche o di uso pubblico, di seguito denominate "piscine pubbliche", ovvero tutte le piscine il cui accesso presupponga l'acquisto di un biglietto, il possesso di una tessera, la titolarità di un abbonamento;

**Gruppo A.2:** piscine ad uso collettivo, ovvero quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, quali:

- A.2.1: pubblici esercizi;
- A.2.2: attività ricreative turistiche e agrituristiche;
- A.2.3: collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo e strutture assimilabili;
- A.2.4: palestre, centri estetici e simili;
- A.2.5: circoli, associazioni;

**Gruppo A.3:** impianti finalizzati al gioco acquatico;

**Gruppo A.4:** strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei gruppi precedenti.

Qualora le piscine di cui al sottogruppo A.2.3, abbiano un volume totale delle vasche maggiore di 180 m<sup>3</sup> e/o una profondità maggiore di 1,40 m sono equiparate alle piscine pubbliche e dovranno rispondere ai requisiti fissati nell'allegato A "Caratteristiche delle piscine pubbliche e dei parchi acquatici" del presente documento.

Qualora abbiano invece un volume totale delle vasche minore o uguale a 180 m<sup>3</sup> e/o una profondità minore o uguale di 1,40 m sono equiparate alle piscine turistico ricettive e dovranno rispondere ai requisiti fissati nell'allegato B "Caratteristiche delle piscine turistico-ricettive" del presente documento.

**- Categoria B - Piscine collocate in edifici di civile abitazione o complessi condominiali, destinate in via esclusiva all'uso da parte di chi vi risiede e dei loro ospiti**

Le piscine rientranti nella Categoria B si distinguono, in base alle unità abitative che ne fruiscono, in due gruppi:

**Gruppo B1:** piscine facenti parte di un complesso, unico o composto, formato da più di quattro unità abitative indipendentemente dal numero di proprietari;

**Gruppo B2:** piscine facenti parte di un complesso, unico o composto, formato da un numero di unità abitative inferiore o uguale a quattro.

Definizioni connesse alla classificazione della Categoria B:

**Condominio:** è una particolare forma di comunione nella quale accanto a porzioni di proprietà esclusiva, esistono parti di proprietà comune inscindibilmente legate alla piena fruizione delle prime, senza che ne sia ammesso lo scioglimento; per la sua formazione è sufficiente l'attribuzione in proprietà solitaria di talune unità immobiliari da parte del costruttore e/o dell'originario proprietario dell'intero stabile.

È un edificio o complesso edilizio destinato a civile abitazione la cui proprietà è regolata dal Titolo VII<sup>o</sup>, Capo II, del Codice Civile ed è costituito da non meno di 5 unità abitative ancorché appartenenti ad uno o più proprietari (persona fisica o giuridica o in comproprietà pro indiviso).

**Condominio minimo:** è la forma di comunione nella quale i comproprietari delle parti comuni dello stabile e quindi degli appartamenti sono solamente due (sentenza 2046 del 2006 della Cassazione a Sezioni unite)

**Unità abitativa:** insieme di uno o più locali preordinati ad appartamento autonomo destinato ad alloggio. E' assimilata ad "unità abitativa" l'unità commerciale o artigianale o direzionale ubicata nel condominio, purché l'uso della piscina sia limitato ai titolari dell'attività e ai loro dipendenti o collaboratori.

**Singola abitazione:** edificio residenziale costituito da un'unica unità abitativa. E' assimilato a "singola abitazione" l'edificio residenziale fino a 4 unità abitative appartenenti ad un unico proprietario (persona fisica o giuridica, o proprietà pro indiviso). E' assimilata a "singola abitazione" l'unità abitativa, ancorché in condominio, che disponga di piscina in area privata riservata all'uso esclusivo dell'unità abitativa stessa, sotto diretta responsabilità del condomino.

**- Categoria C - Piscine ad usi speciali**

Le piscine rientranti nella Categoria C sono piscine, collocate all'interno di strutture di cura e di riabilitazione, la cui disciplina è definita da specifica normativa di settore.

## 2.2 - CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED AMBIENTALI

In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in:

**Tipologia 1:** piscine scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti.

**Tipologia 2:** piscine coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti.

**Tipologia 3:** piscine di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente.

**Tipologia 4:** piscine di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

## 2.3 - CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'UTILIZZAZIONE

In base alla loro utilizzazione, si individuano, nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:

**Tipo a:** vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto, destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le



quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA).

**Tipo b:** vasche per tuffi ed attività subacquee, destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA).

**Tipo c:** vasche ricreative, destinate ad attività di tipo ludico, ricreativo e di balneazione, eventualmente dotate di requisiti morfologici e funzionali specifici, sia singoli che multipli, quali la presenza di idromassaggi, aeromassaggi, geysir ad aria o acqua, fontane, cascate.

Le vasche a idromassaggio fini a se stesse non rientrano in questa tipologia.

**Tipo d:** vasche per bambini, di profondità minore o uguale a m 0.60, destinate per caratteristiche morfologiche e funzionali all'utilizzo da parte di bambini.

**Tipo e:** vasche polifunzionali, caratterizzate:

- dalla presenza in uno stesso bacino di aree con diversa destinazione d'uso, per esempio, una vasca ricreativa con una zona destinata ai bambini, una vasca ricreativa comprendente un'area di ammaraggio scivoli;

- dalla possibilità di utilizzo, contemporaneo o meno, di una stessa vasca per scopi diversi, ad esempio utilizzo da parte di bambini e per attività di ginnastica in acqua, nel rispetto delle reciproche sicurezze.

**Tipo f:** vasche ricreative attrezzate, come ad esempio i parchi acquatici, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde.

**Tipo g:** vasche per usi terapeutici (curativi e riabilitativi), aventi requisiti morfologici e funzionali e dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario.

Negli impianti di Categoria A, purché non siano svolte in concomitanza, sono ammissibili attività ricadenti tra quelle previste per un impianto di Categoria C.

In base alla tipologia di piscina è stabilito un numero massimo di frequentatori ammissibili che non potrà comunque superare i seguenti limiti:

- un bagnante ogni mq 5 di specchio d'acqua, calcolato sul totale delle vasche di tipo a, b, g, presenti nella stessa sezione

- un bagnante ogni mq 2 di specchio d'acqua calcolato sul totale delle vasche di tipo c, e, f, presenti nella stessa sezione

- un bagnante ogni mq 1,5 di specchio d'acqua calcolato sul totale delle vasche di tipo d.

### **3. REQUISITI IGIENICO-AMBIENTALI**

I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche (requisiti di idoneità) delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.

Tutte le piscine indicate nella presente circolare devono essere alimentate con idonea acqua di approvvigionamento, superficiale o sotterranea. I requisiti di qualità delle acque di immissione in vasca, nonché le sostanze utilizzate per il trattamento dell'acqua devono essere conformi a quanto contenuto nel presente documento. nell'Accordo Stato Regioni del 16 Gennaio 2003.

Nelle piscine in cui l'acqua passa attraverso un apposito impianto di trattamento allo scopo di garantire il mantenimento dei requisiti, le perdite (dovute a controlavaggi, evaporazione, gocciolamento, moto ondoso prodotto dai bagnanti, ...) sono reintegrate con acqua proveniente dal sistema esterno di alimentazione.

#### **3.1 – REQUISITI DELL'ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO**

L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la temperatura.

Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto (acquedotto privato, captazione superficiale, pozzo) e non sia stata classificata come potabile dovrà prioritariamente essere sottoposta a classificazione per ottenere il giudizio di "qualità e idoneità d'uso" emesso dalla A.S.L. competente. Sull'acqua stessa dovranno essere effettuati, a cura del gestore che dovrà tenerne specifica documentale, controlli di potabilità con frequenza almeno trimestrale per i primi due anni di utilizzo, successivamente, in presenza di soli esiti favorevoli, con frequenza annua per le piscine ad apertura ed utilizzo stagionale, o semestrale per quelle ad apertura ed utilizzo annuale.

I controlli dovranno riguardare i parametri indicati nel giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, previsti dalla vigente normativa.

### **3.2 – REQUISITI DELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA**

L'acqua di immissione in vasca deve possedere i requisiti di idoneità da riferirsi a quelli indicati nell'allegata tabella A1 (valori guida) che dovranno essere utilizzati dal Gestore quali elementi cui riferirsi per favorire le migliori condizioni possibili di gestione dell'acqua contenuta in vasca. Il controllo dell'acqua di immissione in vasca, attraverso accertamenti analitici, deve essere fatto a cura del Gestore ogni qualvolta se ne manifesti la necessità ai fini di verifiche interne di gestione, per sopraggiunti inconvenienti e nei casi di criticità dell'acqua di approvvigionamento e reintegro, nell'ambito dei controlli interni. Nella stesura del piano dei controlli interni deve comunque essere prevista la modalità di esecuzione dei controlli dell'acqua di immissione in vasca.

Gli esiti ed i valori rilevati nell'ambito dei controlli interni debbono essere annotati sul Registro di vasca.

### **3.3 – REQUISITI DELL'ACQUA CONTENUTA IN VASCA**

L'acqua contenuta in vasca, in quanto a diretto contatto con l'utente, deve necessariamente possedere i requisiti indicati nell'allegata tabella A2, raggiunti e rilevabili in un qualsiasi punto della vasca.

I trialometani ed il tricloruro di azoto potranno essere verificati su motivata richiesta delle Autorità Sanitarie e potranno essere determinati nell'atmosfera del locale vasca. In particolare i trialometani dovranno essere accertati secondo i criteri ed i parametri fissati dal Ministero della Salute.

In assenza di metodi ufficiali specifici per le acque di piscina, i metodi di analisi dell'acqua da utilizzare sono quelli previsti dall'Istituto Superiore di Sanità nei volumi di seguito indicati, considerando anche gli eventuali aggiornamenti che i medesimi potranno ricevere:

- Metodi analitici di riferimento per le acque destinate al consumo umano ai sensi del Decreto Legislativo 31/2001. Metodi chimici. Rapporto ISTISAN 07/31 o equivalenti.

- Metodi analitici di riferimento per le acque destinate al consumo umano, ai sensi del Decreto Legislativo 31/2001. Metodi microbiologici. Rapporto ISTISAN 07/5 o equivalenti.

Qualora il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità dovessero formulare e pubblicare nuovi ed ulteriori metodi analitici di riferimento per le acque di piscina, gli stessi saranno automaticamente recepiti dal presente documento.

L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta ogni anno e, comunque, ad ogni inizio di apertura stagionale.

### **3.4 – REQUISITI TERMOIGROMETRICI E DI VENTILAZIONE**

Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 26° C.

Laddove siano presenti impianti di climatizzazione degli ambienti, la temperatura dell'aria, assicurata in modo forzoso mediante l'impianto di termoventilazione, non dovrà risultare superiore a 28° C.

L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%.

La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare, ad altezza d'uomo, superiore a 0,20 m/s da valutarsi in condizioni di ventilazione forzata, escludendo l'apporto di aria esterna introdotta attraverso aperture (porte, finestre ed altro, facenti parte della struttura), con impianto funzionante a regime.

Per le piscine coperte dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna conforme alle indicazioni contenute nella Norma UNI 10339, sia per l'ambiente vasca che per gli altri ambienti destinati ai frequentatori.

### **3.5 – REQUISITI ILLUMINOTECNICI**

Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di vivibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale addetto alle citate attività. Comunque il livello di illuminazione sul piano di calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, ecc) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%. Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.

### **3.6 – REQUISITI ACUSTICI**

Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione:

a) il tempo di riverberazione, valutato come media su 4 punti di misura situati a bordo vasca, in posizione mediana su 4 lati dalla vasca principale, e mediato sulle frequenze di 500-1000-2000 Hz, dovrà essere non superiore a:

- 2,5 s per le piscine già in attività;
  - 1,8 s per le piscine realizzate successivamente alla adozione del presente documento.
- b) il livello sonoro valutato a bordo vasca a m. 1,5 dal piano di calpestio, in termini di livello sonoro equivalente ponderato, per qualunque periodo di 8 ore (LAeq.8h), deve risultare non superiore a 75 dB (A).
- c) In caso di utilizzo di impianti sonori si applicano i parametri di cui al DPCM del 16.4.1999 n. 215.
- In ogni caso i requisiti acustici dell'attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia.

#### **4. ALIMENTAZIONE DELLE PISCINE – REQUISITI STRUTTURALI, TECNICI, ORGANIZZATIVI, GESTIONALI ED IGIENICO-SANITARI**

I requisiti strutturali, tecnici, organizzativi, gestionali e igienico-sanitari propri delle differenti tipologie di piscine sono specificati nel presente documento, negli allegati B, C e D.

#### **5. DOTAZIONE DI PERSONALE**

Il titolare dell'attività individua i soggetti (persone fisiche) preposti ad un regolare funzionamento dell'impianto: responsabile della piscina (il titolare può dichiarare di assumere direttamente le funzioni), assistente bagnanti ed addetto agli impianti tecnologici, i cui nominativi devono essere indicati in un cartello ben visibile all'ingresso dell'impianto. Egli può anche assumerne personalmente altri incarichi purché sia in possesso dei necessari titoli acquisiti nelle forme previste come indicato anche nel presente documento; nelle more dell'effettuazione delle attività formative per le figure di "Responsabile di piscina" e di "Responsabile degli impianti tecnologici" possono valere autocertificazioni, ai sensi della normativa statale vigente, documentate da esperienze pregresse o di attività professionale svolte per almeno un biennio, anche non consecutivo, a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo Interregionale del 16 dicembre 2004.

Durante il periodo di funzionamento della piscina deve essere assicurata la presenza di un responsabile il cui nominativo dovrà essere esposto nei piani di autocontrollo.

Durante tutto l'orario di funzionamento della piscina deve essere garantita (attraverso assistente bagnanti abilitato al ruolo, laddove obbligatoriamente previsto) la necessaria assistenza e/o vigilanza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla medesima; detti ultimi spazi devono essere tali da garantire l'agevole manovra di primo soccorso.

Ogni piscina deve essere attrezzata in modo da poter assicurare con tempestività adeguati interventi di primo soccorso agli infortunati.

Il personale interno alla struttura che svolge le mansioni di assistenza o vigilanza bagnanti, deve essere facilmente individuabile e raggiungibile.

##### **5.1 IL RESPONSABILE DELLA PISCINA**

Premesso che il Responsabile della piscina deve provvedere alla redazione (effettuata direttamente o attraverso apposito incaricato) di un documento di valutazione del rischio inerente ogni fase potenzialmente critica della gestione della attività, deve essere persona individuata da chi ha la responsabilità giuridica della struttura che risponde del funzionamento della medesima dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza dei frequentatori. Egli in particolare assicura:

1. il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo gestionale, tecnologico ed organizzativo
  2. la corretta valutazione dei rischi chimici, fisici e microbiologici dell'impianto
  3. il rispetto dei requisiti igienico-ambientali dell'impianto, nonché dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca
  4. la corretta esecuzione ed aggiornamento delle procedure di autocontrollo indicate nel piano di autocontrollo secondo i protocolli di gestione
  5. gli aspetti gestionali giornalieri che comprendono l'esecuzione, in tutti gli ambienti della piscina, di una quotidiana pulizia ed una periodica disinfezione, con allontanamento di ogni rifiuto secondo modalità riportate nelle procedure di autocontrollo
  6. il rispetto dei requisiti igienico-ambientali di cui al presente documento
- ed è responsabile dell'individuazione di eventuali punti critici presenti nell'impianto nonché della determinazione delle azioni correttive ritenute necessarie; presiede altresì alla corretta esecuzione dell'aggiornamento delle procedure di autocontrollo indicate.

Per le piscine di categoria B1, il responsabile della piscina è l'amministratore in quanto legale rappresentante del condominio, nominato dall'assemblea dei condomini quali proprietari dell'impianto. In mancanza di amministratore rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal Codice Civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici. L'organizzazione della gestione della piscina durante il suo periodo di funzionamento è demandata al responsabile della stessa che, su mandato dell'assemblea dei condomini,

potrà delegare a terzi le funzioni gestionali. L'assemblea, nella delibera con cui autorizza la delega delle funzioni, determinerà anche gli indirizzi gestionali ai quali i terzi delegati dovranno attenersi.

Tali scelte condominiali dovranno essere esplicitate in apposito documento che dovrà essere affisso in copia, unitamente al regolamento di gestione, presso l'impianto.

## **5.2 RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI**

Persona con competenza tecnica specifica, che ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti funzionali alla piscina e a quanto ad essa correlato (centrale idrica ed impianti di trattamento dell'acqua, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, impianti di smaltimento delle acque di depurazione, impianti di sicurezza e di allarme).

La competenza tecnica specifica si acquisisce di norma a seguito della frequenza con profitto di apposito corso di formazione professionale; nelle more della acquisizione di detto titolo nelle forme dovute, il responsabile degli impianti tecnologici deve, attraverso idonea documentazione, dimostrare di essere in possesso dei requisiti necessari maturati in 2 anni consecutivi di esperienza nel settore, conteggiati nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore del presente documento.

## **5.3 ASSISTENTE BAGNANTI**

Persona abilitata alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente in materia. Vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono nelle vasche e negli spazi perimetrali intorno ad esse e sul rispetto del regolamento interno. La sua presenza dovrà essere assicurata durante tutto l'orario di apertura della struttura che deve essere indicato in maniera ben visibile all'interno dell'impianto.

La presenza dell'assistente bagnanti non viene espressamente chiesta negli impianti piscina di categoria A gruppo a2.2 (attività ricreative turistiche e agrituristiche) e di categoria B gruppo b.1 (piscine facenti parte di complessi con più di quattro unità abitative), purché sussistano contemporaneamente le condizioni di seguito esposte:

Piscine di categoria A gruppo a2.2 (attività ricreative turistiche e agrituristiche)

- dimensioni di ogni singola vasca non superiore a 100 mq (intendesi per singola vasca, ogni vasca separata da eventuali altre da una distanza di almeno due metri);
- altezza dell'acqua non superiore a 1,40 m rilevabile in qualsiasi punto della vasca o, comunque, tale da non permettere l'effettuazione di tuffi da bordo vasca, indipendentemente dall'ausilio di trampolini o altri attrezzi similari; qualora la profondità della vasca sia superiore a tale altezza e comunque non oltre m 1,65, la distanza tra il pelo libero dell'acqua e il bordo vasca non deve assolutamente superare il 15% di tale valore per garantire comunque la profondità d'acqua di 1,40 m;
- presenza di personale in possesso di idonea preparazione (corso BLS), e dotato del necessario, finalizzata allo svolgimento delle funzioni di primo soccorso; tale figura non è richiesta nel caso della presenza di un presidio di primo soccorso localizzato ad una distanza stradale di non più di 3 Km e comunque, nelle ore di massimo traffico, in grado di intervenire entro dieci minuti primi.

Per presidio di primo soccorso si intende una struttura dotata di presidi tecnici e di personale operativo che abbia frequentato almeno corsi BLS aggiornati.

E' comunque da prevedere che, in caso di necessità di primo soccorso, venga immediatamente attivata la procedura informativa al 118 per il suo intervento.

In assenza dell'assistente bagnanti vige il divieto di accesso di bambini di età inferiore ai 12 anni quando non accompagnati da persona maggiorenne.

Al succitato obbligo di presenza dell'assistente bagnanti, fanno eccezione:

- le strutture agrituristiche (deroga del comma 2 DGR n.905 del 30.07.2010);
- le strutture ricettive che consentono, anche in periodi differenti da quelli previsti per la stagione balneare, l'effettuazione di bagni elioterapici mediante l'utilizzo dei solarium posti nei pressi della vasca di piscina; condizione vincolante è l'inibizione ad accedere allo specchio acqueo, attraverso la messa in opera di opportuni dissuasori che ne evidenzino il divieto e l'affissione di apposita cartellonistica.

Piscine di categoria B gruppo b.1 (piscine facenti parte di complessi con più di quattro unità abitative)

- dimensioni di ogni singola vasca non superiore ai 100 mq (intendesi per singola vasca, ogni vasca separata da eventuali altre da una distanza di almeno due metri);
- altezza dell'acqua non superiore a 1,40 m rilevabile in qualsiasi punto della vasca o, comunque, tale da non permettere l'effettuazione di tuffi da bordo vasca, indipendentemente dall'ausilio di trampolini o altri attrezzi similari; qualora la profondità della vasca sia superiore a tale altezza e comunque non oltre m 1,65, la distanza tra il pelo libero dell'acqua e il bordo vasca non deve assolutamente superare il 15% di tale valore;

- presenza di un presidio di primo soccorso localizzato ad una distanza stradale di non più di 3 Km e comunque, nelle ore di massimo traffico, in grado di intervenire entro dieci minuti primi.

Per presidio di primo soccorso si intende una struttura dotata di presidi tecnici e di personale operativo che abbia frequentato almeno corsi BLS aggiornati.

In alternativa al citato presidio di primo soccorso, può essere fatto ricorso a personale dotato di analoga preparazione (corso BLS), presente all'interno dell'impianto piscina, che a sua volta dovrà disporre di quanto necessario al primo soccorso.

E' comunque da prevedere che, in caso di necessità di primo soccorso, venga immediatamente attivata al procedura informativa al 118 per il suo intervento.

In assenza dell'assistente bagnanti vige il divieto di accesso di bambini di età inferiore ai 12 anni quando non accompagnati da persona maggiorenne.

## **5.4 FORMAZIONE**

La formazione è oramai ritenuta, in modo consapevole e condiviso, elemento significativo che può incidere in modo organico sul ciclo lavorativo, contribuendo ad operare cambiamenti comportamentali che portano sempre più al rispetto delle norme connesse alle azioni di prevenzione che, sole, concorrono ad evitare i rischi e a limitare i danni da lavoro.

È compito di ciascuno e di tutti agire per proporre, svolgere e conseguire, adeguate azioni di formazione che, in modo serio, convinto, partecipato, condotto con rigore scientifico, orientino in tal senso.

La formazione non può essere qualcosa di "statico", di immobile, di acquisito meccanicamente una volta per tutte, essa è il motore di un processo dinamico complesso.

La scienza della comunicazione e della didattica, con il termine formazione definisce l'azione di promozione, sviluppo e aggiornamento, attraverso meccanismi di apprendimento consapevole, di tre dimensioni irrinunciabili per realizzare, produrre, creare, svolgere una performance (competenza professionale) qualitativamente adeguata: il "SAPERE" (conoscenze), il "SAPER FARE" (capacità) e il "SAPER ESSERE" (atteggiamenti facilitanti).

Per essere maggiormente allineati con la terminologia corrente degli esperti in salute (ed anche sicurezza ed igiene del lavoro), che tendenzialmente puntano all'azione di prevenzione, si può concepire la formazione come l'adozione, da parte dei soggetti interessati, di competenze cognitive, operative e comportamentali tali da indurre nuove modalità di "pensare e di agire in termini di salute e sicurezza".

### **5.4.1 IL SOGGETTO EROGATORE**

La formazione dovrà essere somministrata a cura di strutture pubbliche o private iscritte negli elenchi della Regione Liguria o riconosciute da altre Regioni o Enti delegati secondo le locali normative di riferimento.

Potranno altresì somministrare formazione, le strutture associative "no profit" di categoria che svolgono attività assimilabili o comunque correlabili alla attività natatoria, purché autocertificano - secondo le modalità di legge - la loro condizione e la loro idoneità ed abbiano riconosciuta esperienza in attività di formazione, da dimostrare documentalmente al competente Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale, della Regione.

Essa deve avere la durata minima prevista per le singole figure, può essere implementata dalla struttura formativa fermo restando che il riconoscimento del titolo deve basarsi sui contenuti previsti per ogni singola figura professionale.

Le strutture formative che effettueranno i corsi, potranno liberamente avvalersi della collaborazione di professionisti e di organismi tecnici o professionali rappresentativi di categoria previa acquisizione di autocertificazione di possesso del requisito.

I corsi di formazione inerenti figure di Responsabile di piscina e di Responsabile degli impianti tecnologici dovranno avere avvio nel più breve tempo possibile, per assicurare la tempestiva acquisizione di professionalità o l'opportuno miglioramento qualitativo prestazionale da parte degli interessati; tale avvio non dovrà comunque verificarsi oltre l'inizio della stagione 2014.

Ciò consentirà alla Regione di poter attivare per quella data un primo elenco di persone abilitate che verrà implementato con sistematicità a seguito del completamento di ulteriori corsi attuati nel tempo.

La verbalizzazione di avvio corso corredata dell'elenco dei docenti e della loro professionalità da correlare alle tematiche insegnate, dovrà essere inoltrata preventivamente alla Regione



Liguria Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale, per la verifica di congruenza con i contenuti formativi previsti per ciascuna figura professionale. Di tale verifica dovrà essere dato esito al soggetto formatore nei 30 giorni successivi.

La struttura formativa è tenuta a certificare il raggiungimento, da parte del singolo candidato, degli obiettivi corsuali prefissati, prima dello svolgimento dell'accertamento finale che porterà al rilascio dell'attestazione di idoneità al ruolo.

Il giudizio di idoneità al ruolo sarà espresso da una Commissione, allo scopo costituita, composta da un rappresentante dell'ente organizzatore il corso con funzioni di Segretario, da un funzionario dell'ASL competente per territorio e da una persona designata dalla Regione Liguria Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza alimentare e Sanità animale, con funzioni di Presidente.

A cura della struttura formativa, dovrà essere redatto, secondo le modalità in vigore per le attività formative, apposito verbale dal quale risultino gli esiti degli accertamenti; detto verbale dovrà essere inoltrato in copia alla Regione Liguria Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza alimentare e Sanità animale ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio.

L'aggiornamento periodico connesso alla verifica del mantenimento del livello di professionalità acquisita, dovrà essere impartito a cura delle strutture formative di cui sopra e certificato dalle stesse con inoltro a Regione ed ASL degli esiti conseguiti dai candidati.

Le figure professionali del Responsabile di piscina e del Responsabile degli impianti tecnologici, sono tenuti a partecipare, almeno ogni cinque anni a partire dalla data di conseguimento della certificazione, ad un seminario formativo di aggiornamento della durata non inferiore alle 4 ore. Gli argomenti da trattare dovranno riguardare elementi di normativa, eventuali nuove tecniche di trattamento dell'acqua e di costruzione degli impianti tecnologici e monitoraggio dei sistemi di valutazione del rischio. L'accertamento delle conoscenze viene eseguito attraverso l'utilizzo di questionari a risposta chiusa ed il superamento della verifica di apprendimento si ottiene con una valutazione positiva superiore al 80% sul totale delle domande formulate.

#### **5.4.2 LA FORMAZIONE DEL RESPONSABILE DI PISCINA**

Obiettivo della formazione è fornire al Responsabile di piscina una preparazione completa, adeguata e puntuale, per gestire ed organizzare qualsiasi tipo di piscina in maniera autonoma e responsabile, predisponendo piani di intervento ed autocontrollo finalizzati alla tutela igienico-sanitaria ed alla sicurezza dei frequentatori.

Nelle more della programmazione e del conseguente svolgimento delle attività formative, che comunque dovranno essere avviate entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente documento, cui il responsabile di piscina è tenuto a partecipare, l'esercizio della funzione - per chi già esercita - è consentita a coloro che nell'arco di tempo intercorrente dalla data di approvazione dell'Accordo interregionale del dicembre 2004, all'anno 2012, ne abbiano esercitato il ruolo, almeno per due anni (intesi come stagioni balneari annuali o semestrali).

Nel caso di amministratori condominiali che subentrano nell'attività ad altre persone e che risultino privi dei necessari requisiti, i medesimi potranno esercitare in deroga con il vincolo a partecipare al primo corso formativo utile che verrà programmato nell'ambito regionale, con preferenza per quello di competenza provinciale.

Per chi esercita dalla data di approvazione dell'Accordo interregionale del dicembre 2004 potrà far valere eventuali titoli analoghi o equivalenti, rilasciati da soggetti differenti da quelli in precedenza elencati, producendoli al già citato Settore regionale per una valutazione di coerenza parziale o totale; il giudizio espresso in merito dalla Regione è da ritenersi insindacabile.

Dovrà avere una durata minima di 26 ore così suddivise:

<b>Contenuti</b>	<b>Durata</b>
<i>Modulo 1</i> Compiti del Responsabile di piscina: la gestione dell'impianto natatorio La responsabilità civile e penale in capo al responsabile di piscina L'Accordo Stato-Regioni/Province Autonome 16 gennaio 2003, la normativa UNI 10637 e le norme Coni per la costruzione delle piscine olimpioniche Norme regionali La privacy	<i>2 ore</i>
<i>Modulo 2</i> Primo soccorso La sicurezza degli utenti La sicurezza degli addetti: il Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.	<i>8 ore</i>
<i>Modulo 3</i> Elementi di igiene e prevenzione La pulizia degli ambienti Nozioni di filtrazione dell'acqua Nozioni di disinfezione dell'acqua	<i>8 ore</i>
<i>Modulo 4</i> Elementi ed aspetti di controllo dei sistemi tecnologici non legati al trattamento dell'acqua (impianto termico, idrico-sanitario e di trattamento dell'aria)	<i>3 ore</i>
<i>Modulo 5</i> La creazione di un sistema di autocontrollo e la valutazione dei rischi	<i>5 ore</i>

#### **5.4.3 LA FORMAZIONE DEL RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI**

Obiettivo della formazione è fornire al Responsabile degli impianti tecnologici una preparazione completa, adeguata e puntuale per gestire gli impianti di cui al punto precedente.

Nelle more della programmazione e del conseguente svolgimento delle attività formative, cui il responsabile degli impianti tecnologici è tenuto a partecipare, l'esercizio della funzione - per chi già esercita - è consentita a coloro che nell'arco di tempo intercorrente dalla data di approvazione dell'Accordo Interregionale del dicembre 2004, all'anno 2012, ne abbiano esercitato il ruolo, almeno per due anni (intesi come stagioni balneari annuali o semestrali), anche non continuativi.

Nel caso di amministratori condominiali che subentrano nell'attività ad altre persone e che risultino privi dei necessari requisiti, i medesimi potranno esercitare in deroga con il vincolo a partecipare al primo corso formativo utile che verrà programmato nell'ambito regionale, con preferenza per quello di competenza provinciale.

Per chi esercita dalla data di approvazione dell'Accordo interregionale del dicembre 2004 potrà far valere eventuali titoli analoghi o equivalenti, rilasciati da soggetti differenti da quelli in precedenza elencati, producendoli al già citato Settore regionale per una valutazione di coerenza parziale o totale; il giudizio espresso in merito dalla Regione è da ritenersi insindacabile.

La formazione è articolata in 26 ore così suddivise:

<b>Contenuti</b>	<b>Durata</b>
<p><i>Modulo 1</i></p> <p>La figura dell'addetto agli impianti tecnologici: professionalità e rischi L'Accordo Stato-Regioni/Province Autonome 16 gennaio 2003, la normativa UNI 10637 e le norme Coni per la costruzione delle piscine olimpioniche Norme regionali La responsabilità civile e penale in capo al responsabile degli impianti Sistemi di sicurezza, antincendio ed allarme Gli impianti elettrici</p>	<i>8 ore</i>
<p><i>Modulo 2</i></p> <p>Nozioni di chimica applicata al trattamento dell'acqua Elementi di igiene e prevenzione Nozioni di filtrazione dell'acqua Nozioni di disinfezione dell'acqua</p>	<i>8 ore</i>
<p><i>Modulo 3</i></p> <p>Conduzione dell'impianto in tutte le sue fasi La centrale operativa e impianti di produzione di acqua calda Gli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria Approfondimento sui sistemi di trattamento dell'acqua Gestione degli impianti di condizionamento chimico-fisico delle acque in piscina</p>	<i>4 ore</i>
<p><i>Modulo 4</i></p> <p>Sistemi di controllo e dosaggio manuali e automatici</p>	<i>3 ore</i>
<p><i>Modulo 5</i></p> <p>La creazione di un sistema di autocontrollo e la valutazione dei rischi</p>	<i>3 ore</i>

#### **5.4.4 LA FORMAZIONE DELL'ASSISTENTE BAGNANTI**

Questa tipologia di formazione, per la sua specificità e per i contenuti operativi che coinvolge può essere oggi svolta solamente da FIN e Società Italiana Salvamento, allo scopo individuate dallo Stato.

Ciò premesso, per contenuti ed articolazione delle attività si rinvia ai programmi svolti, nel rispetto delle norme, dai citati organismi.

#### **6. CONTROLLI**

I controlli per la verifica del corretto funzionamento delle piscine sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile dell'attività, e controlli esterni, svolti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Viene sottoposta a controllo analitico l'acqua di immissione in vasca e l'acqua contenuta in vasca (rif. Tabella A1 ed A2); il controllo dell'acqua di immissione in vasca viene esclusivamente controllata dal Responsabile dell'attività che utilizza i valori di tabella quali valori di riferimento ad uso gestionale, per assicurare la qualità dell'acqua di vasca.

Pare opportuno precisare, richiamando le definizioni espresse nell'apposito paragrafo, che l'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di idoneità al consumo umano previsti dalle vigenti normative in materia, fatta eccezione per la temperatura.

Analogamente si precisa che, nel caso l'acqua non provenga da pubblico acquedotto, la stessa deve essere sottoposta a giudizio di idoneità al consumo umano da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.

Le procedure di controllo interno del Responsabile dell'attività, devono prevedere le circostanze e le modalità di esecuzione dei controlli dell'acqua di immissione in vasca, nonché le registrazioni dei relativi esiti, delle eventuali non conformità e delle azioni correttive adottate in tali circostanze.

Qualora necessario, sull'acqua di approvvigionamento potranno essere effettuati controlli solamente per specifici parametri chimici (sostanze organiche e nitrati per acqua destinata al consumo umano, ammonio e nitrati per acqua di mare o mista).

Di norma la frequenza di controllo periodico esterno delle piscine, finalizzato al mantenimento dei requisiti di legge delle acque di piscina, deve essere svolto con frequenza tale da conseguire detto obiettivo. La frequenza di controllo è maggiormente ravvicinata nel caso di situazioni a rischio igienico sanitario; ciò può

anche determinare la necessità di effettuare controlli urgenti. Sottoposti a controllo sono altresì i documenti di riferimento dei quali l'impianto deve essere dotato:

- documento di valutazione del rischio
- manuale di autocontrollo
- regolamento interno
- registro dei requisiti tecnico-funzionali (Registro impianto piscina)
- registro dei controlli dell'acqua in vasca (Registro piscina giornaliero).

## **6.1 CONTROLLI INTERNI**

Il Responsabile dell'attività deve assicurare la corretta gestione della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

I controlli interni devono essere eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo; a tal fine il Responsabile dell'attività redige un documento di valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione corrente dell'attività.

Il documento di valutazione deve tenere conto dei seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico sanitari per la piscina;
- b) analisi dei potenziali pericoli per la sicurezza dei frequentatori e dei bagnanti;
- c) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- d) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- e) definizione del sistema di monitoraggio;
- f) individuazione delle azioni di prevenzione e protezione nonché di correzione
- g) valutazione ed adozione di conseguenti azioni connessi a situazioni particolari caratterizzanti lo specifico impianto.

Considerato che il sistema di controllo e le relative registrazioni sono parte delle azioni di vigilanza, laddove fosse attivato un sistema di controllo a distanza, i registri possono essere conservati anche presso la sede della società di gestione, purché presso l'impianto sia, comunque, possibile visionarne il contenuto.

Qualora, in seguito ai controlli di cui al presente punto, il Responsabile dell'attività riscontri valori dei parametri igienico-sanitari non conformi a quanto stabilito negli allegati, deve provvedere all'identificazione del problema ed al ripristino delle condizioni ottimali.

Nel caso la non conformità riscontrata possa costituire un grave rischio per la salute, rappresentato di fatto dalla rilevazione di inquinamenti o inadeguatezze dell'acqua particolarmente rilevanti, il titolare dell'attività, oltre all'adozione dei necessari provvedimenti cautelativi, deve darne comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale.

La documentazione di cui ai punti precedenti deve essere tenuta a disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale per un periodo di almeno cinque anni oltre a quello di emissione.

### **6.1.1 MANUALE DI AUTOCONTROLLO**

Il protocollo di gestione ed autocontrollo, basato sulla valutazione dei rischi, deve ciclicamente, ma anche ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità dovuta ad intervenute variazioni che possono determinare alterazioni al sistema in essere, essere sottoposto a verifica.

Tale verifica ha il fine di mantenere sempre e costantemente in linea il funzionamento dell'impianto e quanto gravita attorno ad esso, con le esigenze di gestione, di controllo e di sicurezza complessiva.

Concretamente l'azione si traduce in periodiche verifiche di coerenza del piano e quindi di costanza delle scelte operate, o di riesame del medesimo in conseguenza del variare anche di una soltanto delle condizioni iniziali che lo hanno ispirato; in tale ultima circostanza possono infatti variare, in misura imprevedibile o imprevedibile, le analisi dei rischi effettuate in precedenza, i punti critici e le procedure in materia di controllo e sorveglianza, le azioni organizzative conseguenti.

Il protocollo di gestione e di autocontrollo deve altresì indicare la frequenza di verifica del buon funzionamento degli impianti di trattamento dell'acqua e, laddove siano presenti impianti di circolazione dell'aria, dell'aria medesima; al riguardo si segnala che la frequenza con la quale vengono svolte le verifiche, non può essere superiore all'annualità di funzionamento e deve essere svolta sempre in modo preventivo ad ogni riattivazione della piscina; le verifiche, oltre che eseguite, devono essere regolarmente documentate.

Il responsabile dell'attività deve assicurare che siano applicate, mantenute e aggiornate, le procedure previste nel documento di valutazione del rischio nonché rendere disponibili, per gli accertamenti da parte dell'autorità incaricata, i seguenti documenti:

- a) un registro giornaliero - acqua in vasca;
- b) un registro requisiti tecnico-funzionali di impianto.

## 6.2 CONTROLLI ESTERNI

L'Azienda Sanitaria Locale esegue controlli esterni assolvendo al suo ruolo ispettivo, svolge verifiche documentali, effettua, laddove ritenuto, misurazioni strumentali e prelievi di campioni per le analisi.

Detti controlli sono svolti secondo i criteri previsti dagli Allegati B - per le piscine pubbliche ed i parchi acquatici, C - per le piscine turistico - ricettive, D - per le piscine condominiali, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza, secondo modalità e frequenze che tengano conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno di ciascun ambito territoriale, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal titolare dell'attività.

La frequenza dei controlli esterni dovrà essere prevista da ciascuna ASL all'interno del proprio Dipartimento di Prevenzione che la definirà in modo preventivo.

Qualora l'Azienda Sanitaria Locale accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti, darà prescrizioni al gestore affinché provveda a porre in atto le opportune verifiche impiantistiche e strutturali e a adottare i necessari provvedimenti per il ripristino dei parametri di cui agli allegati; tutto ciò avuto riguardo alle oggettive condizioni di realizzazione del complesso piscina, esistenti prima dell'entrata in vigore del presente atto.

In caso di inadempienza alle prescrizioni igienico-sanitarie formulate dall'Azienda Sanitaria Locale, compreso il mancato rispetto dei termini temporali indicati, il fatto sarà segnalato a cura dell'ASL all'Autorità Comunale competente, per i necessari provvedimenti, che potranno determinare anche l'eventuale temporanea o permanente sospensione dell'attività.

La temporanea interdizione alla balneazione per il tempo necessario al ripristino della conformità dei parametri è disposta nel caso in cui le analisi dell'acqua di vasca evidenzino il verificarsi di difformità:

a) di uno (ed a maggior ragione di più) parametri microbiologici (e.coli, enterococchi, stafilococco, enterococco, pseudomonas)

b) accertata al momento del prelievo, dei limiti previsti per due o più dei parametri "pH per disinfezione a base di cloro", "Cloro attivo libero", "Cloro attivo combinato".

Qualora i controlli esterni evidenzino il mancato rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti negli allegati, e tali evidenze possano costituire pericolo per la salute pubblica, l'Azienda Sanitaria Locale è tenuta a proporre direttamente all'Autorità Sanitaria Territoriale l'adozione di provvedimenti di chiusura.

La chiusura di cui ai precedenti punti a) e b) è limitata alle vasche interessate, fino a quando il gestore avrà comunicato all'Azienda Sanitaria Locale ed al Comune che i controlli interni dimostrano l'avvenuto ripristino dei requisiti previsti dagli allegati.

Sulla base della vigente normativa di carattere sanitario, il provvedimento di chiusura viene formalizzato dall'Autorità sanitaria territoriale su richiesta dell'ASL competente per territorio.

Proceduralmente, nel caso di scostamento dai livelli di accettabilità dei parametri microbiologici, dei nitrati e delle sostanze organiche, il laboratorio che ha accertato il medesimo, appena in possesso dei dati analitici dell'acqua prelevata in vasca, procede a effettuare comunicazione urgente (via fax) alla ASL circa l'esito dei suddetti parametri (chimici, fisici, microbiologici) senza attendere la refertazione.

La frequenza dei prelievi per i controlli esterni è fissata dall'Autorità Sanitaria Locale.

## 6.3 CONTROLLI URGENTI PER CRITICITA'

In caso di controlli su piscine in situazioni di rischio igienico sanitario, con conseguente necessità di eventuali interventi in tempi brevi, l'operatore incaricato del prelievo segnala con chiarezza sul verbale di prelievo che si tratta di campione urgente.

Proceduralmente, nel caso di scostamento dai livelli di accettabilità di tutti i parametri presenti in Tabella A2, il laboratorio che ha accertato i medesimi, appena in possesso dei dati analitici dell'acqua prelevata in vasca, procede a effettuare comunicazione urgente (via fax) alla ASL circa l'esito dei suddetti parametri (chimici, fisici, microbiologici) senza attendere la refertazione.

In casi particolari di criticità possono essere adottate procedure differenti previo tempestivo accordo telefonico tra le parti interessate.

Rientrano nella summenzionata tipologia, i campioni "ripetuti" destinati alla ricerca di un solo parametro che abbia manifestato scostamenti nel precedente controllo.

Sul verbale deve essere segnalato che trattarsi di campione "ripetuto" e quale parametro specifico debba essere da ricercare.

## 6.4 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO REQUISITI ACQUA AD USO UMANO DI APPROVVIGIONAMENTO

il controllo specifico dell'acqua di approvvigionamento deve essere effettuato con modalità indipendenti da quelle del controllo dell'acqua di piscina, con una periodicità tale da porre in relazione alla esclusiva finalità di verificarne i requisiti. La piscina può essere alimentata con acqua distribuita da rete acquedottistica pubblica

(idonea al consumo umano) o con acqua non proveniente da rete acquedottistica pubblica (acquedotto privato, captazione superficiale, pozzo).

In quest'ultimo caso, sull'acqua di approvvigionamento dovranno essere svolti accertamenti come indicato al precedente punto 3.1; i prelievi per il campionamento dovranno essere fatti da apposito rubinetto posto sul tubo di adduzione (all'interno della struttura che ospita la piscina);

#### **6.4.1 ACQUA DI RIEMPIMENTO, REINTEGRO E PER USI IGIENICI**

L'acqua di riempimento, di reintegro e per usi igienico-sanitari deve possedere i requisiti di potabilità, fatta eccezione per la temperatura e provenire da pubblico acquedotto o da acquedotto privato ad uso pubblico; venendo controllata ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 31/01 e ss.mm.ii., non necessita di ulteriori controlli.

#### **7. PUNTI DI PRELIEVO**

L'effettuazione delle operazioni di campionamento riveste importanza non inferiore a quella dell'analisi vera e propria e può condizionarne il risultato.

E' necessario pertanto attenersi scrupolosamente:

- alle modalità di prelievo e trasporto dei campioni come di seguito definite (in base alle esigenze analitiche il laboratorio può riservarsi la sola facoltà di variare la quantità di campione da prelevare);
- alla corretta identificazione dei punti dove effettuare i prelievi.

Per i controlli interni da eseguire sui parametri da determinare "a bordo vasca" dovrà essere presa a riferimento, ma farà testo quanto inserito nel programma di autocontrollo redatto sulla base del documento di valutazione dei rischi, la frequenza fissata dalla Norma UNI 10637, mentre per i parametri da determinare in laboratorio, la frequenza dovrà tener conto dell'incidenza dei singoli parametri considerato in relazione alle caratteristiche dell'impianto.

Il Responsabile dell'impianto identifica, formalizzandoli nel proprio documento di autocontrollo, i punti di prelievo ritenuti significativi, in coerenza con i requisiti specifici previsti dalla citata Norma UNI 10637 e con le caratteristiche del proprio impianto piscina.

Il campionamento dell'acqua al momento del controllo dovrà essere eseguito secondo schemi specifici in funzione del tipo di analisi che dovrà essere effettuata.

Le procedure di prelievo devono uniformarsi alle modalità riportate nella seguente tabella.

Acqua approvvigionamento	Prelievo da rubinetto posto su apposito tubo di adduzione
Acqua immissione	Prelievo da rubinetto posto sui tubi di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento
Acqua vasca	Prelievo ad una profondità di circa 30 cm e ad una distanza di almeno 30/50 cm dal bordo vasca. Nei controlli routinari, prelievo nella zona della vasca di piscina dove, per l'idraulica, il disinfettante residuo è a livello più basso, lontano da bocchette di immissione.

L'ASL può richiedere indagini microbiologiche supplementari riguardanti la ricerca di miceti sulle superfici degli spazi calpestabili a piedi nudi e degli spogliatoi.

Relativamente agli aspetti gestionali riguardanti le indagini analitiche di carattere microbiologico, chimico e fisico-chimico si rinvia ai contenuti dell'accluso e già citato "Allegato A".

#### **8. SOSTANZE DA UTILIZZARE PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA**

Per il trattamento dell'acqua di immissione in vasca è consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti, flocculanti e correttori di pH.

##### **a) Disinfettanti**

- ozono
- cloro liquido
- ipoclorito di sodio
- ipoclorito di calcio
- dicloroisocianurato sodico anidro
- dicloroisocianurato sodico biidrato
- acido tricloroisocianurico
- ipoclorito di sodio prodotto mediante tecnica dell'elettrolisi della salamoia – limitatamente a vasche di volume non superiore a 150 mc. e caratterizzate da un utilizzo non superiore a 10 bagnanti/ora non appartenenti alle piscine di categoria a.1) e c)



- prodotti a base di bromo nelle forme correnti – bromo-cloro-dimetil-idantoina (BCDMH) e bromuro di sodio associato a clorazione – limitatamente a vasche coperte di volume non superiore a 150mc. e caratterizzate da un utilizzo non superiore a 10 bagnanti/ora non appartenenti alle piscine di categoria a.1) e c)

#### **b) Flocculanti**

- solfato di alluminio (solido)
- solfato di alluminio (soluzione)
- cloruro ferrico
- clorosolfato ferrico
- polidrossicloruro di alluminio
- polidrossiclorosolfato di alluminio
- alluminato di sodio (solido)
- alluminato di sodio (soluzione)

#### **c) correttori di pH**

- acido cloridrico
- acido solforico
- sodio idrossido
- sodio bisolfato
- sodio carbonato
- sodio bicarbonato
- anidride carbonica

I disinfettanti, flocculanti e correttori di pH devono possedere il grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano.

#### **Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:**

- N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro
- Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilene dicloruro)
- Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilene dicloruro).

L'utilizzo di sostanze non comprese in questo paragrafo, è consentito previa dimostrazione, a cura del produttore, dell'efficacia delle stesse e della non nocività per la salute umana e la sicurezza dei bagnanti, secondo specifici protocolli di prova, controllo e monitoraggio, che dovranno essere definiti dal Ministero della salute su parere dell'Istituto Superiore di Sanità.

E' consentito anche l'uso della disinfezione mediante ozono o raggi ultravioletti poiché tecnologie ormai consolidate. Ciò a condizione che nell'acqua di vasca sia comunque garantita la presenza di disinfettante con residuo di cloro attivo libero nelle quantità prevista dalla Tabella A2 "Acqua in vasca".

### **9. GESTIONE DELLE RISULTANZE ANALITICHE**

Le caratteristiche dell'acqua di vasca fanno riferimento a quelle riportate nella Tabella A2 per piscine alimentate da acqua destinata al consumo umano, nella Tabella B per piscine alimentate da acqua di mare e mista (mare e destinata al consumo umano), nella Tabella C per le piscine biologiche o biopiscine.

La valutazione sul campione esaminato viene effettuata considerando i parametri nel loro complesso e sulla scorta dei dati pregressi.

### **10. REALIZZAZIONE, ESERCIZIO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI**

La realizzazione strutturale degli impianti di cui al presente documento deve essere conforme alle norme previste in materia urbanistico-edilizia; salvo diverse disposizioni legislative che dovessero intervenire a modifica delle esistenti, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, è tenuta ad esprimere il proprio parere in merito, in sede di esame di progetto.

Di quanto sopra l'ASL provvederà ad informare i Comuni facenti parte del territorio di competenza.

L'esercizio dell'attività svolte nelle piscine è subordinato alle dovute comunicazioni, meglio definite negli Allegati B, C e D. In caso di cambiamento della gestione, il nominativo del gestore subentrante deve essere comunicato, a cura della Proprietà o assimilati, al Comune e all'Azienda Unità Sanitaria Locale, unitamente ad una dichiarazione attestante il mantenimento delle condizioni tecnico-strutturali e gestionali di cui alla precedente comunicazione.

### **11. PISCINE COLLOCATE IN EDIFICI O COMPLESSI CONDOMINIALI**

Una particolare disciplina è stabilita per le piscine collocate in edifici o complessi condominiali, destinate in via esclusiva all'uso da parte di chi vi alloggia e dei loro ospiti.

Rientrano in tale tipologia:

- le piscine costituenti pertinenza di edificio o complesso residenziale composto da più di quattro "unità abitative" di proprietà di un'unica persona o di più persone ai sensi dell'art. 1100 del Codice Civile.

Non rientrano nella succitata tipologia:

- le piscine di pertinenza di edificio residenziale composto fino a quattro unità abitative, di proprietà di un sola persona o di più persone ai sensi dell'articolo 1100 del Codice Civile;
- le piscine che risultano destinata all'uso esclusivo di una unità abitativa facente parte di un edificio o complesso condominiale, a condizione che disponga di misure atte ad impedire l'accesso a terzi;
- le piscine che risultano ad uso esclusivo di una unità abitativa annessa a struttura adibita in via principale alle attività commerciali, a condizione che disponga di misure atte ad impedire l'accesso agli utenti delle attività stesse.

## **12. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

Al fine della costituzione e dell'aggiornamento sistematico di una banca dati regionale riguardante la presenza sul territorio di impianti piscina in esercizio, il Responsabile di ogni impianto, all'atto della sua attivazione, è tenuto a comunicare con nota scritta all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, i propri dati identificativi nonché quelli dell'impianto.

A tale comunicazione dovrà seguire, annualmente, se l'attività è annuale, o stagionalmente, se l'attività è di tipo stagionale, ulteriore e sistematica comunicazione di inizio attività.

Copia delle succitate comunicazioni, dovrà essere trasmesse annualmente, entro il febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Regione, Settore Prevenzione, Sanità Pubblica e Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale, a cura delle Aziende Sanitarie Locali.

Per gli impianti piscina già in esercizio che debbono ancora regolarizzare la loro posizione amministrativa, eventualmente privi di alcuni dei documenti tecnici da allegare alla comunicazioni di inizio attività, sono tenuti a produrre una autocertificazione sostitutiva rilasciata a termini di legge.

### **12.1 – PISCINE DI CATEGORIA A**

L'esercizio dell'attività di questa tipologia di categoria, come previsto dall'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine" del 22 giugno 2004, è soggetta a comunicazione di inizio attività, sottoscritta dal titolare e prodotta all'ASL competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio attività.

Eventuali obblighi connessi al preventivo possesso di parere igienico-sanitario non esimono il soggetto titolare dal produrre la citata comunicazione di inizio attività.

Devono obbligatoriamente essere parte della comunicazione di inizio attività i seguenti elementi conoscitivi:

- ubicazione della struttura
- categoria, gruppo e tipologia della piscina (vedi precedenti punti 2.1 e 2.2)
- numero e tipo di vasche
- numero massimo ammissibile di frequentatori
- dati identificativi e sede del soggetto titolare dell'attività (sempre persona fisica)
- dati identificativi del soggetto responsabile dell'impianto piscina
- documentazione tecnica costruttiva (descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria)
- dichiarazione di come viene assicurato il servizio di assistenza ai bagnanti ai fini della loro incolumità
- dichiarazione del funzionamento annuale o stagionale
- dichiarazione circa l'utilizzo dell'impianto per iniziative di tipo privato o manifestazioni aperte al pubblico.

Variazione di uno qualsiasi degli elementi suesposti determina l'obbligo di una nuova dichiarazione che sostituisce a tutti gli effetti la precedente.

La mancanza di uno qualsiasi degli elementi esposti in precedenza, rilevata dall'ASL competente per territorio, determina la sospensione del termine di inizio attività sino all'avvenuto perfezionamento della comunicazione con quanto mancante.

### **12.2 – PISCINE DI CATEGORIA B**

L'esercizio dell'attività di questa tipologia di categoria è soggetta a comunicazione di inizio attività, sottoscritta dal titolare e prodotta all'ASL competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio attività.

Devono obbligatoriamente essere parte della comunicazione di inizio attività i seguenti elementi conoscitivi:

- ubicazione del condominio ed eventuale ulteriore identificativo
- dati identificativi del soggetto responsabile dell'impianto piscina
- categoria, gruppo e tipologia della piscina (vedi precedenti punti 2.1 e 2.2)
- numero di unità abitative interessate
- numero e tipo di vasche
- numero massimo ammissibile di frequentatori

- documentazione tecnica costruttiva (descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria)
- dichiarazione di come viene assicurato il servizio di assistenza ai bagnanti ai fini della loro incolumità
- dichiarazione del funzionamento annuale o stagionale
- dichiarazione circa l'utilizzo dell'impianto per iniziative di tipo privato o manifestazioni aperte genericamente a persone esterne.

Variatione di uno qualsiasi degli elementi suesposti determina l'obbligo di una nuova dichiarazione che sostituisce a tutti gli effetti la precedente.

La mancanza di uno qualsiasi degli elementi esposti in precedenza, rilevata dall'ASL competente per territorio, determina la sospensione del termine di inizio attività sino all'avvenuto perfezionamento della comunicazione con quanto mancante.

### **13. PROVVEDIMENTI D'AUTORITÀ**

Situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, che non possono essere gestite e risolte nell'osservanza delle normali competenze e poteri, l'ASL può procedere alla richiesta di adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte dell'Autorità sanitaria territoriale (Sindaco).

L'organo che svolge attività di vigilanza e controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni, può giungere a determinare i provvedimenti amministrativi di cui ai successivi punti.

#### **13.1 – PRESCRIZIONI EXTRA PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO**

L'organo territoriale sanitario di vigilanza, a tutela della salute dei fruitori dell'impianto piscina, può procedere ad impartire in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, specifiche prescrizioni o restrizioni di carattere tecnico-sanitario.

#### **13.2 – CHIUSURA DELL'IMPIANTO PISCINA**

Viene disposta nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari per il rilascio ed il mantenimento del parere igienico-sanitario.

Cessa con la regolarizzazione della situazione.

### **14. LOCALI TECNICI**

Nelle piscine sono di norma presenti locali tecnici destinati ad ospitare impianti asserviti al regolare funzionamento dei medesimi e ad ospitare prodotti finalizzati al mantenimento delle condizioni di idoneità igienico sanitaria degli impianti piscina.

Ferma restando la necessità di garantire il rispetto delle normative di sicurezza previste per i luoghi di lavoro (V. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. ed integr.) e per i luoghi confinati (V. D.P.R. 14/09/2011, n. 177), si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su quanto segue:

- le operazioni di stoccaggio prodotti, di prelievo dei medesimo e di pulizia dei residui dagli stessi eventualmente lasciati, non devono sviluppare polveri, fumi, gas e vapori; tutti i materiali ed i prodotti presenti nel locale debbono essere conservati in sicurezza adeguatamente separati; la loro posizionatura non deve altresì ostacolare l'accesso e l'uscita dai locali che li contengono;
- la pavimentazione dei locali tecnici deve essere realizzata in modo tale da assicurare che eventuali sversamenti di prodotti non vengano assorbiti dalla pavimentazione (che deve essere antisdrucolo) e siano convogliati verso punti di raccolta e smistamento preventivamente individuati;
- la ventilazione adeguata del locale può essere migliorata aumentando il numero delle aperture o utilizzando un sistema di ventilazione forzata;
- è necessario provvedere al monitoraggio della qualità dell'aria per verificare che la stessa non contenga vapori tossici o infiammabili e che quindi possa essere respirata.

### **15. ACQUE DI SCARICO**

La norma di riferimento è rappresentata dall'articolo 124 comma 2 del Decreto Legislativo 152/2006, che stabilisce che "... gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino in regolamenti emanati dal soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente.

Tale di sposto, nei termini espressi, esclude le relative autorizzazioni.

Occorre peraltro porre attenzione alla tipologia di "recapito" dello scarico che può essere ricondotto ad un

- recapito in pubblica fognatura senza alcun vincolo aggiuntivo rispetto a quanto indicato in precedenza
- recapito in altro corpo ricettore (acque superficiali, suolo, sottosuolo, ...) per il quale è invece da applicare la disciplina degli scarichi e quindi delle previste autorizzazioni.

Con Legge 13 agosto 2007 numero 29, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101 comma 7 lettera e) del Decreto Legislativo 152/2006, la regione Liguria ha disciplinato i casi nei quali le acque reflue industriali, con determinate caratteristiche, siano da considerare assimilate alle acque domestiche.

Per quanto riguarda le acque di piscina, esse sono state inserite nella scheda 1 dell'allegato A) che individua le acque derivanti da "palestre, piscine, stabilimenti idrotermali" assimilabili alle domestiche a prescindere da qualunque soglia dimensionale.

La disciplina regionale stabilendo il regime di assimilabilità, nulla innova ai fini della disciplina e del regime autorizzatorio di tali tipologie di acque per le quali trova sempre piena applicazione l'articolo 124 secondo comma del Decreto Legislativo 152/2006 ossia, se trattasi di immissione in rete fognaria, sono sempre ammesse fermo restando l'osservanza dei Regolamenti fissati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Anche il D.P.R. 19 ottobre 2011 numero 277, entrato in vigore il 19 febbraio 2012, che si applica solamente in assenza di disciplina regionale specifica (quindi non nel caso specifico della Regione Liguria), le acque di piscina, di stabilimenti idroponici ed idrotermali, sono assimilate alle acque reflue domestiche.

## Note

**(<sup>I</sup>) Piscine biologiche o biopiscine:** Trattasi di impianti balneari con trattamento biologico delle acque. Sono ecosistemi artificiali, dotati di un fondo impermeabile, dove l'acqua viene purificata unicamente mediante procedimenti fisici e biologici, per essere resa idonea alla balneazione. I sistemi di filtrazione biologica devono assicurare la loro innocuità e la loro efficacia nei confronti dell'ambiente e dei bagnanti. Non è ammessa la disinfezione dell'acqua mediante sostanze chimiche. L'acqua di approvvigionamento può derivare da servizio idropotabile, pozzi o sorgenti, acque superficiali (queste ultime da sottoporre almeno a filtrazione).

**(<sup>II</sup>) Piscine alimentate ad acqua di mare:** Trattasi di impianti che vengono alimentati con prelievo di acqua direttamente dal mare. L'approvvigionamento deve essere fatto con acqua idonea alla balneazione riconosciuta come tale ai sensi del DLgs. 116/2008 e rispondente ai requisiti del DM 30 marzo 2010.

Le acque di approvvigionamento che avvengono da punti che temporaneamente non sono idonei alla balneazione, prima dell'immissione in vasca, devono essere ricondotte - a cura del Gestore che documenta le azioni compiute - ai valori ammissibili adottando le azioni necessarie ad ottenere il risultato chiesto.

Riguardando impianti con significativa presenza sul territorio regionale si rappresentano, di seguito, alcune soluzioni tecniche che debbono essere rispettate, compatibilmente con i contesti presenti laddove si tratti di piscine già esistenti.

Sulla tubazione di immissione in vasca dell'acqua di mare deve comunque essere inserito apposito rubinetto per la verifica dei valori che sono ritenuti ammissibili dalla normativa dell'acqua di mare.

Le piscine alimentate ad acqua di mare debbono essere in possesso di:

- idoneo impianto di filtrazione che consenta di mantenere la velocità di filtrazione all'interno di un range compreso tra 20/25 m/h
- idoneo impianto di circolazione dell'acqua per la sua rigenerazione ed essere attrezzate o costruite in modo da
- non presentare parti soggette a facile corrosione a causa di residui
- disporre di pompe realizzate preferibilmente in materiali plastici o comunque in materiali non assoggettabili a corrosione
- poter procedere alla pulizia e disinfezione delle tubazioni con idonei prodotti.

Operazioni di rabbocco o di integrazione dell'acqua in vasca sono ammesse purché l'acqua di nuova immissione risponda anch'essa ai requisiti dell'acqua approvvigionata inizialmente.

funzione importante, nelle piscine alimentate ad acqua di mare, è la clorazione

Con attenzione ai prodotti indicati dalle normative vigenti, la piscina alimentata ad acqua di mare può essere gestita:

- mediante trattamento a base di cloro
- mediante antialghe non schiumosi
- mediante flocculanti in aiuto ai filtri
- mediante correzioni del pH.

Occorre tenere presente che l'acqua di lavaggio dei filtri e l'acqua scaricata, essendo acqua di mare, non è idonea per lo scarico in fognatura e/o alla depurazione e, pertanto, deve essere riconvogliata in mare; ciò deve comunque avvenire dopo che la stessa è stata decantata per favorire la dispersione di eventuale cloro ancora presente.

**(III) Torbidità:** La torbidità dell'acqua di vasca può essere dovuta a fonti inorganiche (polvere, formazione di carbonato di calcio) o, più massivamente, causata da fonti organiche associate ai bagnanti (microrganismi, squame e grasso della pelle, capelli, peli corporei, sebo, muco, cosmetici, ecc.).

I microrganismi utilizzano i materiali in sospensione nell'acqua come supporto e fonte di energia.

È noto che la torbidità possa essere utilizzata come indice di presenza di microrganismi.

Le particelle in sospensione hanno dimensioni tali (micron) da ridurre la trasparenza di un campione di acqua sia assorbendo la luce incidente sia diffondendola in tutte le direzioni (effetto Tyndal).

In un'acqua di piscina coesistono entrambi i fenomeni con effetti equivalenti.

Per la misura della torpidità si utilizza uno spettrofotometro con unità di misura mg/l di SiO<sub>2</sub>; determinando la diffusione si utilizza un nefelometro con unità di misura NTU (Nephelometric Turbidity Units = Unità di torbidità nefelometrica).

Il nefelometro ha un costo decisamente più alto dello spettrofotometro e non può essere utilizzato per altri parametri, viceversa lo spettrofotometro può determinare anche cloro attivo libero, cloro residuo, pH, acido isocianurico.

Il rapporto tra le due unità di misura è: 1,25 mg/l di SiO<sub>2</sub> = 0,5 NTU.

In conformità al valore guida dell'OMS il valore massimo per la torbidità sarà pari a 0,5 NTU.

Per la capacità del parametro di rappresentare un segnale di deterioramento della qualità dell'acqua, si indica la torbidità come parametro da determinare "in situ" con una frequenza pari a quella del cloro residuo e con valore massimo pari a 1,25 mg/l di SiO<sub>2</sub>.

Ne consegue la soppressione del parametro "solidi sospesi".



## **ALLEGATO A INDAGINI ANALITICHE DI CARATTERE MICROBIOLOGICO, CHIMICO E FISICO-CHIMICO**

### **A - ANALISI MICROBIOLOGICA**

#### **A.1 - Generalità**

Prelevare l'acqua da esaminare procedendo ad un "campionamento istantaneo".

Utilizzare recipienti sterili seguendo scrupolosamente le norme di asepsi, ad evitare contaminazioni accidentali.

I contenitori sterili possono essere in vetro, sterilizzati in laboratorio. Per l'analisi microbiologica non possono essere usati contenitori metallici.

Per le acque clorate è indispensabile l'utilizzo di bottiglie contenenti 0,1 ml di Tiosolfato di Sodio al 10% per ogni 100 ml di acqua, aggiunto prima della sterilizzazione; tale concentrazione è idonea a neutralizzare l'azione batteriostatica degli eventuali residui di clorazione che potrebbero risultare tossici per i microrganismi presenti.

Sono disponibili in commercio anche contenitori in materiale plastico, monouso, già sterilizzati e eventualmente già addizionati con Tiosolfato di Sodio.

#### **A.2 - Strumenti a disposizione per il campionamento microbiologico**

- Flambatore portatile
- Pinza per prelievo ad immersione ( da sterilizzare al momento o già sterilizzate ed incartate).
- Bottiglie per prelievo a caduta di varia capacità (sterili interno di bottiglia, collo e tappo, quest'ultimo protetto da cappuccio di carta termoresistente o alluminio)
- Bottiglie per prelievo ad immersione di varia capacità (sterili interno ed esterno di bottiglia, collo e tappo, quest'ultimo protetto da cappuccio di carta termoresistente o alluminio, fasciate in carta termoresistente prima della sterilizzazione.)
- Etichette / cartellini per bottiglie
- Penna resistente all'acqua
- Termometro a mercurio, a pozzetto, a rovesciamento, elettrico

Contenitori termoisolanti, muniti di apposite piastre frigorifere per il trasporto dei campioni (frigo da campeggio). Inserire prima della partenza una quantità sufficiente di siberini/mattonelle per ghiaccio preventivamente mantenuti in congelatore. Sarebbe ottimale utilizzare per ciascuna borsa frigo un numero di siberini/mattonella pari a cinque (per borse frigo pari a circa 30 x 30 x 20 cm);. Oppure frigoriferi portatili.

#### **A.3 - Modalità di prelievo per analisi microbiologica.**

Le bottiglie non devono mai essere sciacquate al momento del prelievo; nè essere riempite completamente, ma deve rimanere un po' di aria fra il tappo e il pelo libero dell'acqua, per consentire poi in laboratorio un'efficace omogeneizzazione del campione al momento dell'analisi;

La bottiglia sterile dovrà essere aperta all'atto del prelievo, avendo cura di non toccare la parte interna del tappo né l'interno del collo della bottiglia e si dovrà provvedere all'immediata chiusura della stessa subito dopo il prelievo.

Ricavare il campione in funzione dell'obiettivo di controllo, vedi A.3.1 - Prelievo per caduta, o A.3.2 - Prelievo ad immersione.

Apporre l'etichetta sulla bottiglia e/o un cartellino legato al collo, e registrarvi data e ora del prelievo, sigla dell'operatore che ha compiuto il prelievo, identificazione del punto di prelievo (descrizione o codice, se univoco).

Dopo il prelievo porre la bottiglia al riparo dalla luce nei contenitori termoisolanti, coordinando con accortezza le operazioni in modo da limitare al massimo l'apertura della borsa frigo. Collocare le bottiglie in modo da impedire il loro rovesciamento, ponendo fra le bottiglie idonei sistemi di separazione per evitare rotture durante il trasporto.

##### **A.3.1 - Prelievo per caduta**

Per il controllo dell'acqua di immissione in vasca e acqua di approvvigionamento il prelievo si effettua per caduta, da rubinetti o simili: per l'acqua di immissione il campione va prelevato da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento, per l'acqua di approvvigionamento il campione viene prelevato da apposito rubinetto posto sul tubo di adduzione (all'interno della struttura che ospita la piscina).

Occorre verificare che il rubinetto sia pulito, asportare eventuali rompigitto o altre parti termoresistenti, fare scorrere l'acqua per 3 minuti, quindi sterilizzare il rubinetto utilizzando flambatori portatili.

Eseguito il prelievo, chiudere immediatamente e accuratamente la bottiglia, identificare il campione e riporre in borsa frigo.

### **A.3.2 - Prelievo ad immersione**

Per il controllo dell'acqua in vasca il prelievo si effettua per immersione nel punto più lontano rispetto al punto in cui avviene l'immissione in vasca, ad una profondità di cm 30 e ad una distanza dal bordo vasca di cm 30/50.

Utilizzare una bottiglia sterile avvolta in fogli protettivi e pinze (flambare la pinza se non è sterilizzata e preincartata).

Per limitare la manipolazione della superficie esterna, occorre liberare la bottiglia dall'involucro esterno con gradualità (non scartarla completamente in una sola manovra) facendo attenzione a non toccarne la superficie esterna con le mani o con altro oggetto; togliere il tappo (la parte interna del tappo non deve venire a contatto con alcunché al fine di evitare rischi di contaminazione della matrice acqua) afferrare la bottiglia con la pinza sterile, scartare completamente la bottiglia e procedere al prelievo.

Terminato il prelievo chiudere immediatamente e accuratamente la bottiglia, fasciarla nella carta in cui era avvolta. Identificare il campione e riporre in borsa frigo.

## **B - ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA**

### **B.1 - Generalità**

Prelevare l'acqua da esaminare procedendo ad un "campionamento istantaneo".

I contenitori per campioni da sottoporre ad analisi chimica devono essere puliti ma non sterili. In taluni casi è previsto l'utilizzo di contenitori particolari dedicati, sottoposti ad un pretrattamento.

E' consigliabile l'utilizzo di contenitori in vetro (ad eccezione dei casi sotto riportati):

In presenza di acqua fortemente alcalina e quando è prevista la determinazione di sodio, silice, boro, fluoro e metalli pesanti è necessario utilizzare contenitori in plastica.

Le bottiglie vanno aperte solo al momento del prelievo.

### **B.2 - Strumenti a disposizione per il campionamento chimico e chimico-fisico**

- Pinza per prelievo ad immersione

- Bottiglie in vetro non pretrattate della capacità di 500 e 1000 ml per tutti i parametri se non diversamente precisato

- Bottiglie in vetro dedicate pretrattate da 250 ml acidificate (1,25 ml di acido solforico 1:3) per la determinazione di sostanze organiche

- Etichette / cartellini per bottiglie

- Penna resistente all'acqua

Contenitori termoisolanti, muniti di apposite piastre frigorifere per il trasporto dei campioni (frigo da campeggio). Inserire prima della partenza una quantità sufficiente di siberini / mattonelle per ghiaccio preventivamente mantenuti in congelatore. Sarebbe ottimale utilizzare per ciascuna borsa frigo un numero di siberini pari a cinque (per borse frigo pari a circa 30 x 30 x 20 cm). Oppure frigoriferi portatili.

### **B.3 - Modalità di prelievo per analisi chimica e chimico-fisica**

Utilizzare i contenitori di capacità e materiale adeguato, preparati con procedure specifiche richieste dal metodo analitico.

Procedere al campionamento adottando la tecnica del riempimento lento in modo che non si formino bolle d'aria tra il tappo e il pelo libero dell'acqua, avendo cura di riempire completamente le bottiglie.

Prima di riempire il contenitore *non pretrattato*, occorre effettuare il risciacquo dello stesso con l'acqua da campionare (normalizzazione);

Se il contenitore risulta *dedicato/pretrattato* (il pretrattamento è segnalato su bottiglia) non effettuare il risciacquo dello stesso con l'acqua da campionare (non normalizzare);

Ricavare il campione in funzione dell'obiettivo di controllo, vedi B.3.1 - Prelievo per caduta, o B3.2 - Prelievo ad immersione.

Eeguire le determinazioni dei parametri in situ, mediante apposita strumentazione, entro 5 min dall'effettuazione del campione per l'analisi chimica, nel medesimo punto di prelievo.

Apporre l'etichetta sulla bottiglia e/o un cartellino legato al collo, e registrarvi data e ora del prelievo, sigla dell'operatore che ha compiuto il prelievo, identificazione del punto di prelievo (descrizione o codice, se univoco).

Dopo il prelievo porre la bottiglia al riparo dalla luce nei contenitori termoisolanti; coordinare con accortezza le operazioni in modo da limitare al massimo l'apertura della borsa frigo e collocarvi le bottiglie in modo da impedire il loro rovesciamento, fra le bottiglie devono essere collocati idonei sistemi di separazione per evitare rotture durante il trasporto.

### **B.3.1- Prelievo per caduta**

Per il controllo dell'acqua di immissione in vasca e acqua di approvvigionamento il prelievo si effettua per caduta da rubinetti o simili: per l'acqua di immissione il campione va prelevato da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento, per l'acqua di approvvigionamento il campione viene prelevato da apposito rubinetto posto sul tubo di adduzione (all'interno della struttura che ospita la piscina). Occorre far scorrere l'acqua per 3 minuti verificare che il rubinetto sia pulito, asportare eventuali rompigetto, procedere ad un lavaggio sommario del rubinetto,

Per il controllo dell'acqua di approvvigionamento, il prelievo per la determinazione di composti organici alogenati volatili, quando richiesto, deve essere effettuato con molta cura. Nel caso di acque condottate si lascia defluire l'acqua fino a temperatura costante (circa 10 min.). Si riempie il contenitore completamente fino all'orlo con l'acqua da analizzare facendola fluire lungo le parete interne. Evitare accuratamente spruzzi, proiezioni di liquido, formazione di bolle o sacche d'aria.

### **B.3.2 - Prelievo ad immersione**

Per il controllo dell'acqua in vasca il prelievo avviene per immersione nel punto più lontano rispetto al punto in cui avviene l'immissione in vasca, ad una profondità di cm 30 e ad una distanza dal bordo vasca di cm 30/50;

Utilizzare la pinza per aiutarsi a prelevare l'acqua;

Il riempimento di bottiglie pretrattate va fatto a caduta utilizzando altri contenitori non pretrattati, risciacquati e riempiti ad immersione.

Modalità di utilizzo della bottiglia in vetro scuro contenente 1,25 ml di acido solforico 1:3 (per la determinazione di sostanze organiche): mantenere la bottiglia verticale, non usarla per prelevare con metodo ad immersione, riempirla per caduta (es. travasare da altra bottiglia di tipo chimico, riempibile ad immersione, *non quella per il prelievo microbiologico*).

### **B.4 - Determinazioni chimico-fisiche effettuate direttamente sul posto**

Eeguire le determinazioni dei parametri in situ, mediante apposita strumentazione, entro 5 min dall'effettuazione del campione per l'analisi chimica, nel medesimo punto di prelievo.

Misurare cloro libero, cloro combinato, ozono (se del caso), torbidità <sup>(III)</sup> (nota a pag. 21) temperatura dell'acqua, pH dell'acqua in vasca.

Per il cloro libero e per il pH è consigliabile eseguire più determinazioni in funzione delle caratteristiche delle vasche e/o del sistema di disinfezione e circolazione dell'acqua, ciò al fine di ottenere un quadro rappresentativo possibile delle concentrazioni presenti.

## **C - MODALITÀ DI TRASPORTO**

Il campione deve essere protetto sia dalla luce (ultravioletta e visibile) sia dalle alte temperature e deve essere trasportato in laboratorio in idonee condizioni igieniche.

Tutti i campioni, dall'atto del prelievo sino all'arrivo al laboratorio, andrebbero conservati ad una temperatura inferiore a 10°C; l'intervallo tra i 2°C e gli 8°C è quello consigliabile. Tuttavia, nonostante la necessità di mantenere la temperatura dei campioni di acqua nell'intervallo di valori consigliati, qualora le condizioni ambientali e quelle intrinseche del campione non lo consentano, si raccomanda di verificare che la temperatura di conservazione del campione non superi mai quella rilevata all'atto del prelievo.

Indipendentemente dalla natura dei campioni, il tempo che intercorre tra il prelievo e l'analisi deve sempre essere il più breve possibile e non superare le 24 ore.

L'inosservanza delle modalità di trasporto può comportare alterazioni della composizione del campione sia chimica che microbiologica.

L'accettazione del campione al laboratorio deve avvenire entro le 18 ore dal momento del prelievo e comunque va consegnato al laboratorio nel minor tempo possibile; se il campione è stato prelevato il pomeriggio del giorno precedente, può essere recapitato al laboratorio entro e non oltre le ore 8,30 del giorno successivo per consentire l'esecuzione delle analisi; tale particolarità deve essere segnalata al personale dell'accettazione.

## D - SCHEMA RIASSUNTIVO DEI CONTENITORI PER ILCAMPIONAMENTO

### D.1 - Piscine alimentate da acqua dolce

a) acqua di immissione e acqua in vasca:

- Requisiti chimici – una bottiglia da 1 litro + una bottiglia da 500 ml + una bottiglia in vetro

scuro da 250 ml contenente 1,25 ml di acido solforico 1:3;

- Requisiti microbiologici – una bottiglia sterile da immersione da 500 ml o 1 l contenente tiosolfato di sodio non riempita completamente.

b) acqua dolce di approvvigionamento:

- Requisiti chimici (sostanze organiche, nitrati, e, se necessario, colore) – una bottiglia da 500 ml + una bottiglia in vetro scuro da 250 ml contenente 1,25 ml di acido solforico 1:3;

- Requisiti microbiologici – una bottiglia sterile da 500 ml o 1 l contenente tiosolfato di sodio non riempita completamente

### D.2 - Piscine alimentate da acqua di mare e mista (mare + dolce)

a) acqua di immissione e acqua in vasca:

- Requisiti chimici – una bottiglia da un litro;

- Requisiti microbiologici – una bottiglia sterile da immersione da 500 ml o 1 l contenente tiosolfato di sodio da non riempita completamente.

b) acqua di mare di approvvigionamento:

- Requisiti chimici (ammonio, nitrati) – una bottiglia da 1 litro;

- Requisiti microbiologici – una bottiglia sterile da 500 ml o 1 l contenente tiosolfato di sodio da non riempita completamente.

Raggruppati per parametri, si riportano di seguito i tipi di contenitore necessari per il campionamento dell'acqua di approvvigionamento

Antimonio, Arsenico, Boro, Cadmio, Cromo, Ferro, Rame, Piombo, Manganese, Mercurio, Nichel, Selenio, Vanadio	n. 1 contenitore in plastica esente da metalli da almeno 100 ml (tipo Falcon)
Ammonio, Nitrato, Nitrito, Conduttività, Concentrazione ioni idrogeno, Cloruro, Residuo secco a 180°C, Cianuro	N. 1 bottiglia da 1000 ml
Sodio, Solfato	N. 1 bottiglia da 1000 ml
Ossidabilità	N. 1 bottiglia in vetro dedicata pretrattata da 250 ml acidificata con 1,25 ml di acido solforico 1:3
Fluoruro	N. 1 bottiglia in polietilene da 250 ml
Idrocarburi Policiclici Aromatici (compreso Benzo(a)pirene)	N. 1 bottiglia in vetro da 1000 ml
1,2 dicloroetano, Tetracloroetilene, Tricloroetilene	N. 2 vials in vetro da 40 ml contenente g 1 di Tiosolfato di Sodio (*) e g 1 di Magnesio Solfato
Benzene	N. 2 Due vials in vetro da 40 ml riempite completamente
Escherichia coli, Enterococchi, Conteggio delle colonie a 22°C, Coliformi a 37°C, Clostridium perfringens (spore comprese)	N. 1 Bottiglia sterile da 500 ml
	(*) Il Tiosolfato di Sodio è sempre da utilizzare in caso di acque clorate.

## E - CONTENUTI FONDAMENTALI DEL VERBALE DI PRELIEVO ESTERNO

Le indicazioni apposte in etichetta identificativa della bottiglia dovranno essere riportate chiaramente sul verbale che accompagna il campione per la consegna in Laboratorio; per la stesura del verbale utilizzare il modello standard (VER-ACQUPIISC-01) i cui contenuti sono:

- codice piscina/vasca (utile codificare la piscina/vasca)

- descrizione piscina (denominazione piscina , denominazione vasca in caso di più vasche, località)

- tipo di controllo (routine, urgente , ripetitivo)

- tipo di acqua di approvvigionamento (acquedotto, mare, mista)
- denominazione dell'acquedotto di alimentazione
- sigla o numero di registro del prelevatore
- tipo di acqua controllata (acqua di immissione in vasca, acqua in vasca, acqua di approvvigionamento)
- campo note (per eventuali considerazioni e/o richieste puntuali)
- disinfettante/flocculanti/alghicidi utilizzati
- data e ora di prelievo
- punto di prelievo e punto di rilievo dei parametri in situ
- parametri, come da protocollo concordato, da analizzare in laboratorio
- determinazioni chimico-fisiche effettuate direttamente sul posto (valutazioni in situ: temperatura acqua, solidi grossolani, colore, cloro attivo libero, cloro attivo combinato, cloro attivo totale, ozono, torbidità).

#### **F - INDICAZIONI AGGIUNTIVE**

Le indicazioni correlate alla fase preanalitica vanno desunte dalle istruzioni operative fornite dal laboratorio; Occorre avere a disposizione un elenco delle piscine presenti sul territorio ligure, corredate da informazioni relative a localizzazione, gestione, tipo di trattamento e altre notizie impiantistiche; Si possono trovare informazioni a riguardo sul sito [www.turismoinliguria.it](http://www.turismoinliguria.it) (Home/trovare/ospitalità/Sport Salute e Benessere /piscina coperta o piscina scoperta, Home/trovare/complessi sportivi/tipologia attività/nuoto , Home/trovare/stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate/cerca).

## **ALLEGATO B CARATTERISTICHE DELLE PISCINE PUBBLICHE E DEI PARCHI ACQUATICI**

### **Definizioni**

Per definizioni non espressamente contenute nel presente documento si rinvia alle norme UNI 10637, UNI EN 13451 parti da 1 ad 11, UNI 1069-1 e UNI 1069-2.

### **Requisiti generali igienico ambientali**

I requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardano le caratteristiche delle acque utilizzate (di approvvigionamento e di vasca), le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua, gli aspetti termoigrometrici e di ventilazione, gli aspetti illuminotecnici e quelli acustici. I requisiti debbono essere conformi a quanto specificato nel presente documento.

Allo scopo di mantenere l'acqua di vasca entro i limiti previsti, in ogni condizione di utilizzo, ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua.

In materia di barriere architettoniche è opportuno garantire la visitabilità condizionata di cui all'art. 5 comma 7 del D.M. dei Lavori Pubblici n. 236/89.

### **1 - Aree di tutela igienico sanitaria e requisiti relativi**

#### **1.1 - Identificazione delle aree**

Nell'ambito delle piscine pubbliche e dei parchi acquatici sono individuate, in relazione ai differenti gradi di tutela igienico sanitaria, le seguenti aree:

- a) area pubblico: spazi accessibili alla generalità degli utenti, senza alcuna barriera di protezione igienica;
- b) area di rispetto: spazi destinati ai frequentatori che devono utilizzare appositi calzari e che separano l'area pubblico dall'area a piedi nudi;
- c) area a piedi nudi: spazi destinati ai frequentatori, percorribili anche a piedi nudi, la cui pavimentazione ha caratteristiche rispondenti all'esigenza di facile pulizia e disinfezione;
- d) area bagnanti: spazi destinati ad ospitare la sezione vasche, che è compresa in essi, nonché gli spazi perimetrali funzionali all'attività di balneazione;
- e) area frequentatori: spazi costituiti dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto;
- f) solarium: spazi destinati ad ospitare i frequentatori per l'eventuale esposizione al sole, avente i requisiti dell'area a piedi nudi;
- g) solarium verde: spazi destinati ad ospitare i frequentatori per l'eventuale esposizione al sole, facente parte dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi.

#### **1.2 - Accesso all'area di rispetto**

L'accesso all'area di rispetto è consentito esclusivamente con calzari puliti, lavabili e disinfettabili.

#### **1.3 - Accesso all'area a piedi nudi**

L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi e dei calzari utilizzati per percorrere tale area.

#### **1.4 - Accesso all'area bagnanti**

L'accesso degli utenti all'area bagnanti è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia, da effettuarsi o nell'immediata vicinanza della vasca o, comunque, laddove la doccia è installata.

### **2 - Requisiti strutturali e tecnici**

Per quanto riguarda i requisiti strutturali ed impiantistici può essere fatto riferimento, anche non esclusivo, alle norme UNI EN ISO.

#### **2.1 - Sezione vasche**

Utilizzabilità delle vasche: all'interno dell'ambiente vasca è ammessa la presenza contemporanea di non più di una persona ogni mq 5, mq 2 o mq 1,5 di specchio d'acqua, in base alla classificazione delle vasche per la loro utilizzazione.

Altezza del vano vasca: l'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, non deve superare in ogni punto la profondità di m 3,50.

Nel caso di impianti dotati di piattaforme per tuffi l'altezza sopra indicata è derogata; i riferimenti sono dettati dalle norme CONI.



Spazi perimetrali: lungo il perimetro esterno delle vasche destinate ad utilizzo agonistico devono essere previsti spazi perimetrali (banchine) conformi ai requisiti del Decreto del Ministro dell'Interno del 18/3/1996- Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi - e successive modifiche e integrazioni (Decreto del Ministro dell'Interno del 6/06/2005).

Lungo il perimetro esterno delle altre vasche devono essere previsti spazi perimetrali di larghezza  $\geq 2$  metri. La pavimentazione deve avere una pendenza non superiore al 3% nella direzione dei sistemi di drenaggio, che devono essere realizzati in modo da evitare che l'acqua di lavaggio della pavimentazione stessa possa refluire nel bordo sfioratore o in vasca.

Componenti utilizzati nelle vasche: I componenti utilizzati nella sezione vasche debbono essere conformi alla UNI 13451 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

Possono essere altresì utilizzati componenti non conformi alle predette norme, a condizione che sia assicurato e documentato un livello di sicurezza almeno equivalente.

Acquascivoli: eventuali acquascivoli di altezza  $\leq 2$ m devono essere conformi alle UNI EN 1069-1 e UNI EN 1069-2.

## **2.2 - Sezione servizi**

La sezione servizi comprende i locali spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici, le docce e il primo soccorso.

Pavimenti e pareti: i pavimenti e le pareti, per un'altezza  $\geq 2$  m, devono essere rivestiti in materiale lavabile, resistente all'azione dei comuni disinfettanti e di facile pulizia.

Arredi ed accessori: gli arredi e gli accessori devono essere realizzati in modo da consentire una facile pulizia e non devono presentare rischi per l'incolumità dei frequentatori e del personale addetto; i materiali devono essere resistenti all'azione dei prodotti utilizzati per la pulizia.

Disponibilità di acqua corrente: nei locali utilizzati per servizi igienici, docce, e pronto soccorso deve essere disponibile acqua corrente fredda e calda.

Pavimenti: pavimenti di spogliatoi, docce e servizi igienici devono avere una finitura antisdrucciolevole in relazione all'utilizzo al quale sono destinati e devono essere dotati di sistemi di smaltimento, sifonati, per l'allontanamento delle acque di lavaggio.

Vetrate: eventuali vetrate devono essere rese identificabili per gli utenti, e devono essere realizzate con materiale antisfondamento.

Spogliatoi: gli spogliatoi devono costituire l'elemento di separazione tra il percorso a piedi calzati e l'area di rispetto dalla quale si accede all'area a piedi nudi.

Il numero di posti spogliatoio (cabina o postazione destinata al cambio d'abito) deve essere rapportato al numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nella piscina ed ai previsti criteri di gestione.

Nel caso di complessi attrezzati anche per l'esercizio contestuale di attività diverse da quelle di balneazione (es. palestre) possono essere previsti:

- spogliatoi distinti per le singole attività
- spogliatoi comuni, purché siano rispettate le dotazioni minime per le singole attività, e sia garantita la separazione del percorso a piedi calzati dal percorso a piedi nudi.

Servizi igienici e docce: con riferimento al numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nell'impianto piscina deve essere previsto un numero minimo di:

- 4 WC per i primi 100 utenti o frazione prevedendo un'adeguata suddivisione tra uomini e donne; i WC devono essere aumentati in ragione di 1 ogni 100 utenti o frazione; i locali WC devono avere superficie non inferiore a  $m^2$  1,00, ed essere dotati di spazio di disimpegno non comunicante direttamente con gli spogliatoi; per situazioni preesistenti, anche in caso di interventi di ristrutturazione, la realizzazione di servizi igienici e docce nella misura stabilita dovranno essere meglio definiti in sede di valutazione del progetto, da parte dell'Azienda sanitaria locale.

- 4 docce, alimentate con acqua calda, per i primi 30 utenti o frazione, prevedendo un'adeguata suddivisione tra uomini e donne; le docce devono essere aumentate in ragione di 1 unità ogni ulteriori 15 utenti o frazione; nelle piscine coperte la zona doccia deve comunicare con uno spazio riscaldato e provvisto di un numero di asciugacapelli pari ai posti doccia, mentre per quelle scoperte deve essere previsto un minimo di 2 asciugacapelli in ogni zona spogliatoio;

- lavabi o punti di erogazione di acqua potabile, in numero complessivo non inferiore a quello dei WC, a comando non manuale, con distributori di sapone e asciugamani preferibilmente monouso o ad aria calda.

Vaschette lava piedi: nella zona di passaggio tra la Sezione Servizi e le aree a piedi nudi devono essere installate vaschette lava piedi, alimentate con acqua corrente o con acqua a ricambio periodico e dosaggio di soluzione disinfettante introdotta tramite erogatori di soluzione sanificante per i piedi.

Raccoglitori rifiuti: nei locali della Sezione Servizi deve essere installato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

### Servizio di Primo Soccorso:

il locale deve essere chiaramente segnalato e agevolmente raggiungibile dalla vasca o dalle vasche e deve consentire la rapida e facile comunicazione con l'esterno, attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe.

#### 1. Locale di Primo Soccorso:

il locale di primo soccorso, preferibilmente ad uso esclusivo della piscina, deve essere costituito da un ambiente di adeguata accessibilità e superficie, dotato di lavabo con rubinetti a comando non manuale, con acqua potabile e dotato delle seguenti attrezzature e prodotti terapeutici:

- presidi di primo impiego e materiali di medicazione
- strumentario per intervento di primo soccorso
- lettino medico
- barella a cucchiaio

#### 2. Requisiti del locale di Primo Soccorso:

il locale di Primo Soccorso deve essere dotato di collegamento telefonico anche con l'esterno, e di un servizio igienico ad uso esclusivo, con antibagno.

Il requisito minimo di superficie di tale locale dovrebbe essere, in analogia con il requisito indicato dalla normativa regionale sulle palestre, non inferiore a 4 mq, opportunamente aerati, nonché dotato di un lavabo e di un servizio igienico ad uso esclusivo.

Per impianti esistenti, fatte salve opere di ristrutturazione decise dalla proprietà che possano consentire il rispetto di tale requisito, occorre assicurare, almeno nelle immediate vicinanze, la presenza di un servizio igienico accessoriato di lavabo.

#### 3. Prestazioni di Primo Soccorso:

le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate, durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, da personale della piscina adeguatamente formato.

#### 4. Utilizzo in condivisione con altre attività:

nel caso in cui la piscina sia collocata all'interno di una struttura in cui sono presenti altre attività, il locale di primo soccorso può essere anche al servizio di dette attività, purché compatibili, e comunque accessibile in modo rapido ed agevole dalla zona piscina.

#### 5. Tempestività degli interventi di Primo Soccorso:

In sede di autocontrollo deve essere definita la modalità di intervento di primo soccorso, da attuarsi con la massima tempestività possibile; ove necessario, devono essere previsti mezzi alternativi ai servizi pubblici di Pronto Soccorso.

### **2.3 Fruizione dei servizi**

Tutti i fruitori degli impianti che presentano handicap fisici debbono comunque poter fruire dei servizi offerti e pertanto la proprietà/gestione dell'impianto natatorio deve mettere in condizione costoro di poter accedere e fruire delle attività che in essi si svolgono, con attenzione al rispetto dei percorsi connessi al ciclo di presenza (dall'ingresso all'uscita).

### **2.4 Sezione Impianti di trattamento dell'acqua**

Gli impianti di trattamento dell'acqua di piscina debbono essere conformi ai requisiti della UNI 10637.

#### **2.4.1 - Sezione per il Pubblico**

La Sezione per il Pubblico, ove prevista, deve essere conforme alle norme ed ai regolamenti vigenti. I percorsi e le aree destinati al pubblico stesso (atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici, ecc.) devono comunque essere indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori l'impianto piscina.

#### **2.5 - Sezione attività ausiliarie**

Se previste, le aree destinate ad attività ausiliarie, quali attività sportive diverse da quelle natatorie, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ecc., devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori di dette aree e dai frequentatori della piscina siano separati.

### **3 - Requisiti organizzativi e gestionali**

#### **3.1 - Comunicazione di inizio attività**

L'esercizio dell'attività delle piscine di cui al presente "Allegato B" è soggetto a comunicazione di inizio attività. La comunicazione, a firma del titolare, è presentata all'Azienda Unità Sanitaria Locale nel cui territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività medesima.

Sono elementi essenziali della comunicazione:

- ubicazione della struttura;
- categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la classificazione di cui al presente documento;
- numero e tipo di vasche;
- numero massimo ammissibile di frequentatori;
- dati identificativi e sede del soggetto titolare dell'attività. Qualora l'attività sia svolta in forma societaria, dati identificativi del legale rappresentante;
- dati identificativi del responsabile della piscina;
- documentazione tecnica, descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria, come realizzati;
- dichiarazione del funzionamento annuale o stagionale e dello svolgimento di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.

La variazione di uno o più elementi comporta l'obbligo di nuova comunicazione, mentre la riattivazione della piscina, dichiarata a funzionamento stagionale, non costituisce variazione.

Il parere alla prima o nuova apertura è subordinato al pagamento dei diritti sanitari indicati dal tariffario Regionale (voce 38 dell'allegato alla D.G.R. n. 1608 del 29/12/2006).

Qualora nel termine indicato dalla comunicazione di apertura, sia riscontrata la mancanza di una o più degli elementi essenziali previsti, l'Azienda Unità Sanitaria Locale notifica all'interessato le integrazioni necessarie per l'inizio dell'attività.

Il termine di inizio attività è pertanto da considerarsi sospeso fino al perfezionamento della comunicazione con quanto richiesto.

### **3.2 - Personale addetto**

Il titolare dell'attività deve provvedere ad individuare le seguenti figure professionali che debbono possedere le cognizioni necessarie ad operare correttamente e disporre delle eventuali idoneità previste dalle normative vigenti:

- eventuale/i responsabile/i pro tempore della piscina;
- addetto agli impianti tecnologici;
- assistente bagnanti;
- addetto al primo soccorso.

Nel caso di piscine rientranti nella Categoria A.2 le figure elencate possono essere svolte dallo stesso responsabile della piscina purchè in possesso delle necessarie abilitazioni, o comunque nelle condizioni previste dal documento cui il presente allegato è annesso.

### **3.3 - Competenze delle figure professionali identificate**

In fase di autocontrollo dovranno essere identificate le mansioni ed i requisiti di formazione delle figure professionali identificate al precedente punto, nel rispetto anche dei requisiti che seguono.

1. Responsabile di piscina: il Responsabile di piscina deve possedere competenza specifica nella organizzazione e nella gestione del complesso piscina ed essere in possesso delle necessarie abilitazioni formative previste dalle presenti linee di indirizzo.

2. Addetto agli impianti tecnologici:

l'addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza tecnica specifica nella gestione e manutenzione degli impianti di una piscina, incluse le abilitazioni specifiche di legge, ove necessarie.

Il ruolo di addetto agli impianti tecnologici può essere affidato, con accordo formale, anche ad aziende esterne specializzate che autocertificano la loro idoneità e che, comunque, debbono individuare una persona fisica di riferimento.

3. Assistente bagnanti:

l'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati.

Il mantenimento dell'abilitazione è subordinato al rispetto delle disposizioni emanate in tal senso dall'Ente che lo ha rilasciato.

Nelle attività didattiche o di allenamento sportivo la figura dell'assistente bagnanti può coincidere con la figura dell'istruttore purchè in possesso dell'abilitazione di assistente bagnanti. In questo caso, il piano di autocontrollo deve identificare i gruppi di utenti e/o le aree delle quali l'istruttore/assistente bagnanti è responsabile.

### **3.4 - Organizzazione dell'attività di assistenza ai bagnanti**

Nelle piscine sportive identificate dal D.M. Interno del 18 marzo 1996 e ss. Mm. ii. (D.M. Interno del 6/06/2005), deve essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti secondo le modalità previste. Nelle altre piscine deve essere assicurata la presenza di assistenti bagnanti in numero e con modalità definite in sede di autocontrollo, anche in base alla morfologia delle vasche ed ai criteri di gestione della struttura. Ciò nelle more di una eventuale indicazione di riferimento regionale, all'introduzione della quale le indicazioni fornite in sede di autocontrollo dovranno essere adeguate.

### **3.5 - Regolamento interno**

All'ingresso della struttura deve essere esposto il regolamento interno riguardante il comportamento che frequentatori e bagnanti devono tenere; detto regolamento è bene contenga, oltre alle indicazioni di ordine generale ed operativo, anche indicazioni a riguardo di:

- utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico, nei percorsi a piedi nudi;
- doccia personale prima di accedere all'area bagnanti;
- utilizzo di costumi contenitivi nei casi di necessità;
- utilizzo della cuffia.

### **3.6 Controlli interni sull'acqua di vasca**

La frequenza delle analisi da effettuare in situ e quelle di laboratorio sull'acqua di vasca deve essere conforme a quanto contenuto nella norma UNI 10637.

Per le piscine a funzionamento stagionale, il primo controllo deve essere effettuato all'avvio dell'impianto e gli esiti dello stesso devono essere inviati alla A.S.L. competente per territorio.

#### **3.6.1 Controlli esterni a cura dell'Azienda Sanitaria Locale**

Di norma la frequenza di controllo periodico esterno delle piscine, finalizzato al mantenimento dei requisiti di legge delle acque di piscina, deve essere svolto con frequenza tale da conseguire detto obiettivo. I controlli analitici sull'acqua di vasca saranno effettuati con le seguenti frequenze minime:

I parametri da determinare sono quelli di cui all'acclusa "Tabella A2"

### **3.7. Analisi dell'acqua di approvvigionamento**

Il controllo della potabilità dell'acqua di approvvigionamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) in caso di approvvigionamento da acquedotto: 2 controlli di routine l'anno.
- b) in caso di approvvigionamento diverso dall'acquedotto con acqua resa idonea al consumo umano:  
4 controlli di routine e 2 di verifica per piscine a funzionamento annuale;  
2 controlli di routine e 1 di verifica in caso di funzionamento stagionale.

## **ALLEGATO C CARATTERISTICHE DELLE PISCINE TURISTICO-RICETTIVE**

### **Definizioni**

Per definizioni non espressamente contenute nel presente documento si rinvia alle norme UNI 10637, UNI EN 13451 parti da 1 ad 11, UNI 1069-1 e UNI 1069-2.

### **Requisiti generali igienico-ambientali**

I requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardano le caratteristiche delle acque utilizzate (di approvvigionamento e di vasca), le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua, gli aspetti termometrici e di ventilazione, gli aspetti illuminotecnici e quelli acustici. I requisiti debbono essere conformi a quanto specificato nel presente documento.

Allo scopo di mantenere l'acqua di vasca entro i limiti previsti, in ogni condizione di utilizzo, ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua.

### **1 - Aree di tutela igienico-sanitaria e requisiti relativi**

#### **1.1 Identificazione delle aree**

Nell'ambito delle piscine turistico ricettive sono individuate, in relazione ai differenti gradi di tutela igienico sanitaria, le seguenti aree:

- a) area di rispetto: spazi destinati ai frequentatori che devono utilizzare appositi calzari e che separano le aree esterne alla piscina dall'area a piedi nudi;
- b) area a piedi nudi: spazi destinati ai frequentatori, percorribili anche a piedi nudi, la cui pavimentazione ha caratteristiche rispondenti all'esigenza di facile pulizia e disinfezione;
- c) area bagnanti: spazi destinati ad ospitare la sezione vasche, che è compresa in essi, nonché gli spazi perimetrali funzionali all'attività di balneazione;
- d) area frequentatori: spazi costituiti dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto;
- e) solarium: spazi destinati ad ospitare i frequentatori per l'eventuale esposizione al sole, avente i requisiti dell'area a piedi nudi;
- f) solarium verde: spazi destinati ad ospitare i frequentatori per l'eventuale esposizione al sole, facente parte dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi.

#### **1.2 - Accesso all'area di rispetto**

L'accesso all'area di rispetto è consentito esclusivamente con calzari puliti, lavabili e disinfettabili.

#### **1.3 - Accesso all'area a piedi nudi**

L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi e dei calzari utilizzati per percorrere tale area.

#### **1.4 - Accesso all'area bagnanti**

L'accesso degli utenti all'area bagnanti è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia, da effettuarsi o nell'immediata vicinanza della vasca o, comunque, laddove la doccia è installata.

### **2 - Requisiti strutturali e tecnici**

In merito ai requisiti strutturali ed impiantistici può essere fatto riferimento, anche non esclusivo, alle norme UNI EN ISO.

#### **2.1 - Sezione Vasche**

Utilizzabilità delle vasche: all'interno dell'ambiente vasca è ammessa la presenza contemporanea di non più di una persona ogni mq 2 o mq 1,5 di specchio d'acqua, in base alla classificazione delle vasche per la loro utilizzazione.

Altezza del vano vasca: deve essere in ogni punto non inferiore all'altezza minima per l'agibilità, misurata dal pelo libero dell'acqua.

Spazi perimetrali: lungo almeno un lato delle vasche deve essere previsto uno spazio perimetrale (banchina) di larghezza tale da consentire gli interventi di primo soccorso (indicativamente  $\geq 1,5$  m). La pavimentazione deve avere una pendenza non superiore 3% nella direzione dei sistemi di drenaggio, che devono essere realizzati in modo da evitare che l'acqua di lavaggio della pavimentazione stessa possa rifluire nel bordo sfioratore o in vasca.

Componenti utilizzati nelle vasche: I componenti utilizzati nella sezione vasche debbono essere conformi alla UNI 13451 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

Possono essere altresì utilizzati componenti non conformi alle predette norme, a condizione che sia assicurato e documentato un livello di sicurezza almeno equivalente.

Acquascivoli: eventuali acquascivoli di altezza  $\leq 2$ m devono essere conformi alle UNI EN 1069-1 e UNI EN 1069-2.

## 2.2 - Sezione Servizi

La sezione servizi, che normalmente comprende i locali spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici, le docce e il primo soccorso, non è espressamente chiesta per le piscine turistico ricettive.

Qualora alcuni degli elementi siano comunque presenti, dovranno rispettare i requisiti di seguito esplicitati.

Pavimenti e pareti: i pavimenti e le pareti, per un'altezza  $\geq 2$  m, devono essere rivestiti in materiale lavabile, resistente all'azione dei comuni disinfettanti e di facile pulizia.

Arredi ed accessori: gli arredi e gli accessori devono essere realizzati in modo da consentire una facile pulizia e non devono presentare rischi per l'incolumità dei frequentatori e del personale addetto; i materiali devono essere resistenti all'azione dei prodotti utilizzati per la pulizia.

Disponibilità di acqua corrente: nei locali utilizzati per servizi igienici, docce, e pronto soccorso deve essere disponibile acqua corrente fredda e calda.

Pavimenti: i pavimenti di spogliatoi, docce e servizi igienici devono avere una finitura antisdrucchiolevole in relazione all'utilizzo al quale sono destinati e devono essere dotati di sistemi di smaltimento, sifonati, per l'allontanamento delle acque di lavaggio.

Vaschette lava piedi: agli accessi alle aree a piedi nudi devono essere installate vaschette lava piedi, alimentate con acqua corrente o con acqua a ricambio periodico e dosaggio di soluzione disinfettante introdotta tramite erogatori di soluzione sanificante per i piedi.

Raccoglitori rifiuti: deve essere installato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti, con comando a pedale.

Servizio di Primo Soccorso: la struttura deve essere dotata di presidi di primo impiego e prodotti di medicazione, disponibili e utilizzabili con immediatezza.

Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate, durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, da personale adeguatamente formato.

In sede di autocontrollo deve essere verificata la tempestività degli interventi di primo soccorso; ove necessario, devono essere previsti mezzi alternativi ai servizi pubblici di Pronto Soccorso.

Nel caso sia presente un locale di primo soccorso, lo stesso dovrà essere attivo e collegato alla linea telefonica principale.

**2.3 - Sezione Impianti di trattamento dell'acqua:** gli impianti di trattamento dell'acqua debbono essere conformi ai requisiti della UNI 10637 per gli impianti di nuova realizzazione; per gli impianti già in attività alla data di approvazione del documento cui il presente allegato è annesso, gli impianti devono comunque assicurare la costante corretta fruibilità ed idoneità dell'acqua.

In caso di interventi di ristrutturazione o di rifacimento degli impianti così come identificati al punto 1 del documento, le nuove realizzazioni dovranno ottemperare ai requisiti previsti dalla norma UNI 10637.

## 2.4 - Sezione attività ausiliarie

Se previste, le aree destinate ad attività ausiliarie, quali attività sportive diverse da quelle di balneazione, spazi solarium, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ecc., devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori di dette aree e dai frequentatori della piscina siano separati.

## 3 - Requisiti organizzativo-gestionali

### 3.1 Comunicazione di inizio attività

L'esercizio dell'attività delle piscine è soggetto a comunicazione di inizio attività. La comunicazione, a firma del titolare, è presentata all'Azienda Unità Sanitaria Locale nel cui territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.

Sono elementi essenziali della comunicazione:

- ubicazione della struttura;
- categoria, gruppo e tipologia della piscina secondo la classificazione di cui al presente documento;
- numero e tipo di vasche;
- numero massimo ammissibile di frequentatori;
- dati identificativi e sede del soggetto titolare dell'attività. Qualora l'attività sia svolta in forma



societaria, dati identificativi del legale rappresentante;

- dati identificativi del responsabile della piscina

- documentazione tecnica, descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria, come realizzati

- dichiarazione del funzionamento annuale o stagionale e dello svolgimento di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.

La variazione di uno o più elementi comporta l'obbligo di nuova comunicazione, mentre la riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione.

Qualora nel termine indicato dalla comunicazione di apertura, sia riscontrata la mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti, l'Azienda Sanitaria Locale notifica all'interessato le integrazioni necessarie per l'inizio dell'attività.

Il termine di inizio attività è pertanto da considerarsi sospeso fino al perfezionamento della comunicazione con quanto richiesto.

### **3.2 - Personale addetto**

Il titolare dell'attività deve provvedere alla nomina di:

- eventuale/i responsabile/i pro-tempore della piscina;

- addetto agli impianti tecnologici;

e ad organizzare i servizi di:

- assistenza/vigilanza bagnanti;

- primo soccorso.

### **3.3 - Competenze delle figure professionali identificate**

In fase di autocontrollo dovranno essere identificate le mansioni ed i requisiti di formazione delle figure professionali identificate al precedente punto, nel rispetto anche dei requisiti che seguono.

#### 1. Responsabile di piscina:

il responsabile di piscina deve possedere competenza specifica nella organizzazione e nella gestione del complesso piscina ed essere in possesso delle necessarie abilitazioni formative previste dalle presenti linee di indirizzo.

#### 2. Addetto agli impianti tecnologici:

l'addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza tecnica specifica nella gestione e manutenzione degli impianti di una piscina, incluse le abilitazioni formative previste dalle presenti linee di indirizzo, ove necessarie.

Il ruolo di addetto agli impianti tecnologici può essere affidato, con accordo formale, anche ad aziende esterne specializzate che autocertificano la loro idoneità e che, comunque, debbono individuare una persona fisica di riferimento.

#### 3. Assistente/vigilanza bagnanti:

il servizio di assistenza/vigilanza bagnanti può essere esercitato da assistenti bagnanti o da personale che, nell'ambito di altre mansioni, svolga anche il servizio di vigilanza bagnanti.

L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati.

Il mantenimento dell'abilitazione è subordinato al rispetto delle disposizioni emanate in tal senso dall'Ente che lo ha rilasciato.

Il servizio di vigilanza bagnanti è prestato da addetti, formati alle operazioni di primo soccorso che, nell'ambito anche di altre mansioni, controllano ai fini della sicurezza le attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati.

Anche in questo caso il mantenimento dell'abilitazione è subordinato al rispetto delle disposizioni emanate in tal senso dall'Ente che lo ha rilasciato.

L'assistenza e la vigilanza dei bagnanti deve essere prestata in base agli esiti delle valutazioni effettuate a seguito della definizione del sistema di autocontrollo ed alle seguenti prescrizioni :

- nelle piscine con volume complessivo delle vasche  $\leq 180$  metri cubi e profondità  $\leq 1,40$  metri dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo uno specifico piano di sorveglianza che preveda:

a) una vigilanza adeguata; nel caso la vigilanza non sia continuativa, i frequentatori devono esserne informati;

b) un rapido intervento in caso di necessità;

c) la presenza nella struttura, di personale, tempestivamente disponibile, abilitato a svolgere anche interventi di primo soccorso.

- per vasche aventi complessivamente un volume d'acqua > 180 metri cubi, indipendentemente dalla profondità, dovrà essere predisposto in sede di autocontrollo uno specifico piano di sorveglianza che preveda:

a) un adeguato servizio continuativo di sorveglianza prestato da assistenti bagnanti, in grado di prestare anche primo soccorso.

### **3.4 - Regolamento interno**

All'ingresso della struttura deve essere esposto il regolamento interno riguardante il comportamento che frequentatori e bagnanti devono tenere; ; detto regolamento è bene contenga, oltre alle indicazioni di ordine generale ed operativo, anche indicazioni a riguardo di:

- utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico, nei percorsi a piedi nudi;
- doccia personale prima di accedere all'area bagnanti;
- utilizzo della cuffia.

## **ALLEGATO D CARATTERISTICHE DELLE PISCINE CONDOMINIALI**

### **Definizioni**

Per definizioni non espressamente contenute nel presente documento si rinvia alle norme UNI 10637, UNI EN 13451 parti da 1 ad 11, UNI 1069-1 e UNI 1069-2.

### **Requisiti generali igienico ambientali**

I requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardano le caratteristiche delle acque utilizzate (di approvvigionamento e di vasca) e le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua. I requisiti debbono essere conformi a quanto specificato nel presente documento.

Allo scopo di mantenere l'acqua di vasca costantemente entro i limiti previsti in ogni condizione di utilizzo, ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua.

### **1 - Aree di tutela igienico-sanitaria e requisiti relativi**

#### **1.1 - Identificazione delle aree**

Nell'ambito delle piscine condominiali sono individuate, in relazione ai differenti gradi di tutela igienico sanitaria, le seguenti aree:

- a) area di rispetto: destinata ai frequentatori e che separa le aree esterne alla piscina dall'area a piedi nudi;
- b) area a piedi nudi: riservata ai frequentatori, percorribile anche a piedi nudi, la cui pavimentazione ha caratteristiche rispondenti all'esigenza di facile pulizia e disinfezione;
- c) area bagnanti: area della sezione vasche comprendente le vasche stesse e gli spazi perimetrali funzionali all'attività balneare;
- d) area frequentatori: costituita dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto;
- e) solarium: area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, avente i requisiti dell'area a piedi nudi;
- f) solarium verde: area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, facente parte dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi.

#### **1.2 - Accesso all'area di rispetto**

L'accesso all'area di rispetto non è soggetta a vincoli particolari.

#### **1.3 - Accesso all'area a piedi nudi**

L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi.

#### **1.4 - Accesso all'area bagnanti**

L'accesso degli utenti all'area bagnanti per l'utilizzo delle vasche è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia, da effettuarsi o nell'immediata vicinanza della vasca o, comunque, laddove la doccia è installata.

### **2 - Requisiti strutturali e tecnici.**

In merito ai requisiti strutturali ed impiantistici può essere fatto riferimento, anche non esclusivo, alle norme UNI EN ISO.

#### **2.1 - Sezione Vasche**

Utilizzabilità delle vasche: all'interno dell'area bagnanti è ammessa la presenza contemporanea di non più di una persona ogni mq 2 o ogni mq 1,5 di specchio d'acqua, in base alla classificazione delle vasche per la loro utilizzazione.

Altezza del vano vasca: l'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, deve essere in ogni punto non inferiore all'altezza minima per l'agibilità.

Spazi perimetrali: lungo almeno un lato delle vasche deve essere previsto uno spazio perimetrale (banchina) di larghezza  $\geq 1,5$  metri.

La pavimentazione deve avere una pendenza non superiore al 3% nella direzione dei sistemi di drenaggio, che devono essere realizzati in modo da evitare che l'acqua di lavaggio della pavimentazione stessa possa rifluire nel bordo sfioratore o in vasca.

Componenti utilizzati nelle vasche: I componenti utilizzati nella sezione vasche debbono essere conformi alla UNI 13451 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

Possono essere altresì utilizzati componenti non conformi alle predette norme, a condizione che sia assicurato e documentato un livello di sicurezza almeno equivalente.

Acquascivoli: eventuali acquascivoli di altezza  $\leq 2\text{m}$  devono conformarsi alle UNI EN 1069-1 e UNI 1069-2.

## **2.2 - Sezione Servizi**

La sezione servizi, che normalmente comprende i locali spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici, le docce e il primo soccorso non è richiesta per le piscine condominiali.

Qualora alcuni degli elementi siano comunque presenti, dovranno rispettare i seguenti requisiti.

Pavimenti e pareti: i pavimenti e le pareti, per un'altezza  $\geq 2$  metri, devono essere rivestiti in materiale lavabile, resistente all'azione dei comuni disinfettanti e di facile pulizia.

Arredi ed accessori: gli arredi e gli accessori devono essere realizzati in modo da consentire una facile pulizia e non devono presentare rischi per l'incolumità dei frequentatori e del personale addetto; i materiali devono essere resistenti all'azione dei prodotti utilizzati per la pulizia.

Disponibilità di acqua corrente: nei locali utilizzati per servizi igienici, docce, e pronto soccorso deve essere disponibile acqua corrente fredda e calda.

Pavimenti: i pavimenti di spogliatoi, docce e servizi igienici devono avere una finitura antiscivolo in relazione all'utilizzo al quale sono destinati e devono essere dotati di sistemi di smaltimento, sifonati, per l'allontanamento delle acque di lavaggio.

Vaschette lava piedi: agli accessi alle aree a piedi nudi devono essere installate vaschette lava piedi, alimentate con acqua corrente o con acqua a ricambio periodico e dosaggio di soluzione disinfettante introdotta tramite erogatori di soluzione sanificante per i piedi.

Raccoglitori rifiuti: deve essere installato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti, con comando a pedale.

Sezione Primo Soccorso: la struttura deve essere dotata di presidi di primo impiego e prodotti di medicazione, disponibili e utilizzabili con immediatezza.

Devono altresì essere definite in sede di autocontrollo, e portate a conoscenza dei frequentatori, le modalità di accesso ai servizi di Primo Soccorso.

## **2.3 - Sezione attività ausiliarie**

Se previste, le aree destinate ad attività ausiliarie, quali ad esempio attività sportive diverse da quelle di balneazione, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori di dette aree e dai frequentatori della piscina siano separati.

## **3 - Requisiti organizzativi e gestionali.**

### **3.1 Comunicazione di inizio attività**

L'esercizio dell'attività delle piscine condominiali è subordinato a comunicazione di inizio attività, a firma del responsabile, presentata all'Azienda Unità Sanitaria Locale nel cui territorio è ubicata la piscina, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.

Sono elementi essenziali della comunicazione:

- denominazione e indirizzo del condominio;
- dati identificativi del responsabile della piscina;
- categoria, gruppo e tipologia della piscina, nonché numero di unità abitative;
- numero e tipo di vasche;
- numero massimo ammissibile di frequentatori;
- documentazione tecnica, descrittiva della piscina e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria, come realizzati;
- dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.

La variazione di uno o più elementi comporta l'obbligo di nuova comunicazione, mentre la riattivazione della piscina dichiarata a funzionamento stagionale non costituisce variazione.

Qualora nel termine indicato dalla comunicazione di apertura, sia riscontrata la mancanza di uno o più degli elementi essenziali, l'Azienda Unità Sanitaria Locale notifica all'interessato le integrazioni necessarie per l'inizio dell'attività.

Il termine di inizio attività è pertanto da considerarsi sospeso fino al perfezionamento della comunicazione con quanto richiesto.

### **3.2 – Responsabile dell'impianto**

Il responsabile dell'impianto è l'Amministratore in quanto Legale Rappresentante del Condominio nominato dall'assemblea dei condomini quali proprietari dell'impianto. In mancanza di amministratore rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal Codice Civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici.

Il responsabile di piscina deve possedere competenza specifica nella organizzazione e nella gestione del complesso piscina ed essere in possesso delle necessarie abilitazioni formative previste dalle presenti linee di indirizzo.

Il Responsabile dell'impianto deve provvedere:

- alla redazione di un piano di autocontrollo, come previsto nel presente documento e sancito dagli atti regionali in materia di piscine;
- alla nomina dell'addetto agli impianti tecnologici.

### **3.3 - Addetto agli impianti tecnologici**

L'addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza tecnica specifica nella gestione e manutenzione degli impianti di una piscina, incluse le abilitazioni specifiche previste dalle presenti linee di indirizzo, ove e per quanto necessarie.

Il ruolo di addetto agli impianti tecnologici può essere affidato, con accordo formale, anche ad aziende esterne specializzate che autocertificano la loro idoneità e che, comunque, debbono individuare una persona fisica di riferimento.

### **3.4 - Assistenza/vigilanza bagnanti**

Il servizio di assistenza/vigilanza bagnanti può essere esercitato da assistenti bagnanti o da personale che, nell'ambito di altre mansioni, svolga anche il servizio di vigilanza bagnanti.

Assistente bagnanti: l'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati.

Il mantenimento dell'abilitazione è subordinato al rispetto delle disposizioni emanate in tal senso dall'Ente che lo ha rilasciato.

Personale di vigilanza bagnanti: il servizio di vigilanza bagnanti è prestato da addetti formati alle operazioni di primo soccorso che, nell'ambito anche di altre mansioni, controllano ai fini della sicurezza le attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali funzionalmente collegati.

Anche in questo caso il mantenimento dell'abilitazione è subordinato al rispetto delle disposizioni emanate in tal senso dall'Ente che lo ha rilasciato.

Organizzazione del servizio di assistenza o vigilanza bagnanti: In sede di autocontrollo il titolare dell'impianto deve provvedere ad identificare l'eventuale necessità di vigilanza o assistenza bagnanti. Il servizio di assistenza bagnanti deve comunque essere previsto qualora la profondità sia > 1,40 m indicativo (vige il principio che la profondità deve essere tale da impedire di tuffarsi anche da bordo vasca senza ausili di trampolini o altro) e/o la superficie sia > 100 mq.

Riduzioni artificiose, quindi non strutturali e definitive, della superficie della vasca non sono ammesse.

### **3.5 - Regolamento interno**

All'ingresso della struttura deve essere esposto il regolamento interno riguardante il comportamento che frequentatori e bagnanti devono tenere; detto regolamento è bene contenga, oltre alle indicazioni di ordine generale ed operativo, anche indicazioni a riguardo di:

- utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico, nei percorsi a piedi nudi;
- doccia personale prima di accedere all'area bagnanti;
- utilizzo della cuffia.

**TABELLA A1 - REQUISITI DELL'ACQUA DI IMMISSIONE PER PISCINE ALIMENTATE CON ACQUA AD USO UMANO** – (valori di riferimento ad uso gestionale)

<b>Requisiti fisici</b>	
Temperatura:	
- vasche coperte in genere	24° C - 32° C
- vasche coperte bambini	26° C - 35° C
- vasche scoperte	18° C - 30° C
Torbidità in SiO <sub>2</sub>	1,25 mg/l di SiO <sub>2</sub> (o unità equivalente di formazina)
Solidi sospesi	≤2 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 μm)
Conducibilità elettrica specifica	≤ del doppio del valore dell'acqua di approvvigionamento
<b>Requisiti chimici</b>	
Cloro attivo libero	0,7 – 1,8 mg/l Cl <sub>2</sub>
Cloro attivo combinato	≤0,2 mg/l Cl <sub>2</sub>
Impiego combinato ozono-cloro:	
- cloro attivo libero	0,4 – 1,6 mg/l Cl <sub>2</sub>
- cloro attivo combinato	≤0,05 mg/l Cl <sub>2</sub>
- ozono	≤ 0,01 mg/l O <sub>3</sub>
Impiego combinato Acido isocianurico/Cloro	25-50 mg/l acido isocianurico
Sostanze organiche ( <i>analisi al permanganato</i> )	≤2 mg/l di O <sub>2</sub> oltre l'acqua di approvvigionamento
Nitrati	≤10 mg/l NO <sub>3</sub> oltre il valore dell'acqua di approvvigionamento

**TABELLA A2 – REQUISITI DELL'ACQUA CONTENUTA IN VASCA PER PISCINE ALIMENTATE CON ACQUA AD USO UMANO**

<b>Requisiti fisici</b>	
Temperatura:	
- vasche coperte in genere	24° C - 30° C
- vasche coperte bambini	26° C - 32° C
- vasche scoperte	18° C - 30° C
pH per disinfezione a base di cloro	6,5 – 7,5
Torbidità in SiO <sub>2</sub>	≤ 2,5 mg/l di SiO <sub>2</sub> (o unità equivalente di formazina)
Solidi grossolani	assenti
Colore	≤ 5 mg/l Pt/Co oltre quello dell'acqua di approvvigionamento (**)
Conducibilità (rilevata nell'acqua di vasca)	≤ doppio del valore dell'acqua di approvvigionamento (**)
<b>Requisiti chimici</b>	
Cloro attivo libero	0,7 ÷ 1,5 mg/l Cl <sub>2</sub>
Cloro combinato attivo	≤ 0,4 mg/l Cl <sub>2</sub>
Impiego combinato ozono-cloro:	
- cloro attivo libero	0,4 ÷ 1,0 mg/l Cl <sub>2</sub>
- cloro attivo combinato	≤0,2 mg/l Cl <sub>2</sub>
- ozono	≤0,01mg/l O <sub>3</sub>
Impiego combinato Acido isocianurico/Cloro	acido isocianurico ≤ a 50 mg/l con cloro attivo libero sino a 1,5 mg/l
Triometani totale	100 μg/l
Somma delle concentrazioni di composti specifici: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodichlorometano, .	I responsabili della disinfezione devono adoperarsi affinché il valore parametrico sia il più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa
Sostanze organiche ( <i>analisi al permanganato</i> )	≤4 mg/l di O <sub>2</sub> oltre l'acqua di approvvigionamento (**)
Nitrati	≤20 mg/l NO <sub>3</sub> oltre l'acqua di approvvigionamento (**)
Flocculanti	≤0,2 mg/l in Al o Fe ( <i>rispetto al flocculante impiegato</i> )
<b>Requisiti microbiologici</b>	
<i>Escherichia coli</i>	0 ufc/100 ml
Enterococchi	0 ufc/100 ml
Conteggio colonie a 36°C	≤100 ufc/mL
<i>Staphylococcus aureus</i> ( <i>Stafilococco coagulasi-positivo</i> )(*)	1 ufc/100 mL (valore guida)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	≤1 ufc/100 mL

(\*) "presente &lt; 4" in ottemperanza alla norma UNI EN ISO 7218/2007

(\*\*) per l'acqua di approvvigionamento, il valore da considerare è quello del limite massimo previsto dal DLgs. 31/01



**TABELLA B - MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO E ANALISI PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DELLE ACQUE DI PISCINA ALIMENTATE DA ACQUA DI MARE E MISTA (mare + uso umano)**

Parametro	Requisiti Acqua di immissione	Sede controllo	Requisiti Acqua in vasca	Sede controllo	Acqua di approvvigi onamento
<b>Requisiti fisici</b>					
pH per disinfezione a base di cloro Ove si utilizzino disinfettanti diversi il pH dovrà essere fissato al valore ottimale per l'azione disinfettante	6 - 9	In laborat.	6 - 9	In laborat.	No controllo
Solidi grossolani*	Assenti*	In situ	Assenti*	In situ	No controllo
Colore**	Assenza di variazioni anomale	in situ**	Assenza di variazioni anomale	In situ**	No controllo
<b>Requisiti chimici</b>					
Cloro attivo libero	0,6 ÷ 1,8 mg/l Cl <sub>2</sub>	In situ	0,7 ÷ 1,5 mg/l Cl <sub>2</sub>	In situ	No controllo
Cloro attivo combin.	≤ 0,2 mg/l Cl <sub>2</sub>	In situ	≤ 0,4 mg/l Cl <sub>2</sub>	In situ	No controllo
Impiego combinato Ozono Cloro: Cloro attivo libero <sup>2</sup> Cloro attivo combin. Ozono <sup>2</sup>	0,4 ÷ 1,6 mg/l Cl <sub>2</sub> ≤ 0,05 mg/l Cl <sub>2</sub> ≤ 0,01 mg/l O <sub>3</sub>	In situ	0,4 ÷ 1,0 mg/l Cl <sub>2</sub> ≤ 0,2 mg/l Cl <sub>2</sub> ≤ 0,01 mg/l O <sub>3</sub>	In situ	No controllo
Acido isocianurico	≤ 75 mg/l	In laborat.	≤ 75 mg/l	In laborat.	No controllo
Ammonio***	0,50 mg/l***	In laborat.	≤ 0, 20 mg/l NH <sub>4</sub> oltre l'acqua di approvvigionam.	In laborat.	No controllo
Nitrati***	50 mg/l***	In laborat.	≤ 20 mg/l NO <sub>3</sub> oltre l'acqua di approvvigionam.	In laborat.	No controllo
<b>Requisiti microbiologici</b>					
Parametro	Requisiti Acqua di immissione	Sede di esecuzione controllo	Requisiti Acqua in vasca	Sede esecuzione e controllo	Acqua di approvvigi onamento
Escherichia coli	0 ufc/100 ml	In laborat.	0 ufc/100 ml	In laborat.	No controllo
Enterococchi	0 ufc/100 ml	In laborat.	0 ufc/100 ml	In laborat.	No controllo
Staphylococcus aureus (Stafilococco coagulasi-positivo)	0 ufc/100 ml	In laborat.	≤ 1 ufc/100 ml	In laborat.	No controllo
*Solidi grossolani	Segnare sul verbale se Assenti o Presenti				
** Colore	Segnare sul verbale se Accettabile oppure Non Accettabile				
***Nitrati ***Ammonio	Si prevede l'esecuzione di questi parametri con limite di riferimento cautelativo massimo previsto per l'alimentazione con acqua ad uso umano				

**TABELLA C – REQUISITI DELL'ACQUA CONTENUTA IN VASCA DI PISCINE BIOLOGICHE O BIOPISCINE – VALORI GUIDA**

<b>Requisiti microbiologici</b>	
<i>Escherichia coli</i>	≤ 100 ufc/100 ml
<i>Enterococchi</i>	≤ 50 ufc/100 ml
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	≤ 50 ufc/100 mL
<b>Requisiti chimico-fisici</b>	
<i>Saturazione d'ossigeno</i>	Tra 60% - 120%
<i>pH per disinfezione a base di cloro</i>	6 - 9
<i>Trasparenza</i>	Almeno 2 m ovvero, a profondità inferiori, visibilità del fondo nel punto più profondo
	≤ 15 µg/l
<i>Nitrati</i>	≤ 30 mg/l
<i>Temperatura dell'acqua</i>	≤ 24° C a trenta cm di profondità

Per garantire il mantenimento dei parametri microbiologici di riferimento, gli impianti balneari con trattamento biologico delle acque non devono avere presenza di animali acquatici e devono escludere la possibilità che altre tipologie di animali accedano ad essi.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****22.02.2013****N. 175**

**Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica, relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A - Gruppo a2.2) - Revisione allegato D.G.R. n. 905 del 30.07.2010.**

**LA GIUNTA REGIONALE****VISTI:**

- l'Accordo che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Trento e Bolzano ha sancito in data 16 Gennaio 2003 sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 25 Luglio 2003 ad oggetto "Recepimento dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 235 del 17 Marzo 2006 ad oggetto "Recepimento tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine" elaborato in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 16 gennaio 2003, approvato dalla Conferenza dei Presidenti";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 905 del 30/07/2010 ad oggetto "Piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad utenza pubblica relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A - Gruppo a2.2)";
- la Legge Regionale 7 Febbraio 2008 n. 2 ad oggetto "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari";

**TENUTO CONTO** che con la sopra richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. 905 del 30/07/2010 è stato approvato un disciplinare contenente disposizioni operative in ordine a regolamento interno, numero dei bagnanti, dotazioni di personale, requisiti strutturali, requisiti igienico-ambientali, autocontrollo e registrazioni, riguardante le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica, relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A – Gruppo a2.2);

**CONSIDERATO** che, al fine di rendere omogenea, sul territorio regionale, la gestione delle piscine ad uso natatorio adibite alla balneazione pubblica e privata, in ordine ai requisiti igienico sanitari delle medesime e delle acque in esse contenute, è stato prodotto il documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine", approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7 dell'11/01/2013;

**CONSIDERATO**, altresì, che il suddetto documento ha avuto riguardo a quanto a suo tempo indicato dal Gruppo Tecnico di Lavoro che ha operato presso il Ministero della Salute per la revisione dell'Allegato 1 all'Accordo sancito in data 16 gennaio 2003 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;

**RITENUTO NECESSARIO**, sulla base di tale documento, adeguare i contenuti del disciplinare relativo alle Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica, relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A – Gruppo a2.2), approvato con la già citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 905/2010, come risulta dal nuovo disciplinare allegato quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento, ;

Su proposta degli Assessori alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo ed al Turismo, Cultura e Spettacolo, Angelo Berlangieri

**DELIBERA**

1. di approvare il nuovo disciplinare, contenente disposizioni operative in ordine a regolamento interno, numero dei bagnanti, dotazioni di personale, requisiti strutturali, igienico-ambientali, autocontrollo e registrazioni, riguardante le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica, relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A – Gruppo a2.2), allegato quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento;
2. di dare atto che il suddetto disciplinare sostituisce integralmente quello approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 905 del 30/07/2010;
3. di autorizzare la pubblicazione della presente Deliberazione in forma integrale sul BURL e l'inserimento della medesima sul portale regionale [www.liguriainformasalute.it](http://www.liguriainformasalute.it), affinché tutti i soggetti coinvolti possano comunque acquisirne conoscenza.

**IL SEGRETARIO**

Roberta Rossi

(segue allegato)

---

**PISCINE DI PROPRIETÀ PUBBLICA O PRIVATA DESTINATE AD UTENZA PUBBLICA RELATIVE AD ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICHE ED AGRITURISTICHE (CATEGORIA A – GRUPPO A2.2).****DISPOSIZIONI OPERATIVE**

In applicazione e nel rispetto dell'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine" che ha attuato l'Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003, approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 16 dicembre 2004, si forniscono, di seguito, specifiche disposizioni operative per le piscine di cui alla Categoria A – Gruppo a2.2 relativamente ai seguenti punti:

- Regolamento interno
- Numero di bagnanti
- Dotazioni di personale
- Requisiti strutturali
- Requisiti igienico-ambientali
- Autocontrollo
- Registrazioni

Ricadono in questa categoria tutte le piscine che sono funzionali ed in uso nelle strutture ricettive turistiche di cui al TITOLO II e III della l.r. 7 febbraio 2008 n. 2 "Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e balneari" ed agrituristiche di cui alla l.r. 21 novembre 2007 n. 37 "Disciplina dell'attività agrituristiche, del pescaturismo e ittiturismo".

Per quanto attiene ai requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell'acqua di piscina, qualora si tratti di:

- piscine già esistenti alla data del 25 maggio 2006 (ultima revisione della norma UNI 10637), che vengono interessate, relativamente agli impianti di cui sopra, da interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, (considerando come tali rispettivamente le azioni edili definite dall'articolo 6, dall'art. 7 e dall'art. 10 della l. r. n. 16/ 2008) , si rinvia anche alla consultazione della norma tecnica UNI 10637 che è stata definita avendo riguardo ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. ed alla successiva "Disciplina interregionale delle piscine";

- piscine realizzate successivamente alla data del 25 maggio 2006, gli impianti funzionali ad assicurare l'idonea fruizione dell'acqua, debbono osservare i contenuti della norma tecnica UNI 10637.

Nelle more di una definizione di dettaglio dei requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine, quelli esistenti alla data di entrata in vigore della Delibera di "Approvazione Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" devono garantire che:

- la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume di acqua contenuta nelle vasche ed al carico inquinante conseguente all'utilizzazione delle medesime
- l'attività natatoria avvenga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e, laddove chiesto, di sorveglianza
- vengano adottate tutte le precauzioni necessarie per assicurare le adeguate condizioni di pulizia minimizzando il rischio per la sicurezza dei frequentatori.

Per la definizione dei requisiti strutturali ed impiantistici, le disposizioni tecniche di progettisti, installatori e manutentori, debbono prioritariamente, ma non esclusivamente, fare riferimento alle norme UNI, EN, ISO, fermo restando l'obbligo di assicurare e mantenere l'idoneità dell'acqua balneata.

Le eventuali prescrizioni con provvedimento motivato formulate in tal senso dall'Organo di Vigilanza, inerenti elementi strutturali o impiantistici, debbono essere valutate in termini di compatibilità con il contesto nel quale le medesime si calano e devono anch'esse porsi come obiettivo l'obbligo di assicurare e mantenere l'idoneità dell'acqua balneata.

### **Regolamento interno.**

Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, redatto dal responsabile dell'impianto, che definisce ed organizza il rapporto gestore – utenti (frequentatori) in riferimento agli aspetti igienici (compresa educazione sanitaria e igiene personale) e comportamentali che contribuiscono ad assicurare e mantenere idonee le condizioni dell'impianto natatorio. Il regolamento dovrà essere esposto in posizione visibile e in modo tale che la conoscenza del medesimo sia possibile a ciascun utente.

Devono far parte integrante e sostanziale del regolamento almeno le seguenti indicazioni minimali:

- profondità dell'acqua e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
- divieto di effettuare tuffi in assenza di strutture adeguate;
- raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
- utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico, nei percorsi a piedi nudi;
- doccia personale prima di accedere all'area bagnanti;
- utilizzo della cuffia;
- ubicazione dei più vicini servizi igienici;
- orari di accesso alla piscina;
- divieto di ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati in modo permanente da persona maggiorenne;
- modalità di segnalazione della presenza e/o assenza del servizio di assistenza bagnanti;
- fruizione della zona adibita a solarium, eventualmente anche adiacente alla piscina, con indicazione del rispetto dell'interdizione nell'utilizzo della piscina medesima in caso di assenza dell'assistente bagnanti.

L'accesso alla piscina dovrà essere consentito soltanto negli orari prestabiliti relativamente ai quali dovrà essere data informazione ben visibile con affissione di cartelli, redatti nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse nella clientela frequentante la piscina.

### **Numero di bagnanti.**

Nelle vasche per bambini (profondità massima cm. 60) il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti in vasca non potrà essere superiore ad 1 ogni mq. 1,5 di specchio d'acqua.

In tutte le altre vasche il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non potrà essere superiore ad 1 ogni mq. 2,0 di specchio d'acqua.

Comunque il numero dei bagnanti dovrà essere sempre tale da garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità dell'impianto e che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e sorveglianza.

### **Dotazione di personale.**

Per assicurare il regolare funzionamento di un impianto di piscina è necessario che il titolare dell'attività individui i soggetti (persone fisiche) preposti ad un regolare funzionamento dell'impianto: del responsabile della piscina (il titolare può dichiarare di assumere direttamente le funzioni), dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici, in grado di corrispondere ed assolvere ai relativi obblighi. Egli può anche assumere personalmente altri incarichi purché sia in possesso dei necessari titoli acquisiti nelle forme previste come indicato anche nel documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11/01/2013.

Le figure di cui sopra ed i relativi nominativi (sia di soggetti individuali che di soggetti appartenenti a società eventualmente incaricata) debbono essere indicate in un cartello, redatto nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse nella clientela frequentante la piscina ed esposto in modo ben visibile agli utilizzatori dell'impianto; il cartello deve altresì contenere l'indicazione dell'orario di possibile fruizione della piscina da parte degli utilizzatori ed il nominativo del soggetto giuridico che ha la proprietà della struttura o ne è il legale rappresentante.

Il personale interno alla struttura che svolge le mansioni di assistenza o vigilanza bagnanti, deve essere facilmente individuabile e raggiungibile.

La presenza dell'assistente bagnanti non è obbligatoria nelle strutture ricettive ad uso esclusivo degli ospiti e dei clienti della struttura stessa, purché sussistano contestualmente le seguenti condizioni:

- dimensioni di ogni singola vasca non superiore a 100 mq (intendesi per singola vasca, ogni vasca separata da eventuali altre da una distanza di almeno due metri);
- altezza dell'acqua non superiore a 1,40 m rilevabile in qualsiasi punto della vasca o, comunque, tale da non permettere l'effettuazione di tuffi da bordo vasca, indipendentemente dall'ausilio di trampolini o altri attrezzi similari; qualora la profondità della vasca sia superiore a tale altezza e comunque non oltre m 1,65, la distanza tra il pelo libero dell'acqua e il bordo vasca non deve assolutamente superare il 15% di tale valore per garantire comunque la profondità d'acqua di 1,40 m;
- presenza di personale in possesso di idonea preparazione (corso BLS), e dotato del necessario, finalizzata allo svolgimento delle funzioni di primo soccorso; tale figura non è richiesta nel caso della presenza di un presidio di primo soccorso localizzato ad una distanza stradale di non più di 3 Km e comunque, nelle ore di massimo traffico, in grado di intervenire entro dieci minuti primi.

Per presidio di primo soccorso si intende una struttura dotata di presidi tecnici e di personale operativo che abbia frequentato almeno corsi BLS aggiornati.

E' comunque da prevedere che, in caso di necessità di primo soccorso, venga immediatamente attivata al procedura informativa al 118 per il suo intervento.

- in apposito cartello, redatto nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse, deve essere specificato il divieto assoluto di accesso ai bambini di età inferiore ai 12 anni quando non accompagnati da persona maggiorenne;
- individuazione di percorsi, anche dedicati, segnalati con cartelli redatti nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse nella clientela frequentante la piscina ed esposti in modo ben visibile, di facile accesso per garantire l'assistenza; il percorso individuato deve essere comunque descritto all'interno del documento di controllo interno e deve possibilmente evitare la presenza di scale, attraversamento di giardini, posteggi, ecc. al fine di consentire la maggiore tempestività possibile per lo svolgersi dell'eventuale azione di soccorso.

Per le tipologie degli impianti in questione deve comunque essere assicurata una vigilanza adeguata anche mediante l'utilizzo di sistemi di controllo e/o sorveglianza, e/o di allarme, da postazione presidiata.

Nel caso in cui la vigilanza per brevi e non ricorrenti periodi non possa venire garantita, i frequentatori devono essere opportunamente informati con apposite modalità previste nel regolamento di gestione della piscina anche ricorrendo all'adozione di segnali convenzionali quali bandiera, cuscino, luce intermittente, sonoro (esempio esposizione di bandiera giallo/rossa come previsto negli stabilimenti balneari marini, attivazione di segnalatori acustici, ecc.) .

Fa parte del vincolo all'informazione anche la segnalazione, da apporre in modo visibile, degli orari di possibile fruizione della piscina da parte degli utilizzatori.



Nelle piscine rientranti nelle condizioni sopra riportate e che non hanno la disponibilità dell'assistente bagnanti, le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate in apposito piano controllo interno e portate a conoscenza dei fruitori (anche con l'adozione di un sistema standardizzato e generalizzato di segnalazioni, utilizzando anche apposita cartellonistica redatta nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse).

Non è richiesta la presenza dell'assistente bagnanti nel caso di strutture ricettive che consentono, anche in periodi differenti da quelli previsti per la stagione balneare, l'effettuazione di bagni elioterapici mediante l'utilizzo dei solarium posti nei pressi della vasca di piscina; condizione vincolante è l'inibizione ad accedere allo specchio acqueo, attraverso la messa in opera di opportuni dissuasori che ne evidenzino il divieto e l'affissione di apposita cartellonistica, redatta nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse nella clientela frequentante la piscina.

La cartellonistica dovrà contenere le indicazioni relative al divieto di balneazione, all'assenza del servizio di vigilanza e che l'apertura dell'impianto è ad esclusivi fini elioterapici.

Questo in linea con quanto normalmente disposto per le concessioni demaniali marittime assentite per le attività balneari nel caso di utilizzo degli arenili esclusivamente per attività elioterapiche.

### **Requisiti strutturali**

I requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine, nel rispetto degli obiettivi previsti dalla già citata "Disciplina interregionale delle piscine", saranno oggetto di specifico provvedimento finalizzato a garantire la coerenza degli impianti di trattamento dell'acqua con la potenzialità degli impianti, l'attività natatoria nel rispetto delle esigenze di sicurezza e sorveglianza degli utenti, la fruizione di tutti i servizi e la pulizia avvenga in sicurezza per gli utenti.

Nelle more di adozione del provvedimento cui ci si riferisce in precedenza, per i requisiti strutturali ed impiantistici può essere fatto riferimento, anche non esclusivo, alle norme UNI EN ISO.

### **Requisiti igienico-ambientali**

I requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardano le caratteristiche delle acque utilizzate (di approvvigionamento e di vasca), le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua, gli aspetti termometrici e di ventilazione, gli aspetti illuminotecnici e quelli acustici. I requisiti debbono essere conformi a quanto specificato nel documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11/01/2013.

Allo scopo di mantenere l'acqua di vasca entro i limiti previsti, in ogni condizione di utilizzo, ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua.

### **Controlli interni**

I controlli interni devono essere eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo; a tal fine il Responsabile dell'attività redige un manuale di autocontrollo e un documento di valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione corrente dell'attività.

Il documento di valutazione deve tenere conto dei seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico sanitari per la piscina;
- b) analisi dei potenziali pericoli per la sicurezza dei frequentatori e dei bagnanti;
- c) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- d) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- e) definizione del sistema di monitoraggio;
- f) individuazione delle azioni di prevenzione e protezione nonché di correzione
- g) valutazione ed adozione di conseguenti azioni connessi a situazioni particolari caratterizzanti lo specifico impianto.

Considerato che il sistema di controllo e le relative registrazioni sono parte delle azioni di vigilanza, laddove fosse attivato un sistema di controllo a distanza, i registri possono essere conservati anche presso la sede della società di gestione, purché presso l'impianto sia, comunque, possibile visionarne il contenuto.

Qualora, in seguito ai controlli di cui al presente punto, il Responsabile dell'attività riscontri valori dei parametri igienico-sanitari non conformi a quanto stabilito negli allegati al documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11/01/2013, deve provvedere all'identificazione del problema ed al ripristino delle condizioni ottimali.

Nel caso la non conformità riscontrata possa costituire un grave rischio per la salute, rappresentato di fatto dalla rilevazione di inquinamenti o inadeguatezze dell'acqua particolarmente rilevanti, il titolare dell'attività, oltre all'adozione dei necessari provvedimenti cautelativi, deve darne comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale.

La documentazione di cui ai punti precedenti deve essere tenuta a disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale per un periodo di almeno cinque anni oltre a quello di emissione.

Il protocollo di gestione ed autocontrollo, basato sulla valutazione dei rischi, deve ciclicamente, ma anche ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità dovuta ad intervenute variazioni che possono determinare alterazioni al sistema in essere, essere sottoposto a verifica, come previsto dal documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11/01/2013.

Il responsabile della piscina deve mantenere costantemente aggiornata la documentazione e le registrazioni delle attività compiute in applicazione del manuale di autocontrollo. Detto manuale, laddove non vi è la disponibilità dell'assistente bagnanti, deve altresì contenere le modalità organizzative della vigilanza e le relative procedure di intervento, anche rinviando a quanto specificatamente previsto e contenuto nei punti precedenti.

Eventuali variazioni al già citato Manuale di autocontrollo che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore delle "Linee guida per la gestione delle piscine" sopra menzionate, dovranno essere introdotte entro tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e, comunque, in occasione del primo aggiornamento utile cui detto Manuale dovesse essere sottoposto.

### **Registrazioni**

Ogni impianto di piscina deve essere dotato di appositi documenti di registrazione che si possono riassumere nei seguenti:

- Registro dei requisiti tecnico-funzionali (Registro impianto piscina)
- Registro dei controlli dell'acqua in vasca (Registro piscina giornaliero).

Il Registro impianto piscina deve dettagliare le caratteristiche generali dell'impianto stesso, della vasca e dell'acqua utilizzata, le caratteristiche delle apparecchiature impiegate e dei prodotti utilizzati, dei punti critici individuati e degli interventi migliorativi programmati nel tempo.

Il Registro piscina giornaliero deve prevedere il dettaglio dei campionamenti effettuati ed il relativo valore e, conseguentemente, le eventuali anomalie riscontrate ed i provvedimenti adottati; sono inoltre da evidenziare le letture del contatore per l'acqua di reintegro ed il numero dei frequentatori dell'impianto.

Debbono altresì essere riportati gli esiti degli accertamenti analitici di tipo fisico, chimico e batteriologico compiuti, indicando per ciascuno di essi la periodicità e la tipologia di intervento prevista per la soluzione delle eventuali anomalie evidenziate.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****22.02.2013****N. 176**

**Piscine facenti parte di condomini, destinate esclusivamente all'utilizzo privato da parte degli aventi titolo e dei loro ospiti (categoria B - Gruppo B1) - Revisione allegato D.G.R. n. 400 del 17.04.2007.**

**LA GIUNTA REGIONALE****VISTI:**

- l'Accordo che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Trento e Bolzano ha sancito in data 16 Gennaio 2003 sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 25 Luglio 2003: "Recepimento dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 235 del 17 Marzo 2006: "Recepimento dell'accordo tra le Regioni e le Province autonome del 16 dicembre 2004 relativo alla "Disciplina interregionale delle piscine ad uso natatorio";
- il testo del citato Accordo relativamente al punto 2) Classificazione delle piscine ed in particolare al paragrafo 2.1.2 Categoria B, Gruppo b1;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 400 del 17.04.2007: "Piscine facenti parte di condomini, destinate esclusivamente all'utilizzo privato da parte degli aventi titolo e dei loro ospiti (categoria B - Gruppo B1)"

**TENUTO CONTO** che con la sopra richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. 400 del 17/04/2007 è stato approvato un disciplinare contenente disposizioni operative in ordine a regolamento interno, numero dei bagnanti, dotazioni di personale, requisiti strutturali, igienico-ambientali, autocontrollo e registrazioni, riguardante le piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti (Categoria B - Gruppo B1);

**CONSIDERATO** che, al fine di rendere omogenea, sul territorio regionale, la gestione delle piscine ad uso natatorio adibite alla balneazione pubblica e privata, in ordine ai requisiti igienico sanitari delle medesime e delle acque in esse contenute, è stato prodotto il documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine", approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7 dell'11.01.2013;

**CONSIDERATO** altresì che il suddetto documento ha avuto riguardo a quanto a suo tempo indicato dal Gruppo Tecnico di Lavoro che ha operato presso il Ministero della Salute per la revisione dell'Allegato 1 all'Accordo sancito in data 16 gennaio 2003 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;

**RITENUTO NECESSARIO**, sulla base di tale documento, adeguare i contenuti del disciplinare relativo alle Piscine facenti parte di condomini, destinate esclusivamente all'utilizzo privato da parte degli aventi titolo e dei loro ospiti (categoria B - Gruppo B1), approvato con la già citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 400/2007, come risulta dal nuovo disciplinare allegato quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo

**DELIBERA**

1. di approvare il nuovo disciplinare, contenente disposizioni operative in ordine a regolamento interno, numero dei bagnanti, dotazioni di personale, requisiti strutturali e igienico ambientali, controlli

interni e registrazioni, riguardante le piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti (Categoria B – Gruppo b1), allegato, quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

2. Di dare atto che il suddetto disciplinare sostituisce integralmente il precedente approvato con la Deliberazione n. 400 del 17.04.2007;
3. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul BUR e sul portale regionale [www.liguriainformasalute.it](http://www.liguriainformasalute.it), affinché tutti i soggetti coinvolti possano comunque acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

(segue allegato)

---

## **PISCINE FACENTI PARTE DI CONDOMINI E DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALL'UTILIZZO PRIVATO DA PARTE DEGLI AVENTI TITOLO E DEI LORO OSPITI (CATEGORIA B – GRUPPO B1)**

Premesso che, per la presente norma, per condominio ha da intendersi un edificio o un complesso edilizio la cui proprietà è regolata dal titolo Settimo, Capo II del Codice Civile costituito da non meno di 5 unità abitative ancorché appartenenti ad uno o più proprietari (persona fisica o giuridica o in comproprietà pro indiviso) e che sono da considerarsi escluse dall'applicazione della presente disposizione le piscine costituenti pertinenza delle singole abitazioni, si forniscono di seguito le disposizioni operative ritenute necessarie.

Si precisa altresì che l'esercizio dell'attività di piscina della Categoria B è subordinato all'inoltro di specifica comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale; tale comunicazione deve riportare l'indicazione del periodo temporale di funzionamento dell'impianto e gli orari giornalieri di attività.

### **DISPOSIZIONI OPERATIVE**

In applicazione e nel rispetto dell'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine" che ha attuato l'Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003, approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 16 dicembre 2004, nonché del documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11.01.2013, si forniscono, di seguito, le disposizioni operative per le piscine di cui alla Categoria B – Gruppo b1 relativamente ai seguenti punti:

- Regolamento interno
- Numero di bagnanti
- Dotazioni di personale
- Requisiti strutturali
- Requisiti igienico-ambientali
- Autocontrollo
- Registrazioni

Per quanto attiene ai requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell'acqua di piscina, si rinvia anche alla norma tecnica UNI 10637 (la cui ultima revisione è del 25 Maggio 2006) che è stata definita avendo riguardo ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. ed alla successiva "Disciplina interregionale delle piscine".

### **Regolamento interno.**

Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, redatto dal responsabile dell'impianto, che

disciplina il rapporto gestore – utenti (frequentatori) in riferimento agli aspetti igienici (compresa educazione sanitaria e igiene personale) e comportamentali che contribuiscono ad assicurare e mantenere idonee le condizioni dell'impianto natatorio. Il regolamento dovrà essere esposto in posizione visibile e in modo tale che la conoscenza del medesimo sia possibile a ciascun utente.

Devono far parte integrante e sostanziale del regolamento almeno le seguenti indicazioni minimali:

- profondità dell'acqua e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
- divieto di effettuare tuffi (ove la vasca non ne preveda la conformità o agibilità);
- raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
- utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico, nei percorsi a piedi nudi;
- doccia personale prima di accedere all'area bagnanti;
- utilizzo della cuffia;
- ubicazione dei più vicini servizi igienici;
- orari di accesso alla piscina;
- divieto di ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati da persona maggiorenne, qualora la

struttura sia sprovvista di apposita attività di vigilanza a bordo vasca "assistente bagnanti".

L'accesso alla piscina dovrà essere consentito soltanto negli orari prestabiliti relativamente ai quali dovrà essere data informazione ben visibile con affissione di cartelli, redatti nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse (es. italiana/inglese/francese/tedesca).

E' consentita l'apertura H24 quando rimangono osservate le norme ivi previste e sia data preventiva comunicazione all'ASL competente almeno 48 ore prima.

### **Numero di bagnanti.**

Nelle vasche per bambini (profondità massima cm. 60) il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti in vasca non potrà essere superiore ad 1 ogni mq. 1,5 di specchio d'acqua.

In tutte le altre vasche il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non potrà essere superiore ad 1 ogni mq. 2,0 di specchio d'acqua.

Comunque il numero dei bagnanti dovrà essere sempre tale da garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità dell'impianto e che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e sorveglianza.

### **Dotazione di personale.**

Il regolare funzionamento di un impianto di piscina è assicurato dalle figure del responsabile della piscina, dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici, in grado di corrispondere ed assolvere ai relativi obblighi.

Per le piscine di categoria B – gruppo B1, il responsabile della piscina è l'amministratore in quanto legale rappresentante del condominio, nominato dall'assemblea dei condomini quali proprietari dell'impianto. In mancanza di amministratore rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal Codice Civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici. L'organizzazione della gestione della piscina durante il suo periodo di funzionamento è demandata al responsabile della stessa che, su mandato dell'assemblea dei condomini, potrà delegare a terzi le funzioni gestionali. L'assemblea, nella delibera con cui autorizza la delega delle funzioni, determinerà anche gli indirizzi gestionali ai quali i terzi delegati dovranno attenersi, sempre che non siano contro la legge. In caso di nomina di terzo non è possibile frazionare ulteriormente le funzioni gestionali a questi assegnate. Il terzo non potrà affidare ad altri le funzioni ad esso demandate dall'assemblea e/o dall'amministratore.

Tali scelte condominiali dovranno essere esplicitate in apposito documento che dovrà essere affisso in copia, unitamente al regolamento di gestione, presso l'impianto.

Le figure di cui sopra ed i relativi nominativi (sia di soggetti individuali che di società eventualmente incaricata) debbono essere indicate in un cartello, redatto nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse (es. italiana/inglese/francese/tedesca) ed esposte in modo ben visibile agli utilizzatori dell'impianto; il cartello deve altresì contenere l'indicazione dell'orario di possibile fruizione della piscina da parte degli utilizzatori ed il nominativo del soggetto giuridico che ha la proprietà della struttura o ne è



il legale rappresentante.

Il responsabile della piscina, anche soggetto giuridico, può cumulare più incarichi, sino a comprendere tutti quelli previsti (responsabile della piscina, addetto agli impianti tecnologici, assistente bagnanti) purché anche ogni operatore sia in possesso dei necessari titoli acquisiti nelle forme previste come indicato anche nel documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11.01.2013.

Durante il periodo di funzionamento della piscina deve essere assicurata la presenza di un responsabile pro-tempore dell'impianto; tale scelta dovrà essere esposta nei piani di autocontrollo.

La presenza dell'assistente bagnanti non viene espressamente chiesta nelle piscine condominiali destinate esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e dei loro ospiti, purché sussistano contestualmente le seguenti condizioni:

- dimensioni di ogni singola vasca non superiore a 100 mq (intendesi per singola vasca, ogni vasca separata da eventuali altre da una distanza di almeno due metri);
- altezza dell'acqua non superiore a 1,40 m rilevabile in qualsiasi punto della vasca o, comunque, tale da non permettere l'effettuazione di tuffi da bordo vasca, indipendentemente dall'ausilio di trampolini o altri attrezzi simili; qualora la profondità della vasca sia superiore a tale altezza e comunque non oltre m 1,65, la distanza tra il pelo libero dell'acqua e il bordo vasca non deve assolutamente superare il 15% di tale valore;
- presenza di un presidio di primo soccorso localizzato ad una distanza stradale di non più di 3 Km e comunque, nelle ore di massimo traffico, in grado di intervenire entro dieci minuti primi.

Per presidio di primo soccorso si intende una struttura dotata di presidi tecnici e di personale operativo che abbia frequentato almeno corsi BLS aggiornati.

In alternativa al citato presidio di primo soccorso, può essere fatto ricorso a personale dotato di analoga preparazione (corso BLS), presente all'interno dell'impianto piscina, che a sua volta dovrà disporre di quanto necessario al primo soccorso.

E' comunque da prevedere che, in caso di necessità di primo soccorso, venga immediatamente attivata al procedura informativa al 118 per il suo intervento.

- in apposito cartello, redatto nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse, deve essere specificato il divieto assoluto di accesso ai bambini di età inferiore ai 12 anni quando non accompagnati da persona maggiorenne.

Nel caso in cui il personale addetto per brevi e non ricorrenti periodi debba assentarsi, i frequentatori devono essere opportunamente informati con apposite modalità previste nel regolamento di gestione della piscina anche ricorrendo all'adozione di segnali convenzionali quali bandiera, cuscino, luce intermittente, sonoro (esempio esposizione di bandiera giallo/rossa come previsto negli stabilimenti balneari marini, attivazione di segnalatori acustici, ecc.) .

Fa parte del vincolo all'informazione anche la segnalazione di cui si è già scritto, da apporre in modo visibile, degli orari di possibile fruizione della piscina da parte degli utilizzatori.

Nelle piscine rientranti nelle condizioni sopra riportate e che non hanno la disponibilità dell'assistente bagnanti, le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate in apposito piano di autocontrollo e portate a conoscenza dei fruitori utilizzando anche apposita cartellonistica redatta nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse (es. italiana/inglese/francese/tedesca), posizionata sul piano libero del percorso di accesso alla piscina.

### **Requisiti strutturali**

Nelle more di una definizione di dettaglio dei requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine, quelli esistenti alla data di entrata in vigore della D.G.R. n. 7 dell'11.01.2013 "Approvazione Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" devono garantire che:

- la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume di acqua contenuta nelle vasche ed al carico inquinante conseguente all'utilizzazione delle medesime
- l'attività natatoria avvenga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e, laddove chiesto, di sorveglianza
- vengano adottate tutte le precauzioni necessarie per assicurare le adeguate condizioni di pulizia minimizzando il rischio per la sicurezza dei frequentatori.



Per la definizione dei requisiti strutturali ed impiantistici, le disposizioni tecniche di progettisti, installatori e manutentori, debbono prioritariamente, ma non esclusivamente, fare riferimento alle norme UNI, EN, ISO, fermo restando l'obbligo di assicurare e mantenere l'idoneità dell'acqua balneata.

Le eventuali prescrizioni con provvedimento motivato formulate in tal senso dall'Organo di Vigilanza, inerenti elementi strutturali o impiantistici, debbono essere valutate in termini di compatibilità con il contesto nel quale le medesime si calano e devono anch'esse porsi come obiettivo l'obbligo di assicurare e mantenere l'idoneità dell'acqua balneata.

### **Requisiti igienico-ambientali**

I requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardano le caratteristiche delle acque utilizzate (di approvvigionamento e di vasca), le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua, gli aspetti termometrici e di ventilazione, gli aspetti illuminotecnici e quelli acustici. I requisiti debbono essere conformi a quanto specificato nel documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11.01.2013.

Allo scopo di mantenere l'acqua di vasca entro i limiti previsti, in ogni condizione di utilizzo, ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua.

### **Controlli interni**

I controlli interni devono essere eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo; a tal fine il Responsabile dell'attività redige un manuale di autocontrollo e un documento di valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione corrente dell'attività.

Il documento di valutazione deve tenere conto dei seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico sanitari per la piscina;
- b) analisi dei potenziali pericoli per la sicurezza dei frequentatori e dei bagnanti;
- c) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- d) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- e) definizione del sistema di monitoraggio;
- f) individuazione delle azioni di prevenzione e protezione nonché di correzione
- g) valutazione ed adozione di conseguenti azioni connessi a situazioni particolari caratterizzanti lo specifico impianto.

Considerato che il sistema di controllo e le relative registrazioni sono parte delle azioni di vigilanza, laddove fosse attivato un sistema di controllo a distanza, i registri possono essere conservati anche presso la sede della società di gestione, purché presso l'impianto sia, comunque, possibile visionarne il contenuto.

Qualora, in seguito ai controlli di cui al presente punto, il Responsabile dell'attività riscontri valori dei parametri igienico-sanitari non conformi a quanto stabilito negli allegati al documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11/01/2013, deve provvedere all'identificazione del problema ed al ripristino delle condizioni ottimali.

Nel caso la non conformità riscontrata possa costituire un grave rischio per la salute, rappresentato di fatto dalla rilevazione di inquinamenti o inadeguatezze dell'acqua particolarmente rilevanti, il titolare dell'attività, oltre all'adozione dei necessari provvedimenti cautelativi, deve darne comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale.

La documentazione di cui ai punti precedenti deve essere tenuta a disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale per un periodo di almeno cinque anni oltre a quello di emissione.

Il protocollo di gestione ed autocontrollo, basato sulla valutazione dei rischi, deve ciclicamente, ma anche ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità dovuta ad intervenute variazioni che possono determinare alterazioni al sistema in essere, essere sottoposto a verifica, come previsto dal documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11/01/2013.

Il responsabile della piscina deve mantenere costantemente aggiornata la documentazione e le registrazioni delle attività compiute in applicazione del manuale di autocontrollo. Detto manuale, laddove non vi è la disponibilità dell'assistente bagnanti, deve altresì contenere le modalità organizzative della

vigilanza e le relative procedure di intervento, anche rinviando a quanto specificatamente previsto e contenuto nei punti precedenti.

### **Registrazioni**

Ogni impianto di piscina deve essere dotato di appositi documenti di registrazione che si possono riassumere nei seguenti:

- Registro dei Responsabili della piscina – delibera e scheda soggetto delegato (quando nominato);
- Registro dei requisiti tecnico-funzionali (Registro impianto piscina)
- Registro dei controlli dell'acqua in vasca (Registro piscina giornaliero).

Il Registro dei requisiti tecnico-funzionali (Registro impianto piscina) deve dettagliare le caratteristiche generali dell'impianto, della vasca e dell'acqua utilizzata, le caratteristiche delle apparecchiature utilizzate e dei prodotti impiegati, dei punti critici individuati e degli interventi migliorativi programmati nel tempo.

Il Registro dei controlli dell'acqua in vasca (Registro piscina giornaliero) deve prevedere il dettaglio dei campionamenti effettuati ed il relativo valore e, conseguentemente, le eventuali anomalie riscontrate ed i provvedimenti adottati; sono inoltre da evidenziare le letture del contatore per l'acqua di reintegro ed il numero dei frequentatori dell'impianto.

Debbono altresì essere riportati gli esiti degli accertamenti analitici di tipo fisico, chimico e batteriologico compiuti, indicando per ciascuno di essi la periodicità e la tipologia di intervento prevista per la soluzione delle eventuali anomalie evidenziate.

L'utilizzo dei documenti di registrazione sopra enunciati è obbligatorio; il mancato rispetto di detto obbligo ha da essere interpretato dall'Organo di Vigilanza come il mancato rispetto dei requisiti igienico sanitari dell'acqua di piscina.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****01.03.2013****N. 213**

**PSR Liguria - Misura 133 "Attività di informazione e promozione": approvazione modalità e criteri per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento.**

## LA GIUNTA REGIONALE

## VISTI:

- il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- i regolamenti della Commissione n. 1974/2006 e n. 65/2011 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- il programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, in appresso definito PSR, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 5714 del 20/11/2007, di cui il Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n.49/2007, pubblicata su Bollettino ufficiale della Regione Liguria, supplemento ordinario al n. 51 – parte seconda – del 19 dicembre 2007, modificato con decisione C(2010) 1243 del 2 marzo 2010, di cui il Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n. 26/2010, pubblicata su Bollettino ufficiale della Regione Liguria, supplemento ordinario al n. 49, parte seconda, del 9 dicembre 2010;
- la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42, che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del PSR, e in particolare l'articolo 4 (procedure);

VISTA in particolare la misura 133 "Attività di informazione e promozione" del PSR, per la quale le risorse finanziarie previste dal piano finanziario del PSR ammontano a complessivi euro 334.600,00;

CONSIDERATO che la suddetta misura 133 prevede aiuti per:

- sostenere iniziative rivolte al consumatore e finalizzate a promuovere e diffondere le conoscenze delle produzioni agricole e agroalimentari riconosciute nell'ambito di sistemi nazionali e comunitari di qualità;
- riconoscere e rafforzare gli organismi associativi, in rappresentanza delle aziende agricole e relative produzioni agroalimentari che aderiscono ai suddetti sistemi di qualità, per il ruolo che possono svolgere nel campo della promozione e dell'informazione.

ATTESO che il presente Bando è finalizzato ad approvare domande di aiuto a valere sulla misura 133 del PSR per finanziare progetti di informazione e promozione, che riguardano esclusivamente le produzioni agricole, che recano una certificazione di tutela riconosciuta a livello nazionale o comunitaria, che rientrano nell'ambito dei seguenti Regolamenti:

<b>Regolamento</b>	<b>Prodotti ammessi</b>
- per il Reg. CE n. 834/2007 (ex Reg. 2092/91)	i prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica
- per il Reg. CE n. 510/2006	i prodotti iscritti nel registro comunitario delle D.O.P: - Olio extravergine d'oliva "Riviera ligure" DOP - Basilico genovese DOP.
- per il Reg. CE n.1493/1999	i vini qualificati DOP (ex DOC)

PRESO atto che risultano disponibili le risorse finanziarie a valere sulla misura 133 del PSR per avviare le procedure per l'assegnazione dei suddetti fondi;

RITENUTO di utilizzare, per la sopracitata misura 133 del PSR, la procedura "a Bando", prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera c) della citata L.R. n. 42/2007;

CONSIDERATO che, come previsto dagli articoli 71, 75 e 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sopra citato, i criteri di priorità per l'assegnazione dei fondi delle misure in questione sono definiti sentito il parere del Comitato di sorveglianza del PSR e nel rispetto delle norme stabilite dal medesimo PSR;

CONSIDERATO che il comitato di sorveglianza del PSR, istituito dalla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è stato consultato nella sua seduta del 6 marzo 2009 in merito ai criteri di selezione delle domande a valere sulla misura in argomento, come previsto dall'articolo 78 del regolamento citato;

ATTESO che, in base alle decisioni assunte dal comitato di sorveglianza nella seduta 6 marzo sono stati definiti i criteri di priorità relativi alla misura 133, come descritti nel documento allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 372 del 7 aprile 2008, successivamente modificata dalle DGR n. 1396 del 11 novembre 2008, DGR n. 317 del 9 febbraio 2010 e DGR n. 580 del 28/5/2010 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono stati definiti i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR;
- n. 1233 del 3 ottobre 2008 avente per oggetto "Disposizione in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR;
- n. 1038 del 10 settembre 2010 - individuazione delle percentuali di riduzione in base ai livelli di gravità, entità e durata delle violazioni, ai sensi dell'art. 19 del DM 22 dicembre 2009, a valere sulla misura 133 del PSR;

ATTESO che sulla base delle nuove disposizioni previste dal Bando è necessario approvare le fattispecie di violazioni di impegni ed i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione, relativamente al presente Bando in attuazione della misura 133 del PSR;

RITENUTO pertanto di:

- autorizzare l'avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 133 "*Attività di informazione e promozione*";
- approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra e delle relative istruttorie, come precisato nei documenti allegati sub n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- stabilire che le domande di aiuto e i relativi allegati devono pervenire entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- approvare ai sensi del DM 22 dicembre 2009 le fattispecie di violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuate per la misura 133 del PSR, come risulta dall'allegato 7, che fa parte integrante e necessaria al presente atto;

CONSIDERATO che, ai sensi della l.r. n. 7/2011, sopra citata, la Regione Liguria detiene tutte le competenze amministrative in materia di agricoltura e che, di conseguenza, le domande di aiuto e di pagamento devono essere presentate unicamente alla Regione Liguria;

DATO ATTO che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura.

#### DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi meglio precisati in premessa, l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 133 "*Attività di informazione e promozione*" del Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013.

2. di approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra e delle relative istruttorie, come precisato nei documenti allegati sub n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
3. di stabilire che le proposte progettuali devono essere presentate alla Regione Liguria entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
4. di approvare ai sensi del DM 22 dicembre 2009 le fattispecie di violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuate a valere sul presente bando, come risulta dal documento (allegato n. 7), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
6. di dare comunicazione del Bando attraverso la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL), nonché di disporre la pubblicazione sul portale regionale [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it).
7. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, compresa la misura 133, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale.
8. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

(seguono allegati)

**ALLEGATO n. 1****Misura 133 “Attività di informazione e promozione”****1) FINALITÀ E OBIETTIVI**

La misura 133 “Attività di informazione e promozione” del Programma regionale di Sviluppo Rurale, di seguito PSR, prevede aiuti per:

- sostenere iniziative rivolte al consumatore e agli operatori al fine di promuovere e diffondere le conoscenze delle produzioni agricole e agroalimentari riconosciute nell'ambito di sistemi nazionali e comunitari di qualità;
- riconoscere e rafforzare gli organismi associativi, in rappresentanza delle aziende agricole e relative produzioni agroalimentari che aderiscono ai suddetti sistemi di qualità, per il ruolo che possono svolgere nel campo della promozione e dell'informazione.

Obiettivi della misura sono:

- informare i consumatori e gli operatori sull'esistenza, sul significato e sui vantaggi dei regimi di tutela e di certificazione comunitari e nazionali;
- promuovere e valorizzare le produzioni tutelate, di qualità e biologiche, per incentivarne la domanda ed il consumo;
- sensibilizzare i consumatori verso un acquisto attento e responsabile mettendo in luce le caratteristiche e i vantaggi specifici, in tema di tutela ambientale e/o di benessere degli animali, dei prodotti in questione, con certificazione d'origine o ottenuti con metodi biologici e ecocompatibili;
- sviluppare nei consumatori una coscienza critica al fine di creare una adeguata competenza e capacità di fare scelte consapevoli e non influenzate da messaggi pubblicitari ingannevoli;
- promuovere, in particolare tra le giovani generazioni, l'importanza ed il significato dei prodotti agricoli di qualità come alternativa all'appiattimento dei sapori e alla globalizzazione dei consumi;
- sviluppare un sano modello alimentare che prevede un corretto stile di vita, anche tramite una dieta variegata e equilibrata;
- favorire una rete di interscambio tra i soggetti pubblici, operatori e consumatori che a vario titolo partecipano alle tematiche alimentari o che intervengono nella catena produttiva.

**2) MODALITÀ DI ACCESSO**

La modalità di accesso al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla presente misura 133 è a Bando, così come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 10 Dicembre 2007 n. 42. La domanda di aiuto deve essere presentata prima dell'avvio delle attività oggetto della domanda stessa.

**3) DISPONIBILITÀ FINANZIARIE**

La gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, compresa la misura 133, è demandata, in termini di competenza e di cassa, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale. Le risorse finanziarie, messe a disposizione per il presente atto per la misura 133, derivano pertanto dal piano finanziario del PSR ed ammontano a complessivi euro **334.600,00**.

La Regione può con successivo provvedimento incrementare la dotazione finanziaria del presente provvedimento nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli previsti dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR.

**4) PRODUZIONI CERTIFICABILI E TIPOLOGIE D'INTERVENTO**

Le iniziative previste dal presente Bando devono riguardare esclusivamente le produzioni agroalimentari, **destinate al consumo umano**, che recano una certificazione di tutela riconosciuta a livello nazionale o comunitaria, tra quelle previste dalla misura 132 del PSR.

Il presente Bando è finalizzato pertanto ad approvare domande di aiuto a valere sulla misura 133 del PSR per finanziare e realizzare **progetti**, che riguardano esclusivamente le seguenti produzioni agricole:



Tipologia delle produzioni agricole certificate (SETTORI)	Dotazione finanziaria
<ul style="list-style-type: none"> <li>• le <b>produzioni da agricoltura biologica</b> ai sensi del Reg. CE n. 834/2007 (ex Reg CE n. 2092/91)</li> </ul>	83.650,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• il <b>Basilico genovese DOP</b> ai sensi del Reg. CE n. 510/2006</li> </ul>	83.650,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• le <b>produzioni vitivinicole DOP</b> (ex DOC) ai sensi del Reg. CE n. 479/2008 (ex Reg. CE n. 1493/1999):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- DOP "Rossese di Dolceacqua";</li> <li>- DOP "Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetra";</li> <li>- DOP "Riviera Ligure di Ponente";</li> <li>- DOP "Colli di Luni";</li> <li>- DOP "Colline di Levanto";</li> <li>- DOP "Golfo del Tigullio - Portofino" (ex DOC "Golfo del Tigullio");</li> <li>- DOP "Val Polcevera";</li> <li>- DOP "Ormeasco di Pornassio".</li> </ul> </li> </ul>	83.650,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'<b>Olio extravergine d'oliva "Riviera ligure" DOP</b> ai sensi del Reg. CE n. 510/2006.</li> </ul>	83.650,00

Per ciascuno dei sopraindicati settori, sulla base della disponibilità finanziaria assegnata ai medesimi, saranno approvate specifiche graduatorie delle domande ammissibili e finanziabili.

Al fine di una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie previste per il presente Bando, il Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo può utilizzare le eventuali economie riscontrate rispetto alla dotazione assegnata a ciascun settore, per finanziare le domande di aiuto ammissibili e non finanziabili, indipendentemente dalle suddette graduatorie, a partire da quella che ha conseguito il punteggio più alto (a parità di punteggio, quella con il minor costo richiesto) a condizione che le risorse finanziarie disponibili risultino sufficienti a coprire l'intero contributo concedibile per il singolo progetto (non è ammesso il ridimensionamento finanziario), nel caso si procede con la domanda successiva.

## 5) REQUISITI PROGETTUALI

### a) tipologie di progetto

A valere sul suddetto Bando, indipendentemente dai settori di cui al precedente punto 4), un soggetto proponente, direttamente ovvero all'interno di un'associazione temporanea (come capofila o partner), **può presentare al massimo due proposte progettuali e comunque non più di una nell'ambito delle tipologie indicate di seguito secondo l'ordine di priorità:**

- **progetti orientati all'educazione alimentare**, rivolti alle scuole, con riferimento agli studenti, agli insegnanti e agli operatori di mense scolastiche, comprendenti le seguenti azioni:
  - l'organizzazione di iniziative ed eventi di informazione e divulgazione;
  - la partecipazione a fiere, manifestazioni, concorsi e iniziative similari (specifiche per le scuole) a livello regionale, nazionale o comunitario;
- **progetti orientati all'informazione del consumatore**, che comprendono le seguenti azioni:
  - la partecipazione a fiere, manifestazioni, concorsi e iniziative similari a livello regionale, nazionale o comunitario;
  - l'attuazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione rivolte al consumatore in senso lato tramite i canali di comunicazione, i punti vendita, la ristorazione e le GDO;
- **progetti orientati alla promozione**, rivolti agli operatori commerciali e ai media, comprendenti le seguenti azioni:
  - la missioni di operatori commerciali e dei media (operatori dell'informazione) in Italia e all'estero.

- la partecipazione a fiere e manifestazioni a livello regionale, nazionale o comunitario (riservate agli operatori).

Nell'ambito dei suddetti progetti possono essere realizzati sondaggi d'opinione sulle iniziative realizzate o da realizzare.

Indipendentemente dalla tipologia dell'intervento, **i messaggi di informazione e di promozione, da specificare nella scheda tecnica**, devono incentrarsi su aspetti generali e oggettivi della qualità dei prodotti certificati, quali ad esempio:

- le caratteristiche intrinseche e il loro valore organolettico e nutrizionale;
- gli aspetti inerenti la sicurezza igienico - sanitaria degli alimenti;
- i metodi di produzione;
- la salvaguardia e la tutela dell'ambiente;
- le conoscenze scientifiche e tecnologiche;
- l'etichettatura, la tracciabilità, il legame con l'origine;
- la genuinità, il sapore, la naturalità e la stagionalità;
- gli standard di allevamento per il benessere degli animali.

#### ***b) durata del progetto***

La durata complessiva del progetto non può essere superiore a **14 (quattordici) mesi**: le date di inizio e di conclusione del progetto, preventivamente indicate nella scheda progettuale, saranno puntualmente definite d'intesa con la Regione, compatibilmente con la durata del progetto e con le scadenze previste dal PSR, nell'accordo di cui al successivo punto 16 del Bando.

**Entro la data di conclusione del progetto, definita nell'accordo, il soggetto beneficiario deve tassativamente presentare alla Regione la domanda di pagamento e la relativa rendicontazione finale (tecnica e finanziaria)**, come definito al punto 17 del Bando. La mancata presentazione della domanda di pagamento nei termini previsti comporta la decadenza della domanda medesima. Nessuna domanda di pagamento potrà comunque essere presentata oltre il 31/03/2015, pena la decadenza della domanda medesima.

La Regione può prorogare la data di conclusione del progetto, al massimo di **3 (tre) mesi**, compatibilmente con le scadenze previste dal PSR, su richiesta scritta del beneficiario, qualora per comprovati motivi non possa concludere ovvero rendicontare l'attività entro i termini sopra indicati. Ai fini dell'autorizzazione della proroga, la richiesta di proroga deve pervenire tassativamente al Settore Ispettorato Agrario Regionale entro 30 giorni prima della scadenza del termine ultimo previsto per la realizzazione del progetto.

#### ***c) prescrizioni e demarcazioni***

I progetti devono rispettare ed essere conformi con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato a favore della pubblicità, promozione e informazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato.

**Sono ammissibili al sostegno esclusivamente le iniziative nel mercato interno comunitario.** Il riferimento al territorio d'origine deve essere secondario rispetto al messaggio principale, salvo che per le produzioni certificate d'origine DOP (incluse le ex DOC).

Al fine di verificare che siano coerenti con il contesto delle attività supportate e conformi alla legislazione comunitaria (art. 23, par. 2 del Reg. CE n. 1974/2006) e nazionale, **le bozze dei materiali di informazione e promozione**, ammessi a contributo, **dovranno essere sottoposte ad un'autorizzazione preventiva** da parte del Settore Ispettorato Agrario Regionale, pena la non ammissibilità della spesa.

Non sono ammissibili a finanziamento:

- le attività riguardanti marchi commerciali ovvero prodotti e la marca di una o determinate imprese;
- le attività e azioni a favore delle aziende e operatori agricoli;
- i progetti o parti di progetto per i quali è già stato ottenuto il finanziamento ai sensi di altra normativa regionale, nazionale e comunitaria, in particolare le iniziative per i mercati e per le tipologie di intervento finanziate da OCM nonché ai sensi del Reg. CE n. 2826/2000 e del Reg. CE n. 73/2009 e loro ss.mm.ii;

## 6) SPESE AMMISSIBILI

Tutte le spese sostenute devono essere:

- congrue, conformi ai prezzi di mercato e coerenti con le impostazioni progettuali iniziali;
- quantificate dettagliatamente e distinte per categoria sia a preventivo che a consuntivo.

La decorrenza delle spese ammissibili corrisponde alla data di inizio del progetto.

L'ammissibilità delle spese è valutata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372 del 7 aprile 2008, come modificata dalle DGR n. 1396/2008, DGR n. 317/2010, DGR n. 580/2010 e ss.mm.ii.

Oltre a quanto sopra specificato, si precisa che sono ammessi a finanziamento i costi sostenuti esclusivamente per il progetto approvato, e rientranti nelle seguenti **categorie di spesa**:

**a) spese di personale dipendente:** comprende le voci di spesa relative al personale in organico e quello con contratto a tempo determinato impegnato nelle attività di progetto, con l'esclusione del personale amministrativo, la cui spesa rientra tra le spese generali. La determinazione della somma rendicontabile risulterà dal calcolo delle ore impiegate nell'attività per il "costo orario". Tale costo orario viene determinato dal costo totale annuo del dipendente (stipendio lordo annuo, oneri sociali, ed altre indennità come da contratto, etc.) diviso per le ore annue del contratto. L'incarico deve essere formalizzato da una lettera in cui deve essere specificato l'impegno temporale e l'attività da svolgere nell'ambito del progetto. Nel caso in cui il personale dipendente sia coinvolto in più progetti finanziati con fondi pubblici, il soggetto beneficiario deve a consuntivo, secondo un modello (scheda attività) predisposto dalla Regione, dichiarare per ciascun dipendente le ore dedicate nelle singole attività e il relativo periodo di impegno.

**b) rimborso spese di trasferta:** sono riconosciute le spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio), riconducibili al progetto, secondo i criteri vigenti per la Regione Liguria. In particolare per ciascun viaggio deve essere presentato idoneo documento attestante il nominativo, la data, la destinazione, i chilometri percorsi e le motivazioni, l'indennità chilometrica (pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde per chilometro) nonché i documenti giustificativi (pedaggi autostradali, biglietto ferroviario di 2° classe, etc.). Il biglietto ferroviario e aereo (per distanze superiori a 300 km) sono ammessi esclusivamente in classe economica. Le spese di alloggio non possono essere superiori a 100 euro/giorno.

**c) spese per la fornitura di beni e servizi necessari a:**

- **incarichi esterni:** rientrano le collaborazioni esterne inerenti l'attuazione delle azioni previste come ad esempio le spese per relatori, consulenze per sondaggi di opinione, spese di interpretariato, servizio hostess, esperti, servizio guida. L'incarico deve essere formalizzato da un apposito contratto/convenzione, specificando l'impegno temporale, i costi previsti (unitario e totale) e l'attività da svolgere nell'ambito del progetto. La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa alla struttura regionale competente in fase di rendicontazione.
- **realizzazione di attività di informazione e di divulgazione**, quali ad esempio:
  - spese per la realizzazione e/o acquisto di materiale informativo-promozionale (anche audiovisivo e multimediale), incluso l'elaborazione grafica e l'ideazione testi;
  - acquisti di spazi e servizi su media (es. radio, televisioni, quotidiani, riviste di settore o specializzate);
  - realizzazione di cartellonistica esterna (zone di elevato passaggio, etc);
  - realizzazione siti web;
  - spese per affitto e allestimento sale per incontri e seminari;
  - spese di trasferta, vitto e alloggio, per l'accoglienza degli operatori commerciali e dell'informazioni ovvero le spese sostenute dalle scuole per le visite.
- **partecipazione a manifestazioni, fiere, concorsi ed eventi similari**, quali ad esempio:
  - quote di iscrizione, affitto, allestimento e manutenzione dell'area espositiva;
  - spese per trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali, compreso il noleggio di mezzi di trasporto e relativa assicurazione.
- **spese per degustazione ed assaggi:** il costo dei prodotti oggetto dell'attività di promozione e forniti dagli associati e/o dai partecipanti all'iniziativa è ammesso fino ad un massimo del 10% dell'intero costo della specifica iniziativa.

- **spese per materiale durevole e attrezzature:** sono riconosciute esclusivamente le spese di noleggio e affitto del materiale durevole e attrezzature, connesse e giustificate alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 3 % del costo totale. Non è ammissibile l'acquisto e il noleggio di computer fissi o portatili.
  - **altre spese inerenti l'attuazione del progetto** dovranno essere opportunamente specificate e giustificate al fine di valutarne l'ammissibilità.
- d) costi per le misure di informazione:** rientrano le spese previste dai capitoli 13.2 e 13.3 del PSR nonché dalla DGR n. 1233 del 03/10/2008 (pubblicata su BURL n. 44, parte II del 29/10/2008).
- e) spese generali:** sono riconosciute complessivamente nella misura massima del 5 % delle categorie di spesa sopra citate, regolarmente documentate. Rientrano tra le spese direttamente riconducibili al progetto quali ad esempio spese telefoniche, postali, cancelleria, spese per la tenuta di un conto corrente specifico e per il personale amministrativo e di segreteria.
- f) I.V.A., oneri sociali e altre imposte e tasse:** sono ammissibili solo se realmente e definitivamente sostenute dal beneficiario ai sensi dell'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. CE n. 1698/2005.

Non sono riconosciute le seguenti tipologie di spesa:

- l'acquisto di materiale durevole e attrezzature;
- le spese ordinarie di gestione e di funzionamento dei soggetti beneficiari non espressamente e direttamente riconducibili ai costi di realizzazione del progetto;
- la progettazione e realizzazione di listini prezzi ed elenchi soci beneficiari;
- la realizzazione e produzione di imballi, confezioni ed etichette per la commercializzazione del prodotto;
- l'attività di informazione e promozione che già beneficiano, al momento della concessione dell'aiuto, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;
- le spese relative all'attività pubblicitarie.

Nelle attività pubblicitarie rientrano qualsiasi operazione intesa ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto (compreso il materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo, nonché le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti vendita).

Non rientrano invece nel concetto di pubblicità ma in quello di "attività di tipo informativo e promozionali" le operazioni quali la diffusione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni, la partecipazione a tali manifestazioni e ad analoghe iniziative nel settore delle relazioni pubbliche, compresi sondaggi d'opinione e ricerche di mercato.

Per quanto non specificato deve essere preventivamente segnalato ed approvato dalla Regione, pena la non ammissibilità della spesa realizzata.

## 7) BENEFICIARI

Sono ammessi a beneficiare degli aiuti le **Organizzazioni di produttori agricoli**, in qualsiasi forma giuridica, i cui aderenti (imprese agricole) partecipano attivamente ad un sistema di qualità, riconosciuto a livello nazionale o comunitario, sostenuti dalla misura 132 del PSR, relativamente ad uno specifico prodotto agricolo o alimentare.

Sono ricomprese tra le Organizzazioni di produttori agricoli:

- a) organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- b) associazioni di produttori agricoli, riconosciute ai sensi della vigente normativa;
- c) consorzi di tutela e/o loro Associazioni;
- d) cooperative di primo e secondo grado che svolgono attività agricola;
- e) altri Organismi associativi di imprese agricole che partecipano attivamente ad un sistema di qualità, riconosciuto a livello nazionale o comunitario.

Sono escluse le Organizzazioni professionali e/o interprofessionali.

Le Organizzazioni di produttori agricoli sopraindicate possono presentare domanda di aiuto ai sensi del presente Bando anche in forma aggregata di **associazione temporanee**, costituente o già costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In tal caso le associazioni temporanee devono essere rappresentate da un soggetto capofila che si configura come responsabile amministrativo - finanziario e coordinatore del progetto.

I componenti dell'**Associazione temporanea**, che partecipano al presente Bando, devono presentare, allegata alla domanda di aiuto, una **dichiarazione** congiunta (allegato n. 3) con la quale sottoscrivono:

- le decisioni di approvazione del progetto da parte di tutti i membri dell'associazione temporanea;
- l'affidamento del mandato al soggetto individuato come capofila, di responsabile tecnico, amministrativo e finanziario nonché coordinatore del progetto.
- l'affidamento al soggetto capofila del compito di presentare la domanda di aiuto e le successive domande di pagamento, in nome e per conto dei soggetti aderenti all'Associazione temporanea nonché di rappresentare l'associazione in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione dei soggetti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

**Per le Associazioni temporanee non ancora costituite**, nella sopracitata dichiarazione i componenti sottoscrivono altresì l'impegno a costituirsi in associazione temporanea, in caso di approvazione del progetto, entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di ricevimento della notifica di approvazione della graduatoria di cui al punto 14 del Bando: entro tale scadenza deve pervenire al Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo l'atto di costituzione, debitamente registrato presso l'Ufficio del Registro, pena la decadenza di ammissibilità della domanda. La Regione può concedere una proroga massima di trenta giorni, su richiesta scritta e motivata.

All'interno dell'atto costitutivo dell'associazione temporanea o in un documento ad esso allegato devono essere individuati gli impegni e le responsabilità reciproche per la regolare attuazione del progetto approvato.

Non è ammessa alcuna variazione della composizione dell'Associazione temporanea (es. per incompatibilità, non conformità, sostituzione o ritiro di un soggetto partecipante), fatti salvi i casi di forza maggiore come previsto dal Reg. CE n. 1974/2006, a condizione che il progetto originario non sia modificato e che sussistano in ogni caso le garanzie necessarie sotto il profilo tecnico, scientifico ed organizzativo, pena, a seconda dei casi (fase istruttoria o fase di attuazione del progetto), la non ammissibilità della domanda di aiuto presentata o la decadenza dell'aiuto concesso.

Per motivate esigenze la Regione si riserva di autorizzare eventuali richieste di variazione del soggetto capofila nell'ambito del partenariato del progetto.

Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila dell'Associazione temporanea:

- è l'unico soggetto riconosciuto responsabile per la buona conduzione del progetto;
- ha l'obbligo di presentare la documentazione richiesta dalla Regione nonché la predisposizione delle relazioni tecnico - finanziarie sul monitoraggio dello stato di avanzamento e il rendiconto tecnico-contabile finale dell'attività svolta;
- è tenuto a restituire all'AGEA le eventuali somme indebitamente percepite se non corrispondenti a somme riconosciute ammissibili.

I soggetti beneficiari ovvero il partenariato delle Associazioni temporanee devono essere affidabili, ai fini dell'ammissibilità soggettiva, in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000. Qualora almeno uno dei suddetti soggetti è stato, per una specifica domanda, soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000 - 2006 e del PSR 2007 - 2013 e non ha provveduto a restituire le somme dovute, la domanda di aiuto a valere sul presente Bando viene considerata non ammissibile. Sono esclusi i casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione dovuti a causa di forza maggiore;

## 8) OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

I beneficiari dell'aiuto ed il partenariato dell'Associazione temporanea, se previsto:

- sono responsabili dei fondi previsti per la realizzazione del progetto e in quanto tale rispondono dell'utilizzo degli stessi;
- sono sottoposti agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007 nonché agli obblighi di informazione e pubblicità di cui al capitolo 13.2 del PSR;
- sono tenuti ad assicurare il libero accesso per tutte le iniziative previste a tutti i potenziali destinatari, senza nessun vincolo di appartenenza a forme associative;
- devono rispettare le norme di antinfortunistica e prevenzione degli incendi nelle sedi di svolgimento delle attività previste;



- si impegnano a non richiedere altre agevolazioni pubbliche per le attività oggetto del progetto approvato, con particolare riferimento a quelle nazionali e comunitarie.

Ciascun soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila per l'Associazione temporanea ha l'obbligo di:

- sottoscrivere l'accordo di cui al successivo punto 16 del Bando;
- presentare alla Regione le domande di pagamento, le relazioni tecnico - finanziarie sulle attività svolte e quanto previsto dal presente Bando come previsto al successivo punto 17 del Bando;
- inviare alla Regione eventuali richieste di variazioni, come previsto al successivo punto 18 del Bando;
- restituire alla Regione le eventuali somme indebitamente percepite.

Nel caso di Associazione temporanea il soggetto capofila inoltre:

- è tenuto a **fare pervenire alla Regione, salvo eventuale proroga autorizzata, l'atto di costituzione dell'Associazione temporanea entro 60 (sessanta) giorni** dalla data di ricevimento della notifica di approvazione della graduatoria di cui al punto 14 del Bando, pena la non ammissibilità della domanda di aiuto;
- è tenuto a ricevere il versamento degli aiuti da parte dell'AGEA ed a trasferire agli altri partner le rispettive quote di finanziamento, integralmente e senza indugio, secondo quanto concordato tra i partner medesimi;
- assicura, mediante opportune verifiche, che le attività svolte e le relative spese sostenute da ciascun partner sono coerenti e conformi al progetto approvato ed a quanto previsto dal bando.

## 9) FASCICOLO AZIENDALE E TIPOLOGIA DELLE DOMANDE

Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila dell'associazione temporanea che intende accedere ai benefici previsti dal presente bando è tenuto a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/1999, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

Come previsto dalla normativa comunitaria, le domande di adesione alla misura 133 del PSR si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

La domanda di aiuto:

- costituisce la richiesta di concessione dell'aiuto previsto dal PSR;
- deve essere presentata alla Regione Liguria obbligatoriamente prima dell'inizio degli interventi previsti;
- determina l'avvio di un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto.

La domanda di pagamento:

- è la richiesta di erogazione dell'aiuto a seguito dell'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto e della realizzazione degli interventi previsti dalla domanda stessa;
- può essere presentata solo dal beneficiario titolare della domanda di aiuto ammissibile.

Tutte le domande di aiuto e le domande di pagamento nonché gli atti collegati devono essere compilati e trasmessi dal soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila dell'associazione temporanea.

Le domande di aiuto e di pagamento, ai fini della ricevibilità delle stesse, devono perentoriamente pervenire nei termini indicati nei paragrafi pertinenti, previa compilazione, stampa e rilascio, tramite il software disponibile sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

Le domande di aiuto e di pagamento nonché tutta la documentazione da presentare in allegato (preventivo e a consuntivo) tiene conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa".



In particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato.

## 10) QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto, pari al 70 % del costo ammissibile, che non può comunque essere non superiore di euro **83.650,00** per progetto. L'aiuto non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative.

## 11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

### *a) termini e modalità di presentazione delle domande di aiuto*

Il soggetto proponente **deve fare pervenire** la domanda di aiuto con allegata la relativa documentazione di cui alla successiva lettera b) **alla Regione Liguria, perentoriamente ed indipendentemente dalle modalità di inoltro** (consegna a mano o invio tramite servizio postale), **pena la non ricevibilità della domanda medesima**, entro e non oltre **60 (sessanta)** giorni a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL).

La domanda di aiuto, **pena la non ricevibilità della domanda di aiuto**, deve perentoriamente:

- 1) essere compilata, stampata e sottoscritta in originale dal legale rappresentante;
- 2) pervenire, indipendentemente dalle modalità di inoltro, entro le ore 12:00 del giorno di scadenza al Protocollo generale della Regione Liguria, via Fieschi 15 – Genova;
- 3) essere rilasciata sul portale SIAN entro le ore 24:00 del giorno di scadenza.

La domanda di aiuto con i relativi allegati, inserita in busta chiusa e riportante sul frontespizio la seguente dicitura “*PSR misura 133*”, deve essere indirizzata a:

Regione Liguria  
Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo  
via Fieschi 15  
16100 Genova

Qualora il termine ultimo cada di sabato o di giorno festivo, si intende la data prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Le proposte consegnate non verranno restituite.

Il testo integrale del bando è consultabile sul portale regionale [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it).

### *b) documentazione da allegare alla domanda di aiuto*

Ai fini della richiesta di concessione dell'aiuto a valere sulla misura 133 devono essere presenti i seguenti **documenti obbligatori** in formato cartaceo:

1. domanda di aiuto (modello SIAN), debitamente firmata dal legale rappresentante;
2. copia della carta d'identità in corso di validità del rappresentante legale del soggetto richiedente ovvero di tutti partner (se ATS);
3. scheda tecnica (allegato n. 5 del presente atto), debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante;
4. scheda finanziaria (allegato n. 6 del presente atto), debitamente compilate e firmate dal legale rappresentante;
5. dichiarazione (allegato n. 3 del presente atto), come definito al punto 7 del Bando, debitamente firmata dal legale rappresentante di ciascun soggetto aderente (per le associazioni temporanee costituenti) ovvero atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione dell'associazione temporanea (per le associazioni temporanee già costituite);
6. elenco dettagliato delle imprese agricole (soci) che aderiscono attivamente ai sistemi di qualità riconosciuti attinenti il progetto (allegato n. 4 del presente atto);
7. curricula del personale tecnico coinvolto (personale e collaboratori tecnico, docenti, etc.) e dei soggetti attuatori, se previsti, con riferimento alle competenze, capacità e qualifica relative al progetto proposto;

8. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 2 del presente atto), debitamente firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente ovvero di ciascun soggetto aderente all'AT (se prevista), attestante l'assoggettamento o meno al regime IVA e che le attività svolte nell'ambito del progetto non sono e non saranno assistite con altre forme di finanziamento pubblico.

**I documenti (in formato cartaceo) di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione o la non conformità a quanto previsto dal presente bando comporta la non ricevibilità e pertanto l'archiviazione della domanda di aiuto.**

La scheda tecnica e la scheda finanziaria devono essere presentate anche su supporto informatico (es. CD, chiavetta USB, etc.).

## **12) ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO**

L'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di aiuto pervenute viene effettuata entro 90 (novanta) giorni a partire dal giorno successivo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di aiuto, salvo eventuale sospensione dei termini del procedimento amministrativo ai sensi della l.r. n. 56/2009 e si svolge attraverso le seguenti fasi:

### **• verifica della ricevibilità delle domande**

Il Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo provvede alla verifica preliminare di ricevibilità delle domande di aiuto pervenute. Tale verifica riguarda:

- a) il rispetto dei termini di presentazione della domanda, delle modalità di presentazione e del relativo rilascio sul SIAN;
- b) la presenza dei documenti obbligatori previsti al punto 11, lett. b), commi 1, 2, 3 e 4 del bando;
- c) la presenza della firma del legale rappresentante nella domanda di aiuto.

Sono considerate irregolarità non sanabili il mancato rispetto dei requisiti e delle modalità di cui ai citati punti a), b) e c): in tal caso la domanda di aiuto è considerata non ricevibile e quindi archiviata. Per le domande non ricevibili, il Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo provvede a comunicare l'esito al soggetto richiedente.

### **• avvio del procedimento**

In base al numero di domande risultate ricevibili, il Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo provvede a comunicare ai soggetti proponenti l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 ovvero, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della citata l.r. n. 56/2009, la comunicazione di avvio del procedimento, comprensiva dell'elenco delle domande di aiuto, della data di ricevimento e dei soggetti proponenti, può essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria entro **30 (trenta) giorni** dalla data di scadenza per la presentazione delle domande e pubblicizzata tramite il portale agriligurianet nella sezione relativa al Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013, specificatamente nella sottosezione misure/misura 133.

### **• istruttoria di merito e attribuzione del punteggio**

L'istruttoria di merito delle domande di aiuto ricevibili viene effettuata da un gruppo di lavoro, appositamente individuato dal Dirigente del Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, che provvede contestualmente a definirne le modalità operative. L'istruttoria di merito delle suddette domande comprende la verifica dell'ammissibilità soggettiva e oggettiva, l'ammissibilità della spesa nonché l'attribuzione del punteggio di merito sulla base dei criteri di cui al successivo punto 13.

Eventuali necessità di integrazioni, emerse in sede di istruttoria di merito, saranno segnalate al responsabile del procedimento, che provvederà a richiederle al soggetto ai sensi della l.r. n. 56/2009.

Per le domande di aiuto, pervenute e ritenute ricevibili, il Gruppo di Lavoro procede all'esame di merito, provvedendo, a conclusione delle verifiche istruttorie, a definire:

- a) l'elenco delle domande di aiuto ammissibili con l'indicazione del punteggio assegnato e della spesa ammessa, distinte per ciascuna delle tipologie di produzioni agricole certificate, come previsto al punto 4 del Bando;
- b) le eventuali prescrizioni e le proposte di azioni correttive per la successiva fase di negoziazione, come previsto al punto 15;
- c) l'elenco delle domande di aiuto non ammissibili e le relative motivazioni.

**13) CRITERI DI SELEZIONE**

Per la formazione della graduatoria si considerano i requisiti di selezione approvati in sede di Comitato di sorveglianza nella seduta del 6 marzo 2009, cui sono applicati i seguenti punteggi:

**a) *tipologia del progetto***

Parametro	Punteggio
a.1 progetto orientato all'educazione alimentare rivolto alle scuole (senza limitazione territoriale), con particolare riferimento agli studenti	5
a.2 progetto orientato all'informazione del consumatore sui prodotti di qualità certificata	3

I punteggi non sono cumulabili

**b) *caratteristiche del progetto***

Parametro	Criteri di selezione	Punteggio
b.1 organizzazione progettuale in riferimento a metodologia, interdisciplinarietà, gestione delle risorse, articolazione della fasi progettuali organizzazione e gestione delle risorse e delle attività, strumenti di valutazione	insufficiente	0
	sufficiente	1
	buona	3
	ottima	5
b.2 grado di coinvolgimento e integrazione della filiera (es. consumatori, produttori, operatori economici) e valutazione della potenziale ricaduta del progetto a livello territoriale, inteso come ambito territoriale (regionale, provinciale, etc.) nel quale si realizzano le azioni informative e promozionali	insufficiente	0
	sufficiente	1
	buona	3
	ottima	5
b.3 grado di rappresentatività dell'Organismo proponente	insufficiente	0
	sufficiente	1
	buona	2
	ottima	3
b.4 competenze e capacità professionale dei soggetti attuatori, coinvolti nelle attività di informazione e promozione	insufficiente	0
	sufficiente	1
	buona	2
	ottima	3
b.5 qualità del piano di divulgazione: - numero e strumenti di diffusione informativa; - prodotti informativi previsti.	insufficiente	0
	sufficiente	1
	buona	3
	ottima	5
b.6 collegamento e sinergie con attività informative regionali	insufficiente	0
	sufficiente	1
	buona	2
	ottima	3

I punteggi sono cumulabili fra loro.

**c) *preferenze in caso di parità di punteggio***

A parità di punteggio verrà data priorità al progetto a minor costo richiesto.

Sono inoltre considerati ammissibili i progetti che relativamente alla sopracitata lettera b) "*caratteristiche del progetto*":

- non conseguono il punteggio di 0 (zero) relativamente al parametro b.1) "*organizzazione progettuale*" e/o b.5) "*qualità del piano di divulgazione*";
- conseguono un punteggio complessivo di almeno 12 (dodici) punti.

**14) APPROVAZIONE GRADUATORIA**

A completamento della fase istruttoria di cui al precedente punto 12, il Dirigente del Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo approva con proprio atto e **per ciascuna dei settori** (tipologie delle produzioni agricole certificate) **di cui al punto 4 del Bando**:

- la graduatoria delle domande di aiuto ammissibili con l'indicazione del punteggio e della spesa ammissibile;
- l'elenco delle domande di aiuto ammissibili e finanziabili in base alle risorse disponibili, con le modalità previste al punto 4 del Bando.

Il provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, l'esito verrà comunque notificato al beneficiario ovvero al soggetto capofila dell'Associazione temporanea.

Il Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo inoltre provvede:

- agli adempimenti connessi alla prenotazione della spesa attraverso le procedure in uso sul portale SIAN per le domande finanziabili;
- alla procedura informatica di presa in carico sul portale SIAN delle domande di aiuto pervenute nonché per le domande finanziabili all'inserimento di tutte le informazioni relative alle risultanze dell'istruttoria al fine di consentire la presentazione delle domande di pagamento;
- alla predisposizione e alla sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 16;
- alla trasmissione dell'accordo e della documentazione di ciascun progetto, ammesso e finanziabile, al Settore Ispettorato Agrario Regionale, per gli adempimenti di competenza.
- agli adempimenti necessari per le domande risultate non ammissibili;

## **15) NEGOZIAZIONE**

In caso di eventuali proposte di azioni correttive fornite dal Gruppo di lavoro in fase di istruttoria, il responsabile del procedimento provvede alla formale negoziazione con i soggetti proponenti delle domande di aiuto risultate ammissibili e finanziabili.

La fase di negoziazione viene attivata soltanto quando il progetto approvato risponde sostanzialmente a quanto previsto dal bando, ma necessita di precisazioni e di definizioni più puntuali e/o di variazioni (rimodulazioni) da parte del soggetto beneficiario.

Il soggetto proponente è tenuto ad effettuare le dovute modifiche ed integrazioni (azioni correttive) prescritte nella fase di negoziazione, ed eventualmente, su richiesta della Regione, presentare la nuova versione del progetto, inclusa l'eventuale rimodulazione tecnica e finanziaria.

In caso di mancato accordo tra le parti, il progetto viene considerato non ammissibile. In tal caso il Dirigente procede all'archiviazione della domanda di aiuto e agli adempimenti necessari per il finanziamento dei successivi progetti, risultati ammissibili e non finanziabili, secondo l'ordine di graduatoria.

## **16) CONCESSIONE DELL'AIUTO E STIPULA DELL'ACCORDO**

Per ciascun progetto risultato ammissibile e finanziabile e successivamente all'eventuale fase di negoziazione, tra Regione Liguria e il soggetto beneficiario dovrà essere stipulato specifico accordo, che disciplina il rapporto tra le parti.

In particolare nell'accordo sono definiti l'aiuto concesso, le modalità, la durata complessiva, la data di inizio e di conclusione del progetto, nonché gli obblighi e le disposizioni a cui il soggetto beneficiario deve sottostare, già presenti in norme e regolamenti vigenti.

Nel caso di associazioni temporanee, ai fini della concessione dell'aiuto di che trattasi a valere sulla misura 133 del PSR, il Dirigente del Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo provvede alla stipula del suddetto accordo, previa acquisizione dell'atto costitutivo per le Associazioni Temporanee, come previsto ai punti 7 e 8.

## **17) MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE, L'ISTRUTTORIA E L'APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO**

### ***a) termini e modalità per la presentazione della domanda di pagamento***

Per ottenere la liquidazione (parziale o finale) dell'aiuto, il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento che può riguardare:

- un solo stato di avanzamenti lavori, corrispondente a lotti funzionali;
- lo stato finale del progetto.

La domanda di pagamento, con i relativi documenti allegati, di cui alla successiva lettera b), deve essere indirizzata al Settore Ispettorato Agrario Regionale, competente per territorio. **Ai fini della**

**rendicontazione finale** le domande di pagamento devono pervenire al competente Settore Ispettorato Agrario Regionale, competente per territorio, nelle modalità previste dal bando **entro la data di conclusione del progetto**, come definita nell'accordo di cui al punto 16, **pena la decadenza della domanda medesima**.

***b) documentazione da allegare***

Alla domanda di pagamento devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) rendiconto finanziario, specifico e riepilogativo;
- 2) giustificativi di spesa in originale (fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente) e copia della buste paghe per il personale dipendente relativamente a tutte le spese sostenute dal beneficiario;
- 3) prova del pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa, comprese le buste paga (quietanza), effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento ammesse ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 372/2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 25 – parte II – del 23 giugno 2010 e ss.mm.ii;
- 4) relazione tecnica con la descrizione dettagliata di ciascuna attività effettuata e degli obiettivi raggiunti;
- 5) documenti consuntivi inerenti l'attività promozionale e informativa svolta (schede tecniche, materiale divulgativo, promozionale, risultati sondaggi, fogli firma, etc.);
- 6) lettere di incarico per personale dipendente e convenzioni nonché contratti per collaborazioni ed incarichi esterni;
- 7) certificazione di atto di notorietà relativa al calcolo del costo orario per il personale dipendente;
- 8) scheda attività per ciascun dipendente impegnato su più iniziative.

La relazione tecnica e il rendiconto finanziario devono essere inviati anche su supporto informatico.

Le domande di pagamento relative allo stato di avanzamento devono contenere i medesimi allegati previsti per la domanda di pagamento relativa allo stato finale, riferiti alle attività realizzate e relative spese sostenute, tranne la relazione tecnica conclusiva, sostituita con una relazione intermedia delle attività.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data di liquidazione del saldo finale del finanziamento, assicurandone la pronta reperibilità degli originali stessi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta ai fini dell'istruttoria di accertamento finale o successivi controlli.

**Le modalità di rendicontazione e di pagamento sono definiti nel dettaglio nella DGR n. 372/2008 e ss.mm.ii.** Ai fini della rendicontazione tecnica e finanziaria, sarà predisposta dalla Regione specifica modulistica. Eventuali e ulteriori indicazioni in merito potranno essere fornite con specifica circolare.

***c) adempimenti istruttori***

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di accertamento della spesa sostenuta oggetto dell'aiuto. In fase di accertamento finale devono essere effettuati tutti i controlli amministrativi utili alla verifica della spesa. Tali controlli sono esaustivi per la determinazione della spesa e la definizione dell'aiuto.

Il Settore Ispettorato Agrario Regionale, competente per territorio provvede agli adempimenti istruttori connessi alle domande di pagamento. La verifica documentale ed amministrativa comprende prioritariamente:

- la verifica di ricevibilità;
- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti;
- la verifica delle attività progettuali svolte e il raggiungimento degli obiettivi;
- la definizione dell'importo complessivo della spesa ammissibile e del relativo aiuto spettante nel rispetto di quanto assegnato.

Qualora il competente Settore Ispettorato Agrario Regionale lo ritenga necessario, potrà comunque effettuare una visita aziendale o richiedere documentazione integrativa.



## 18) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Sono considerate **varianti** i cambiamenti degli elementi e dei parametri, tecnici e/o finanziari, del progetto originario approvato. Le varianti sono ammesse a condizione che non determinino:

- diminuzione del punteggio attribuito, tale da determinare un punteggio ricalcolato inferiore a quello attribuito al primo dei progetti non ammessi a finanziamento nella specifica graduatoria regionale approvata;
- perdita dei requisiti di ammissibilità;
- modifiche del progetto originario in termini di obiettivi e di risultati attesi;
- modifiche sostanziali tecniche ed economiche della singole tipologie di intervento approvate;
- aumento dell'onere a carico del contributo pubblico originariamente determinato.

Negli altri casi si distinguono:

a) Costituiscono **varianti in corso d'opera** i seguenti cambiamenti rispetto al progetto originario:

- modifiche immateriali di carattere giuridico, tecnico ed amministrativo (esempio: cambio di sede di realizzazione dell'intervento, adeguamento del crono programma, sostituzione del personale coinvolto di pari professionalità e competenza);
- modifiche materiali: riduzione della spesa prevista per la realizzazione di un intervento ammesso all'aiuto (a causa di economia o mancata realizzazione, parziale o totale) e contestuale incremento, qualitativo e/o quantitativo, di altro/i intervento/i ammesso/i all'aiuto, oltre il limite delle *modifiche di portata minore* di cui al successivo punto b).

Per le varianti in corso d'opera si stabiliscono le seguenti condizioni:

- le varianti possono riguardare soltanto gli interventi ammessi all'aiuto;
- tra le diverse categoria di spesa (esempio: spese di personale, materiale consumabile, etc.), previste nella scheda finanziaria, quella oggetto della variazione in aumento potrà essere incrementata fino ad un massimo del **30 (trenta) %** dell'importo inizialmente determinato;
- nel caso di Associazioni temporanee, fermo quanto sopra definito, è ammessa una variazione compensativa tra i partner non superiore al **20 (venti) %** del finanziamento concesso a ciascun partner;
- le varianti in corso d'opera possono essere esclusivamente ricondotte ai seguenti motivi:
  - esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative, imprevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, la cui applicazione è obbligatoria ovvero non è obbligatoria, ma si rende comunque opportuna, per motivate esigenze tecniche, economiche, ambientali;
  - presenza di eventi, inerenti la natura e la specificità dei beni e servizi sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale;
  - intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti, tecnologie e servizi non disponibili al momento della progettazione e che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'intervento o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale originaria;
  - manifestarsi di errori o di omissioni nel progetto iniziale;
  - modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche e finanziarie migliorative finalizzate al miglioramento dell'intervento e alla sua funzionalità nel rispetto del criterio della ragionevolezza e della ordinarietà della spesa.

Non può essere autorizzata più di **una richiesta di variante di natura finanziaria** per domanda di aiuto.

Il soggetto beneficiario, per tutte le varianti in corso d'opera, deve preventivamente, pena:

- **richiedere l'autorizzazione prima di procedere all'effettuazione della variante, con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi**, salvo motivi di forza maggiore. La richiesta di autorizzazione alla variante deve essere inviata al Settore Ispettorato Agrario Regionale, competente per territorio;
- indicare la natura e le motivazioni della/e variazione/i, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante.

La mancata comunicazione della variante può comportare l'esclusione della relativa spesa in sede di esame della domanda di pagamento. Il Settore Ispettorato Agrario Regionale, competente per territorio, è tenuto ad esprimere parere di assenso o rifiuto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione al protocollo della struttura. In assenza di riscontro da parte del



competente Settore Ispettorato Agrario Regionale nei termini indicati, si applica la disciplina del silenzio assenso, come previsto all'art. 23 della L.R. n. 56/2009. In tal caso la richiesta di variante è da intendersi accolta ed autorizzata entro i limiti sopra definiti.

b) **Non costituiscono variante in corso d'opera**, e quindi non devono essere preventivamente comunicate ed autorizzate:

- la riduzione dell'importo (per economia di spesa) in una o più voci di spesa ammesse all'aiuto, senza contestuale incremento di altre voci di spesa;
- le modifiche di portata minore, definite come tali, che non determinino tra le diverse categoria di spesa della scheda finanziaria un aumento superiore al **10 (dieci) %** dell'importo inizialmente determinato per ciascuna categoria;
- nel caso di Associazioni temporanee, fermo quanto sopra definito, è ammessa una variazione compensativa tra i partner non superiore al **10 (dieci) %** del finanziamento concesso a ciascun partner.

Le suddette modifiche progettuali, non soggette ad autorizzazione preventiva, devono essere comunicate al momento della presentazione della domanda di pagamento, unitamente ad una relazione che ne illustri le motivazioni.

Nel caso il beneficiario non sia in grado di stabilire se una determinata modifica progettuale sia o non sia classificabile come variante in corso d'opera e quindi debba o non debba essere preventivamente autorizzata, è consigliabile presentare comunque una richiesta di autorizzazione alla Regione.

Il beneficiario, che procede ad eseguire le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione regionale, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

Restano ferme tutte le altre condizioni relative all'ammissibilità della spesa stabilite dalle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

## **19) MONITORAGGIO e DIVULGAZIONE**

È fatto obbligo al beneficiario di fornire alla Regione tutte le informazioni e i dati utili al fine del monitoraggio e della valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013. A tal fine la Regione si riserva di effettuare sopralluoghi ed interviste in loco, anche in occasione delle azioni formative.

## **20) CARTELLONISTICA**

Le caratteristiche ed i contenuti della cartellonistica, targhe di individuazione dell'area dove si realizza il progetto dimostrativo nonché di tutta la documentazione ed il materiale divulgativo e pubblicitario inerente l'attività, pena la non ammissibilità della spesa, sono definite con DGR n. 1233/2008, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 44 – parte II – del 29 ottobre 2008 avente per oggetto "Disposizione in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR".

## **21) VIOLAZIONE DI IMPEGNI E CONSEGUENTI RIDUZIONI O DECADENZA**

In caso di violazione degli impegni previsti dal presente bando e dalla misura 133 del PSR, sarà applicato quanto disposto dall'allegato n. 7 al presente bando.

## **22) CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY**

Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi vengono trattati da parte della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

## **23) DEMARCAZIONE CON ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO PUBBLICO**

Per quanto riguarda la coerenza e la demarcazione con gli strumenti previsti dal primo pilastro essa viene garantita dalla verifica, preliminare e a consuntivo delle iniziative proposte, anche attraverso l'incrocio dei dati dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore, al fine di evitare doppi finanziamenti e sovrapposizioni in termini di operazioni ammissibili con interventi analoghi per lo stesso mercato nel quadro del Reg. CE n. 2826/2000 e dell'art. 68 del Reg. CE n. 73/2009 e ss.mm.ii.

**24) NORMA RESIDUALE**

Per quanto non espressamente specificato nel presente documento si applicano le norme e le disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Liguria e nelle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

**ALLEGATO n. 2****(da compilare dal soggetto proponente ovvero da tutti i partner dell'Associazione temporanea)****dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)**

il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale (personale) \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_ CUA \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_

in riferimento alla domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_ presentata ai sensi del Bando, di cui alla DGR n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2013 a valere della misura 133 del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007 – 2013.

Tutto ciò premesso e consapevole delle sanzioni penali, nei casi di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici previsti dalla citata misura 133 del Programma regionale di sviluppo rurale (art. 75 DPR 445/2000), il sottoscritto:

**DICHIARA**

- che l'intervento oggetto dell'aiuto di cui al citato Bando non è stato e non sarà assistito con altre forme di finanziamento ai sensi di altra normativa regionale, nazionale e comunitaria;
- **di essere/di non essere** assoggettato al regime fiscale (specificare) che **non consente /consente** il recupero dell'IVA (eliminare la voce che non interessa).

\_\_\_\_\_  
(data)\_\_\_\_\_  
(firma del legale rappresentante)

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che:

- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire con la liquidazione del contributo;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e dell'Unione Europea in conformità ad obblighi di legge;
- potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- il titolare del trattamento dei dati è Regione Liguria.

\_\_\_\_\_  
(data)\_\_\_\_\_  
(firma del legale rappresentante)

(\*) ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se accompagnata a copia di un documento d'identità - in corso di validità - del sottoscrittore.

**ALLEGATO n. 3**  
***per le ATS costituende***

**Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013**  
**Misura 133**

**DICHIARAZIONE**

Con riferimento al progetto \_\_\_\_\_, di cui alla domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_, presentata ai sensi del Bando, approvato con DGR n. \_\_\_\_/2013, a valere sulla misura 133 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013

i sottoscritti:

- \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di Legale rappresentante di \_\_\_\_\_, CUA A \_\_\_\_\_ con sede in via \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_(prov. \_\_\_\_);
- \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di Legale rappresentante di \_\_\_\_\_, CUA A \_\_\_\_\_ con sede in via \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_(prov. \_\_\_\_);
- \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di Legale rappresentante di \_\_\_\_\_, CUA A \_\_\_\_\_ con sede in via \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_(prov. \_\_\_\_);

**DICHIARANO di:**

- approvare il progetto \_\_\_\_\_ di cui alla sopracitata domanda di aiuto;
- affidare a \_\_\_\_\_ il mandato di soggetto capofila con responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria nonché di coordinatore del progetto;
- affidare al soggetto capofila il compito di presentare la domanda di aiuto e le successive domande di pagamento, in nome e per conto dei soggetti aderenti all'Associazione temporanea nonché di rappresentare l'associazione temporanea in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto.

**S'IMPEGNANO altresì a:**

- costituirsi in associazione temporanea, in caso di approvazione del progetto al fine di fare pervenire alla Regione l'atto costitutivo debitamente registrato, entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di ricevimento della notifica di approvazione della graduatoria di cui al punto 14 del Bando, pena la decadenza dell'ammissibilità della domanda di aiuto.

Si rimanda all'interno dell'atto costitutivo dell'associazione temporanea o in un documento ad esso allegato l'individuazione degli impegni e le responsabilità reciproche per quanto concerne lo svolgimento delle attività specificatamente risultanti dal Progetto approvato.

**Letto, confermato e sottoscritto**

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

**Firma dei rappresentanti legali di tutti i partners aderenti alla costituenda Associazione temporanea**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**NOTA BENE:** allegare carta d'identità di tutti i rappresentanti legali dei partner firmatari



ALLEGATO n. 5



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSIONE EUROPEA

Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Liguria

Misura 133

“ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE”

SCHEDA TECNICA (PREVENTIVO)

TITOLO PROGETTO (max 200 caratteri)

ACRONIMO (max 20 caratteri)

DOMANDA DI AIUTO n.

1) SOGGETTO PROPONENTE



**1.1 informazioni concernenti il soggetto richiedente** (ovvero soggetto capofila in caso di Associazione temporanea)

Denominazione	
CUAA	
Via e numero sede legale (*)	
Città – CAP	
Indirizzo email (*)	
Legale rappresentante	
Codice Fiscale	
Referente tecnico	
Telefono e cellulare	
Indirizzo email (*)	

(\*) **nota bene:** le comunicazioni sono inviate per posta all'indirizzo della sede legale indicata e possono essere anticipate per email agli indirizzi indicati

**1.2 informazioni concernenti i Partners** (da compilare, se è prevista l'Associazione temporanea)

• **Partner n. 1**

Denominazione	
CUAA	
Via e numero sede legale (*)	
Città – CAP	
Legale rappresentante	
Codice Fiscale	
Referente tecnico	

• **Partner n. 2**

**2) INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO**

**2.1 sistema di certificazione prescelto (settori)**

<input type="checkbox"/> .. BASILICO GENOVESE DOP
<input type="checkbox"/> .. OLIO D'OLIVA EXTRAVERGINE DOP "RIVIERA LIGURE"
<input type="checkbox"/> .. PRODUZIONE BIOLOGICA (specificare produzioni): _____
<input type="checkbox"/> .. VINO DOP (specificare produzioni): _____

**2.2 tipologia di progetto e azioni previste (indicare sinteticamente tra le azioni previste punto 5 del Bando)**

tipologia di progetto	Azioni previste
<input type="checkbox"/> .. progetto orientato all'educazione alimentare (scuole)	
<input type="checkbox"/> .. progetto orientato all'informazione del consumatore	
<input type="checkbox"/> .. progetto orientato alla promozione (operatori e media)	

**2.3 analisi dei fabbisogni**

--

**2.4 illustrazione degli obiettivi generali e messaggi di informazione e di promozione del progetto (punto 1 e 5 del Bando)**

--

**2.5 grado di coinvolgimento e integrazione della filiera e ricaduta a livello territoriale: (indicare le aziende e/o gli operatori coinvolti, i destinatari del progetto e i vantaggi previsti per il settore nel territorio interessato)**

--

### 2.6 collegamento e sinergie con attività informative regionali

--

### 3) DESCRIZIONE del PROGETTO

#### 3.1 area geografica (dettagliare le aree dove si svolgono le azioni previste dal progetto)

<input type="checkbox"/> comunitaria	
<input type="checkbox"/> nazionale	
<input type="checkbox"/> regionale	

#### 3.2 durata del progetto

- data di inizio progetto	
- data di fine progetto	

#### 3.3 attività previste (descrivere le fasi progettuali, in cui si articola il progetto, compreso il piano di divulgazione e altre attività complementari)

- attività informativa/promozionale 1: \_\_\_\_\_:

Descrizione dell'attività								
<p>Schema esemplificativo (in base alla tipologia dell'intervento):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numero e strumenti di diffusione informativa</li> <li>- prodotti informativi previsti</li> <li>- beni e servizi necessari, indicando (se già individuati) eventuali soggetti attuatori e il ruolo svolto</li> <li>- periodo e luogo di svolgimento</li> <li>- destinatario dell'intervento (consumatore, operatore, studenti, insegnanti, etc.)</li> <li>- scuole e/o aziende coinvolte</li> <li>- personale coinvolto</li> <li>- soggetti beneficiari dell'attività (se ATS)</li> </ul> <p>• <b>attività informativa/promozionale n.:</b> _____:</p>								
Descrizione dell'attività								
<p>• <b>altre attività</b> (indicare dettagliatamente altre attività complementari e funzionali al piano di divulgazione)</p>								
<p>• <b>modalità organizzative e gestionali del progetto</b> (organizzazione e gestione delle risorse, monitoraggio del progetto e modalità di coordinamento dei partner se previsti, etc)</p>								
4) PRESENTAZIONE DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL PROGETTO								
<p><b>4.1 descrizione generale dell'Organizzazione dei produttori partecipanti al progetto</b> (in riferimento anche al sistema di certificazione prescelto)</p>								
<p><b>4.2 numero di produttori aderenti superficie e quantità prodotta</b> (i dati devono essere riferiti all'ultima annualità)</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%;">Capofila</th> <th style="width: 10%;">Partner 1</th> <th style="width: 10%;">Partner n.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Capofila	Partner 1	Partner n.				
	Capofila	Partner 1	Partner n.					

- numero di soci con produzione certificata			
- superficie (in ha) iscritta al sistema di controllo			
- quantità indicativa annua di prodotto certificato (specificare le colture per produzioni BIO)			
- valore indicativo annuo di prodotto certificato (specificare la coltura per produzioni BIO)			
<b>TOTALE</b>			

**NOTA BENE:**  
 è documento obbligatorio (allegato n. 4 alla domanda di aiuto) l'elenco dei produttori che aderiscono al sistema di qualità attinente il progetto

**5) PERSONALE E STRUTTURE COINVOLTE**

**5.1 Personale dipendente e/o a contratto** (indicare il personale tecnico e amministrativo coinvolto, specificando le attività svolte)

- **sogetto proponente** (ovvero partner capofila)

<i>nominativo</i>	<i>ruolo</i>	<i>Durata (ore)</i>

- partner : \_\_\_\_\_

<i>nominativo</i>	<i>ruolo</i>	<i>Durata (ore)</i>

**5.2 soggetti attuatori:** rientrano le collaborazioni esterne (esperti, strutture, società di comunicazione, etc.)

- **sogetto proponente (ovvero partner capofila)**

<i>nominativo</i>	specificare il soggetto individuato (es. ente, ditta)
<i>ruolo e tempo dedicato al progetto</i>	

<i>qualità dei soggetti attuatori</i>	con riferimento alle competenze, capacità e qualifica relative al progetto proposto
---------------------------------------	---

**Nota bene:** indicare anche il codice fiscale/partita IVA e l'indirizzo

• **partner:** \_\_\_\_\_

**Nota bene:** ai fini della valutazione della qualità dei soggetti attuatori (se individuati), allegare i curricula del personale tecnico coinvolto (punto 11, lett. b del Bando) con riferimento alle competenze, capacità e qualifica relative al progetto proposto

#### 6) STRUMENTI DI VALUTAZIONE

*descrivere gli strumenti di valutazione del progetto, con indicazione degli indicatori utilizzati e i valori attesi)*

##### 6.1 risultati attesi

Descrizione

##### 6.2 indicatori di risultato

tipologia indicatore	descrizione dell'indicatore	valore atteso

#### 7) ELEMENTI INTEGRATIVI (indicare eventuali note e/o documenti aggiuntivi a quelli previsti dal Bando)


--



Il Rappresentante Legale (*firma*)

Luogo e Data

ALLEGATO n. 6



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSIONE EUROPEA

Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Liguria

Misura 133

“ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE”

SCHEDA FINANZIARIA (PREVENTIVA)	
TITOLO PROGETTO (max 200 caratteri)	
ACRONIMO (max 20 caratteri)	
DOMANDA DI AIUTO n.	

**1) Piano finanziario per ATTIVITÀ (in riferimento al punto 3.3 della scheda tecnica)**

<i>n.</i>	<b>TIPOLOGIA ATTIVITÀ'</b>	<b>TOTALE RICHiesto</b>	<b>TOTALE VALIDATO</b>
	<b>TOTALE</b>		

**2) Piano finanziario per CATEGORIE DI SPESA**

**2.1 SOGGETTO PROPONENTE (ovvero soggetto capofila se AT)**

*a) spese personale dipendente*

<i>n.</i>	<b>Nominativo</b>	<b>Tempo dedicato al progetto (ore)</b>	<b>Costo Unitario (gg/ora)</b>	<b>TOTALE RICHiesto</b>	<b>TOTALE VALIDATO</b>
			<b>TOTALE</b>		

*b) spese di trasferta*

<i>n.</i>	<b>TIPOLOGIA (viaggio, vitto, alloggio)</b>	<b>TOTALE RICHiesto</b>	<b>TOTALE VALIDATO</b>
	<b>TOTALE</b>		

*c) spese per la fornitura di beni e servizi*

• incarichi esterni

<i>n.</i>	<b>Nominativo</b>	<b>Tempo dedicato al progetto (ore)</b>	<b>Costo Unitario (gg/ora)</b>	<b>TOTALE RICHiesto</b>	<b>TOTALE VALIDATO</b>
			<b>TOTALE</b>		

- realizzazione di attività di informazione

<i>n.</i>	<i>TIPOLOGIA (descrizione)</i>	<i>TOTALE RICHiesto</i>	<i>TOTALE VALIDATO</i>
	<b>TOTALE</b>		

- spese di partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi similari

<i>n.</i>	<i>TIPOLOGIA (descrizione)</i>	<i>TOTALE RICHiesto</i>	<i>TOTALE VALIDATO</i>
	<b>TOTALE</b>		

- spese per degustazione ed assaggi

<i>n.</i>	<i>TIPOLOGIA (descrizione)</i>	<i>TOTALE RICHiesto</i>	<i>TOTALE VALIDATO</i>
	<b>TOTALE</b>		

- spese per materiale durevole e attrezzature

<i>n.</i>	<i>TIPOLOGIA (descrizione)</i>	<i>TOTALE RICHiesto</i>	<i>TOTALE VALIDATO</i>
	<b>TOTALE</b>		

- altre voci di spesa (*da dettagliare*)

<i>n.</i>	<i>TIPOLOGIA (descrizione)</i>	<i>TOTALE RICHiesto.</i>	<i>TOTALE VALIDATO</i>
	<b>TOTALE</b>		

*d) costi per le misure d'informazione (DGR n. 1233/2008, Burl n.44, parte II del 29/10/2008)*

<i>n.</i>	<i>TIPOLOGIA (descrizione)</i>	<i>TOTALE</i>	<i>TOTALE</i>



-	altre voci di spesa			
-	spese generali (max 5 %)			
<b>TOTALE (IVA esclusa)</b>				
-	IVA (se ammissibile)			
<b>TOTALE</b>				

**4) QUOTE DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO**

	Euro	%
<input type="checkbox"/> cofinanziamento dell'Organismo dei produttori agricoli (30 %)		
<input type="checkbox"/> cofinanziamento PSR (70 %)		
<b>TOTALE</b>		<b>100,00 %</b>

Luogo e Data

il Rappresentante Legale (*firma*)



## ALLEGATO n. 7

<b>Programma Sviluppo Rurale LIGURIA</b>	<b>Misura 133 – Attività di informazione e promozione</b>
--	---

n.	REQUISITI di AMMISSIBILITÀ / OBBLIGHI a CARICO dei BENEFICIARI / IMPEGNI	LIVELLO di DISAGGREGAZIONE dell'IMPEGNO (determinazione del montante riducibile) allegato 3 del DM 22/12/09		BASE GIURIDICA per il CALCOLO della RIDUZIONE / ESCLUSIONE	CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE	TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D = DOCUMENTALE; L = IN LOCO	CLASS E DI VIOLAZIONE	Entità	Gravità	Durata
		misura	operazioni							
1	Realizzare il progetto nei tempi che consentono il raggiungimento delle finalità della misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dal PSR.		X	L.R. 42/07 art. 7 comma 1 lett. A	DECADENZA	D; L	Basso (1)			
							Medio (3)			
							Alto (5)			
2	Realizzare il progetto in modo conforme ed in coerenza con il progetto approvato		X	L.R. 42/07 art. 7 comma 1 lett. B	DECADENZA	D; L	Basso (1)			
							Medio (3)			
							Alto (5)			
3	Mettere a disposizione della Regione e di		X	L.R. 42/07 art. 7 comm	DECADENZA	D	Basso (1)			
							Medio (3)			

3	ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli, tutta la documentazione necessaria a svolgere l'attività di controllo, anche nel caso sia detenuta da terzi.	X	a 1 lett. C	<b>DECADE NZA</b>	D	Basso (1)			
						Medio (3)			
						Alto (5)			
4	Consentire l'accesso degli incaricati dei controlli ai luoghi dove si trovano i documenti oggetto dell'aiuto pubblico ed ai luoghi dove viene svolta l'attività.	X	L.R. 42/07 art. 7 comma 1 lett. D	<b>DECADE NZA</b>	L	Basso (1)			
						Medio (3)			
						Alto (5)			
5	Conservare per almeno 5 anni tutta la documentazione di cui alla lettera C dell'art. 7 comma 1 L.R. 42/07.	X	L.R. 42/07 art. 7 comma 1 lett. E	<b>DECADE NZA</b>	D	Basso (1)			
						Medio (3)			
						Alto (5)			
6	Comunicare alla Regione eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, prima di procedere alla effettuazione	X	BAND O	<b>RIDUZIO NE</b>  Mancata comunicazione ovvero comunicazione effettuata con la presentazi	D; L	Basso (1)	semp re medi a	semp re medi a	-----
						Medio (3)			comunicazione con preavviso compreso tra il 1° e 9° giorno prima dell'effettuazione della variazione

6	e, con un preavviso di 10 giorni lavorativi, salvo motivi di forza maggiore	X	BAND O	one della domanda di pagamento <b>DECADE NZA</b>	D; L	Basso (1)	semp re medi a	semp re medi a	-----
						Medio (3)			comunicazi one con preavviso compreso tra il 1° e 9° giorno prima dell'effettua zione della variazione
						Alto (5)			comunicazi one successiva all'effettuazi one della variazione e comunque prima della presentazio ne della domanda di pagamento
7	Rispetto della normativa comunitaria applicabile all'operazioni e.	X	Art. 26 Reg. CE 1698/0 5 § 1 lett. B	<b>DECADE NZA</b>	D	Basso (1)			
						Medio (3)			
						Alto (5)			
8	Non richiedere altre agevolazioni pubbliche per il progetto oggetto della domanda di aiuto.	X	BAND O	<b>DECADE NZA</b>	D	Basso (1)			
						Medio (3)			
						Alto (5)			
9	Non effettuare, fatti salvi i casi di forza	X	BAND O	<b>DECADE NZA</b>	D; L	Basso (1)			
						Medio (3)			

	maggior variazioni tecniche e finanziarie che determinano riduzioni del punteggio comportanti la modifica della graduatoria dei progetti finanziati, perdita dei requisiti di ammissibilit à, modifiche sostanziali del progetto						Alto (5)			
10	Conformità del materiale formativo, informativo e promozional e a quanto previsto nella DGR 1233/08	X		DGR 1233/0 8	<b>RIDUZIO NE Pari al costo del materiale non conforme</b>	D	Basso (1)			
							Medio (3)			
							Alto (5)			
11	Presentare la domanda di pagamento e la relativa rendicontazi one finale entro la data di conclusione del progetto, indicata nell'accordo di cui al punto 17 del Bando	X		BAND O	<b>DECADE NZA</b>	D	Basso (1)			
							Medio (3)			
							Alto (1)			

12	Sottoporre le bozze dei materiali di informazione e promozione ad un'autorizzazione preventiva dalla Regione	X	BAND O	<b>RIDUZIONE pari al costo del materiale non autorizzato</b>	D	Basso (1)	sem pre alta	semp re alta	
						Medio (3)			
						Alto (5)			
13	Variazione della composizione e dell'Associazione temporanea (salvo i casi di forza maggiore)	X	BAND O	<b>DECADE NZA</b>	D	Basso (1)			
						Medio (3)			
						Alto (5)			
14	invio alla Regione dell'atto di costituzione dell'associazione temporanea entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria.	X	BAND O	<b>DECADE NZA</b>	D	Basso (1)			
						Medio (3)			
						Alto (5)			

**NOTE:** la presenza di false dichiarazioni comporta l'applicazione della legge 898/86 e del DPR 445/2000.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****01.03.2013****N. 214****Determinazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di agente fitosanitario.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2005 n° 214 e s. m., recante l'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il D. Lgs. 84 del 8 aprile 2012 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 214/2005;aggiungendo, tra le altre cose, l'articolo 34 bis che prevede che i "Servizi Fitosanitari Regionali possono avvalersi di personale tecnico di supporto agli Ispettori fitosanitari, opportunamente formato, denominato "Agente Fitosanitario", espressamente incaricato dagli stessi Servizi. Essi effettuano le funzioni previste all'art 35 del D. Lgs 214/2005 con l'esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 4";

Preso atto che gli Agenti Fitosanitari, in base alla normativa sopra richiamata,

- hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del D. Lgs. 84/2012 si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale;
- svolgono i compiti di controllo, constatazioni ufficiali, prelievo campioni e accertamento relativi alle funzioni di cui al D. Lgs. 84/2012 e per i quali sono espressamente incaricati;
- sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri, i passaporti delle piante ed ogni documento correlato;
- svolgono le funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

Preso atto che, ai sensi del combinato disposto delle norme prima citate, essi assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, mentre agli Ispettori Fitosanitari spettano le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria;

Preso atto che la nomina di detti Agenti Fitosanitari ricade tra le competenze del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale n° 45/82;

Ritenuto necessario, al fine di dare attuazione alla normativa di cui sopra, stabilire i requisiti professionali e l'inquadramento per l'attribuzione di detta carica, nonché la durata della nomina e le cause di decadenza;

Ritenuto di estendere, per analogia di funzioni, la durata della nomina e le cause di decadenza già previste per gli Ispettori Fitosanitari, agli Agenti Fitosanitari;

Ritenuto che al momento di assunzione dell'incarico gli agenti fitosanitari debbano essere dotati di apposito documento di riconoscimento, ai sensi di quanto previsto all'art 6 della L. R. n°45/82.

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

## DELIBERA

Per i motivi riportati in premessa che si intendono integralmente richiamati

Di stabilire che i criteri per l'attribuzione al personale della qualifica di Agente Fitosanitario sono i seguenti:

- diploma di perito agrario o agrotecnico o diploma di laurea in classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali o equipollente;



- attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione tra quelli proposti direttamente dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria;
- comprovata esperienza nel settore fitosanitario maturata presso un Servizio Fitosanitario Regionale o Nazionale di durata non inferiore a sei mesi, equivalenti ad almeno 110 giornate lavorative.

Di stabilire che gli Agenti fitosanitario devono essere:

- dipendenti regionali di qualifica non inferiore alla "C", assunti a tempo indeterminato;
- dipendenti a qualsiasi titolo a tempo determinato o indeterminato assunti da Istituti pubblici di Ricerca, Enti Strumentali o Strutture pubbliche Specialistiche in campo agrario, aventi sede sul territorio regionale, che svolgono, in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale, progetti in ambito fitosanitario approvati dalla Giunta Regionale.

Di stabilire che agli Agenti Fitosanitari è rilasciato apposito documenti di riconoscimento, con validità quinquennale, che deve riportare le seguenti scritte:

- Ente di appartenenza;
- Servizio Fitosanitario Regionale;
- Agente Fitosanitario;
- Foto;
- Nome Cognome;
- Data di rilascio.

Di stabilire che, l'incarico di Agente Fitosanitario decade in caso di cessazione dal servizio, collocamento a riposo, destinazione ad altro incarico non attinente alle funzioni ispettive, cessazione del progetto di ricerca o del rapporto di lavoro con l'Istituto, l'Ente o la Struttura pubblica competente, sanzioni disciplinari o altre cause previste dalla normativa vigente o stabilite con apposito provvedimento della Giunta Regionale e che, al verificarsi dei casi sopra specificati, l'interessato deve restituire all'Amministrazione regionale la tessera di Agente entro 15 giorni a decorrere dalla data in cui si è verificata la decadenza dell'incarico, salva cause di forza maggiore.

Di dare atto che con l'emanazione del provvedimento di incarico e con l'attribuzione del documento di riconoscimento sono riconosciute agli Agenti Fitosanitari le funzioni e i poteri previsti all'art 35 del D. Lgs. 214/2005 ad eccezione di quelli previsti dai commi 2 e 4. Gli Agenti Fitosanitari assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, svolgono compiti ispettivi, effettuano accertamenti e constatazioni Ufficiali, prelevano campioni.

Di dare atto che nell'esercizio delle loro funzioni gli Agenti:

- hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del D. Lgs. 84/2012 si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale;
- svolgono i compiti di controllo, constatazioni ufficiali, prelievo campioni e accertamento relativi alle funzioni di cui al D. Lgs. 84/2012 e per i quali sono espressamente incaricati;
- sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri, i passaporti delle piante ed ogni documento correlato;
- svolgono le funzioni di agenti polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria e sul sito web

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all'autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; alternativamente può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

Il SEGRETARIO  
Roberta Rossi

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****01.03.2013****N. 215**

**Avviso pubblico tramite procedura WEB, di manifestazione d'interesse a partecipare a uno o più fondi immobiliari di housing sociale" - D.G.R. 1606/2012 - proroga dei termini di presentazione.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa specificato, a cui si fa ampio riferimento:

- di prorogare di un mese i termini della procedura fissando i nuovi termini nel seguente modo:
- Le proposte dovranno essere presentate alla Regione Liguria entro il 30/05/2013 esclusivamente tramite apposita procedura informatizzata che verrà resa disponibile sul sito della Regione entro il 28/03/2013;
- di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul BURL e di darne divulgazione sul sito Internet regionale.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****01.03.2013****N. 216**

**Procedura di VIA regionale ex l.r. 38/98 smi. Impianto eolico Rocche Bianche a Quiliano - Vado L. (SV). Proponente: FERA srl. Parere negativo.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di esprimere pronuncia negativa di compatibilità ambientale in merito al progetto di impianto eolico denominato Rocche Bianche proposto da FERA Srl nel territorio dei Comuni di Quiliano e Vado Ligure (SV).

La presente deliberazione è pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****01.03.2013****N. 219****Comune di Arenzano (GE) - Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale relativa alla zona BC5 (Pineta).**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di approvare, negli stessi termini indicati nel Voto n. 81/2013 del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio che si condivide e si fa proprio, con l'introduzione d'ufficio delle modifiche in premessa richiamate, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Arenzano relativa alla zona BC5 (Pineta) così come rappresentata negli allegati come da ultimo richiamati, dando atto che:
  - a) la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico relativa all'assetto insediativo da Insediamento Diffuso assoggettato a regime normativo di Modificabilità di tipo A (ID.MO.A) ad Insediamento Diffuso assoggettato a regime normativo di Mantenimento (ID.MA) e all'assetto geomorfologico da regime normativo di Modificabilità di tipo A (MO.A) a regime normativo di Mantenimento (MA) è già stata approvata dalla Regione con deliberazione della Giunta Regionale n. 931/2011;
  - b) la variante al Piano Regolatore Generale relativa alla zona FC (Litorale) è stata approvata con la sopra citata deliberazione della Giunta Regionale n. 931/2011;
- 2) di decidere sulle n. 19 osservazioni nei termini in premessa indicati;
- 3) la presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m. nonché mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Arenzano a norma dell'art. 10, 6° comma, della citata Legge Urbanistica n. 1150/1942 e s.m. e mediante pubblicazione sul sito informatico comunale a norma dell'art. 32, comma 1 bis, della Legge 18.6.2009 n. 69;
- 4) ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****01.03.2013****N. 220**

**Comune di S. Remo (IM) - Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7.2.2008 n. 1.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di approvare, nei termini e subordinatamente all'accettazione delle prescrizioni in premessa richiamate, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di S. Remo adottata - ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 - con deliberazione consiliare n. 8 del 2.2.2012;
- 2) l'osservazione è decisa come in premessa indicato;
- 3) la presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m. nonché mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di S. Remo a norma dell'art. 10, 6° comma, della citata Legge Urbanistica n. 1150/1942 e s.m. e mediante pubblicazione sul sito informatico comunale a norma dell'art. 32, comma 1 bis, della Legge 18.6.2009 n. 69;
- 4) ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****01.03.2013****N. 228**

**P.O.R. LIGURIA - F.E.S.R. 2007-2013. Asse 1 linea di attività 1.2.3 Innovazione. Modifiche a D.G.R. n. 656 del 1/6/2012.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di modificare per le motivazioni indicate in premessa, il punto 13 "Obblighi del beneficiario - variazioni del soggetto" del bando attuativo della linea di attività 1.2.3 Innovazione nell'ambito dell'Asse 1 del P.O.R. FESR 2007-2013, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 656 del 1/6/2012 sostituendo nel quart'ultimo capoverso le parole "90 giorni" con "180 giorni";
- di prorogare il termine ultimo previsto dal bando per la presentazione delle domande dal 1° marzo al 15 marzo 2013;
- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
- pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
- pubblicazione, per estratto, del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****01.03.2013****N. 230**

**Regolamento (CE) 1198/2006 - Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013, Misura 4.1. Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Liguria ed il Gruppo di Azione Costiera "Il Mare delle Alpi".**

## LA GIUNTA REGIONALE

## VISTI:

- il Regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo della Pesca (FEP) per il periodo di programmazione 2007-2013;
- il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006;
- il Programma Operativo (P.O.) Nazionale FEP per il settore della pesca in Italia, approvato dalla Commissione con decisione C(2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, quale modificata dalla decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;
- la Convenzione tra il MIPAAF - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - e la Regione Liguria, approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 237 del 09.02.2010, in conformità a quanto previsto dall'art.38 del Reg. (CE) n.498/2007, e sottoscritta da quest'ultima in data 12.02.2010;
- il "Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di gestione - Programma Operativo FEP 2007/2013" del 19 aprile 2010 approvato con Decreto ministeriale n. 13 del 21 aprile 2010;
- il "Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Organismo Intermedio Regione Liguria" approvato con deliberazione della Giunta regionale 19.11.2010 n. 1357;
- la Nota metodologica per l'attuazione dell'Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Programma FEP 2007-2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali approvata in sede di Comitato di Sorveglianza nella seduta del 15 marzo 2011;

## RICHIAMATI

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1488 del 06/02/2011 con la quale è stato approvato il bando di attuazione della misura 4.1 del Fondo Europeo per la Pesca 2007- 2013 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca (artt. 43, 44 e 45 Reg. (CE) 1198/2006, artt. 21-25 del Regolamento (CE) n. 498/2007) per la selezione di un gruppo di azione costiera (GAC) e del relativo piano di sviluppo locale (PSL);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 30/03/2012 con la quale è stata concessa una proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'attuazione della misura 4.1 fino alla data del 20 aprile 2012;
- il Decreto del Direttore Generale n. 270 del 22/06/2012 con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande per la costituzione di un Gruppo di Azione Costiera per l'attuazione di una strategia di sviluppo locale. Al primo posto della graduatoria suddetta è risultato il GAC "Il Mare delle Alpi" (codice progetto 03/SZ/2012/LI) che beneficia del contributo pubblico complessivo di € 574.380,00;
- il Decreto del Direttore Generale n. 551 del 24/12/2012 con il quale è stato approvato il Piano di Sviluppo Locale presentato dal GAC "Il Mare delle Alpi" (codice progetto 03/SZ/2012/LI);

## CONSIDERATO CHE:

- la citata deliberazione n. 1488/2011 al punto 11 dell'allegato prevede al termine della fase di negoziazione tra Regione Liguria e GAC, finalizzata alla definizione del PSL definitivo, la firma di un Protocollo d'Intesa tra l'amministrazione regionale ed il GAC stesso e che la data della firma costituisce l'avvio del PSL approvato;
- si rende necessario approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Liguria ed il GAC "Il mare delle Alpi", allegato al presente atto quale parte integrante, che definisce, tra l'altro, i rapporti tra Regione Liguria e GAC, i rispettivi obblighi e le modalità di attuazione del PSL nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;

**DELIBERA**

- 1) di approvare, per i motivi meglio precisati in premessa, lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Liguria ed il GAC "Il mare delle Alpi", allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria, che definisce, tra l'altro, i rapporti tra Regione Liguria e GAC, i rispettivi obblighi e le modalità di attuazione del PSL nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 2) di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, nonché Referente dell'Autorità di Gestione (RAAdG) dell'Organismo Intermedio Regione Liguria, delegato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEP 2007-2013), dott. Riccardo Jannone per la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa fra GAC e Regione Liguria;
- 3) di dare atto che gli impegni di spesa a favore del GAC e degli altri beneficiari finali delle azioni previste dal PSL saranno effettuati direttamente dalla Regione, con specifici provvedimenti, ai sensi dell'art. 10 del protocollo d'intesa di cui al precedente punto 1), una volta esperite le procedure istruttorie delle relative domande di aiuto, e comunque nei limiti del finanziamento complessivo del PSL, come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1448/2011 e dal decreto del Direttore Generale n. 347/2012 citati in premessa, stanziato sui seguenti capitoli:
  - 2617 Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali di quota del cofinanziamento regionale al fondo europeo per la pesca 2007-2013;
  - 2621 Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali dei fondi provenienti dalla ue per il fondo europeo per la pesca 2007-2013;
  - 2626 Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali dei fondi provenienti dallo stato per il fondo europeo per la pesca 2007-2013;
  - 2618 Trasferimenti ad imprese di quota del cofinanziamento regionale al fondo europeo per la pesca 2007-2013;
  - 2622 Trasferimenti ad imprese dei fondi provenienti dalla ue per il fondo europeo per la pesca 2007-2013;
  - 2627 Trasferimenti ad imprese dei fondi provenienti dallo stato per il fondo europeo per la pesca 2007-2013;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it).

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica.

**IL SEGRETARIO**  
Roberta Rossi

(segue allegato)



## **BOZZA PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE E GAC**

L'anno duemilatredici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, presso la sede della Regione Liguria, Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura

### **Tra**

l'ente Regione Liguria - con sede in Fieschi 15, 16121, codice fiscale 00849050109 – nella persona di Riccardo Jannone, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in Genova Via Fieschi, 15, in qualità di Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca nonché Referente dell'Autorità di Gestione (RAdG) dell'Organismo Intermedio Regione Liguria, delegato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEP 2007-2013)

e

il Gruppo di Azione Costiero "Il Mare delle Alpi" con sede presso la Camera di Commercio di Imperia, --Via T. Schiva, 29 - 18100 Imperia, codice fiscale 00241740083 - nella persona del Dott. Enrico Lupi, in qualità di Presidente del medesimo Gruppo di Azione Costiero.

### **Richiamati**

1. Il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, che agli artt. 43, 44 e 45 stabilisce l'ambito di intervento dell'Asse IV, finalizzato a sostenere lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca;
2. Il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006, che agli artt. 21-25 stabilisce l'ambito di applicazione dell'Asse IV;
3. Il Programma Operativo nazionale FEP (di seguito PO) per il settore della pesca in Italia approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007;

### **Premessa**

1. L'attuazione e la gestione del FEP sono svolte in Italia mediante l'utilizzo del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (di seguito indicato come SIGC) nell'ambito del SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura). Ne consegue che l'esecuzione delle attività indicate all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006 deve essere svolta secondo le procedure e le funzionalità previste dal SIGC;
2. la Regione Liguria con deliberazione della Giunta Regionale del 19/11/2010 n. 1357, ha adottato il Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEP 2007/2013, in conformità con il Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione (di seguito AdG) e validato dall'AdG in data 30/11/2010, al fine di assicurare omogeneità sull'intero territorio nazionale nelle procedure amministrative di gestione e controllo, trasparenza e chiarezza nell'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità, gestione dei conflitti di interesse, procedure di tracciabilità ed archiviazione dei documenti e modalità di amministrazione dei fondi pubblici gestiti;
3. La Regione Liguria con DGR n. 1488 del 06/12/2011 ha approvato il bando di attuazione della misura 4.1 del FEP 2007-2013 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" per la selezione di un Gruppo di Azione Costiera;
4. Il Gruppo di Azione Costiera "Il Mare delle Alpi" (di seguito GAC) ed il relativo Piano di Sviluppo Locale (di seguito PSL) sono stati rispettivamente selezionati ed approvati con Decreto del Direttore Generale n. 270 del 22/06/2012 e n. 551 del 24/12/2012, nei termini del quale il GAC "Il Mare delle Alpi" risulta assegnatario per il PSL di riferimento di un importo pari ad € 574.800,00 corrispondente alla quota pubblica del piano finanziario contenuto nel PSL medesimo;
5. In qualità di soggetto deputato alla gestione delle risorse di cui al PO FEP 2007/2013, oltre che possibile beneficiario delle medesime per azioni a gestione diretta, il GAC è tenuto a:

- rispetto degli adempimenti stabiliti dai regolamenti comunitari di settore (Regolamento (CE) n. 1198/2006 e Regolamento (CE) n. 498/2007 e s.m.i), nonché norme attuative discendenti adottate a livello comunitario, nazionale e regionale;
  - al mantenimento per tutta la durata del presente Protocollo d'Intesa dei requisiti di ammissibilità prescritti per la partecipazione all'avviso pubblico (DGR 1488/2011);
  - al mantenimento, nel caso di azioni a gestione diretta, dei vincoli di alienabilità e di destinazione di cui all'articolo 17 del bando (DGR 1488/2011);
  - al finanziamento maggioritario di operazioni condotte dal settore privato;
  - all'applicazione di procedure trasparenti nella selezione delle operazioni che garantiscano qualora i membri del GAC o i membri degli organi decisori del GAC, rientrino tra i possibili beneficiari in via diretta o indiretta, non siano stati coinvolti nella fase di approvazione dei progetti (principio di insussistenza di conflitto di interessi);
6. Ai sensi del punto 11 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale del 06/12/2011 n. 1488 relativo al bando di attuazione della misura 4.1 del FEP 2007-2013 è necessario approvare un Protocollo d'Intesa tra GAC e Regione Liguria che ne regola i rapporti e la cui firma determina l'avvio del PSL.

## **TUTTI CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

#### **(Premessa)**

La premessa fa parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

### **ART. 2**

#### **(Oggetto del Protocollo d'Intesa e Durata)**

1. Il presente Protocollo d'Intesa disciplina i rapporti tra la Regione Liguria (di seguito denominato Regione), ed il GAC "Il Mare delle Alpi" per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale;
2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo di intesa il GAC s'impegna a:
  - dare piena attuazione a quanto previsto nel proprio PSL approvato;
  - garantire il rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali;
  - rispettare le specifiche funzioni delegate dalla Regione per l'attuazione della misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca", di cui al successivo articolo 6, come previsto nel bando approvato con DGR 1488/2011 e nel presente atto.
3. Le funzioni delegate sono esercitate dal GAC mediante il pieno utilizzo del Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC) e nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabilite in seno alla Cabina di regia e sulla base del "Manuale delle procedure e dei controlli" adottato dalla Regione Liguria (DGR 1357/2010).
4. Il presente Protocollo d'Intesa ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione degli adempimenti relativi al periodo di programmazione 2007/2013 del FEP, prevista per il 31/12/2015 salvo proroghe.

### **ART. 3**

#### **(Definizioni)**

- a) AdC: Autorità di Certificazione del PO FEP 2007-2013, individuata in AGEA – Organismo pagatore nazionale;
- b) AdG: Autorità di Gestione del PO FEP 2007-2013, individuata in seno alla DG Pesca e Acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- c) Cabina di Regia: Organismo previsto dal Programma operativo FEP (cap. 8) ed istituito nell'ambito dell'Accordo Multiregionale, finalizzato a garantire una coerente ed omogenea esecuzione sul territorio nazionale delle misure previste dal PO;
- d) GAC: Gruppo di Azione Costiera operante sul territorio, selezionato nell'ambito della misura 4.1 "sviluppo sostenibile delle zone di pesca" del PO FEP 2007-2013;
- e) Intervento a bando: un progetto attuato nell'ambito del PSL, selezionato tramite avviso pubblico, i cui beneficiari sono soggetti pubblici e privati del territorio di riferimento del GAC;

- f) Intervento a gestione diretta: un progetto attuato nell'ambito del PSL, il cui beneficiario è il GAC;
- g) Irregolarità: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza pregiudizio al bilancio generale dell'unione Europea mediante l'imputazione di spese ingiustificate al bilancio generale.
- h) Misura: una serie di operazioni finalizzate all'attuazione di un Asse prioritario;
- i) Operazione: un progetto attuato nell'ambito del PSL, da uno o più beneficiari che consente di realizzare degli obiettivi della Strategia di sviluppo locale cui si riferisce;
- j) Organismo intermedio (OI): qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di Gestione o di Certificazione o che svolge mansioni per conto di questa Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- k) Programma operativo: un singolo documento elaborato dallo Stato membro e approvato dalla Commissione contenente una serie coerente di Assi prioritari da realizzare con l'aiuto del FEP;
- l) PSL: Piano di Sviluppo Locale, approvato nell'ambito della misura 4.1 "sviluppo sostenibile delle zone di pesca" del PO FEP 2007-2013;
- m) RAdC: Referente regionale dell'Autorità di Certificazione;
- n) RAdG: Referente regionale dell'Autorità di Gestione;
- o) SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo del FEP 2007-2013;
- p) SIPA: Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura;

#### **ART. 4 (Risorse finanziarie)**

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal PSL approvato elaborato dal GAC sono assegnate le risorse finanziarie allocate sull'Asse IV dalla Regione pari ad € 574.280,00, così suddivisi nei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2013:
  - € 287.190,00 fondi provenienti dalla UE per il Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013;
  - € 229.752,00 fondi provenienti dallo Stato per il fondo europeo per la pesca 2007-2013;
  - € 57.438,00 quota del cofinanziamento regionale per il fondo europeo per la pesca 2007-2013.
2. Qualora intervengano modifiche al piano finanziario che comportano un incremento della dotazione dell'asse 4 la stessa sarà impiegata ad aumento del contributo concedibile, come previsto al punto 18 del bando (DGR 1488/2011). Per poter beneficiare di tali ulteriori risorse il GAC, su esplicita richiesta della Regione, dovrà presentare un'integrazione del PSL la cui approvazione avverrà con le modalità già esplicitate nel bando (punti 10 e 11).
3. L'importo complessivo assegnato al GAC deve essere utilizzato per finanziare le operazioni attuate dal GAC (intervento a gestione diretta) e le operazioni attuate da beneficiari pubblici e privati del territorio, selezionati tramite bandi pubblici.
4. Sono ammissibili le spese di progettazione del Piano di Sviluppo Locale e le spese di animazione del gruppo selezionato sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando, nei limiti specificati al punto 2.2 del bando stesso. Per tutte le altre tipologie di spese, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di approvazione della graduatoria di cui al successivo art. 7, punto 3..
5. La spesa dovrà essere effettuata in conformità e nei tempi stabiliti dal piano finanziario contenuto nel PSL approvato. La dotazione finanziaria del PSL sarà ridotta in misura pari alle somme non spese entro i termini programmati salvo i casi di proroga e/o varianti.
6. Il GAC deve rispettare la soglia minima di spesa fissata al punto 15 del bando pari al 50% di realizzazione pena la decadenza totale ed il recupero delle somme già erogate

#### **ART. 5 (Responsabilità, funzioni e obblighi dell'Organismo Intermedio Regione Liguria)**

1. Come previsto dagli articoli 58 e 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006 la Regione in qualità di OI delegata dall'Autorità di gestione del Programma è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione ed attuazione dell'Asse IV.

2. La Regione svolge pertanto le seguenti funzioni:
  - a) Informazione e supporto amministrativo al GAC, in particolare circa gli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Asse IV del FEP;
  - b) Istruttoria, verifica ed approvazione delle eventuali variazioni/rimodulazioni proposte dal GAC per il proprio PSL;
  - c) Per le azioni a bando: verifica ed approvazione dei bandi predisposti dal GAC, istruttoria delle relative istanze;
  - d) Per le azioni a gestione diretta: verifica di conformità dei progetti esecutivi con i contenuti minimi prescritti dalle procedure;
  - e) adozione degli atti di concessione contributo per le azioni a bando, nonché degli atti di concessione contributo a favore del GAC per le iniziative a gestione diretta;
  - f) gestione del flusso di informazioni necessarie ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, relazionandosi con il GAC;
  - g) Istruttoria delle domande di liquidazione dei contributi inoltrate dal GAC;
  - h) Erogazione dei contributi e di eventuali anticipazioni al GAC secondo atti e procedure che salvaguardino la certezza del rientro delle somme anticipate nel caso di irregolarità;
  - i) Erogazione dei contributi ai beneficiari finali con le modalità specificate nei rispettivi bandi.
3. La Regione, per consentire al GAC lo svolgimento delle funzioni delegate, si impegna a fornirgli il Manuale delle procedure e dei controlli e di eventuali aggiornamenti.

#### **ART. 6**

#### **(Responsabilità, funzioni e obblighi del GAC)**

1. Il GAC conserva, nei confronti della Regione, la responsabilità sulla corretta realizzazione del PSL ed è chiamato, nell'attuazione dello stesso, a svolgere funzioni di natura pubblica. In particolare ai sensi dell'art. 3 commi 25 e 26 del D.Lgs 163/2006, i GAC sono da equipararsi ad un Organismo di diritto pubblico e pertanto nelle operazioni a gestione diretta devono attenersi alla disciplina di cui al Codice dei Contratti pubblici ed al relativo regolamento attuativo di cui al DPR 5 ottobre 2011, n. 207.
2. Il GAC in particolare è responsabile:
  - a) della predisposizione del PSL;
  - b) dell'organizzazione di una struttura amministrativa, adeguata alle risorse da gestire, in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili, basata su idonee professionalità;
  - c) dell'attuazione del PSL secondo le modalità previste nel piano stesso e come specificato al successivo articolo 7;
  - d) della predisposizione dei bandi relativi alle misure previste dal PSL ed in particolare dell'individuazione delle condizioni, delle modalità e dei requisiti per l'accesso ai contributi da parte dei beneficiari finali, delle modalità e dei tempi di raccolta, di valutazione e di selezione dei singoli progetti, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con le disposizioni di attuazione del PO FEP 2007/2013 adottate dalla Regione.  
Per i bandi relativi a specifiche misure degli Assi I, II e III del FEP si dovrà fare riferimento ai criteri di ammissibilità riportati nel documento "FEP 2007-2013 criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti" nella versione modificata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 21 del 26 marzo 2010 e i criteri di selezione riportati nel documento "Criteri di selezione per la concessione degli aiuti" approvato dal Comitato di Sorveglianza del 1 ottobre 2010;
  - e) della pubblicazione dei bandi su stampa locale, sito del GAC/capofila e sito [www.agriliguria.net](http://www.agriliguria.net) solo dopo aver ricevuto la nota di approvazione della Regione;
  - f) della progettazione e dell'attuazione di operazioni a gestione diretta come specificato all'articolo 7;
  - g) della buona e rapida esecuzione degli interventi e della loro conformità alla normativa in vigore;

- h) della regolare gestione dei contributi, per quanto riguarda le spese sostenute direttamente;
  - i) della predisposizione di un apposito sistema contabile idoneo a codificare e registrare ogni pagamento effettuato per la realizzazione del Piano, con il supporto della relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute;
  - j) della fornitura, dietro richiesta dei soggetti deputati ai controlli, degli atti formali o documenti giustificativi nonché degli estratti conti bancari e movimentazioni di cassa;
  - k) dell'organizzazione tecnico-logistica a supporto dei soggetti deputati ai controlli;
  - l) della conservazione presso la propria sede legale, ai fini del controllo tecnico amministrativo, dei documenti giustificativi in originale per le spese sostenute direttamente o copia conforme per spese sostenute da soggetti terzi, fino al 31 dicembre 2019;
  - m) della compatibilità degli interventi finanziati rispetto alle politiche comunitarie e nazionali in materia di concorrenza, ambiente e sviluppo sostenibile, pari opportunità, appalti pubblici ecc.;
  - n) dei danni arrecati a terzi ed all'ambiente per le azioni a gestione diretta;
  - o) della restituzione del contributo pubblico nel caso di realizzazione delle azioni a gestione diretta in maniera difforme dall'approvazione.
3. Il GAC è tenuto a:
- a) Condurre un'adeguata azione di divulgazione (animazione e comunicazione) del PSL e delle opportunità connesse (promozione dello sviluppo) dando adeguata pubblicità ai bandi, conformemente alle procedure vigenti del programma;
  - b) Promuovere la comunicazione interna al partenariato e le relazioni con i partner di cooperazione;
  - c) Dotarsi di un conto corrente dedicato ai pagamenti per l'attuazione del PSL e per ricevere i rimborsi dei contributi;
  - d) Mantenere un sistema di contabilità separato effettuando tutti i pagamenti tramite bonifici utilizzando il conto corrente dedicato.
  - e) Partecipare ad attività informative organizzate dalla Regione, dalle istituzioni nazionali e comunitarie;
  - f) segnalare tempestivamente alla Regione eventuali problematiche connesse all'attuazione del PSL proponendo le possibili soluzioni;
  - g) rispettare le norme in materia di pubblicità, di pari opportunità e di appalti pubblici, nonché le norme ed i principi relativi alla trasparenza, alla parità di trattamento e alla non discriminazione;
  - h) procedere alla selezione di contraenti/fornitori in modo conforme alle norme vigenti in materia di appalti pubblici e attraverso procedure di evidenza pubblica nel rispetto di quanto previsto nel D. lgs. 163/2006 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
  - i) selezionare il personale, i professionisti, gli esperti ed i consulenti tramite procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi del D. lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché alle altre normative vigenti;
  - j) evitare l'insorgere di conflitti di interesse nell'attuazione del PSL come specificato al successivo articolo 13;
  - k) verificare la regolare esecuzione delle attività e dei progetti finanziati nell'ambito del PSL;
  - l) costituire e mantenere, per tutte le operazioni cofinanziate, i relativi fascicoli cartacei ai sensi delle disposizioni di cui al Manuale delle procedure e dei controlli della gestione fino al 31/12/2019;
  - m) comunicare alla Regione l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi alle operazioni cofinanziate;
  - n) mettere a disposizione, su richiesta della Regione (RAAdG e RAAdC) o dell'AdG ovvero delle altre Autorità del Programma o di altri soggetti e/o organismi preposti ai controlli, tutta la documentazione inerente le operazioni cofinanziate;
  - o) garantire supporto alla Regione per la risoluzione delle criticità risultanti dai controlli in loco, amministrativi, informatici effettuati nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo;
  - p) gestire gli eventuali contenziosi concernenti le operazioni;
  - q) trasmettere alla Regione tutti i documenti eventualmente richiesti atti a consentire un controllo qualitativo dell'attuazione del PSL;
  - r) dotarsi di un regolamento interno, che raccolga almeno tutte le disposizioni e le indicazioni sulle



modalità organizzative e procedurali previste dal presente documento e dalle ulteriori procedure emanate dalla Regione, in accordo con la Regione stessa e nel rispetto delle modalità operative e di gestione del FEP, entro il 30 aprile 2013.

#### **ART. 7** **(Tempi e modalità di attuazione del PSL)**

1. Il PSL del GAC prevede le seguenti tipologie di azioni:

- interventi a gestione diretta: il cui beneficiario è direttamente il GAC. Nell'attuazione di tali azioni il GAC può procedere all'acquisizione di beni e servizi, attraverso procedure di evidenza pubblica. In questo caso le azioni sono riconducibili alla tipologia "acquisizione di beni e servizi" prevista nel Manuale delle procedure e controlli del FEP della Regione Liguria;
- interventi a bando: i cui beneficiari sono soggetti pubblici e privati, singoli o associati, esterni al GAC, selezionati a mezzo di bandi; tali azioni sono riconducibili alla tipologia "erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari" prevista nel Manuale delle procedure e controlli del FEP della Regione Liguria.

2. Interventi a gestione diretta:

Sulla base del PSL, il GAC presenta alla Regione, entro 90 giorni dalla data di firma del presente Protocollo di Intesa, un progetto di dettaglio per ciascuno degli interventi a gestione diretta che dovrà essere approvato dalla Regione prima dell'esecuzione.

Il progetto di dettaglio descrive dettagliatamente gli interventi, conformemente a quanto indicato nel PSL, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- finalità e obiettivi;
- descrizione degli interventi;
- tipologie di spese previste;
- crono programma delle attività;
- quadro finanziario;
- risultati attesi (completi di indicatori);
- Modalità di gestione;
- Monitoraggio e controllo.

Il progetto esecutivo deve essere approvato con un atto del Comitato Direttivo del GAC. L'atto deve stabilire, oltre alla conformità dei progetti con i contenuti minimi prescritti nelle procedure, anche le condizioni per la corretta esecuzione del progetto, il piano finanziario, la tempistica di attuazione, le modalità di individuazione degli eventuali soggetti terzi tramite procedure di evidenza pubblica e le altre indicazioni utili a garantire la correttezza e la trasparenza degli interventi.

Anche per le operazioni relative alle seguenti misure devono essere predisposti specifici progetti di dettaglio:

- "Formazione, assistenza tecnica e animazione del GAC";
- "Costi di gestione, acquisizione competenze e animazione";
- "Cooperazione".

I progetti di cooperazione dovranno essere corredati da un accordo di cooperazione sottoscritto da partner eleggibili come tali ai sensi del Regolamento 1198/2006.

Il progetto deve essere inviato alla Regione per l'acquisizione del parere di conformità, allegando il piano finanziario, la tempistica di attuazione, nonché l'atto di approvazione. Nell'ipotesi di parere negativo, il GAC è tenuto a non dare corso all'intervento e a riproporre il progetto o gli altri atti, adeguandone i contenuti alle osservazioni formulate dalla Regione.

Acquisito il parere positivo della Regione, il GAC richiede alla Regione di impegnare le relative somme a favore del capofila o del partner destinatario relativi a ciascun progetto.

Le azioni devono essere realizzate secondo i tempi previsti nel cronoprogramma riportato nel PSL e devono essere concluse entro il 28 febbraio 2015, salvo proroghe come previsto all'articolo 12.

La Regione effettua i controlli di 1° livello, consistente nella verifica amministrativa e l'eventuale controllo in loco, prima di ogni pagamento diverso dall'anticipo.

### 3. Interventi a bando:

Il GAC ha l'obbligo di predisporre le proposte di bandi per l'attuazione delle azioni previste dal piano non attuate direttamente.

Le proposte di bando devono essere presentate, entro 60 giorni dalla data di firma del presente Protocollo di Intesa alla competente struttura della Regione che può richiedere chiarimenti e integrazioni prima di provvedere all'approvazione.

I bandi approvati dalla Regione devono essere pubblicati a cura del GAC su stampa locale, sito del GAC/capofila e sito agriligurianet.it al fine di darne ampia pubblicità e diffusione.

L'istruttoria delle istanze presentate in risposta ai bandi emessi dal GAC è affidata alla competente struttura della Regione, che entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, comunica al GAC l'esito dell'istruttoria.

Il GAC provvede:

- all'approvazione della graduatoria finale, con atto del Comitato Direttivo;
- pubblica la graduatoria sulla stampa locale, sito del GAC/capofila e sito agriligurianet.it ;
- comunica (con ricevuta attestante l'avvenuta consegna), l'esito della graduatoria a ciascun partecipante;
- richiede alla Regione di provvedere all'impegno delle risorse destinate a ciascun beneficiario esterno al GAC.

La Regione provvede ad impegnare il contributo e a notificare il provvedimento di concessione.

Le azioni devono essere realizzate secondo i tempi previsti nel cronoprogramma riportato nel PSL e devono essere concluse entro il 28 febbraio 2015 salvo proroghe come previsto al successivo articolo 12.

I controlli di primo livello ed ex-post sono effettuati dalla Regione secondo le modalità previste dal Manuale di gestione e controllo della Regione Liguria.

Il GAC ha l'obbligo di seguire l'esecuzione delle azioni e di attestare, su richiesta della Regione, la conformità dei beni e servizi ricevuti.

Nel caso in cui le disponibilità complessive risultino insufficienti a coprire l'intero contributo concesso per l'ultimo progetto finanziabile, è ammesso da parte del beneficiario il ridimensionamento finanziario del progetto, fatto salvo il rispetto delle finalità dell'intervento originariamente ammesso a contributo, nel caso in cui il beneficiario realizzi l'intero progetto intervenendo con maggiore quota di fondi propri, potrà concorrere all'utilizzo delle eventuali economie maturate da altri beneficiari in graduatoria.

## **ART. 8 (Spese ammissibili)**

Le spese relative alle operazioni del PSL devono seguire le indicazioni fornite dalle "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013", adottato con decreto direttoriale della Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura (MIPAAF) n. 21 del 26 marzo 2010.

Le spese di progettazione del Piano di Sviluppo Locale e le spese di animazione del gruppo sono ammissibili se sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando, in data 14/12/2011. Tali spese unitamente ai costi di gestione e di animazione non potranno superare il 10% del contributo assegnabile al GAC.

Per tutte le altre tipologie di spese, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di approvazione della graduatoria, avvenuta in data 22/06/2012.

Non possono essere ammessi a finanziamento i costi per operazioni effettuate al di fuori del territorio di riferimento della zona di pesca individuata dal gruppo salvo per le operazioni a sostegno delle azioni di marketing territoriale, promozione e commercializzazione dei prodotti della zona di pesca (prodotti della pesca, promozione di percorsi enogastronomici, turistici e ricreativi, ecc.) e per le azioni di cooperazione interregionale e transnazionale.

L'elenco delle spese ammissibili per operazioni a gestione diretta è rimandata ad atto successivo.

## **ART. 9 (Modalità di rendicontazione)**

### 1. Interventi a gestione diretta:



Il GAC deve:

- a) mantenere un sistema di contabilità separata mediante conto corrente dedicato (conto corrente dedicato esclusivamente a movimentare le somme derivanti dal finanziamento per la realizzazione dell'azione ammessa a contributo) e una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture);
- b) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento mediante bonifico a valere sui fondi disponibili sul conto dedicato; è consentito l'utilizzo di bancomat e carta di credito in appoggio al conto corrente dedicato;

Fanno eccezione le spese preparatorie eventualmente sostenute prima della sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa purché opportunamente documentate.

2. Interventi a bando:

La modalità di rendicontazione deve essere esplicitata nel bando di partecipazione.

#### **ART. 10**

##### **(Modalità di erogazione dei contributi)**

1. Interventi a gestione diretta:

Anticipazione:

La Regione dispone il pagamento dell'anticipazione, qualora richiesta, a favore del GAC in qualità di beneficiario finale, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria di importo pari al 110% dell'anticipazione.

A tale scopo, il GAC presenta alla Regione, a firma del partner dirigente amministrativo, la seguente documentazione:

- Domanda di anticipazione di importo pari al 50% del contributo (secondo facsimili predisposti dalla Regione) con l'indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente vincolato ad esclusivo uso dell'attuazione del piano strategico locale;
- Garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta.

Il pagamento è effettuato sul conto corrente dedicato del GAC per l'attuazione dell'Asse 4.

Stati di Avanzamento e saldo:

Il GAC può inoltrare una o più domande di pagamento a titolo di stato di avanzamento dei lavori o di saldo.

In entrambi i casi il GAC presenta una domanda di pagamento (come da modello predisposto dalla Regione), corredata da relazione tecnica intermedia o finale relativa agli interventi svolti e di tutti i documenti necessari a supporto e giustificazione delle spese sostenute.

In particolare:

per le spese relative all'acquisto di beni materiali, conferimento di incarichi professionali o altre spese del GAC: fotocopia delle fatture originali o fatture originali, parcelle, o altri documenti aventi forza probante equivalente, debitamente quietanzati fornendo copia del bonifico di pagamento o altra forma tracciata tramite conto corrente, nonché dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che attesti la conformità delle stesse agli originali. Le fatture delle forniture devono contenere oltre alla specifica indicazione del bene acquistato, il numero di matricola di fabbricazione ove presente;

per interventi diversi (realizzazione, ammodernamento e ampliamento di opere ed impianti, ivi comprese le opere edili):

- il relativo computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori e vistato da un ufficio tecnico pubblico (ufficio genio civile o ufficio tecnico comunale) o da un libero professionista iscritto all'albo;
- per le opere edili: certificato di agibilità ed ogni altro documento che attesti la regolarità dei lavori.
- fotocopia delle fatture originali o fatture originali come sopra descritto.

Il GAC cura il trattamento e la conservazione dei documenti di spesa e assicura la conservazione della documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute, fino alla data del 31/12/2019 presso la

sede del soggetto capofila o presso altra sede da comunicarsi per iscritto.

## 2. Interventi a bando:

La Regione procede all'erogazione dei fondi a ciascun beneficiario finale con le modalità che saranno specificate nei rispettivi bandi.

I beneficiari finali, attuatori delle singole azioni, curano il trattamento e la conservazione dei documenti di spesa e assicurano la conservazione della documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute, fino alla data del 31/12/2019.

### **ART. 11 (Varianti al PSL)**

1. Qualsiasi variante al PSL deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione della Regione, corredata da adeguata documentazione di riferimento che ne illustri motivazioni ed effetti. Il termine ultimo per presentare variazioni al PSL è il 30/06/2015.
2. Le varianti che comportano la realizzazione di azioni non previste nel piano di sviluppo approvato, ovvero la soppressione di alcune di esse, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione del Regione che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del piano approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito assegnato.
3. La maggiore spesa sostenuta rispetto a quella ammessa non comporta aumento del contributo rispetto a quello già concesso in sede di ammissione del piano di sviluppo.
4. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo. Deve essere comunque garantita la soglia minima del 50% di realizzazione.
5. L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Regione, potrà comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso. Fatta salva la revoca totale del contributo nel caso in cui la variante non autorizzata comporti una diminuzione del punteggio di merito tale da impedire la permanenza dell'iniziativa nella posizione di graduatoria relativa alle domande ammesse a finanziamento.
6. Varianti delle azioni indicate nel piano di sviluppo locale approvato

#### Interventi a gestione diretta

Varianti non sostanziali, quali ad esempio modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative, che non alterano le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il cui importo non supera il 10% della spesa complessiva ammessa, non necessitano della preventiva autorizzazione, ma devono essere in ogni caso comunicate alla Regione prima della loro esecuzione, nonché evidenziate e motivate in sede di rendicontazione finale.

Le varianti sostanziali sono richieste alla Regione che le valuta.

Per essere ammissibile la richiesta di variante deve rispettare i seguenti requisiti:

- consentire di mantenere la coerenza con gli obiettivi del piano ammesso a contributo;
- non alterare le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
- non comportare la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del progetto di intervento;
- non comportare una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo collocamento in graduatoria in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo;
- la richiesta deve essere inoltrata entro la data di scadenza iniziale prevista.

In tutti i casi è facoltà della Regione approvare o meno la variante, nel rispetto delle finalità dell'intervento.

#### Interventi a bando

I bandi per la selezione dei beneficiari finali devono prevedere che varianti non sostanziali, quali ad esempio modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative, che non alterano le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il cui importo non supera il 10% della spesa complessiva ammessa possono

essere realizzate senza la preventiva autorizzazione della Regione, ma debbano essere preventivamente comunicate.

Le varianti sostanziali sono richieste alla Regione che le valuta.

Per essere ammissibile la richiesta di variante deve rispettare i seguenti requisiti:

- consentire di mantenere la coerenza con gli obiettivi del piano ammesso a contributo;
- non alterare le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
- non comportare la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del progetto di intervento;
- non comportare una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo collocamento in graduatoria in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo;
- la richiesta deve essere inoltrata entro la data di scadenza del provvedimento di concessione pena la non ammissibilità.

In tutti i casi è facoltà della Regione approvare o meno la variante, nel rispetto delle finalità dell'intervento.

### **ART. 12 (Proroghe)**

#### 1. Richiesta di proroga per le azioni attuate direttamente dal gruppo

Il GAC può chiedere alla Regione una sola proroga dei termini per l'ultimazione di ciascuna azione attuata direttamente per un periodo non superiore a 60 giorni rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma indicato nel piano di sviluppo locale. La richiesta deve essere trasmessa dal gruppo mediante raccomandata A/R, almeno 15 giorni prima del termine previsto per la realizzazione dell'azione, pena l'irricevibilità della stessa. In questi casi, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere comunque compreso nel limite temporale massimo del 28 febbraio 2015.

La Regione valuta, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al gruppo, debitamente documentati. La richiesta di proroga per cause di forza maggiore, unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dal gruppo mediante raccomandata A/R, inderogabilmente entro 15 giorni a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento, pena l'irricevibilità della stessa. In questi casi, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere compreso nel limite temporale massimo del 30 aprile 2015.

La proroga deve essere formalmente autorizzata con lettera della Regione.

#### 2. Richiesta di proroga per le azioni realizzate dai beneficiari finali esterni al gruppo

Nei bandi per la selezione dei beneficiari finali attuatori delle azioni, il GAC deve prevedere che possa essere richiesta una sola proroga dei termini per l'ultimazione delle azioni attuate per un periodo non superiore a 60 giorni rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma riportato nel piano di sviluppo locale. Il nuovo termine per la conclusione dei lavori dovrà essere, comunque, compreso nel limite temporale massimo del 28 febbraio 2015. Nei bandi per la selezione dei beneficiari finali attuatori delle azioni, deve essere specificato che nel caso in cui venga concessa una proroga, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere comunque compreso nel limite temporale massimo del 28 febbraio 2015.

La Regione valuta, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al beneficiario finale, debitamente documentati. La richiesta di proroga per cause di forza maggiore, unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dai beneficiari al gruppo mediante raccomandata A/R, inderogabilmente entro 15 giorni a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento, pena l'irricevibilità della domanda. Nel caso in cui venga concessa una proroga, il nuovo termine per la realizzazione delle azioni dovrà essere compreso nel limite temporale massimo del 30 aprile 2015.

La proroga deve essere formalmente autorizzata con apposito atto della Regione.

### **ART. 13 (Gestione dei conflitti di interesse)**

1. Il GAC è tenuto ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse, incompatibilità e sovrapposizioni di funzioni nell'attuazione del PSL tra i soggetti aderenti al GAC ed eventuali beneficiari. Tali situazioni devono essere riportate nel regolamento interno di cui al punto 6.

In particolare deve essere garantito che:

- a) i membri dell'organo direttivo non possono presentare istanze in risposta ai bandi emessi dal GAC se hanno partecipato alla loro stesura e/o alle fasi di approvazione;
- b) i membri dell'organo direttivo non possono partecipare all'approvazione di progetti a gestione diretta di cui al punto 2 dell'articolo 8 relativi a potenziali beneficiari ad essi ricollegabili;
- c) i soggetti responsabili dei procedimenti di istruttoria e/o selezione delle istanze non possono partecipare alle procedure in cui sono presenti soggetti beneficiari ad essi collegabili.

2. Quando si verificano tali situazioni il soggetto in conflitto ha l'obbligo di dichiarare la propria posizione ed astenersi dalla funzione.

3. I soci privati del GAC che assumono la carica di amministratore del GAC ovvero i soggetti giuridici rappresentati all'interno dell'organo decisionale del GAC non potranno essere fornitori del GAC nell'ambito dell'attuazione del PSL.

#### **ART. 14**

##### **(Gestione di banche dati e controlli)**

1. Il GAC si impegna ad un puntuale utilizzo delle funzionalità del Sistema integrato di gestione e controllo secondo le specifiche disposizioni impartite dalla Regione.
2. Il GAC si impegna a consentire l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi.

#### **ART. 15**

##### **(Monitoraggio)**

1. Per verificare l'andamento dell'attuazione del PSL, sia dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse finanziarie, che dello stato di attuazione delle procedure e del raggiungimento degli obiettivi, il GAC dovrà presentare delle relazioni trimestrali di avanzamento lavori secondo il modello fornito dalla Regione. Tali relazioni saranno oggetto di incontri con la Regione con cadenza trimestrale.

#### **ART. 16**

##### **(Attività di verifica e di messa a disposizione degli atti)**

1. Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle Istituzioni comunitarie o nazionali, anche in occasione di verifiche e audit, il GAC si impegna a rendere disponibili alla Regione, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure entro i termini che saranno specificati.

#### **ART. 17**

##### **(Diritti ed obblighi)**

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, Regione Liguria e GAC, ognuno per quanto di propria competenza, garantiscono la conformità alla regolamentazione comunitaria e nazionale, in modo che siano salvaguardati gli interessi finanziari dell'Unione Europea e dell'Erario Nazionale.
2. Qualora, a seguito delle verifiche di conformità svolte dalle competenti Istituzioni comunitarie o nazionali, siano rilevate irregolarità o frodi per comportamenti imputabili al GAC per attività svolte in esecuzione delle funzioni di cui al presente Protocollo d'Intesa e tali da determinare, a qualsiasi titolo, correzioni finanziarie, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, a carico della Regione, a quest'ultima spetta il diritto di rivalsa nei confronti del GAC, fino a concorrenza dell'intero importo oggetto della correzione finanziaria, fatte salve eventuali ulteriori azioni per la tutela dei propri interessi e di quelli dei fondi comunitari.

#### **ART. 18**

##### **(Principio di leale collaborazione)**

1. Le Parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad un'attuazione del presente Protocollo d'Intesa fondata su uno spirito di leale collaborazione.

2. Le Parti si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui al presente Protocollo d'Intesa, in coerenza coi principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.

#### **ART. 19**

##### **(Aggiornamenti, modifica e integrazione del presente Protocollo d'Intesa)**

1. Le Parti si obbligano a modificare, integrare o aggiornare il presente Protocollo d'Intesa con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

#### **ART. 20**

##### **(Inadempienze)**

In caso di gravi inadempienze o di violazioni da parte del GAC degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e tali da pregiudicare l'utile svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, ove l'inadempimento non venga sanato nel termine di giorni venti, a decorrere dalla ricezione dell'apposita diffida scritta ad adempiere intimata dalla Regione, la presente convenzione si intende risolta di diritto. In tal caso, la Regione procederà, con apposito provvedimento, all'acquisizione dell'importo di cui alla garanzia fideiussoria presentata dal GAC.

È salva l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione che la Regione ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.

#### **ART. 21**

##### **(Informativa sul trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti si conformano a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità dei dati dei beneficiari e in particolare a quanto disposto dall'art. 31 comma 2, lettera d) del Regolamento della Commissione 498/2007.
2. Le Parti altresì si conformano, agli effetti del presente Protocollo d'Intesa, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.

#### **ART. 22**

##### **(Disposizioni finali)**

1. Il presente Protocollo d'Intesa redatto in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro ed ipotecaria ai sensi della normativa vigente.
2. Per quanto non previsto nel presente Protocollo d'Intesa, potrà rinviarsi alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto del Protocollo d'Intesa.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Regione Liguria  
Settore Politiche Agricole e della Pesca

Il Dirigente  
(Riccardo Jannone)

per il Gruppo di Azione Costiera  
"Il mare delle Alpi"

Il Presidente  
(Dott. Enrico Lupi)

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**  
**SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI**  
**28.02.2013** **N. 51**

**Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. Euro 35.750,00 (5° Provvedimento).**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

VISTO in particolare l'art. 42, comma 4, in virtù del quale "Fino alla approvazione della legge di assestamento la Giunta Regionale può disporre prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell'esercizio precedente non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013";

VISTO il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2013" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1662 del 21 dicembre 2012 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013";

VISTO in particolare l'art. 11 della citata l.r. 52/2012;

CONSIDERATO CHE:

- con nota n. IN/2013/2396 del 5 febbraio 2013 il Servizio Famiglia, Minori, Giovani, Pari Opportunità, Servizio Civile ha richiesto di poter disporre dello stanziamento di cassa di euro 35.750,00 onde consentire l'integrale erogazione delle somme impegnate e non liquidate entro la fine dell'esercizio 2012 sul capitolo di spesa 4855 "Trasferimento ad altri soggetti della quota regionale del fondo per le politiche giovanili" nell'ambito dell'U.P.B. 10.102 "Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza";
- nel citato documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2013", in relazione al predetto capitolo 4855 di spesa non risulta iscritto alcun residuo presunto;
- dalle scritture contabili sul predetto capitolo 4855 di spesa risulta, alla chiusura dell'esercizio 2012, un residuo di euro 35.750,00 annualità 2012;

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni per provvedere alla dotazione dello stanziamento di cassa del citato capitolo 4855 di spesa per euro 35.750,00 onde consentire il pagamento del residuo passivo risultante in sede di chiusura dell'esercizio 2012 prima dell'approvazione della legge di assestamento 2013 con la quale si provvede all'aggiornamento dei residui presunti iscritti nel bilancio di previsione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. è prelevata dall'U.P.B. 18.105 "Fondi di riserva" la somma di euro 35.750,00 (trentacinquemilasettecentocinquanta/00) in termini di cassa per impinguare di pari importo lo stanziamento di cassa dell'U.P.B. 10.102 "Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza" mediante la seguente variazione allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2013 e conseguentemente al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2013":

- a) Variazioni allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2013 in termini di cassa:

(euro)

U.P.B.18.105	"Fondi di riserva"	- 35.750,00
		(trentacinquemilasettecentocinquanta/00)



U.P.B. 10.102	“Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza”	+ 35.750,00 (trentacinquemilasettecento-cinquanta/00) ====
b) Variazioni al Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2013” in termini di cassa:		
(euro)		
U.P.B. 18.105	Cap.9590 “Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa”	- 35.750,00 (trentacinquemilasettecento-cinquanta/00)
U.P.B. 10.102	Cap.4855 “Trasferimento ad altri soggetti della quota regionale del fondo per le politiche giovanili”	+ 35.750,00 (trentacinquemilasettecento-cinquanta/00) =====

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE  
Claudia Morich

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**  
**SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI**  
**28.02.2013** **N. 52**

**Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. Euro 595.600,00 (6° Provvedimento).**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

VISTO in particolare l’art. 42, comma 4, in virtù del quale “Fino alla approvazione della legge di assestamento la Giunta Regionale può disporre prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell’esercizio precedente non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2013”;

VISTO il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2013” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1662 del 21 dicembre 2012 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2013”;

VISTO in particolare l’art. 11 della citata l.r. 52/2012;



## CONSIDERATO CHE:

- con note nn. IN/2013/3231-3310 del 18-19 febbraio 2013 il Settore Sport, Tempo Libero, Programmi Culturali e Spettacolo ha richiesto di poter disporre dello stanziamento di cassa complessivo di euro 595.600,00 onde consentire l'integrale erogazione delle somme impegnate e non liquidate entro la fine dell'esercizio 2012 sui seguenti capitoli di spesa: 3769 "Contributi ad altri soggetti per iniziative a favore dello spettacolo cinematografico" nell'ambito dell'U.P.B. 12.104 "Spese per la promozione di attività cinematografiche", 3656 "Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per iniziative di spettacoli dal vivo della regione" e 3657 "Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali di fondi per iniziative di spettacoli dal vivo della regione" entrambi nell'ambito dell'U.P.B. 12.101 "Spese per la promozione della cultura";
- nel citato documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2013", in relazione ai predetti capitoli, risulta quanto segue:
  1. 3769 non risulta iscritto alcun residuo presunto
  2. 3656 risulta iscritto un residuo presunto di euro 26.000,00
  3. 3657 risulta iscritto un residuo presunto di euro 81.000,00;
- dalle scritture contabili sui predetti capitoli di spesa risulta, alla chiusura dell'esercizio 2012, quanto segue:
  1. 3769 un residuo di euro 70.000,00 proveniente dall'annualità 2012
  2. 3656 un residuo di euro 465.600,00 proveniente dall'annualità 2012
  3. 3657 un residuo di euro 156.000,00 proveniente dall'annualità 2012 ed euro 11.000,00 proveniente dall'annualità 2011;

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni per provvedere alla dotazione dello stanziamento di cassa dei citati capitoli 3769-3656-3657 di spesa per complessivi euro 595.600,00 onde consentire il pagamento del residuo passivo risultante in sede di chiusura dell'esercizio 2012 prima dell'approvazione della legge di assestamento 2013 con la quale si provvede all'aggiornamento dei residui presunti iscritti nel bilancio di previsione;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

2. è prelevata dall'U.P.B. 18.105 "Fondi di riserva" la somma di euro 595.600,00 (cinquecentonovantacinquemila/00) in termini di cassa per impinguare di euro 70.000,00 lo stanziamento di cassa dell'U.P.B. 12.104 "Spese per la promozione di attività cinematografiche" e di euro 525.600,00 lo stanziamento di cassa dell'U.P.B. 12.101 "Spese per la promozione della cultura" mediante la seguente variazione allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2013 e conseguentemente al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2013":
  - c) Variazioni allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2013 in termini di cassa:

(euro)

U.P.B.18.105	"Fondi di riserva"	- 595.600,00 (cinquecentonovantacinquemila/00)
U.P.B. 12.101	"Spese per la promozione della cultura"	+ 525.600,00 (cinquecentoventicinquemila/00)
U.P.B. 12.104	"Spese per la promozione di attività cinematografiche"	+ 70.000,00 (settantamila/00)

---

 ===
 

---

d) Variazioni al Documento "Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2013" in termini di cassa:

		(euro)
U.P.B. 18.105	Cap.9590 "Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa"	- 595.600,00  (trentacinquemilasettecento-cinquanta/00)
U.P.B. 12.101	Cap.3656 "Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per iniziative di spettacoli dal vivo della regione"	+ 439.600,00  (quattrocentotrentanove mila)
	Cap. 3657 "Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali di fondi per iniziative di spettacoli dal vivo della regione"	+ 86.000,00  (ottantaseimila/00)
U.P.B. 12.104	Cap. 3769 "Contributi ad altri soggetti per iniziative a favore dello spettacolo cinematografico"	+ 70.000,00  (settantamila/00)
		====

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE  
Claudia Morich

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  
SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI  
28.02.2013 N. 53**

**Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. euro 100.000,00 (7° Provvedimento).**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

VISTO in particolare l'art. 42, comma 4, in virtù del quale "Fino alla approvazione della legge di assestamento la Giunta Regionale può disporre prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell'esercizio precedente non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013";

VISTO il Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2013" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1662 del 21 dicembre 2012 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013;

VISTO in particolare l'art. 11 della citata l.r. 52/2012;

## CONSIDERATO CHE:

- con nota n. IN/2013/3012 del 13 febbraio 2013 il Dipartimento Ambiente ha richiesto di poter disporre dello stanziamento di cassa di euro 100.000,00 onde consentire l'erogazione dell'acconto delle somme impegnate e non liquidate entro la fine dell'esercizio 2012 sul capitolo di spesa 2513 "Contributi per l'attuazione del programma regionale per l'alta via dei monti liguri" nell'ambito dell'U.P.B. 3.204 "Investimenti nei parchi, nelle aree protette e nella rete escursionistica della Liguria";
- nel citato documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2013", in relazione al predetto capitolo 2513 di spesa non risultano iscritti residui presunti di provenienza annualità 2012;

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni per provvedere alla dotazione dello stanziamento di cassa del citato capitolo 2513 di spesa per la restante somma di euro 100.000,00, onde consentire il pagamento di parte del residuo passivo risultante in sede di chiusura dell'esercizio 2012 prima dell'approvazione della legge di assestamento 2013 con la quale si provvede all'aggiornamento dei residui presunti iscritti nel bilancio di previsione;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

3. è prelevata dall'U.P.B. 18.209 "Fondi di riserva" la somma di euro 100.000,00 (centomila/00) in termini di cassa per impinguare di pari importo lo stanziamento di cassa dell'U.P.B. 3.204 "Investimenti nei parchi, nelle aree protette e nella rete escursionistica della Liguria" mediante la seguente variazione allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2013 e conseguentemente al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2013":

e) Variazioni allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2013 in termini di cassa:

		(euro)
U.P.B. 18.209	"Fondi di riserva"	- 100.000,00
		(centomila/00)
U.P.B. 3.204	"Investimenti nei parchi, nelle aree protette e nella rete escursionistica della Liguria"	+ 100.000,00
		(centomila/00)
		===
		=====

f) Variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2013" in termini di cassa:

		(euro)
U.P.B. 18.209	Cap.9591 "Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa"	- 100.000,00
		(centomila/00)
U.P.B. 3.204	Cap.2513 "Contributi per l'attuazione del programma regionale per l'alta via dei monti liguri"	+ 100.000,00
		(centomila/00)
		===

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE  
Claudia Morich

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**  
**SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI**  
**28.02.2013** **N. 54**

**Prelevamento dal "Fondo di riserva di cassa del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2013" ai sensi dell'articolo 42, 4° comma della l.r. 15/2002. Euro 212.699,33 (8° Provvedimento).**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

VISTO in particolare l'art. 42, comma 4, in virtù del quale "Fino alla approvazione della legge di assestamento la Giunta Regionale può disporre prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell'esercizio precedente non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013";

VISTO il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2013" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1662 del 21 dicembre 2012 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013";

VISTO in particolare l'art. 11 della citata l.r. 52/2012;

CONSIDERATO CHE:

- con nota n. IN/2013/3058 del 14 febbraio 2013 il Settore Organizzazione Scolastica e Politiche per gli Studenti ha richiesto di poter disporre dello stanziamento di cassa di euro 212.699,33 onde consentire l'erogazione delle somme impegnate e non liquidate entro la fine dell'esercizio 2012 sul capitolo di spesa: 5678 "Contributi per la concessione di prestiti d'onore e borse di studio finanziati col fondo di intervento integrativo statale - arretrati
- nel citato documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2013", in relazione al predetto capitolo 5678 di spesa non risulta iscritto alcun residuo presunto;
- dalle scritture contabili sul predetto capitolo 5678 di spesa risulta, alla chiusura dell'esercizio 2012, un residuo di euro 212.699,33 annualità 2012;

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni per provvedere alla dotazione dello stanziamento di cassa del citato capitolo 5678 di spesa per euro 212.699,33 onde consentire il pagamento del residuo passivo risultante in sede di chiusura dell'esercizio 2012 prima dell'approvazione della legge di assestamento 2013 con la quale si provvede all'aggiornamento dei residui presunti iscritti nel bilancio di previsione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

4. è prelevata dall'U.P.B. 18.105 "Fondi di riserva" la somma di euro 212.699,33 (duecentododicimilaseicentonovantanove/33) in termini di cassa per impinguare di pari importo lo stanziamento di cassa dell'U.P.B. 11.102 "Spese per il Diritto allo Studio Universitario" mediante la seguente variazione allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2013 e conseguentemente al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2013":

- g) Variazioni allo stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2013 in termini di cassa:

(euro)

U.P.B.18.105	"Fondi di riserva"	- 212.699,33
		(duecentododicimilaseicentonovantanove/33)

U.P.B. 11.102	“Spese per il Diritto allo Studio Universitario”	+ 212.699,33 (duecentododicimilase icentonovantanove/33)
		===
h) Variazioni al Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2013” in termini di cassa:		
		(euro)
U.P.B. 18.105	Cap.9590 “Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa”	- 212.699,33 (duecentododicimilase icentonovantanove/33)
U.P.B. 11.102	Cap. 5678 “Contributi per la concessione di prestiti d'onore e borse di studio finanziati col fondo di intervento integrativo statale – arretrati”	+ 212.699,33 (duecentododicimilase icentonovantanove/33)
		===

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE  
Claudia Morich

---

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**  
**SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI**  
**28.02.2013** **N. 55**

**Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - Euro 17.000,00 (10° provvedimento).**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

VISTI in particolare gli artt. 36 e 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013”;

VISTO il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2013” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n.1662 del 21 dicembre 2012 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013”;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2013/3358 del 19 febbraio 2013, il Settore Politiche del Lavoro e delle Migrazioni ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 17.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 11.104 "Spese per la promozione dell'occupazione, sicurezza, e qualità del lavoro"

		(euro)
Cap. 4690	"Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali a valere sul fondo regionale per l'occupazione"	- 17.000,00 (diciassettemila/00)
Cap. 4692	"Trasferimenti ad imprese a valere sul fondo regionale per l'occupazione"	+ 17.000,00 (diciassettemila/00)

RITENUTO che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per euro 17.000,00 nell'ambito dell'U.P.B. 11.104 "Spese per la promozione dell'occupazione, sicurezza, e qualità del lavoro"

#### DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2013" per euro 17.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 11.104 "Spese per la promozione dell'occupazione, sicurezza, e qualità del lavoro"

		(euro)
Cap. 4690	"Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali a valere sul fondo regionale per l'occupazione"	- 17.000,00 (diciassettemila/00)
Cap. 4692	"Trasferimenti ad imprese a valere sul fondo regionale per l'occupazione"	+ 17.000,00 (diciassettemila/00)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE  
Claudia Morich

---

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**  
**SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI**  
**28.02.2013** **N. 56**

**Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - Euro 10.000,00 (5° provvedimento).**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

VISTI in particolare gli artt. 36 e 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2013”;

VISTO il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2013” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n.1662 del 21 dicembre 2012 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2013”;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2013/2919 del 13 febbraio 2013, il Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico-venatori e per l’incremento del patrimonio ittico”

		(euro)
Cap. 631	“Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali per studi, indagini ed iniziative previsti dalla legge regionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”	- 10.000,00 (diecimila/00)
Cap. 628	“Spese per studi, indagini ed iniziative previsti dalla legge regionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”	+ 10.000,00 (diecimila/00)

RITENUTO che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per euro 10.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico-venatori e per l’incremento del patrimonio ittico”

#### DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2013” per euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico-venatori e per l’incremento del patrimonio ittico”

		(euro)
Cap. 631	“Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali per studi, indagini ed iniziative previsti dalla legge regionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”	- 10.000,00 (diecimila/00)
Cap. 628	“Spese per studi, indagini ed iniziative previsti dalla legge regionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”	+ 10.000,00 (diecimila/00)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE  
Claudia Morich



**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**  
**SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI**  
**28.02.2013** **N. 57**

**Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 ai fini delle codificazioni SIOPE - Art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 113.515,87 (11° provvedimento).**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" in cui al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

VISTO l'articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria" che stabilisce quale principio dell'ordinamento contabile della Regione: "...fornire allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.";

VISTI i Decreti, 18 febbraio 2005 e 5 marzo 2007, del Ministro dell'Economia e delle Finanze "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" attuativi del citato articolo 28 della legge 289/2002;

VISTI gli artt.36 e 37 comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013";

VISTO il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2013" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1662 del 21 dicembre 2012 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2013/1403 del 23 gennaio 2013, il Settore Programmazione e Controlli Economico Finanziari ha richiesto variazioni compensative, per euro 113.515,87 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 9.103 "Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale - Arretrati" da destinare a capitoli di spesa di nuova istituzione cui attribuire la codifica SIOPE appropriata come segue:

Cap. 5232 (codice Siope 1.05.03)	"Ripartizione del Fondo Sanitario regionale di parte corrente per l'anno 2011"	(euro) - 20.160,00
		(ventimilacentosessanta/ 0)
Cap. 5233 nuova istituzione (codice Siope 1.03.01)	"Quota del Fondo Sanitario regionale di parte corrente anno 2011 per acquisto di beni e prestazioni di servizi"	+ 20.160,00
		(ventimilacentosessanta/ 0)
Cap. 5317 (codice Siope 1.05.03)	"Ripartizione del Fondo Sanitario regionale di parte corrente per l'anno 2012"	- 93.355,87
		(novantatremilatrecentoc inquan- tacinque/87)

Cap. 5333 nuova istituzione (codice Siope 1.03.01)	“Quota del Fondo Sanitario regionale di parte corrente anno 2012 per acquisto di beni e prestazioni di servizi”	+ 93.355,87
		(novantatremilatrecentoc inquan- tacinque/87)
		-----
		-----
		--

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 113.515,87 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 9.103 “Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale – Arretrati” come meglio sopra specificato;

#### DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2013” per euro 113.515,87 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 9.103 “Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale – Arretrati”:

Cap. 5232 (codice Siope 1.05.03)	“Ripartizione del Fondo Sanitario regionale di parte corrente per l'anno 2011”	(euro) - 20.160,00
		(ventimilacentosessanta/0 0)
Cap. 5233 nuova istituzione (codice Siope 1.03.01)	“Quota del Fondo Sanitario regionale di parte corrente anno 2011 per acquisto di beni e prestazioni di servizi”	+ 20.160,00
		(ventimilacentosessanta/0 0)
Cap. 5317 (codice Siope 1.05.03)	“Ripartizione del Fondo Sanitario regionale di parte corrente per l'anno 2012”	- 93.355,87
		(novantatremilatrecentoc inquan- tacinque/87)
Cap. 5333 nuova istituzione (codice Siope 1.03.01)	“Quota del Fondo Sanitario regionale di parte corrente anno 2012 per acquisto di beni e prestazioni di servizi”	+ 93.355,87
		(novantatremilatrecentoc inquan- tacinque/87)
		-----
		-----
		--

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE  
Claudia Morich

---

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**  
**SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI**  
**28.02.2013** **N. 58**

**Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 50.000,00 (9° provvedimento).**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

VISTI in particolare gli artt. 36 e 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2013”;

VISTO il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2013” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n.1662 del 21 dicembre 2012 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2013”;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2013/3111 del 15 febbraio 2013, il Dipartimento Ambiente ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 4.101 “Interventi e studi in materia di tutela ambientale”:

		(euro)
Cap. 2057	“Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali di fondi per lo sviluppo dell’informazione, educazione e formazione ambientale”	- 50.000,00 (cinquantamila/00)
Cap. 2054	“Spese dirette per lo sviluppo dell’informazione, educazione e formazione ambientale”	+ 50.000,00 (cinquantamila/00)

RITENUTO che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per euro 50.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 4. 101 “Interventi e studi in materia di tutela ambientale”

#### DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2013” per euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 4. 101 “Interventi e studi in materia di tutela ambientale”

		(euro)
Cap. 2057	“Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali di fondi per lo sviluppo dell’informazione, educazione e formazione ambientale”	- 50.000,00 (cinquantamila/00)
Cap. 2054	“Spese dirette per lo sviluppo dell’informazione, educazione e formazione ambientale”	+ 50.000,00 (cinquantamila/00)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE  
Claudia Morich

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI**  
**30.01.2013** **N. 479**

**Approvazione modifiche allo statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pesca Sportiva Pra' Sapello 1952 con sede in Genova iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 293.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. sono approvate le modifiche allo statuto di cui al verbale di assemblea straordinaria, del 22 novembre 2012, dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pesca Sportiva Pra' Sapello 1952 a rogito dottor Andrea Giarda, Notaio in Chiavari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, repertorio n. 52, raccolta n. 47, allegato al presente provvedimento in copia conforme alla copia autentica in atti;
2. il testo del nuovo statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pesca Sportiva Pra' Sapello 1952, allegato al verbale dell'assemblea straordinaria del 22 novembre 2012, è iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato della Regione Liguria;
3. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE  
Rossella Gragnoli

(allegato omissis)

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI**  
**06.02.2013** **N. 538**

**Ing. Daniele Voarino - Iscrizione nell'Elenco generale dell'Albo dei Direttori Generali degli Enti Strumentali e nella Sezione speciale.**

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui s'intendono integralmente richiamate,

1. l'ing. Daniele Voarino è iscritto:
  - nell'Elenco generale dell'Albo regionale dei Direttori generali degli enti Strumentali,
  - nella Sezione speciale dell'Albo regionale dei Direttori generali degli enti Strumentali;
2. è disposta la comunicazione del presente provvedimento all'ing. Daniele Voarino;
3. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE  
Rossella Gragnoli

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZOSETTORE,  
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

**07.02.2013****N. 562**

**Registro regionale del Terzo Settore (l.r. 42/2012) - Iscrizione a sezione Associazioni di promozione sociale e cancellazione da sezione Organizzazioni di volontariato dell'Associazione "Liguri nel Mondo", con sede in Genova.**

IL DIRIGENTE

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l'Associazione "Liguri nel Mondo" con sede in Genova (GE), codice fiscale 95095190104, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle Organizzazioni di volontariato, cod. ED/GE/CST/7 04;
2. di iscrivere, ai sensi ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l'Associazione "Liguri nel Mondo" con sede in Genova (GE), codice fiscale 95095190104, Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle Associazioni di promozione sociale, parte 'A', codice ASS/GE/005/2013;
3. di ribadire che, ai sensi dell'articolo 17, comma 6 della legge regionale 42/2012, l'iscrizione al Registro costituisce presupposto ai fini della stipula di accordi e convenzioni, diversi dagli affidamenti in appalto, concessione ed accreditamento, previsti dalla stessa norma con la Regione, gli enti locali e gli enti del settore regionale allargato, come individuati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n.2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria 2006) e ss.mm.ii. e per poter accedere ai contributi previsti dalla medesima legge regionale 42/2012;
4. di ribadire che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge regionale 42/2012, le Associazioni iscritte al Registro devono, comunque, comunicare entro sessanta giorni ogni eventuale variazione dello statuto e di quanto contenuto nell'autocertificazione di cui all'articolo 17, comma 2 della stessa legge regionale 42/2012;
5. di ribadire che, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge regionale 42/2012, la perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione, nonché il mancato rispetto degli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, comporta la cancellazione dal Registro;
6. di notificare all'Associazione "Liguri nel Mondo" copia conforme del presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Elena Magni

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE,  
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

**31.01.2013****N. 594**

**Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore - sezione delle organizzazioni di volontariato - dell'Ass. denominata "Associazione Amici della Cardiologia dell'Ospedale Galliera", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate:

- 1) di cancellare dal Registro regionale del Terzo Settore - sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 6 dicembre 2012 n. 42, l'Associazione denominata "Associazione Amici della Cardiologia dell'Ospedale Galliera", con sede in Genova, codice fiscale 95052780103, iscritta nel Registro regionale, Settore Sanitario, con il codice GE/AG/5/2002;
- 2) di precisare che la cancellazione dal citato Registro regionale comporta il venire meno della possibilità di accedere ai contributi pubblici, di stipulare convenzioni con Enti pubblici nonché di beneficiare delle agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 11 agosto 1991 n. 266;
- 3) di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- 4) di notificare il presente decreto all'Associazione denominata "Associazione Amici della Cardiologia dell'Ospedale Galliera", con sede in Genova.

IL DIRIGENTE

Elena Magni

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE**

**11.02.2013** **N. 598**

**Primo aggiornamento del " Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma (*Rhynchophorus ferrugineus*)".**

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e s. m.;

Visto il Decreto Ministeriale 07 febbraio 2011 "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche";

Considerato che, come disposto dagli articoli 48, 49 e 50 del predetto decreto legislativo n. 214/05, il Servizio fitosanitario nazionale, già istituito a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 536, si compone di un Servizio fitosanitario centrale con funzioni di indirizzo e coordinamento, operante presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e di Servizi fitosanitari regionali, che espletano le attività di controllo fitosanitario nei rispettivi territori regionali;

Considerato che l'articolo 2 – comma 2 – del sopra citato Decreto Ministeriale 07 febbraio 2011, prevede che in ciascun territorio regionale possono essere distinte le seguenti zone:

- a) “zona infestata”: area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove si è riscontrata la presenza dell'organismo nocivo e se ne può ritenere tecnicamente possibile l'eradicazione;
- b) “zona di contenimento”: area in cui la diffusione del punteruolo rosso è tale che non si ritiene più possibile la sua eliminazione dopo l'applicazione per un triennio di misure fitosanitarie volte all'eliminazione del citato organismo nocivo e per la quale si ritiene che entro il periodo supplementare di un anno non possa avvenire l'eradicazione dell'organismo nocivo stesso;
- c) “zona cuscinetto”: fascia perimetrale di almeno 10 chilometri a partire dal confine della zona infestata;
- d) “zona delimitata”: area costituita dall'insieme della “zona infestata”, della “zona di contenimento” e della “zona cuscinetto”.

Considerato che il Servizio fitosanitario regionale, ai sensi del sopra citato D. M. 07 febbraio 2011 e in funzione dei ritrovamenti via via effettuati nell'ambito del territorio regionale, con i Decreti Dirigenziali n. 924 del 09/04/2008, n. 3540 del 27/11/2008, n. 170 del 05/02/2010, n. 663 del 14/03/2011, n. 2832 del 14/03/2011, n. 425 del 10/02/2012, n. 2524 del 09/07/2012 e n. 149 del 21/01/2013 ha predisposto la zonizzazione del territorio regionale, individuando le diverse zone come sopra definite, mantenendola aggiornata nel tempo in funzione dell'aumento della diffusione dell'insetto in argomento;

Considerato che una corretta strategia di difesa contro il punteruolo in argomento si debba basare sulla combinazione di più misure fitosanitarie la cui scelta dipende, nella maggioranza dei casi, dalle specifiche circostanze in cui versa il singolo esemplare di palma;

Considerato che le varie misure fitosanitarie impiegabili nella lotta al punteruolo in argomento sono definite nello specifico Piano d'Azione Nazionale approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 15 dicembre 2010;

Considerato che, ai sensi del citato D. M. 07/02/2011, i Servizi fitosanitari regionali devono adottare e tenere aggiornato un proprio Piano d'Azione Regionale;

Considerato che la Regione Liguria, con Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n° 663 del 14/03/2011, ha approvato il proprio Piano d'Azione Regionale contenente le varie misure fitosanitarie impiegabili nella lotta al punteruolo rosso della palma;

Considerato che, sulla base dell'esperienza sino a oggi maturata, un punto cardine per contrastare la diffusione del punteruolo rosso è rappresentato dalla pronta distruzione del materiale di palma infestato dall'insetto in argomento e dalla conseguente devitalizzazione dei diversi stadi di sviluppo dell'insetto stesso presenti in detto materiale;

Considerato che la misura più efficace per la distruzione delle parti di palma infestate e dei diversi stadi di sviluppo del punteruolo rosso in esse contenute è rappresentata dalla fine triturazione di detto materiale e che le macchine operatrici utilizzate per effettuare questa triturazione debbano garantire la distruzione delle forme vitali dell'insetto stesso;

Considerato che, attualmente, il trasporto del materiale infestato dal luogo delle operazioni alla discarica per l'effettuazione della sua triturazione non offre adeguate garanzie nel contrastare la diffusione del Punteruolo rosso ma, al contrario, costituisce una fase di forte rischio per la diffusione dell'insetto stesso;



Considerato, quindi, che, per ridurre al minimo il rischio di diffusione del punteruolo rosso, durante gli interventi di abbattimento o di dendrochirurgia delle palme colpite da questo insetto, il materiale di palma infestato debba essere immediatamente e finemente triturato in loco e, successivamente, nel più breve tempo possibile, trasportato alla discarica per essere smaltito con l'abbruciamento o interrato;

Considerato che le discariche utilizzate per lo smaltimento del sopra citato materiale debbano ricadere in una delle zone infestate dal Punteruolo rosso del territorio della Liguria, così come stabilite con Decreto del Dirigente del Settore Fitosanitario della Regione Liguria;

Considerato che, di recente, in aggiunta ai prodotti fitosanitari già in precedenza autorizzati, il Ministero della Salute ha ammesso in maniera definitiva l'utilizzo sulle palme di ulteriori quattro prodotti fitosanitari come di seguito elencati:

Vertimec EC (sostanza attiva Abamectina)  
Kohinor plus (sostanza attiva Imidacloprid + Ciflutrin)  
Reldan 22 (sostanza attiva Clorpirifos - metile)  
Runner M 22 ( " " " " );

Ritenuto che, per ridurre al minimo il rischio di diffusione del punteruolo rosso, durante gli interventi di abbattimento o di dendrochirurgia delle palme colpite da questo insetto, il materiale di palma infestato debba essere immediatamente triturato in loco e, successivamente, nel più breve tempo possibile, trasportato alla discarica per essere smaltito con l'abbruciamento o interrato;

Ritenuto che la misura più efficace per la distruzione delle parti di palma infestate e dei diversi stadi di sviluppo del punteruolo rosso in esse contenute è rappresentata dalla fine triturazione di detto materiale e che le macchine operatrici utilizzate per effettuare questa triturazione debbano garantire la distruzione delle forme vitali dell'insetto stesso;

Ritenuto che le discariche utilizzate per lo smaltimento del sopra citato materiale debbano ricadere in una delle zone infestate dal punteruolo rosso del territorio della Liguria, così come stabilite con Decreto del Dirigente del Settore Fitosanitario della Regione Liguria;

Ritenuto che nel Piano in argomento sia data indicazione che gli interventi insetticidi proposti nel Piano stesso debbano essere effettuati con i prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute, tenuto conto degli aggiornamenti sopra citati;

Ritenuto, quindi, ai sensi del citato D. M. 07/02/2011, di dover aggiornare il Piano d'azione regionale in oggetto, riportato all'allegato 1 del presente decreto di cui costituisce parte integrante e necessaria, con l'introduzione nel medesimo degli elementi di novità ad oggi acquisiti;

#### DECRETA

- di approvare, ai sensi del citato D. M. 07/02/2011, il primo aggiornamento del Piano d'azione regionale in oggetto, riportato all'allegato 1 del presente decreto di cui costituisce parte integrante e necessaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE  
Marcello Storace

(segue allegato)

**Allegato 1****REGIONE LIGURIA  
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE****Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma (*Rhynchophorus ferrugineus*) - I aggiornamento****1. Premessa**

Il Piano d'azione regionale, di seguito denominato Piano, ha lo scopo di individuare le azioni e le misure fitosanitarie che il Servizio Fitosanitario Regionale prescrive al fine di eliminare il *Rhynchophorus ferrugineus* nelle zone "infestate" e di contenerlo, nel breve periodo, nelle zone "delimitate", così come definite dall'art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 07 febbraio 2011 "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche".

Il Piano è stato elaborato tenendo conto che, allo stato attuale, una corretta strategia di difesa si deve basare su una gestione integrata di più misure fitosanitarie, la cui scelta dipende molte volte dalle specifiche circostanze ambientali e sanitarie tipiche della singola pianta di palma.

Le misure fitosanitarie sono state definite tenendo conto degli "Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi (ISPM n. 9 della FAO) e l'Impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi" (ISPM n. 14 della FAO) nonché delle attuali conoscenze tecnico scientifiche in materia.

Le stesse misure fitosanitarie sono riferite a tutti i "vegetali sensibili", così come elencati nell'art. 2, comma 1- b) del sopra citato D. M. 07 febbraio 2011, e di seguito indicate "palme", ovunque ubicate.

Il Piano vuole definire anche le attività che devono svolgere i diversi soggetti coinvolti nell'applicazione delle misure fitosanitarie.

Sulla base dell'esperienza sino a oggi maturata, è stato focalizzato che un punto cardine per contrastare la diffusione del Punteruolo rosso è rappresentato dalla pronta distruzione del materiale di palma infestato dall'insetto in argomento e dalla conseguente devitalizzazione dei diversi stadi di sviluppo dell'insetto stesso presenti in detto materiale.

Di recente, inoltre, il Ministero della Salute ha ammesso in maniera definitiva l'utilizzo sulle palme di ulteriori quattro prodotti fitosanitari per l'effettuazione degli interventi insetticidi.

Un primo aggiornamento del Piano si rende, quindi, necessario per determinare le operazioni da porre in essere nello smaltimento delle parti di palma infestate e per indicare, negli interventi insetticidi consigliati, le nuove sostanze attive autorizzate.

**2. Riferimenti normativi**

Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti

vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e s.m., relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Decisione della commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n. 924 del 09/04/2008 con cui, con il primo ritrovamento in Liguria del punteruolo rosso nel Comune di Bordighera (IM), tale Comune è stato individuato come zona infestata ed è stata quindi costituita una prima zonizzazione del territorio regionale;

Decisione della commissione 2008/776/CE del 06 ottobre 2008 che modifica la ;decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

Decreti del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n. 924 del 09/04/2008, n. 3540 del 27/11/2008, n. 170 del 05/02/2010, n. 663 del 14/03/2011, n. 2832 del 14/03/2011, n. 425 del 10/02/2012, n. 2524 del 09/07/2012 e n. 149 del 21/01/2013 con i quali, sulla base dei ritrovamenti dell'insetto in oggetto nei relativi territori comunali, sono stati via via dichiarati "zona infestata" i territori dei Comuni

di Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti, Sanremo, Imperia, Diano Castello, Diano Marina, S. Bartolomeo al Mare e Cervo, in provincia di Imperia, e Andora, Laigueglia, Alassio, Albenga, Ceriale, Loano, Borghetto S. Spirito, Boissano e Albisola Superiore, in provincia di Savona;

Decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

Decreto Ministeriale 07 febbraio 2011 "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche";

Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n. 663 del 14/03/2011 con il quale è stato approvato il Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma (*Rhynchophorus ferrugineus*);

### 3. Ambito di applicazione

Il presente Piano trova applicazione su tutto il territorio regionale per la protezione delle piante di palma, riconosciute sensibili ai sensi del citato D. M. 07/02/2011, e il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, delle seguenti specie:

Areca catechu, *Arecastrum romanzoffianum*, *Arenga pinnata*, *Borassus flabellifer*, *Brahea armata*, *Butia capitata*, *Calamus merillii*, *Caryota maxima*, *Caryota cumingii*, *Chamaerops humilis*, *Jubea chilensis*, *Livistona australis*, *Livistona decipiens*, *Metroxylon sagu*, *Cocos nucifera*, *Corypha gebanga*, *Corypha elata*, *Elaeis guineensis*, *Howea forsteriana*, *Oreodoxa regia*, *Phoenix canariensis*, *Phoenix dactylifera*, *Phoenix theophrasti*, *Phoenix sylvestris*, *Sabal umbraculifera*, *Trachycarpus fortunei* e *Washingtonia* spp.

Nel caso in cui il Servizio Fitosanitario Regionale accerta infestazioni di *Rhynchophorus ferrugineus* su nuove specie di palma, il Piano trova applicazione anche per queste ultime.

### 4. Importazioni

Al fine di armonizzare sull'intero territorio nazionale il soddisfacimento dei requisiti per gli spostamenti dei vegetali sensibili importati da Paesi terzi, previsti dall'allegato I, punto 2, lettera d) del D. M. 07/02/2011 "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche" si stabiliscono le seguenti procedure operative quando nella rubrica «Dichiarazione supplementare» è indicato che i vegetali sensibili, compresi quelli raccolti in habitat naturali sono stati coltivati per un periodo di almeno un anno prima dell'esportazione in un luogo di produzione:

- i) registrato e controllato dal Servizio nazionale per la protezione dei vegetali nel paese di origine e
- ii) in cui i vegetali sono stati coltivati in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo o sono stati utilizzati trattamenti preventivi adeguati; iii) in cui non sono state rilevate manifestazioni dell'organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi o immediatamente prima dell'esportazione.

L'importatore o l'agente doganale che intende importare vegetali sensibili secondo i requisiti sopra indicati effettua la specifica richiesta al Servizio Fitosanitario Regionale competente per il punto di entrata. L'istanza deve contenere anche i dati identificativi dei luoghi di destino in modo da poter acquisire preventivamente, dal Servizio Fitosanitario competente per territorio di destino, il parere sull'idoneità del sito dove devono essere tenute le piante per almeno un anno, in particolare per quanto concerne la protezione fisica totale con reti metalliche.

Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per il punto di entrata con l'acquisizione della richiesta di controllo fitosanitario e il parere sull'idoneità del sito dove devono essere tenute le piante dispone i controlli documentali, di identità e fitosanitari al fine di verificare il soddisfacimento dei requisiti specifici per le palme di cui all'allegato III, parte A, e all'allegato IV, parte A, sezione I, del D. lgs. n. 214/2005 e s. m. nonché il soddisfacimento dei requisiti per l'importazione di cui all'allegato I, punto 1 del predetto D. M. 07/02/2011.

I vegetali così importati possono essere successivamente movimentati, previo rilascio dell'autorizzazione all'uso dello specifico Passaporto delle Piante solo se dal momento dell'introduzione nel territorio italiano sono stati coltivati per almeno un anno in sito a protezione fisica totale con reti metalliche per impedire l'introduzione e/o la diffusione dell'organismo specifico e nei controlli trimestrali disposti dal Servizio Fitosanitario Regionale non sono state riscontrate manifestazioni di *Rhynchophorus ferrugineus*.

## 5. Obbligo comunicazioni

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili che sospettino o accertino la comparsa dell'organismo nocivo in aree ritenute indenni, compreso le zone cuscinetto, sono obbligati a darne immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale che dispone specifici accertamenti fitosanitari per confermare o meno la presenza dell'organismo nocivo e per valutare le misure fitosanitarie più opportune da adottare nell'ambito di questo specifico Piano.

In tutti i casi in cui negli areali sopra descritti è accertata la presenza dell'insetto (anche dalla cattura con trappole) o suoi sintomi di infestazioni su piante riconosciute sensibili, il Servizio Fitosanitario Regionale ne dà immediata comunicazione alla competente Amministrazione comunale e al Servizio Fitosanitario Centrale, affinché quest'ultimo possa effettuare entro cinque giorni la notifica alla Commissione UE e agli altri Stati membri.

Nelle zone infestate chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo può darne comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale che può disporre accertamenti specifici per valutare le misure fitosanitarie più opportune e ne dà comunicazione alla competente Amministrazione comunale.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante infestate sono tenuti a comunicare al

Servizio Fitosanitario Regionale la data di inizio degli interventi, da attuarsi sulle palme, disposti dal Servizio stesso.

## 6. Misure relative al monitoraggio intensivo tramite ispezioni e metodi adeguati, comprese le trappole a feromone almeno nelle zone infestate

Il Servizio Fitosanitario Regionale esegue, annualmente, indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo o determinare eventuali indizi di infestazione dei vegetali sensibili attraverso ispezioni sistematiche, con la collaborazione delle Amministrazioni comunali per quanto di loro competenza.

Il monitoraggio ufficiale è eseguito dagli Ispettori fitosanitari e dal personale tecnico di supporto di cui all'art. 35 del D.Lgs. 214/05 e s. m. espressamente incaricato, con la collaborazione delle Amministrazioni comunali e, se del caso, con altri soggetti pubblici o privati per quanto di loro competenza.

Il monitoraggio è basato principalmente su osservazioni visive, avvalendosi eventualmente

anche di piattaforme aeree o binocoli. Vanno ricercati i primi sintomi dell'infestazione, per cui occorre porre particolare attenzione alle foglie, le quali prima di assumere il classico aspetto ad ombrello, con collasso delle foglie centrali, quasi sempre mostrano specifici sintomi, spesso visibili anche da terra.




Fig. 1 – Evoluzione della sintomatologia (Stadi sintomatici)



Occasionalmente l'infestazione può essere localizzata alla base dello stipite, in tal caso il fogliame è del tutto asintomatico e la parte del tronco infestata risulta al tatto poco consistente ed emette un forte odore di putrido dovuto ai tessuti marcescenti e in fermentazione. Tali infestazioni basali sono state rilevate soprattutto su *Phoenix canariensis* e *P. dactylifera* di piccola - media altezza, massimo di 5 - 6 metri.

Il monitoraggio visivo può essere supportato dall'utilizzo di trappole a feromone. In tal caso le trappole sono da posizionare lontano dalle palme, (almeno 100 metri). L'utilizzo delle trappole nelle zone infestate ha lo scopo soprattutto di monitorare i voli dell'insetto in modo da poter individuare il periodo più opportuno per effettuare eventuali trattamenti insetticidi.

Nelle zone cuscinetto è da valutare l'utilizzo delle trappole in quanto ci sono dati contrastanti sulle reali capacità attrattive delle trappole stesse.

In caso di nuovi ritrovamenti in zone indenni, quindi anche in zone cuscinetto, è attivato un monitoraggio in tutta la nuova zona infestata con la collaborazione delle Amministrazioni comunali. In particolare, vanno effettuate osservazioni ripetute nell'area contigua alla pianta o alle piante infestate per un raggio minimo di 100 metri. Tale monitoraggio rafforzato deve essere svolto su tutte le piante sensibili ubicate nelle proprietà private e pubbliche e nei confronti dei proprietari deve essere svolta un'azione di informazione sulla corretta gestione dell'emergenza.

## **7. Misure preventive da attuare in tutte le zone**

Il Punteruolo rosso svolge gran parte del proprio ciclo biologico all'interno della pianta per cui risulta difficilmente raggiungibile dai più comuni mezzi di lotta. Sulla base delle esperienze maturate risulta necessario adottare strategie preventive e di tipo protettivo per impedire infestazioni su nuove palme.

Un'efficace strategia di difesa prevede:

- o l'attuazione di pratiche agronomiche che consentano di minimizzare ferite o lesioni alla palma;
- o l'adozione di accorgimenti tecnici preventivi che evitino o limitino l'insediamento dell'organismo nocivo.

Per quanto sopra riportato gli interventi di profilassi generale a cui devono attenersi i proprietari di palme sono così individuabili:

- accurate ispezioni periodiche su tutte le piante sensibili all'attacco del coleottero in questione;
- accurata potatura delle foglie/infiorescenze secche, eliminazione delle guaine fiorali, residui organici, ecc. da effettuarsi nel periodo invernale quando il volo degli adulti è limitato;
- eliminazione dei residui della potatura;
- evitare i tagli delle foglie verdi nei periodi in cui la temperatura è al di sopra dei 10°C, o se indispensabili, coprire e trattare le ferite in quanto la superficie di taglio è fortemente attrattiva nei confronti dell'insetto. Le superfici di taglio possono essere denaturate anche con ipoclorito di sodio. Se i tagli sono effettuati nel periodo invernale, quando il rincoforo ha una minore attività di volo, le ferite possono essere suscettibili di attacchi fungini perché non cicatrizzano facilmente per cui vanno ugualmente protetti;
- interventi localizzati nella parte apicale della pianta con prodotti insetticidi.

### **7.1 Trattamenti insetticidi**

Gli interventi con insetticidi naturali, o di sintesi, irrorati alla chioma o localizzati all'apice vegetativo o applicati in endoterapia sono da realizzare con prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute; oltre ai prodotti fitosanitari già autorizzati in passato, attualmente si possono impiegare anche gli ultimi, in ordine temporale, quattro prodotti fitosanitari che sono stati autorizzati all'impiego su palma in maniera definitiva, come di seguito elencati:

Vertimec EC (sostanza attiva Abamectina)  
Kohinor plus (sostanza attiva Imidacloprid + Ciflutrin)  
Reldan 22 (sostanza attiva Clorpirifos - metile)  
Runner M 22 ( " " " " )

Devono essere favorite modalità applicative a minimo impatto ambientale come interventi localizzati alla chioma a bassa o bassissima pressione oppure ricorrendo all'utilizzo di impianti semi-fissi con un tubo provvisto alla sommità di una o più doccette o meglio collegato ad un tubo gocciolante flessibile appoggiato alla base delle foglie e che interessa tutta la circonferenza dello stipite.

Il ricorso all'endoterapia riduce i rischi tossicologici, tuttavia tale tecnica va supportata da esperti nell'applicazione in quanto è necessario acquisire ulteriori conoscenze sull'efficacia delle singole molecole e sulle modalità della loro applicazione.

I trattamenti insetticidi preventivi sono da articolare come di seguito specificato:

- a) nelle zone indenni i trattamenti possono anche essere omessi o ridotti nel numero;
- b) nelle zone infestate si distinguono tre periodi per effettuare i trattamenti:
  - i) periodo primaverile: 1 marzo – 30 giugno, alle prime catture rilevate con trappole oppure al raggiungimento di temperature al di sopra dei 15 – 18°C prevedere con intervalli di circa un mese applicazioni insetticida localizzate alla chioma. Per piante al di sotto dei 5/6 metri di altezza prevedere anche l'applicazione insetticida allo stipite. Nel caso in cui si applica l'endoterapia, una prima applicazione va effettuata a fine marzo e una seconda applicazione all'inizio di maggio;
  - ii) nel periodo estivo: 1 luglio – 31 agosto, in linea generale, non si effettua alcuna applicazione insetticida soprattutto nelle zone turistiche;
  - iii) nel periodo autunnale: 1 settembre - 15 novembre 3/4 applicazioni come nel periodo primaverile.

In caso di impiego dell'endoterapia effettuare una ulteriore applicazione nella seconda quindicina di settembre.

In caso di trattamenti con nematodi entomopatogeni particolare attenzione deve essere posta sulle modalità applicative e sulle condizioni operative in modo da garantirne le migliori condizioni di attività, così come di seguito descritto:

per una pianta di medie dimensioni vanno utilizzati almeno 50 milioni di nematodi disciolti in non meno di 20 litri di acqua.

Il trattamento con nematodi è da ripetere a distanza di 20 - 25 giorni, evitando il periodo caldo secco e adottando le seguenti procedure:

- 1) circoscrivere l'impiego in primavera e in autunno;
- 2) al momento del trattamento la pianta deve essere umida per consentire la mobilità dei nematodi, ma non saturo di acqua;
- 3) trattare con temperature comprese tra i 13-15°C e i 22°C;
- 4) trattare durante le ore o nelle giornate meno luminose;
- 5) lavare le attrezzature prima dell'impiego al fine di evitare la presenza di residui di fitofarmaci;
- 6) versare il contenuto della confezione in un contenitore con almeno 3-4 litri di acqua a temperatura ambiente (15-20°C) e mescolare sino a disperderlo completamente;
- 7) travasare la miscela in un normale annaffiatore per un'applicazione diretta o pompa a spalla o altro applicatore con il volume d'acqua necessario per l'applicazione, sempre senza usare acqua fredda;
- 8) rimuovere eventuali filtri più sottili ed utilizzare ugelli di almeno 0,5 mm di diametro (meglio 0,8 – 1 mm);
- 9) distribuire la sospensione o direttamente con l'annaffiatore o a mezzo di attrezzature a bassa pressione, max 2-3 bar;
- 10) agitare la sospensione anche durante l'applicazione per evitare il deposito dei nematodi sul fondo e garantire una distribuzione omogenea del prodotto;
- 11) assicurare una buona umidità della pianta anche nelle settimane successive all'applicazione, con irrigazioni frequenti ma senza dilavare.

## 8. Misure di risanamento

L'osservazione attenta e costante, soprattutto da parte dei proprietari delle palme, supportata dal personale tecnico può permettere la tempestiva individuazione di piante con sintomi iniziali di attacco. Per tali piante, a condizione che non abbiano l'apice vegetativo compromesso, può essere tentato un intervento di risanamento.

Il principio si basa sull'eliminazione di tutti gli stadi biologici vitali dell'insetto presenti sulla chioma e sullo stipite.

Le tecniche di risanamento possono essere diverse ma basate essenzialmente nell'eliminare infestazioni quando sono iniziali e limitate.

Gli interventi, il cui esito non è mai garantito a priori per l'impossibilità di comprendere con un esame visivo il grado dell'infestazione, si basano su una strategia che integra diversi sistemi di lotta e si articolano in trattamenti:

- meccanico di risanamento (dendrochirurgia);
- insetticidi (chimici, biologici, fisici, ecc.) da localizzare essenzialmente nella parte centrale della chioma.

La buona riuscita dell'intervento dipende dal grado dell'infestazione. In linea generale, con riferimento all'evoluzione della sintomatologia riportata a pagina 5 di questo Piano, si attuano interventi curativi quando ci si trova nei primi stadi sintomatici (fase 2), sino agli stadi avanzati (fase 3 e 4).

Dallo stadio 5 è fortemente sconsigliato procedere con qualsiasi metodo di risanamento, per cui è necessario procedere all'abbattimento immediato al fine di evitare ulteriore diffusione dell'insetto.

### **8.1 La dendrochirurgia**

La dendrochirurgia va eseguita da personale specializzato e consiste nella graduale asportazione dei tessuti infestati cercando di effettuare la completa rimozione delle diverse fasi vitali dell'insetto (adulto, larva, pupa e uova).

Il Servizio fitosanitario regionale valuta se disporre che le operazioni di dendrochirurgia siano da effettuate sotto controllo ufficiale al fine di verificare che le stesse siano effettuate secondo modalità atte a ridurre i rischi di diffusione del punteruolo, tenuto conto che l'adulto è in grado di compiere voli di diversi chilometri.

Durante l'effettuazione di questo intervento tutto il materiale infetto deve essere finemente triturato in loco, ovvero nel sito in cui viene attuato l'intervento stesso, immediatamente dopo la sua separazione dalla palma, e seguendo le prescrizioni riportate al successivo punto 10 del presente Piano.

L'intervento di dendrochirurgia deve essere, inoltre, associato ad altre precauzioni per impedire la diffusione dell'insetto tra cui, in particolare:

- evitare di operare in giornate molto ventose e piovose;
- coprire l'area sottostante la proiezione della chioma con teli o film plastici al fine di agevolare la raccolta del materiale infestato tagliato;
- trasportare il materiale di risulta insacchettato e con mezzi chiusi o telonati e adottando tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione accidentale degli adulti che hanno la capacità di volare.

L'intervento di dendrochirurgia inizia con l'asportazione dell'intera chioma e termina con l'eliminazione di ogni lesione e di ogni forma vitale del coleottero. Si deve quindi modellare la superficie apicale della pianta per permettere l'allontanamento delle acque meteoriche e si procede ad un'irrorazione di soluzione fungicida ed insetticida oppure, in alternativa al trattamento insetticida, si può posizionare una rete ombreggiante "anti insetto" da rimuovere nel momento in cui può essere di impedimento allo sviluppo della nuova vegetazione.

La rimozione dei tessuti infestati non deve comunque compromettere l'apice vegetativo dal quale la pianta ha la possibilità di rigermogliare. Anche il periodo dell'anno in cui viene effettuata tale operazione ne influenza il buon esito. Infatti interventi effettuati in primavera portano ad una più rapida ricostituzione della chioma, mentre interventi effettuati in tardo autunno / inizio inverno comportano una esposizione per un lungo periodo dei tessuti vivi ad agenti atmosferici avversi e ad una maggiore possibilità di insediamento di funghi e batteri che possono compromettere il buon esito dell'intervento. Nonostante si verifichi tale criticità, è bene intervenire anche in tali periodi meteorologicamente sfavorevoli piuttosto che rimandare l'intervento alla primavera successiva in quanto l'attività trofica dell'insetto continua anche in presenza di basse temperature ambientali.

Rimane inteso che la ricostituzione dell'apparato fogliare nella pianta trattata secondo la tecnica della dendrochirurgia non la preserva da nuove possibili reinfestazioni.

E' quindi consigliato intervenire con trattamenti insetticidi come indicato al punto 7.1.

Nel caso d'insuccesso dell'operazione di dendrochirurgia, (non accrescimento di nuova vegetazione entro un termine approssimativo di circa 6 mesi dall'intervento) o disseccamento precoce del nuovo germoglio formato o reinfestazione della pianta da Punteruolo rosso, il proprietario o detentore rimane obbligato ad adempiere alle disposizioni già ricevute dal Servizio fitosanitario regionale e deve, quindi,



provvedere senza indugio all'abbattimento della pianta in modo da evitare anche nuove reinfestazioni del fusto.

Pericolo maggiore, assolutamente da prevenire per la pubblica incolumità, che impone la pronta eliminazione della pianta, è la perdita della sua stabilità, causata da un apparato radicale inattivo ed in degradazione e dalla diminuzione della resistenza dello stipite, che può causare lo schianto dello stesso, per azione anche degli agenti atmosferici.

Le modalità d'intervento per l'abbattimento sono le medesime indicate nel punto 9.

### **8.2 Trattamenti insetticidi di risanamento**

I trattamenti ad azione insetticida vanno effettuati in maniera continua e sistematica fino al raggiungimento del risanamento della pianta e vanno impiegati solo quelli autorizzati all'uso dal Ministero della Salute. E' buona norma associare ai prodotti insetticidi prodotti rameici.

Le palme risanate sono suscettibili di successive reinfestazioni e pertanto vanno difese comunque in maniera sistematica secondo quanto specificato al punto 7.1.

### **9. Misura ufficiale dell'abbattimento**

Quando la palma è palesemente compromessa si deve procedere all'immediato abbattimento con relativa distruzione dei tessuti infestati.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante da abbattere comunicano al Servizio

Fitosanitario Regionale la data di inizio delle operazioni di abbattimento le quali vanno effettuate quanto prima possibile. Abbattimenti di piante infestate effettuati dopo mesi dal collasso non hanno alcun effetto sulla limitazione della diffusione dell'insetto. Nel caso in cui non è possibile effettuare l'intervento in tempi ristretti la pianta deve essere messa in sicurezza con la completa copertura con film plastico o rete antinsetto. Tale alternativa deve rimanere una misura temporanea anche in quanto la pianta attaccata, pur incappucciata, può rappresentare un pericolo per la diffusione dell'insetto e per la pubblica incolumità.

Il Servizio fitosanitario regionale valuta se disporre che le operazioni di abbattimento siano da effettuare sotto controllo ufficiale al fine di verificare che le stesse siano realizzate secondo modalità atte a ridurre i rischi di diffusione del Punteruolo, tenuto conto che l'adulto è in grado di compiere voli di diversi chilometri.

Durante l'effettuazione di questo intervento tutto il materiale infestato deve essere finemente tritato in loco, ovvero nel sito in cui viene attuato l'intervento stesso, immediatamente dopo la sua separazione dalla palma, e seguendo le prescrizioni riportate al successivo punto 10 del presente Piano.

Le operazioni di abbattimento devono essere, inoltre, associate ad altre precauzioni per impedire la diffusione dell'insetto tra cui, in particolare:

- 1) l'intervento deve essere effettuato in assenza di pioggia e di vento;
- 2) le dimensioni del cantiere devono essere tali da permettere che le operazioni di abbattimento siano effettuate in sicurezza tenendo conto degli spazi occorrenti alle macchine operatrici e le dimensioni della pianta da abbattere;
- 3) deve essere predisposta la copertura dell'area sottostante la proiezione della pianta da abbattere con un telone di plastica di adeguato spessore e resistenza;
- 4) in caso di piante di notevoli dimensioni si procede con il taglio a sezioni, avvalendosi anche di carri gru, evitando la caduta libera a terra;
- 5) le parti di tronco infestate, prima del taglio, vanno opportunamente protette con reti o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza;
- 6) in caso di abbattimento di piante di ridotte dimensioni può essere previsto direttamente il taglio del tronco al di sotto del colletto con o senza la rimozione della ceppaia, tenuto conto che di solito il *Rhynchophorus ferrugineus* non attacca tale organo della pianta;
- 7) trasportare il materiale di risulta insacchettato e con mezzi chiusi o telonati e adottando tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione accidentale degli adulti che hanno la capacità di volare

Nelle operazioni di abbattimento si deve tener in considerazione che le palme possono pesare diverse tonnellate e questo dovrebbe essere considerato nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza.

### **10. Misura ufficiale della distruzione del materiale infestato**

Il metodo più sicuro per evitare la diffusione del Punteruolo rosso è rappresentato dalla distruzione delle parti attaccate a mezzo di tempestiva e fine triturazione del materiale infestato da effettuarsi in loco, ovvero nel sito in cui viene effettuato l'intervento di abbattimento o di dendrochirurgia.

Le macchine operatrici utilizzate per effettuare questa triturazione devono garantire la distruzione delle forme vitali dell'insetto stesso.

Il materiale finemente triturato deve essere confezionato, in modo che non sia possibile la diffusione del Punteruolo rosso nell'ambiente durante il trasporto, e conferito in discarica per il suo immediato incenerimento o interrimento.

**ATTENZIONE:** per gli interventi di abbattimento o di dendrochirurgia effettuati in Liguria la discarica di incenerimento o interrimento del materiale infetto dovrà obbligatoriamente essere ubicata in una delle zone dichiarate "infestate" dal punteruolo rosso, così come stabilite con Decreto del Dirigente del Settore Fitosanitario della Regione Liguria.

Il Servizio Fitosanitario Regionale potrà prendere in considerazione anche modalità alternative di distruzione delle parti attaccate purchè sia garantita l'assenza del rischio di diffusione dell'insetto.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante oggetto di abbattimento e distruzione comunicano al Servizio Fitosanitario Regionale la fine delle operazioni, trasmettendo al Servizio stesso la specifica autodichiarazione ai sensi di legge e la documentazione comprovante l'avvenuta distruzione.

### **11. Collaborazioni**

Al fine di agevolare l'adozione delle misure ufficiali sopra specificate e per la buona riuscita dell'applicazione del presente Piano è necessario coinvolgere:

- gli istituti di ricerca e sperimentazione in agricoltura;
- i tecnici dei Servizi di sviluppo agricolo;
- le Amministrazioni comunali per le collaborazioni in fase di monitoraggio e accesso ai luoghi ove ci siano palme, per impostare gli adeguati trattamenti da realizzare nei confronti dei vegetali sensibili infestati, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile;
- i privati, le Amministrazioni provinciali e comunali, in qualità di proprietari di molte aree pubbliche o private, per l'attuazione delle misure fitosanitarie;
- gli operatori del verde impegnati nella difesa delle palme;
- gli ordini professionali;
- i Consorzi di difesa;
- le Camere di commercio o altri Enti territoriali.

### **12. Formazione e Informazione**

Il Servizio Fitosanitario Regionale promuove collaborazioni con gli Enti territoriali per l'attuazione delle azioni di:

- informazione sulla normativa vigente e sullo stato delle infestazioni a livello regionale
- formazione e aggiornamento per i tecnici e gli operatori del settore;
- divulgazione delle buone pratiche per evitare l'introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* con particolare riferimento alla individuazione dei sintomi iniziali, alle operazioni di pulizia, prevenzione e cura;
- promozione di iniziative di collaborazione tra Comuni, ditte di manutenzione del verde per la corretta applicazione delle misure di profilassi;
- promozione di iniziative per stimolare nuove opportunità d'attività economiche derivanti dalla adozione di sistemi di triturazione/compostaggio/trattamento termico, per lo smaltimento di materiale vegetale.

### **13. Linee di sperimentazione applicata**

Il Servizio Fitosanitario Regionale, nell'ambito delle proprie attività, promuove linee di sperimentazioni di tipo applicativo o la validazione ufficiale di tecniche operative.

Le principali tematiche che andrebbero approfondite sono:

- messa a punto di protocolli di difesa integrata, a minimo impatto ambientale, il cui target sia il verde urbano ed i giardini domestici. L'attività dovrebbe essere finalizzata anche a fornire dossier ai fini registrativi per quelle tipologie di prodotti che per essere utilizzate devono essere autorizzati dal Ministero della Salute;
- messa a punto di protocolli per l'impiego delle trappole nelle diverse aree interessate dalla problematica;
- valutazione dell'efficacia di trappole attrattive associate ad insetticidi o a entomoparassiti;
- indagine sulla identificazione di palmizi che presentano livelli di resistenza naturale e di adattamento alle infestazioni;
- valutazione dell'efficacia del monitoraggio con microtelecamere montate su droni, palloni frenati o aste telescopiche;
- valutazione dell'efficacia del monitoraggio con la tecnologia del "naso artificiale"
- valutazione dell'efficacia sulla reale efficacia di entomopatogeni quali *Heterorhabditis indica*, *H. bacteriophora*, *Steinernema abbasi*, *Beauveria bassiana* e *Metarhizium anisopliae* che, soprattutto in laboratorio, hanno mostrato una certa efficacia;
- validazione di protocolli applicativi per trattamenti insetticidi con microonde.

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

**06.02.2013** **N. 610**

**Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 del d.lgs. 30.5.2008, n. 117 - della cava di ardesia denominata "Albareto", in Comune di Moconesi (Genova), a favore della ditta Dondero Gian Luigi.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n° 117, il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione della cava di ardesia denominata "ALBARETO", in Comune di Moconesi (Genova), a favore della Ditta Dondero Gian Luigi (Cod. Fisc. DNDGLG48H14F256N), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Moconesi (Genova), Via A. Macaggi, 3, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.
- 2) - Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni, oltre a quelle già imposte con il precedente atto autorizzativo con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della struttura di deposito in parola:
  - a) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall'attività della cava in argomento dovranno essere rispettate le modalità operative indicate nel "Piano Gestione Rifiuti" allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
  - b) qualunque modifica al Piano di Gestione Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore Attività Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;
  - c) sul deposito temporaneo dovranno essere predisposti specifici accorgimenti finalizzati ad evitare eventuali fenomeni erosivi causati dalle acque piovane;
  - d) il periodo di stoccaggio dei cumuli provvisori non dovrà eccedere i limiti temporali previsti dal D.Lgs. n° 117/2008.
- 3) - Di dare atto che il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione deve essere riesaminato ogni cinque anni dalla data della sua approvazione, ai sensi dell'art. 5, punto 4., del D.Lgs. n° 117/2008.
- 4) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 5) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Ermanno Gambaro

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE**  
**06.02.2013****N. 611**

**Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 del d.lgs. 30.5.2008, n. 117 - della cava di ardesia denominata "Ripe Marce", in Comune di Moconesi (Genova), a favore della ditta m.n.v. S.n.c. di Roberto Musante & c..**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n° 117, il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione della cava di ardesia denominata "RIPE MARCE", in Comune di Moconesi (Genova) - località Cornia, a favore della Ditta M.N.V. S.n.c. di Roberto Musante & C. (Cod. Fisc. 02626960104), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Moconesi (Genova) - località Cornia, Via Sottanego, 3, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.
- 2) - Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni, oltre a quelle già imposte con il precedente atto autorizzativo con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della struttura di deposito in parola:
  - a) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall'attività della cava in argomento dovranno essere rispettate le modalità operative indicate nel "Piano Gestione Rifiuti" allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
  - b) qualunque modifica al Piano di Gestione Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore Attività Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;
  - c) sul deposito temporaneo dovranno essere predisposti specifici accorgimenti finalizzati ad evitare eventuali fenomeni erosivi causati dalle acque piovane;
  - d) il periodo di stoccaggio dei cumuli provvisori non dovrà eccedere i limiti temporali previsti dal D.Lgs. n° 117/2008.
- 3) - Di dare atto che il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione deve essere riesaminato ogni cinque anni dalla data della sua approvazione, ai sensi dell'art. 5, punto 4., del D.Lgs. n° 117/2008.
- 4) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 5) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Ermanno Gambaro

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

**06.02.2013** **N. 612**

**Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 del d.lgs. 30.5.2008, n. 117 - della cava di ardesia denominata "Scaggia", in Comune di Moconesi (Genova), a favore della ditta A.L.A. s.n.c. di Dondero Fiorenza & c..**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n° 117, il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione della cava di ardesia denominata "SCAGGIA", in Comune di Moconesi (Genova), a favore della Ditta A.L.A. S.n.c. di Dondero Fiorenza & C. (Cod. Fisc. 02535220103), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Moconesi (Genova) - località Cornia, Via Villa, 121/3, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.
- 2) - Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni, oltre a quelle già imposte con il precedente atto autorizzativo con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della struttura di deposito in parola:
  - a) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall'attività della cava in argomento dovranno essere rispettate le modalità operative indicate nel "Piano Gestione Rifiuti" allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
  - b) qualunque modifica al Piano di Gestione Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore Attività Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;
  - c) sul deposito temporaneo dovranno essere predisposti specifici accorgimenti finalizzati ad evitare eventuali fenomeni erosivi causati dalle acque piovane;
  - d) il periodo di stoccaggio dei cumuli provvisori non dovrà eccedere i limiti temporali previsti dal D.Lgs. n° 117/2008.
- 3) - Di dare atto che il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione deve essere riesaminato ogni cinque anni dalla data della sua approvazione, ai sensi dell'art. 5, punto 4., del D.Lgs. n° 117/2008.
- 4) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 5) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Ermanno Gambaro

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE,  
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

**08.02.2013****N. 620**

**Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "L'ISOLA CHE NON C'E'", con sede in Dolceacqua (IM), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012 n.42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2011 n. 847, l'Associazione "L'ISOLA CHE NON C'E'", con sede in Dolceacqua (IM), C.F. 90048600085;
2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato a favore delle Associazioni iscritte;
3. di notificare il presente decreto all'Associazione "L'ISOLA CHE NON C'E'", con sede in Dolceacqua (IM);
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE

Elena Magni

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE,  
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

**08.02.2013****N. 621**

**Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "LA COMPAGNIA DEI VIANDANTI", con sede in Arenzano (GE), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA



Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2013 n.42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2011 n. 847, l'Associazione "LA COMPAGNIA DEI VIANDANTI", con sede in Arenzano (GE), C.F. 95089780100;
2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato a favore delle Associazioni iscritte;
3. di notificare il presente decreto all'Associazione "LA COMPAGNIA DEI VIANDANTI", con sede in Arenzano (GE);
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE

Elena Magni

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE,  
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

**08.02.2013**

**N. 622**

**Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "ALTROMONDO", con sede in Quiliano (SV), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 luglio 2011, l'Associazione "ALTROMONDO", con sede in Quiliano (SV), C.F. 92082190098;
2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato a favore delle Associazioni iscritte;
3. di notificare il presente decreto all'Associazione "ALTROMONDO", con sede in Quiliano (SV);
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE  
Elena Magni

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE,  
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

**08.02.2013**

**N. 623**

**Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "ANTENNE DI LUCE", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012 n.42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 luglio 2011, l'Associazione "ANTENNE DI LUCE", con sede in Genova, C.F. 95129510103;
2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato a favore delle Associazioni iscritte;
3. di notificare il presente decreto all'Associazione "ANTENNE DI LUCE", con sede in Genova;
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE  
Elena Magni

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE,  
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

**08.02.2013**

**N. 624**

**Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "QUELLI DI MONTICELLO", con sede in Finale Ligure (SV), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 luglio 2011, l'Associazione "QUELLI DI MONTICELLO", con sede in Finale Ligure (SV), C.F. 90052960094;
2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato a favore delle Associazioni iscritte;
3. di notificare il presente decreto all'Associazione "QUELLI DI MONTICELLO", con sede in Finale Ligure (SV);
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Elena Magni

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE,  
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

**11.02.2013**

**N. 625**

**Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "COMITATODIQUARTIERE S.MARTINO", con sede in Sanremo (IM), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 luglio 2011, l'Associazione "COMITATODIQUARTIERE S.MARTINO", con sede in Sanremo (IM), C.F. 90079710084;
2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato a favore delle Associazioni iscritte;

3. di notificare il presente decreto all'Associazione "COMITATODIQUARTIERE S.MARTINO", con sede in Sanremo (IM);
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE  
Elena Magni

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE,  
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

**11.02.2013**

**N. 626**

**Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "PSYCHE", con sede in La Spezia, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 luglio 2011, l'Associazione "PSYCHE", con sede in La Spezia, C.F. 91076670115;
2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato, a favore delle Associazioni iscritte;
3. di notificare il presente decreto all'Associazione "PSYCHE", con sede in La Spezia;
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE  
Elena Magni

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE,  
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

**11.02.2013****N. 627**

**Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "Seniores Italia - Partner per lo Sviluppo", con sede in Roma, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 42/2012.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 6 dicembre 2013 n. 42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 luglio 2011, l'Associazione "Seniores Italia - Partner per lo Sviluppo", con sede in Roma, C.F. 96273070589 e sede operativa in Genova;
2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato a favore delle Associazioni iscritte;
3. di notificare il presente decreto all'Associazione "Seniores Italia - Partner per lo Sviluppo", con sede in Roma;
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE

Elena Magni

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE PROGETTI E PROGRAMMI  
PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE**

**12.02.2013****N. 629**

**Partecipazione del "CEA Parco Montemarcello Magra" dell'Ente Parco Naturale Regionale di Montemarcello Magra al Sistema Regionale di Educazione Ambientale.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, di:

- 1) ammettere il "CEA Parco Montemarcello Magra", di cui è titolare l'Ente Parco Montemarcello Magra, alla partecipazione al Sistema Regionale di Educazione Ambientale, per un periodo di 2 (DUE) anni dalla sottoscrizione del presente provvedimento, fermo restando che ogni modifica che implichi il venir meno dei requisiti minimi previsti debba essere tempestivamente comunicata alla Regione;
- 2) raccomandare al "CEA Parco Montemarcello Magra" i seguenti percorsi di miglioramento:
  - a) formalizzare in modo più dettagliato e partecipato con il Parco di Montemarcello Magra e con gli altri enti di riferimento obiettivi, priorità e attività del CEA (SIQUAL 1.A.1, DGR 1299/2012), utilizzando sistemi di valutazione condivisa delle attività, nell'ottica della crescita del centro (SIQUAL 1.A.1 e 1.A.3, DGR 1299/2012);
  - b) integrare più organicamente nei futuri progetti i requisiti del SIQUAL, con particolare riferimento alla documentabilità di metodologie ed esiti della proposta educativa (SIQUAL 8.B, 8.C, 8.D, DGR 1299/2012);
  - c) attivare percorsi di condivisione delle campagne informative e relativi target ed obiettivi, integrando le strategie di comunicazione degli enti di riferimento e sovraordinati ed utilizzando anche strumenti innovativi (SIQUAL 6.A.1, DGR 1299/2012);
  - d) potenziare la produzione e diffusione, anche sul proprio sito web, di materiale divulgativo in formato digitale (SIQUAL 2.C.2, DGR 1299/2012);
  - e) predisporre per il 2013 uno specifico "bilancio" finanziario riferito al CEA evidenziando tutte le fonti di finanziamento (compresi eventuali introiti a fronte di attività a pagamento e relativo utilizzo) e dettagliando tutte le relative voci di uscita comprese spese di gestione, personale interno, acquisto materiali, collaborazioni attivate di supporto all'attività del centro, spese varie ed eventuali (SIQUAL 3.B.1, DGR 1299/2012);
- 3) disporre che il presente atto sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE  
Gaetano Schena

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE**  
**SERVIZIO SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO**  
**14.02.2013** **N. 673**

**PSR Liguria misura 111 "Corso di formazione in materia forestale": attuazione DGR n. 855/2012. approvazione domande di aiuto ammissibili e finanziabili.**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;

- i regolamenti della Commissione n. 1974/2006 e n. 65/2011 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, in appresso definito PSR, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 5714 del 20/11/2007, di cui il Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n.49/2007, pubblicata su Bollettino ufficiale della Regione Liguria, n. 51 – parte seconda – del 19/12/2007, modificato con decisione C(2010) 1243 del 2/03/2010, di cui il Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n. 26/2010, pubblicata su BURL n. 49, parte seconda, del 9/12/2010;
- la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42, che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del PSR, e in particolare l'articolo 4 (procedure);
- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22/12/2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", in appresso definito DM, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 31/12/2009;

VISTA in particolare l'azione "Corsi di formazione" della misura 111 "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, compresa la diffusione di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale" del PSR;

RICHIAMATA la DGR n. 855 del 13/07/2012 con la quale è stato approvato il Bando per l'avvio di procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere dell'azione "Corso di formazione in materia forestale" della misura 111 del PSR;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 13 del Bando di cui alla citata DGR n. 855/2012, la verifica dei requisiti di ricevibilità viene effettuata dal Settore Servizi alle Imprese Agricole (ora Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo), mentre l'istruttoria di merito e l'attribuzione del punteggio viene effettuata da un apposito Gruppo di lavoro, nominato dal Direttore generale del Dipartimento Agricoltura;

VISTO l'ordine di servizio prot. n. IN/2012/26018 del 03/12/2012 del Direttore generale del Dipartimento Agricoltura con il quale è stato nominato il sopracitato Gruppo di lavoro;

PRESO ATTO che a valere sul suddetto Bando sono pervenute n. 6 (sei) proposte progettuali; di cui n. 1 (una) è risultata non ricevibile, documenti agli atti del Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo;

VISTA la nota n. NP/2013/1985 del 25/01/2013, con la quale il Gruppo di lavoro ha trasmesso al Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo i verbali delle risultanze istruttorie e relative check list.;

DATO ATTO che:

- le risorse finanziarie a disposizione del suddetto Bando ammontano complessivamente a Euro 100.000,00, come previsto al punto 3 del Bando;
- sono ammissibili n. 5 (cinque) domande di aiuto per un importo complessivo di euro 98.481,69;
- il suddetto importo trova completa copertura nella suddetta dotazione finanziaria del Bando;

RITENUTO, ai sensi del punto 15 del Bando di cui alla citata DGR n. 855/2012, di approvare:

- l'elenco delle domande ammissibili e finanziabili con l'indicazione del punteggio e della spesa ammessa a finanziamento a valere sul presente Bando (allegato n. 1);
- la concessione degli aiuti di che trattasi ai soggetti beneficiari, le cui domande sono risultate ammissibili e finanziabili, per un importo complessivo di euro 98.481,69;

RITENUTO inoltre di notificare il presente atto, mediante comunicazione del responsabile del procedimento, ai soggetti beneficiari le cui domande sono risultate ammissibili e finanziabili, provvedendo agli adempimenti previsti al punto 16 del Bando;

DATO ATTO che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, compresa la misura 111 del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;



**RICHIAMATE:**

- la DGR n. 372 del 07/04/2008, successivamente modificata dalle deliberazioni n. 1396 del 11/11/2008, n. 317 del 09/02/2010 e n. 580 del 28/05/2010 e ss.mm.ii, con le quali si stabiliscono i criteri per l'ammissibilità delle spese;
- l'allegato n. 7 alla citata DGR n. 855/2012, con la quale sono state individuate le fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione, ai sensi del DM 22/12/2009;

**DECRETA**

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati ed ai sensi del Bando di cui alla DGR n. 855 del 13/07/2012 a valere sulla misura 111 "Corso di formazione in materia forestale" del Programma regionale di sviluppo rurale 2007 - 2013, l'elenco delle domande ammissibili e finanziabili (allegato n. 1 del presente atto).
2. di concedere gli aiuti di che trattasi ai soggetti beneficiari, le cui domande risultate ammissibili e finanziabili per un importo complessivo di euro 98.481,69.
3. di dare atto che gli aiuti di cui al presente atto sono ridotti o revocati nei casi di violazione previsti dall'allegato 7 alla DGR n. 855/2012, citata in premessa.
4. di notificare mediante comunicazione a.r. del responsabile del procedimento il presente atto ai soggetti beneficiari, per le domande ammissibili e finanziabili, provvedendo agli adempimenti previsti al punto 16 del Bando.
5. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, compresa la misura 111, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale.
6. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e su sito regionale.
7. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

**IL DIRIGENTE**  
Gianni Anselmo

(segue allegato)

**ALLEGATO n. 1****Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 LIGURIA**

**Misura 111**  
**"CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA FORESTALE".**

**ELENCO DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI E FINANZIABILI**

(in attuazione del Bando approvato con DGR n. 855 del 13 luglio 2012)

soggetto richiedente	domanda di aiuto	punteggio	costo richiesto	costo ammesso
1 STAF	94751775993	11,7	24.139,00	19.198,00
2 ACAL	94751774160	10,4	24.675,74	17.799,60
3 FORMA	94751734008	9,3	25.000,00	24.596,81
4 COLDIRETTI (corso SV)	94751774277	6,5	22.064,88	20.855,76
5 COLDIRETTI (corso GE)	94751774202	6,5	19.108,08	16.031,52
		<b>TOTALE</b>	<b>114.987,70</b>	<b>98.481,69</b>

**DECRETO DEL DIRIGENTE**  
**SERVIZIO SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO**  
**14.02.2013** **N. 675**

**PSR Liguria misura 111 "Progetti dimostrativi strategici": attuazione DGR n. 856/2012. Approvazione domande di aiuto ammissibili, finanziabili e non finanziabili.**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- i regolamenti della Commissione n. 1974/2006 e n. 65/2011 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, in appresso definito PSR, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 5714 del 20/11/2007, di cui il Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n.49/2007, pubblicata su Bollettino ufficiale della Regione Liguria, supplemento ordinario al n. 51 – parte seconda – del 19 dicembre 2007, modificato con decisione C(2010) 1243 del 2 marzo 2010, di cui il Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n. 26/2010, pubblicata su Bollettino ufficiale della Regione Liguria, supplemento ordinario al n. 49, parte seconda, del 9 dicembre 2010;
- la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42, che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del PSR, e in particolare l'articolo 4 (procedure);
- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22/12/2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", in appresso definito DM, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 31/12/2009;

VISTA in particolare l'azione "Progetti dimostrativi" della misura 111 "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, compresa la diffusione di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale" del PSR;

RICHIAMATA la DGR n. 856 del 13/07/2012 con la quale la Regione Liguria ha approvato il Bando per l'avvio di procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla citata misura 111 "Progetti dimostrativi strategici" del PSR;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 13 del Bando di cui alla citata DGR n. 856/2012, la verifica dei requisiti di ricevibilità viene effettuata dal Settore Servizi alle Imprese Agricole (ora Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo), mentre l'istruttoria di merito e l'attribuzione del punteggio viene effettuata da un apposito Gruppo di lavoro, nominato dal Direttore generale del Dipartimento Agricoltura;

VISTO l'ordine di servizio prot. n. IN/2012/24548 del 15/11/2012 del Direttore generale del Dipartimento Agricoltura con il quale è stato nominato il sopracitato Gruppo di lavoro;

PRESO ATTO che ai sensi del punto 4 del Bando:

- la Regione approva e finanzia un unico progetto dimostrativo strategico per ciascuna dei sottoriportati settori (tematiche);
- nel caso di eventuali economie riscontrate per il suddetto Bando ovvero a seguito di incremento della dotazione finanziaria del presente atto, la Regione si riserva di finanziare la prima domanda di aiuto risultata in graduatoria ammissibile e non finanziabile per ciascuna dei settori di seguito riportati, a partire dal settore con priorità 1. Ulteriori economie andranno a finanziarie le successive domande di aiuto, a partire dalla seconda risultata non finanziabile;

VISTA la nota n. NP/2013/1985 del 25/01/2013, con la quale il Gruppo di lavoro ha trasmesso al Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo i verbali delle risultanze istruttorie e relative check list;

DATO ATTO che le risorse finanziarie a disposizione del suddetto Bando ammontano complessivamente a Euro 700.000,00, ripartite in base ai sette settori sotto riportati, ai sensi dei punti 3 e 4 del Bando;

PRESO ATTO che a valere sul suddetto Bando sono pervenute n. 14 (quattordici) domande di aiuto di cui, a seguito delle verifiche istruttorie, n. 2 (due) sono risultate non ricevibili e n. 4 (quattro) non ammissibili (documenti agli atti del Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo), come di seguito riportato:

SETTORI (tematiche)	Domande di aiuto		
	pervenute	ricevibili	ammissibili
- azioni innovative nel campo del risparmio energetico e dell'utilizzo di fonti rinnovabili attraverso la dimostrazione di un complesso di strategie, impianti, strutture, processi e materiali (es. miglioramento dell'efficienza energetica, riduzione della perdita di calore, gestione clima integrata con l'ambiente esterno, colture a basso consumo energetico) per specie ortofloricole significative della Liguria in coltura protetta (settore ortofloricolo in coltura protetta) - priorità 1	5	5	3
- introduzione e dimostrazione di tecniche innovative per il miglioramento e la riduzione dei costi di alimentazione del bestiame (settore zootecnico) - priorità 2	2	2	2
- dimostrazione (introduzione e applicazione) di tecniche enologiche innovative per i vini liguri DOC/IGT finalizzate a migliorare gli standard qualitativi e organolettici e di tipicità dei vini (settore viticolo) - priorità 3	2	2	1
- gestione forestale nelle aree Natura 2000: dimostrazione (progettazione e realizzazione) di interventi selvicolturali compatibili con le misure di conservazione esistenti e sostenibili sul piano economico, anche in riferimento a forme innovative di meccanizzazione e organizzazione dei cantieri (settore forestale) - priorità 4	0	0	0
- introduzione di modelli innovativi di coltivazione per il settore floricolo a basso impatto ambientale (integrato/biologico) finalizzati alla sensibile riduzione dei fitofarmaci e dei costi produttivi attraverso la dimostrazione di protocolli di coltivazione e l'utilizzo di innovazioni tecnologiche, attrezzature, metodi e prodotti e innovazione di prodotto (settore floricoltura) - priorità 5	2	1	0
- realizzazione di modelli aziendali in zone ZVN attraverso la dimostrazione di sistemi, prodotti, processi, materiali e tecnologie finalizzati ad ottenere la riduzione dell'uso di nitrati ed il risparmio idrico (es. sistemi irrigui e di fertirrigazione, protocolli di concimazione, substrati alternativi) (settore ortofloricoltura in area ZVN) - priorità 6	1	1	1
- dimostrazione di modelli innovativi aziendali, tecnici e di filiera, a livello comprensoriale e settoriale, finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo dell'agricoltura biologica, con particolare riferimento alla filiera corta, alla biodiversità agricola e alla certificazione di qualità (agricoltura biologica) - priorità 7	2	2	1
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>8</b>

DATO ATTO che:

- sono ammissibili n. 8 (otto) domande di aiuto per un importo complessivo di euro 707.538,00;
- il suddetto importo non trova completa copertura nella suddetta dotazione finanziaria del Bando;
- sono pertanto ammissibili e finanziabili n. 7 (sette) domande di aiuto per un totale di euro 623.338,31 ai sensi del punto 4 del Bando;

RITENUTO ai sensi dei punti 4 e 15 del Bando di cui alla citata DGR n. 856/2012 di approvare per ciascuna dei settori previsti:

- il progetto operativo risultato primo classificato, con la spesa ammessa a finanziamento a valere sul presente Bando (allegato n. 1 al presente atto);
- la concessione degli aiuti di che trattasi ai soggetti beneficiari, le cui domande sono risultate ammissibili e finanziabili (allegato n. 2 al presente atto), in base alle risorse disponibili e all'economie riscontrate per i diversi settori, per un importo complessivo di 623.338,31;
- l'elenco delle domande ammissibili e non finanziabili (allegato n. 3 al presente atto) per un importo di euro 84.200,00;

RITENUTO inoltre di provvedere a:

- notificare il presente atto, mediante comunicazione del responsabile del procedimento, ai soggetti beneficiari le cui domande sono risultate ammissibili e finanziabili, provvedendo agli adempimenti previsti ai punti 16 e 17 del Bando;
- notificare, mediante comunicazione del responsabile del procedimento, l'esito per le domande risultate ammissibili e non finanziabili;
- rimandare l'adozione di specifici provvedimenti da parte del competente Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo per le domande risultate non ammissibili;

**DATO ATTO** che:

- la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, compresa la misura 111 del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
- la Regione può incrementare con successivo atto ai sensi del punto 3 del Bando la dotazione finanziaria del presente provvedimento della Giunta regionale, nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli previsti dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR;
- gli interventi relativi alle domande di aiuto ammissibili e non finanziabili in quanto privi di copertura finanziaria sull'attuale bando possono essere comunque realizzati nelle modalità previste senza che questo comporti impegni finanziari a carico del Programma di Sviluppo Rurale o di altri strumenti finanziati con fondi pubblici;

**RICHIAMATE:**

- la DGR n. 372 del 07/04/2008, successivamente modificata dalle deliberazioni n. 1396 del 11/11/2008, n. 317 del 09/02/2010 e n. 580 del 28/05/2010 e ss.mm.ii, con le quali si stabiliscono i criteri per l'ammissibilità delle spese;
- l'allegato n. 6 alla citata DGR n. 856/2012, con la quale sono state individuate le fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione, ai sensi del DM 22/12/2009;

**DECRETA**

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati e ai sensi del Bando, approvato con DGR n. 856 del 13/07/2012 a valere sulla misura 111 "Progetti dimostrativi strategici" del Programma regionale di sviluppo rurale 2007 - 2013:
  - il progetto operativo risultato primo classificato per ciascun settore previsto, con la spesa ammessa a finanziamento a valere sul presente Bando (allegato n. 1 del presente atto);
  - la concessione degli aiuti di cui si tratta per le domande risultate ammissibili e finanziabili (allegato n. 2 del presente atto) per un importo complessivo di 623.338,31;
  - l'elenco delle domande ammissibili e non finanziabili (allegato n. 3 del presente atto) per un importo complessivo di euro 84.200,00.
2. di dare atto che gli aiuti di cui al presente atto sono ridotti o revocati nei casi di violazione previsti dall'allegato 6 alla deliberazione della Giunta regionale n. 856/2012, citata in premessa.
3. di notificare mediante comunicazione a.r. del responsabile del procedimento il presente atto ai soggetti beneficiari, per le domande ammissibili e finanziabili, provvedendo agli adempimenti previsti ai punti 16 e 17 del Bando.
4. di notificare mediante comunicazione a.r. del responsabile del procedimento il presente atto ai soggetti richiedenti per le domande risultate ammissibili e non finanziabili.
5. di rimandare l'adozione di specifici provvedimenti da parte del competente Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo per le domande risultate non ammissibili.
6. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, compresa la misura 111, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale.
7. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e su sito regionale.
8. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE  
Gianni Anselmo

(seguono allegati)

## ALLEGATO n. 1

**Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 LIGURIA  
Misura 111 - "PROGETTI DIMOSTRATIVI STRATEGICI".**

**ELENCO DELLE DOMANDE DI AIUTO PRIME CLASSIFICATE (distinta per settori)  
(in attuazione del Bando approvato con DGR n. 856 del 13 luglio 2012)**

<b>settore</b>	<b>intestazione</b>	<b>titolo progetto</b>	<b>n. domanda di aiuto</b>	<b>spesa richiesta</b>	<b>aiuto ammissibile</b>	<b>Punti</b>
- n. 1 "settore ortofloricolo in coltura protetta"	Consorzio Florcoop Sanremo - Società Coop. Agricola	Tecniche di risparmio energetico per colture floricole in serra	94751636583	98.980,00	98.980,00	17
- n. 2 "settore zootecnica"	Associazione Regionale Allevatori della Liguria	Strategie alimentari finalizzate alla sostenibilità economica ed ambientale delle aziende zootecniche ed al miglioramento della qualità delle produzioni	94751630867	99.944,31	99.944,31	17
- n. 3 "settore viticolo - enologico"	Consorzio Florcoop - Società Coop. Agricola	Tecniche enologiche innovative per i vini liguri	94751633069	80.660,00	80.660,00	13
- n. 6 "settore ortofloricoltura in area ZVN"	Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola	Riduzione del problema dell'inquinamento da nitrati dei suoli e delle falde idriche	94751634216	100.000,00	92.000,00	15
- n. 7 "agricoltura biologica"	Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica Liguria	Innovazione, filiera corta e territorio, strategici per lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Liguria	94751644835	99.580,00	99.580,00	15

**ALLEGATO n. 2****Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 LIGURIA  
Misura 111 - "PROGETTI DIMOSTRATIVI STRATEGICI".****ELENCO DELLE DOMANDE DI AIUTO FINANZIABILI**

(in attuazione del Bando approvato con DGR n. 856 del 13 luglio 2012)

• **TEMATICA n. 1 "settore ortofloricolo in coltura protetta"**

<b>intestazione</b>	<b>titolo progetto</b>	<b>n. domanda di aiuto</b>	<b>spesa richiesta</b>	<b>aiuto ammissibile</b>	<b>Punti</b>
Consorzio Florcoop Sanremo - Società Coop. Agricola	Tecniche di risparmio energetico per colture floricole in serra	94751636583	98.980,00	98.980,00	17
Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola	Impianti di riscaldamento ad alta efficienza per la coltivazione di specie ad alto reddito in ambiente protetto	94751634307	100.000,00	92.000,00	16

• **TEMATICA n. 2 "settore zootecnico"**

<b>intestazione</b>	<b>titolo progetto</b>	<b>n. domanda di aiuto</b>	<b>spesa richiesta</b>	<b>aiuto concesso</b>	<b>Punti</b>
Associazione Regionale Allevatori della Liguria	Strategie alimentari finalizzate alla sostenibilità economica ed ambientale delle aziende zootecniche ed al miglioramento della qualità delle produzioni	94751630867	99.944,31	99.944,31	17
Confagricoltura Liguria	Razionamento e gestione dell'allevamento caprino nell'Appennino Ligure	94751640700	99.063,06	60.174,00	13

• **TEMATICA n. 3 "settore viticolo - enologico"**

<b>intestazione</b>	<b>titolo progetto</b>	<b>n. domanda di aiuto</b>	<b>spesa richiesta</b>	<b>aiuto concesso</b>	<b>Punti</b>
Consorzio Florcoop Sanremo - Società Coop. Agricola	Tecniche enologiche innovative per i vini liguri	94751633069	80.660,00	80.660,00	13

• **TEMATICA n. 6 "settore ortofloricoltura in area ZVN"**

<b>intestazione</b>	<b>titolo progetto</b>	<b>n. domanda di aiuto</b>	<b>spesa richiesta</b>	<b>aiuto concesso</b>	<b>Punti</b>
Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola	Riduzione del problema dell'inquinamento da nitrati dei suoli e delle falde idriche	94751634216	100.000,00	92.000,00	15

• **TEMATICA n. 7 "settore agricoltura biologica"**

<b>intestazione</b>	<b>titolo progetto</b>	<b>n. domanda di aiuto</b>	<b>spesa richiesta</b>	<b>aiuto concesso</b>	<b>Punti</b>
Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica Liguria	Innovazione, filiera corta e territorio, strategici per lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Liguria	94751644835	99.580,00	99.580,00	15

**ALLEGATO n. 3****Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 LIGURIA  
Misura 111 - "PROGETTI DIMOSTRATIVI STRATEGICI".****ELENCO DELLE DOMANDE DI AIUTO NON FINANZIABILE**  
(in attuazione del Bando approvato con DGR n. 856 del 13 luglio 2012)**• TEMATICA n. 1 "settore ortofloricolo in coltura protetta"**

<b>intestazione</b>	<b>titolo progetto</b>	<b>n. domanda di aiuto</b>	<b>Spesa richiesta</b>	<b>Aiuto ammissibile</b>	<b>Punti</b>
Centro per l'Istruzione Professionale e l'assistenza Tecnica di Imperia	Pirogassificazione a servizio della serra; produzione di calore con fonti alternative finalizzate al riscaldamento, riutilizzo del biochar e concimazione carbonica (PIROGAS)	94751649610	84.200,00	84.200,00	14



**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE,  
SANITÀ PUBBLICA, FASCE DEBOLI, SICUREZZA ALIMENTARE  
E SANITÀ ANIMALE**

**19.02.2013****N. 777**

**Commissione regionale di Appello Tutela Sanitaria Attività Sportive (art. 10 LR 46/84).  
Errata corrige ed integrazione componente alla DGR 1738 del 28/12/2012.**

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 06/09/1984, n. 46 ed in particolare l'art. 10, che costituisce la Commissione regionale di appello per gli accertamenti e le certificazioni avverso i giudizi di non idoneità per la pratica sportiva agonistica, così composta :

- un dipendente medico della Regione Liguria di livello dirigenziale con funzioni di Presidente
- un medico specialista o docente in medicina dello sport
- un medico specialista o docente di medicina interna o in materie equivalenti
- un medico specialista o docente in cardiologia
- un medico specialista o docente in ortopedia
- un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni;

Considerato che la DGR n. 1738 del 28/12/2012 di nomina della Commissione di che trattasi, prevede di incaricare il Dirigente del Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale ad integrare l'indicato provvedimento, con proprio atto, per ulteriori integrazioni o modifiche sino a scadenza della Commissione in oggetto;

Considerato che nella citata DGR, resta scoperta la posizione del componente supplente specialista in Ortopedia e che il Dott. Marcello Vangone, Specialista in Ortopedia e Traumatologia - Dirigente Medico dell' Ospedale Evangelico Internazionale - Presidio di Genova-Voltri, ha espresso la propria disponibilità ad essere inserito nella Commissione quale componente supplente;

Preso atto del nulla osta pervenuto dalla Amministrazione di appartenenza del Dott. Marcello Vangone;

Considerato inoltre che nella medesima DGR viene indicato, per mero errore di trascrizione, quale componente effettivo, specialista in cardiologia il Dott. Giuseppe Sartori, in luogo del dott. Dott. Paolo Sartori;

Ritenuto pertanto di nominare componente supplente della Commissione in argomento il Dott. Marcello Vangone, Specialista in Ortopedia e Traumatologia - Dirigente Medico - dell' Ospedale Evangelico Internazionale - Presidio di Genova-Voltri; e di modificare il nominativo dello specialista in cardiologia da Giuseppe Sartori a Paolo Sartori.

Per le motivazioni espresse in premessa.

DECRETA

1. di nominare componente supplente della Commissione in argomento il Dott. Marcello Vangone - Specialista in Ortopedia e Traumatologia- Dirigente Medico dell' Ospedale Evangelico Internazionale-Presidio di Genova-Voltri;
2. di modificare il nominativo dello specialista in cardiologia, trascritto erroneamente, da Giuseppe Sartori a Paolo Sartori;

3. di specificare che la Commissione regionale di appello prevista dall'art. 10 della L.R. 06/09/1984, n. 46, è così costituita:

Dott. Sergio Schiaffino	Dirigente Medico Regione Liguria - Presidente effettivo -
Dott. Giovanni B. Arras	Dirigente Medico Regione Liguria - Presidente supplente -
Dott. Giorgio Piastra	Specialista ambulatoriale Medicina dello sport - ASL n. 4 Chiavarese - Componente effettivo -
Dott. Pasquale Greco	Specialista ambulatoriale Medicina dello sport - ASL 3 Genovese - Componente supplente -
Dott. Giuseppe Murdaca	Specialista in allergologia e immunologia clinica – U.O. Cl. Medicina Interna ad orientamento immunologico IRCCS AOU San Martino – IST di Genova - Componente effettivo -
Prof. Francesco Puppo	Professore Ordinario Università Studi di Genova – Direttore U.O. Cl. Medicina Interna ad orientamento immunologico IRCCS AOU San Martino – IST di Genova - Componente supplente –
Dott. Paolo Sartori	Specialista in cardiologia – Dirigente Medico UO Cardiologia IRCCS AOU San Martino – IST di Genova - Componente effettivo -
Dott. Maurizio Marasini	Direttore U.O. di cardiologia Dipartimento cardiovascolare IRCCS Istituto “Giannina Gaslini” Genova - Componente supplente –
Prof. Paolo Lazzoni	Direttore S.C. Ortopedia -Traumatologia Ospedale Evangelico Internazionale Presidio di Genova Voltri - Componente effettivo –
Dott. Marcello Vangone,	Specialista in Ortopedia e Traumatologia Dirigente Medico – Ospedale Evangelico Internazionale - Presidio di Genova-Voltri - Componente supplente -
Prof. Francesco De Stefano	Professore Ordinario Università degli Studi di Genova – Vicedirettore Dipartimento di Scienze della Salute – Sezione di Medicina Legale - Componente effettivo -

Dott. Marco Salvi	Dirigente medico Specialista in Medicina legale ASL 3 Genovese - Componente supplente -
Dott.ssa Elisabetta Le Rose	Collaboratore Amministrativo A.S.L. 3 Genovese - Segretario effettivo -
Sig.ra Patrizia Lamanna	Collaboratore Amministrativo A.S.L. 3 Genovese - Segretario supplente -

4. Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE  
Sergio Schiaffino

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE,  
SANITÀ PUBBLICA, FASCE DEBOLI, SICUREZZA ALIMENTARE  
E SANITÀ ANIMALE**

**19.02.2013**

**N. 778**

**L.R. 46/84 e L.R. 38/96 "Tutela sanitaria delle attività sportive". Revoca della autorizzazione alla certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica e nuovo rilascio di autorizzazione al Dott. Francesco Lofrano.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di prendere atto delle note del Dott. Francesco LOFRANO volte alla comunicazione della cessazione attività e successiva nuova richiesta di autorizzazione attività in sede operativa diversa;
2. Di prendere atto delle Determinazioni del Direttore della SC ISP della ASL 3 Genovese n. 8 del 08/01/2013 di revoca all'autorizzazione e n. 78 del 22/01/2013 di nuova autorizzazione al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica al Dott. Francesco LOFRANO presso il Centro diagnostico IRO – sito in Genova - Via S. Vincenzo, 2/4;
3. Di dare atto che il Dott. Francesco LOFRANO svolgerà la propria attività nei giorni e con l'orario di seguito indicato: lunedì – martedì – mercoledì – giovedì dalle ore 12.00 alle ore 15.00;
4. Di procedere, ai fini della cancellazione e immediata reinscrizione nell'elenco dei Medici autorizzati al rilascio dell'idoneità all'attività sportiva agonistica, al mantenimento per il Dott. Francesco LOFRANO, del numero di codice identificativo – 03081;
5. Di inviare il presente Decreto del Dirigente al BURL per la relativa pubblicazione per estratto

IL DIRIGENTE  
Sergio Schiaffino

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE,  
SANITÀ PUBBLICA, FASCE DEBOLI, SICUREZZA ALIMENTARE  
E SANITÀ ANIMALE**

**19.02.2013****N. 779**

**L.R. 46/84 e L.R. 38/96 "Tutela sanitaria delle attività sportive". Rilascio nuova autorizzazione alla certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica al Dott. Giovanni Maria Vassallo.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di prendere atto del Decreto del Dirigente regionale n. 590 del 22/03/2000 di revoca alla autorizzazione al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica al Dott. Giovanni Maria VASSALLO – cod. id. n. 03041 e conseguente cancellazione dall'elenco dei medici autorizzati;
2. Di prendere atto della Determinazione del Direttore della SC ISP della ASL n. 3 Genovese, n. 9 del 08/01/2013 che autorizza nuovamente, il Dott. Giovanni Maria VASSALLO, al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica presso l'istituto "RIABILITA S.r.l." – sito in Genova, Via Montallegro, 48;
3. Di dare atto che il Dott. Giovanni Maria VASSALLO svolgerà la propria attività nei giorni e con l'orario di seguito indicato: lunedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 20.00 e martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
4. Di procedere, ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei Medici autorizzati al rilascio dei certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica, alla riattribuzione al Dott. Giovanni Maria VASSALLO, del numero di codice identificativo – 03041;
5. Di inviare il presente Decreto del Dirigente al BURL per la relativa pubblicazione per estratto.

IL DIRIGENTE

Sergio Schiaffino

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

**20.02.2013****N. 794**

**Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30.5.2008, n. 117 - della cava di calcare denominata "Monte Parodi", in Comune di Ricco' del Golfo (La Spezia), a favore della ditta dott. Carlo Agnese S.p.A..**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117, il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione della cava di calcare denominata "MONTE PARODI", in Comune di Riccò del Golfo (La Spezia), a favore della Ditta Dott. Carlo Agnese S.p.A. (Cod. Fisc. 00717200117), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in La Spezia (La Spezia), Salita Vanicella, 3, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.
- 2) - Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall'attività della cava in argomento dovranno essere rispettate le modalità operative indicate nel "Piano Gestione Rifiuti" allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
  - b) qualunque modifica al Piano di Gestione Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore Attività Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente.
- 3) - Di dare atto che il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione deve essere riesaminato ogni cinque anni dalla data della sua approvazione, ai sensi dell'art. 5, punto 4., del D.Lgs. n° 117/2008.
- 4) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 5) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE  
Ermanno Gambaro

(allegato omissis)

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO  
SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

**08.02.2013**

**N. 802**

**Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "IL MONDO DI HOLDEN", con sede in La Spezia, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 luglio 2011, l'Associazione "IL MONDO DI HOLDEN", con sede in La Spezia, C.F. 91063530116;

2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato a favore delle Associazioni iscritte;
3. di notificare il presente decreto all'Associazione " IL MONDO DI HOLDEN", con sede in La Spezia;
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE  
Elena Magni

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE**  
**SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO DELLE ACQUE**  
**14.02.2013** **N. 805**

**Art. 109 D.Lgs. n. 152/06. Proroga dell'autorizzazione di cui al D.D. n. 246/2010 per il riutilizzo dei sedimenti dragati dal Porto di Genova ai fini del riempimento tra i Ponti Ronco e Canepa.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di prorogare la validità dell'autorizzazione di cui al Decreto del Dirigente n. 246 del 18/02/2010 fino alla data del 31/12/2013;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Genova, alla Provincia di Genova, al Dipartimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure ed alla Capitaneria di Porto di Genova;
3. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione.

IL DIRIGENTE  
Ilaria Fasce

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

**14.02.2013** **N. 816**

**Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117.- cava di ardesia denominata "Merlino", in Comune di Moconesi (Genova), a favore della ditta Carlo Giuffra Ardesie s.r.l. in liquidazione.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di approvare, ai sensi dell'art. 5, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117, il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione della cava di ardesia denominata "MERLINO", in Comune di Moconesi (Genova), a favore della Ditta Carlo Giuffra Ardesie S.r.l. in liquidazione (Cod. Fisc. 02528410109), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cicagna (Genova), Via Isolona, 31/A, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.
- 2) - Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni, oltre a quelle imposte con il decreto dirigenziale n° 1481/2007, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della struttura di deposito in parola:
  - a) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall'attività della cava in argomento dovranno essere rispettate le modalità operative indicate nel "Piano Gestione Rifiuti" allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
  - b) qualunque modifica al Piano di Gestione Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore Attività Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;
  - c) sul deposito temporaneo dovranno essere predisposti specifici accorgimenti finalizzati ad evitare eventuali fenomeni erosivi causati dalle acque piovane;
  - d) il periodo di stoccaggio dei cumuli provvisori non dovrà eccedere i limiti temporali previsti dal D.Lgs. n° 117/2008.
- 3) - Di dare atto che il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione deve essere riesaminato ogni cinque anni dalla data della sua approvazione, ai sensi dell'art. 5, punto 4., del D.Lgs. n° 117/2008.
- 4) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 5) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Ermanno Gambaro

(allegato omissis)



**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE**  
**21.02.2013****N. 917**

**Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di calcare denominata "Borgo d'Oneglia", in Comune di Imperia (Imperia), a favore della ditta cave Littardi s.r.l..**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117, il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione della cava di calcare denominata "BORGIO D'ONEGLIA", in Comune di Imperia (Imperia), a favore della Ditta Cave Littardi S.r.l. (Cod. Fisc. 01424670089), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Imperia (Imperia), Viale Matteotti, 17, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.
- 2) - Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall'attività della cava in argomento dovranno essere rispettate le modalità operative indicate nel "Piano Gestione Rifiuti" allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
  - b) qualunque modifica al Piano di Gestione dei Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore Attività Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;
  - c) sui depositi temporanei dovranno essere predisposti specifici accorgimenti finalizzati ad evitare eventuali fenomeni erosivi causati dalle acque piovane;
  - d) il periodo di stoccaggio dei cumuli provvisori non dovrà eccedere i limiti temporali previsti dal D.Lgs. n° 117/2008.
- 3) - Di dare atto che il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione deve essere riesaminato ogni cinque anni dalla data della sua approvazione, ai sensi dell'art. 5, punto 4., del D.Lgs. n° 117/2008.
- 4) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 5) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Ermanno Gambaro

(allegato omesso)

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI,  
PARI OPPORTUNITÀ, SERVIZIO CIVILE****27.02.2013****N. 934**

**L.R. 11/2006 – Albo regionale di Servizio Civile – 2<sup>a</sup> parte – II sezione – istituito con Regolamento regionale 17 novembre 2006, n. 3. Iscrizione Patronato INAC “Istituto Nazionale Assistenza ai Cittadini”.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di iscrivere all'Albo regionale di servizio civile, seconda parte, 2<sup>a</sup> sezione, il sottoelencato Ente che è in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento regionale 17 novembre 2006, n. 3 (Regolamento per l'attuazione della legge regionale 11 maggio 2006, n. 11) e ne ha fatto esplicita richiesta secondo le procedure previste:

Codice regionale	Denominazione Ente	Sede Legale
SCR/2/23	Patronato INAC “Istituto Nazionale Assistenza ai Cittadini”	Via Colombo, 15/5 – Genova

2. Di pubblicare il presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Giorgina Zaccaron

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE****26.02.2013****N. 952**

**Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di marmo portoro denominata "Cavetta", in Comune di Portovenere (La Spezia), a favore della ditta Venere Marmo Portoro s.r.l..**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117, il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione della cava di marmo portoro denominata “CAVETTA”, in Comune di Portovenere (La Spezia), a favore della Ditta Venere Marmo Portoro S.r.l. (Cod. Fisc. 01064120114), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Portovenere (La Spezia) – Frazione Muzzerone, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.

- 2) - Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall'attività della cava in argomento dovranno essere rispettate le modalità operative indicate nel "Piano Gestione Rifiuti" allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
  - b) qualunque modifica al Piano di Gestione Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore Attività Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente.
- 3) - Di dare atto che il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione deve essere riesaminato ogni cinque anni dalla data della sua approvazione, ai sensi dell'art. 5, punto 4., del D.Lgs. n° 117/2008.
- 4) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 5) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE  
Ermanno Gambaro

(allegato omissis)

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE**  
**26.02.2013** **N. 953**

**Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di marmo rosso di cassana denominata "Pescina", in Comune di Borghetto di Vara (La Spezia), a favore della ditta Edilriviera s.n.c..**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117, il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione della cava di marmo rosso di cassana denominata "PESCINA", in Comune di Borghetto di Vara (La Spezia), a favore della Ditta Edilriviera S.n.c. (Cod. Fisc. 02352720102), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Chiavari (Genova), Via Gastaldi, 1, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.
- 2) - Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall'attività della cava in argomento dovranno essere rispettate le modalità operative indicate nel "Piano Gestione Rifiuti" allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
  - b) qualunque modifica al Piano di Gestione dei Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore Attività Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;

- c) sui depositi temporanei dovranno essere predisposti specifici accorgimenti finalizzati ad evitare eventuali fenomeni erosivi causati dalle acque piovane;
- d) il periodo di stoccaggio dei cumuli provvisori non dovrà eccedere i limiti temporali previsti dal D.Lgs. n° 117/2008.
- 3) - Di dare atto che il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione deve essere riesaminato ogni cinque anni dalla data della sua approvazione, ai sensi dell'art. 5, punto 4., del D.Lgs. n° 117/2008.
- 4) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 5) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE  
Ermanno Gambaro

---

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI**

**26.02.2013**

**N. 955**

**Cancellazione della fondazione Pio Istituto De Ferrari Brignole Sale in Voltaggio - O.n.l.u.s. con sede in Genova iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 502.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui s'intendono integralmente richiamate:

1. è dato atto che la fondazione Pio Istituto De Ferrari Brignole Sale in Voltaggio - O.n.l.u.s. con sede in Genova è iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Genova al n. 116 di pagina 4 parte generale e pag. 117 parte analitica;
2. è disposta la cancellazione della fondazione Pio Istituto De Ferrari Brignole Sale in Voltaggio - O.n.l.u.s. dal Registro regionale delle persone giuridiche, a cui risulta iscritta al n. 502 a seguito dell'iscrizione della medesima nel Registro delle persone giuridiche conservato presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova;
3. è iscritto il presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato;
4. è disposta la comunicazione del presente provvedimento al Legale Rappresentante della fondazione Pio Istituto De Ferrari Brignole Sale in Voltaggio - O.n.l.u.s.;
5. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE  
Rossella Gagnoli

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI**

**26.02.2013****N. 956**

**Approvazione modifiche allo statuto dell'associazione denominata Ente Morale Associativo Asilo Infantile Gerolamo Speroni con sede in Recco (GE) iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 406.**

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

1. sono approvate le modifiche allo statuto di cui al verbale di assemblea straordinaria, in data 21 dicembre 2012, dell'associazione denominata Ente Morale Associativo Asilo Infantile Gerolamo Speroni a rogito dottor Carlo Carosi, Notaio in Recco, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, repertorio n. 28712, raccolta n. 8441, allegato al presente provvedimento in copia conforme alla copia autentica in atti del Settore Affari Giuridici Istituzionali;
2. il testo del nuovo statuto dell'associazione denominata Ente Morale Associativo Asilo Infantile Gerolamo Speroni, allegato al verbale dell'assemblea straordinaria del 21 dicembre 2012, é iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato della Regione Liguria;
3. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Rossella Gragnoli

(allegato omesso)

---

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE**

**07.03.2013****N. 1109**

**PSR 2007-2013 Liguria, Mis. 111 "Progetti dimostrativi semplici". Attuazione DGR 857/2012. Approvazione domande di aiuto ammissibili e finanziabili.**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- i regolamenti della Commissione n. 1974/2006 e n. 65/2011 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

- il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, in appresso definito PSR, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 5714 del 20/11/2007, di cui il Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n.49/2007, pubblicata su Bollettino ufficiale della Regione Liguria, supplemento ordinario al n. 51 – parte seconda – del 19 dicembre 2007, modificato con decisione C(2010) 1243 del 2 marzo 2010, di cui il Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n. 26/2010, pubblicata su Bollettino ufficiale della Regione Liguria, supplemento ordinario al n. 49, parte seconda, del 9 dicembre 2010;
- la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42, che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del PSR, e in particolare l'articolo 4 (procedure);
- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22/12/2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", in appresso definito DM, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 31/12/2009;

VISTA in particolare l'azione "Progetti dimostrativi" della misura 111 "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, compresa la diffusione di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale" del PSR;

RICHIAMATA la DGR n. 857 del 13/07/2012 con la quale la Regione Liguria ha approvato il Bando per l'avvio di procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla citata misura 111 azione "Progetti dimostrativi semplici" del PSR;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 13 del Bando di cui alla citata DGR n. 857/2012, la verifica dei requisiti di ricevibilità viene effettuata dal Settore Ispettorato Agrario Regionale, mentre l'istruttoria di merito e l'attribuzione del punteggio viene effettuata da un apposito Gruppo di lavoro, nominato dal Dirigente del Settore Ispettorato Agrario Regionale;

VISTO l'ordine di servizio prot. n. NP/2012/23535 del 07/12/2012 del Dirigente del Settore Ispettorato Agrario Regionale con il quale è stato nominato il sopracitato Gruppo di lavoro;

PRESO ATTO che ai sensi del punto 5 del Bando:

- la Regione approva e finanzia i progetti dimostrativi semplici per ciascuno dei seguenti settori, riportati di seguito secondo l'ordine di priorità: floricoltura – zootecnia e foraggicoltura – forestale – viticoltura – orticoltura – frutticoltura - olivicoltura;
- per ciascuno dei sopraindicati settori e sulla base della disponibilità finanziaria assegnata ai medesimi saranno approvate specifiche graduatorie delle domande ammissibili;
- al fine di un'efficace e completa utilizzazione delle risorse finanziarie previste, la Regione si riserva di rimodulare la ripartizione tra i settori, utilizzando le eventuali economie riscontrate rispetto alla dotazione assegnata a ciascun settore, per finanziare la prima domanda di aiuto risultata in graduatoria ammissibile e non finanziabile per ciascuno dei settori che hanno esaurito i fondi assegnati, a partire dal settore con priorità 1;
- ulteriori economie andranno a finanziare le successive domande di aiuto, a partire dalla seconda risultata non finanziabile, secondo l'ordine di graduatoria e di priorità di settore;
- nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili risultino insufficienti a coprire l'intero contributo concedibile, non è ammesso il ridimensionamento finanziario del progetto e pertanto la relativa domanda di aiuto non è finanziabile;

DATO ATTO che le risorse finanziarie a disposizione del suddetto Bando ammontano complessivamente a Euro 620.000,00, ripartite - ai sensi del punto 5 del Bando - tra i sette settori secondo la tabella seguente:

Settore d'intervento	Ordine di priorità (*)	disponibilità finanziaria
- floricoltura	1	140.000,00
- zootecnia e foraggicoltura	2	100.000,00
- forestale	3	100.000,00
- viticoltura	4	80.000,00
- orticoltura	5	80.000,00
- frutticoltura	6	60.000,00
- olivicoltura	7	60.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>620.000,00</b>

(\*) priorità in ordine decrescente da 1 a 7 (più bassa)

**PRESO ATTO** che a valere sul suddetto Bando sono pervenute n. 46 (quarantasei) domande di aiuto di cui, a seguito delle verifiche istruttorie, n. 2 (due) sono risultate non ricevibili, n. 15 (quindici) non ammissibili ed è pervenuta n. 1 rinuncia (documenti agli atti del Settore Ispettorato Agrario Regionale), come di seguito riportato:

SETTORI (tematiche)	Domande di aiuto		
	pervenute	ricevibili	ammissibili
- floricoltura	11	10	8
- zootecnia e foraggicoltura	9	9	5
- forestale	1	1	1
- viticoltura	6	6	5
- orticoltura	10	9	5*
- frutticoltura	5	5	3
- olivicoltura	4	4	1
	<b>TOTALE</b>	<b>46</b>	<b>44</b>

\* n. 3 progetti non ammissibili e n. 1 rinuncia

**DATO ATTO** che:

- sono ammissibili n. 28 (ventotto) domande di aiuto per un importo complessivo di € 492.359,99, suddivise secondo graduatorie distinte per ciascun settore (allegato n. 1 al presente atto);
- il suddetto importo trova completa copertura nella dotazione finanziaria complessiva del Bando, pari ad € 620.000,00;
- sono pertanto finanziabili tutte le n. 28 (ventotto) domande di aiuto ammissibili per un totale di euro 492.359,99;

**RITENUTO** ai sensi dei punti 5 e 15 del Bando di cui alla citata DGR n. 857/2012 di approvare per ciascuno dei settori previsti:

- le graduatorie delle domande ammissibili, distinte per ciascun settore, con la spesa ammessa a finanziamento a valere sul Bando (allegato n. 1 al presente atto);
- la concessione degli aiuti di cui trattasi ai soggetti beneficiari le cui domande sono risultate ammissibili e finanziabili in base alle risorse disponibili e alle economie riscontrate per i diversi settori, per un importo complessivo di euro 492.359,99;

**RITENUTO** inoltre, ai sensi dei punti 15 e 16 del Bando, di provvedere a:

- notificare l'esito di cui al presente atto, mediante comunicazione del responsabile del procedimento, ai soggetti beneficiari le cui domande sono risultate ammissibili e finanziabili, provvedendo altresì agli ulteriori adempimenti previsti;
- adottare specifici provvedimenti per le domande risultate non ammissibili;

**DATO ATTO** che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, compresa la misura 111 del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;



**RICHIAMATE:**

- la DGR n. 372 del 07/04/2008, successivamente modificata dalle deliberazioni n. 1396 del 11/11/2008, n. 317 del 09/02/2010 e n. 580 del 28/05/2010 e ss.mm.ii, con le quali si stabiliscono i criteri per l'ammissibilità delle spese;
- l'allegato n. 5 alla citata DGR n. 857/2012, con la quale sono state individuate le fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione, ai sensi del DM 22/12/2009;

**DECRETA**

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati e ai sensi del Bando, approvato con DGR n. 857 del 13/07/2012 a valere sulla misura 111 azione "Progetti dimostrativi semplici" del Programma regionale di sviluppo rurale 2007 – 2013:
  - le graduatorie delle domande ammissibili, distinte per ciascun settore, con l'indicazione della spesa ammessa a finanziamento a valere sul Bando (allegato 1 al presente atto);
  - la concessione degli aiuti di cui trattasi ai soggetti beneficiari, le cui domande sono risultate ammissibili e finanziabili in base alle risorse disponibili e alle economie riscontrate per i diversi settori, per un importo complessivo di euro 492.359,99;
2. di dare atto che gli aiuti di cui al presente atto sono ridotti o revocati nei casi di violazione previsti dall'allegato 5 alla deliberazione della Giunta regionale n. 857/2012, citata in premessa;
3. di notificare mediante comunicazione a.r. del responsabile del procedimento l'esito di cui al presente atto ai soggetti beneficiari, per le domande ammissibili e finanziabili, provvedendo agli adempimenti previsti ai punti 15 e 16 del Bando;
4. di provvedere all'adozione di specifici provvedimenti per le domande risultate non ammissibili;
5. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, compresa la misura 111, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e su sito regionale;
7. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

**IL DIRIGENTE**

Bruno Piombo

(segue allegato)

**ALLEGATO n. 1****Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 LIGURIA  
Misura 111 - "PROGETTI DIMOSTRATIVI SEMPLICI".****ELENCO DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI E FINANZIABILI  
(distinte per settore d'intervento)**

(in attuazione del Bando approvato con DGR n. 857 del 13 luglio 2012)

**SETTORE PRIORITÀ 1 FLORICOLTURA**

<b>n. domanda di aiuto</b>	<b>richiedente</b>	<b>CUAA</b>	<b>titolo progetto</b>	<b>spesa richiesta</b>	<b>aiuto ammissibile</b>	<b>punteggio</b>
94751646848	C.I.P.A.T.	80003110089	La certificazione nella floricoltura da reciso del distretto agricolo florovivaistico del ponente ligure: gli aspetti ambientali, sociali e commerciali	€ 10.850,00	€ 10.650,00	trentuno
94751634760	Azienda Agricola Dimostrativa S.R.L.	00148620115	La coltivazione delle piante da coloranti naturali: un'opportunità produttiva per la provincia della Spezia	€ 20.000,00	€ 19.950,00	trentuno
94751633457	Cons. Flor. Coop Sanremo	00677570087	L'impiego dei prodotti fitosanitari in serra: sicurezza per l'operatore e sostenibilità alla luce delle nuove normative europee	€ 18.030,00	€ 16.411,50	ventotto
94751652184	Coldiretti Imperia	80004370088	Valorizzazione della coltura della lavanda ai fini di un utilizzo nel campo floricolo ed erboristico con tecniche di agricoltura biologica	€ 19.950,00	€ 19.950,00	ventisei
94751653562	A.C.A.L. - Ass. CISL Agricoltura Liguria	95127500106	Produzione extra-stagionale di margherite in vaso con illuminazione a basso consumo energetico ed inserimento nella filiera commerciale	€ 19.840,00	€ 19.840,00	venticinque
94751629919	Confagricoltura Liguria	80043010109	Il risparmio idrico in floricoltura	€ 19.979,45	€ 19.979,45	ventiquattro
94751633507	Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola	01438040097	Recupero a fini produttivi della Violetta di Villanova d'Albenga	€ 20.000,00	€ 20.000,00	ventuno
94751647663	Coldiretti Savona	80006090098	Applicazione di soluzioni meccaniche ed informatiche innovative nel ciclo produttivo delle piante aromatiche in vaso	€ 19.960,60	€ 18.672,63	venti
<b>TOTALE AIUTO AMMISSIBILE</b>					<b>€ 145.453,58</b>	

**SETTORE PRIORITÀ 2 ZOOTECNIA**

<b>n. domanda di aiuto</b>	<b>richiedente</b>	<b>CUAA</b>	<b>titolo progetto</b>	<b>spesa richiesta</b>	<b>aiuto ammissibile</b>	<b>punteggio</b>
94751638951	Associazione Regionale Allevatori della Liguria	80102400100	Tecniche innovative nell'allevamento della razza ovina Delle Langhe e per la valorizzazione delle produzioni tipiche	€ 19.000,00	€ 13.645,60	ventitre
94751652788	Federazione Regionale Coldiretti Liguria	80051650101	Introduzione di tecniche di allevamento estensive in cunicoltura e rintracciabilità lungo la filiera	€ 19.951,90	€ 19.380,27	ventitre
94751653422	A.I.A.B. Liguria	95056290109	Miglioramento delle condizioni di allevamento di bovini da carne in allevamento biologico al pascolo	€ 19.895,00	€ 19.104,75	venti
94751636625	Coldiretti La Spezia	80002400119	Allevamento biologico gigante nero in Val di Vara	€ 19.943,00	€ 19.942,65	venti
94751654230	A.C.A.L. - Ass. CISL Agricoltura Liguria	95127500106	Trattamento estivo anti Varroa con blocco e asportazione di covata	€ 12.145,98	€ 10.038,00	sedici
<b>TOTALE AIUTO AMMISSIBILE</b>					<b>€ 82.111,27</b>	

**SETTORE PRIORITÀ 3 FORESTALE**

<b>n. domanda di aiuto</b>	<b>richiedente</b>	<b>CUAA</b>	<b>titolo progetto</b>	<b>spesa richiesta</b>	<b>aiuto ammissibile</b>	<b>punteggio</b>
94751648612	A.C.A.L. - Ass. CISL Agricoltura Liguria	95127500106	Sistema di sicurezza: autogestione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro nel settore agricolo e forestale	€ 13.818,00	€ 11.420,00	ventisei
<b>TOTALE AIUTO AMMISSIBILE</b>					<b>€ 11.420,00</b>	

**SETTORE PRIORITÀ 4 VITICOLTURA**

<b>n. domanda di aiuto</b>	<b>richiedente</b>	<b>CUAA</b>	<b>titolo progetto</b>	<b>spesa richiesta</b>	<b>aiuto ammissibile</b>	<b>punteggio</b>
94751647887	C.I.P.A.T.	80003110089	Utilizzo delle piattaforme di e-commerce per la vendita diretta dei vini del ponente ligure	€ 8.750,00	€ 8.623,60	venticinque
94751652721	Coldiretti Imperia	80004370088	Introduzione di tecniche di vinificazione per la produzione di vini IGP rosati e spumanti nell'imperiese	€ 19.615,27	€ 19.065,27	ventitre
94751648695	A.I.A.B. Liguria	95056290109	tecniche di cantina e di campo a basso impatto per vini di alta qualità. la conduzione del vigneto e delle operazioni enologiche a basso impatto per ottenere vini di alta qualità e sostenibili, certificabili biologici	€ 19.950,00	€ 19.761,00	ventidue
94751636450	Coldiretti La Spezia	80002400119	La microirrigazione dei vigneti Colli di Luni Vermentino	€ 19.779,80	€ 17.613,75	ventuno
94751650170	Coldiretti Savona	80006090098	Difesa della produzione di un vigneto DOC da ungulati	€ 19.981,64	€ 17.271,51	venti
				<b>TOTALE AIUTO AMMISSIBILE</b>	<b>€ 82.335,13</b>	

**SETTORE PRIORITÀ 5 ORTICOLTURA**

<b>n. domanda di aiuto</b>	<b>richiedente</b>	<b>CUAA</b>	<b>titolo progetto</b>	<b>spesa richiesta</b>	<b>aiuto ammissibile</b>	<b>punteggio</b>
94751634109	Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola	01438040097	Recupero e valorizzazione produttiva di linee varietali di luppolo autoctoni dell'entroterra savonese	€ 20.000,00	€ 19.060,00	trentaquattro
94751650808	Unione Provinciale Agricoltori della Spezia	80003040112	Salvaguardia e messa in produzione delle varietà autoctone della Val di Vara mediante tecniche ecocompatibili	€ 19.778,42	€ 19.778,42	venticinque
94751634604	Azienda Agricola Dimostrativa S.R.L.	00148620115	Caratterizzazione, selezione e autoproduzione delle sementi di specie ortive tradizionali della provincia della Spezia	€ 20.000,00	€ 19.950,00	ventitre
94751643274	Ass. Produttori Biologici e Biodinamici Liguria Biologica	91015230096	Creazione di una rete per la produzione e conservazione di varietà orticole del genovesato in relazione al marchio "Antichi ortaggi del Tigullio"	€ 19.994,20	€ 19.218,36	venti
94751652770	Federazione Regionale Coldiretti Liguria	80051650101	Introduzione di tecniche di consociazione nella produzione di ortaggi tipici della provincia di Genova	€ 19.312,65	€ 18.601,17	sedici
				<b>TOTALE AIUTO AMMISSIBILE</b>	<b>€ 96.607,95</b>	

**SETTORE PRIORITÀ 6 FRUTTICOLTURA**

<b>n. domanda di aiuto</b>	<b>richiedente</b>	<b>CUAA</b>	<b>titolo progetto</b>	<b>spesa richiesta</b>	<b>aiuto ammissibile</b>	<b>punteggio</b>
94751652739	Federazione Regionale Coldiretti Liguria	80051650101	Dimostrazione di tecniche innovative nella coltivazione dei tartufi neri in nocioleti di tonda gentile	€ 19.872,70	€ 19.872,70	trentadue
94751653935	A.C.A.L. - Ass. CISL Agricoltura Liguria	95127500106	Coltivazione biologica dei piccoli frutti come indirizzo produttivo integrativo in Val di Vara	€ 17.621,83	€ 14.563,50	ventisei
94751633671	Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola	01438040097	Strumenti per la produzione sostenibile ed economicamente remunerativa dell'albicocco	€ 20.000,00	€ 20.000,00	ventitre
				<b>TOTALE AIUTO AMMISSIBILE</b>	<b>€ 54.436,20</b>	

**SETTORE PRIORITÀ 7 OLIVICOLTURA**

<b>n. domanda di aiuto</b>	<b>richiedente</b>	<b>CUAA</b>	<b>titolo progetto</b>	<b>spesa richiesta</b>	<b>aiuto ammissibile</b>	<b>punteggio</b>
94751611297	Cooperativa Olivicola di Arnasco Società Cooperativa Agricola	00779310093	Utilizzo dei sottoprodotti dell'olivicoltura nella produzione di energia per il riscaldamento delle serre	€ 19.995,86	€ 19.995,86	trentacinque
				<b>TOTALE AIUTO AMMISSIBILE</b>	<b>€ 19.995,86</b>	

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE**

**07.03.2013****N. 1110**

**L.r. n. 37/2007, DGR n. 1443/2012 art. 20 comma 2. Approvaz. Schede informative per nuova attività agrituristica e varia. attiv. agrituristica da inserire nel procedim. unico di conferenza dei servizi (previs. interventi urbanistico-edilizi).**

IL DIRIGENTE

Richiamata la legge regionale 21 novembre 2007 n. 37 "Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo",

Richiamato l'articolo 12 comma 1 della citata legge regionale secondo il quale la Giunta regionale approva le disposizioni di attuazione per le attività agrituristiche e, in particolare, alla lettera f), definisce le modalità e la documentazione da presentare al Comune per la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 10;

Vista la legge regionale L.R. 5 aprile 2012, n. 10 "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico";

Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale 30-11-2012 n. 1443 "Disposizioni di attuazione per l'attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007 n. 37" e in particolare:

- l'articolo 20 comma 2 che prevede che "qualora per l'insediamento dell'attività agrituristica siano previsti gli interventi urbanistico-edilizi di cui all'art.5 commi 7, 8 e 9, si applicano le procedure di cui al Capo II della l.r. 10/2012";
- l'articolo 20 comma 5 che affida al Settore Ispettorato Agrario Regionale la predisposizione, fra l'altro, di scheda informativa per nuova attività agrituristica e di scheda informativa per variazione dell'attività agrituristica per i casi contemplati al comma 2 sopra riportato (previsione di interventi urbanistico-edilizi) e che devono essere allegati, in particolare, nei procedimenti previsti all'articolo 10 della L.R. 5 aprile 2012, n. 10 precedentemente citata;

Considerato pertanto che il Settore Ispettorato Agrario regionale ha predisposto in modo coordinato e condiviso con il Settore Politiche agricole e della Pesca i modelli di schede informative come sopra indicati;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'approvazione dei modelli di scheda informativa per nuova attività agrituristica e per variazione dell'attività agrituristica, allegati al presente atto quale parte integrante e necessaria, da utilizzarsi per i casi contemplati all'articolo 20, comma 2 della Deliberazione della Giunta regionale n. 1443/2012 ed in particolare qualora per l'insediamento dell'attività agrituristica siano previsti gli interventi urbanistico-edilizi di cui all'art.5 commi 7, 8 e 9 della DGR n. 1443/2012 medesima;

DECRETA

- di approvare, per quanto citato in premessa, ai sensi della legge regionale 21 novembre 2007 n. 37 e della successiva Deliberazione della Giunta regionale 30-11-2012 n. 1443, i modelli di scheda informativa per nuova attività agrituristica e per variazione dell'attività agrituristica, quale parte integrante e necessaria del presente atto, da utilizzarsi per i casi contemplati all'articolo 20, comma 2 della Deliberazione della Giunta regionale n. 1443/2012 ed in particolare qualora per l'insediamento dell'attività agrituristica siano previsti gli interventi urbanistico-edilizi di cui all'art.5 commi 7, 8 e 9 della DGR n. 1443/2012 medesima;



- di disporre che tali modelli debbano essere allegati, in particolare, nei procedimenti previsti all'articolo 10 della L.R. 5 aprile 2012, n. 10 in premessa citata;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito web della stessa.

IL DIRIGENTE  
Bruno Piombo

(segue allegato)

**Attività agrituristica. Schede informative per:**

- nuova attività agrituristica,
- variazione dell'attività agrituristica.

**Tali modelli sono da utilizzarsi per i casi contemplati all'articolo 20, comma 2 della Deliberazione della Giunta regionale n. 1443/2012 ed in particolare qualora per l'insediamento dell'attività agrituristica siano previsti gli interventi urbanistico-edilizi di cui all'art.5 commi 7, 8 e 9 della DGR n. 1443/2012 medesima.**

**Attività agrituristica - Schede informative per:  
nuova attività agrituristica,  
variazione dell'attività agrituristica.**

- ALLEGATO 1** modello scheda informativa per nuova attività agriturismo
- ALLEGATO 2** modello scheda informativa per variazione attività agriturismo
- ALLEGATO 3** Tabella excel con descrizione ordinamento colturale e calcolo attività agricola e agrituristica

**ALLEGATO 1****Pratica N.**

**AL SUAP DEL COMUNE DI .....**  
**Nuova attività agrituristica - scheda informativa**  
**(ai sensi della lr 37/2007 e DGR 1443/2012, articolo 20 comma 2)**

**Dati richiedente**

Nome		Cognome	
nato a			
Il	C.F.		
residente a		CAP	
Indirizzo			
Telefono:	cell.	e-mail:	

**Dati azienda agricola**

dell'impresa		Forma giuridica	
Con sede legale in		CAP	
Indirizzo			
Tel.		Fax	
C.F.		P.IVA	
Iscritta al registro imprese (REA) di		n.	Il

**Documentazione allegata**

<input type="checkbox"/>	planimetria di tutte le strutture con numerazione delle camere/unità abitative e/o delle piazzole
<input type="checkbox"/>	relazione dettagliata delle attività agrituristiche proposte
<input type="checkbox"/>	fascicolo aziendale validato
<input type="checkbox"/>	Tabella excel con descrizione ordinamento colturale e calcolo attività agricola e agrituristica
<input type="checkbox"/>	per le fattorie didattiche: Carta degli impegni della qualità
<input type="checkbox"/>	copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) nel caso di richiedenti extracomunitari
<input type="checkbox"/>	copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 nel caso che la segnalazione non sia firmata alla presenza del dipendente incaricato
<input type="checkbox"/>	Contratto/contratti di affitto dei fabbricati e dei terreni dell'azienda agricola

## ISTRUTTORIA DI COMPETENZA DELL'ISPettorato Agrario Regionale

**IL RISPETTO DEI REQUISITI DI ACCESSO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRITURISTICA ED I LIMITI DELLA STESSA RIPORTATI NELLA PRESENTE SCHEDA INFORMATIVA DEVONO COINCIDERE CON I VALORI RICAVATI DALLA COMPILAZIONE DELLA TABELLA EXCEL ALLEGATA (tabella con descrizione ordinamento colturale e calcolo attività agricola e agrituristica)**

### *qualifica di imprenditore agricolo*

n. P. IVA con campo di attività nel settore agricolo:	
---	--

n. REA di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. sezione speciale Impresa Agricola:	
--	--

### *ubicazione dell'attività agrituristica in zona a prevalente interesse agrituristico – requisito di accesso*

<input type="checkbox"/>	SI
--------------------------	----

<input type="checkbox"/>	NO
--------------------------	----

Inserire nella tabella excel allegata alla presente SCIA (tabella con descrizione ordinamento colturale e calcolo attività agricola e agrituristica) – se SI almeno 144 giornate agricole, se NO almeno 288 giornate agricole come definite dall'art. 4 comma 2 L.R. 37/2007

### *appartenenza a cooperative o consorzi*

<input type="checkbox"/>	NO
--------------------------	----

<input type="checkbox"/>	SI	specificare quale:
--------------------------	----	--------------------

specificare tipo ed estremi atto formale di adesione:

### *servizi offerti art. 4 comma 6 L.R. n. 37/2007 e art. 13 comma 5 DGR 1443/2012*

<input type="checkbox"/>	NO
--------------------------	----

<input type="checkbox"/>	SI	specificare quale:
--------------------------	----	--------------------





<i>descrizione delle attività che si intende esercitare nell'azienda agrituristica</i>									
<b>OSPITALITA'</b>									
l'attività comprende ospitalità nell'azienda agricola strutturata in camere									
<input type="checkbox"/>	<b>SI</b>	numero camere:		numero posti letto:		tariffa minima:		tariffa massima:	
<input type="checkbox"/>	durante tutto l'anno	<input type="checkbox"/>	durante i seguenti periodi di apertura:	i	specificare i periodi di apertura:			numero giorni complessivi:	
<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>								
sono previste unità abitative per l'ospitalità									
<input type="checkbox"/>	<b>SI</b>	numero unità abitative:		numero posti letto complessivi:		tariffa minima:		tariffa massima:	
<input type="checkbox"/>	durante tutto l'anno	<input type="checkbox"/>	durante i seguenti periodi di apertura:	i	specificare i periodi di apertura:			numero giorni complessivi:	
<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>								
sono previste piazzole in spazi aperti attrezzati									
<input type="checkbox"/>	<b>SI</b>	numero piazzole:		piazzola per agricampeggio - agriautocaravan - entrambe		tariffa minima:		tariffa massima:	
<input type="checkbox"/>	durante tutto l'anno	<input type="checkbox"/>	durante i seguenti periodi di apertura:	i	specificare i periodi di apertura:			numero giorni complessivi:	
<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>								
<b>FATTORIE DIDATTICHE</b>									
<input type="checkbox"/>	<b>SI</b>	n. di persone da ricevere all'anno:							
<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>								
<b>SOMMINISTRAZIONE PASTI E BEVANDE</b>									
l'attività comprende la somministrazione di pasti e bevande nei locali dell'azienda secondo le seguenti specifiche									
<input type="checkbox"/>	<b>SI</b>	per n. pasti l'anno:				n. coperti giornalieri:			
<input type="checkbox"/>	durante tutto l'anno	<input type="checkbox"/>	durante i seguenti periodi di apertura:	i	specificare i periodi di apertura:			numero giorni complessivi:	
<input type="checkbox"/>	Il richiedente dichiara inoltre che i pasti e le bevande preparati e somministrati nei locali dell'azienda saranno ottenuti da materie prime derivanti per almeno il 60% da produzione regionale, compresi quelli di propria produzione che non devono essere inferiori al 40% del totale								



calcolo della percentuale dei prodotti agricoli aziendali necessari per la somministrazione dei pasti in allegato							
<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>						
<input type="checkbox"/>	<b>DEGUSTAZIONE</b> come definita all'art. 12 della D.G.R. n. 1443/2012			n. degustazioni all'anno:			
<input type="checkbox"/>	<b>PRIMA COLAZIONE</b>			n. colazioni giornaliere:			
<input type="checkbox"/>	durante tutto l'anno	<input type="checkbox"/>	durante i seguenti periodi di apertura:	specificare i periodi di apertura:		numero giorni complessivi:	
<input type="checkbox"/>	<b>MERENDE</b>			n. merende giornaliere:			
<input type="checkbox"/>	durante tutto l'anno	<input type="checkbox"/>	durante i seguenti periodi di apertura:	specificare i periodi di apertura:		numero giorni complessivi:	

<input type="checkbox"/>	<b>PRANZO IN FATTORIA DIDATTICA PER BAMBINI</b>			n. pranzi giornalieri:			
<input type="checkbox"/>	durante tutto l'anno	<input type="checkbox"/>	durante i seguenti periodi di apertura:	specificare i periodi di apertura:		numero giorni complessivi:	
<b>ALTRE ATTIVITA' AGRITURISTICHE D.G.R. n. 1443/2012 art. 13</b>							
<input type="checkbox"/>	<b>SI</b>	tipo di attività:					
numero agrituristiche:		giornate					
<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>						
<input type="checkbox"/>	Il sottoscritto dichiara di organizzare attività rivolte alla valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio storico e rurale o delle proprie risorse agricole per tutti gli ospiti aziendali						

<i>utilizzo cucina domestica</i>	
<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>
<input type="checkbox"/>	<b>SI</b> In questo caso la somministrazione dei pasti non deve superare il numero di dieci coperti a pasto

<i>quantificazione dell'attività agricola ed agrituristica</i>	
n. giornate agricole	n. giornate agrituristiche

**SEZIONE DA COMPILARE A CURA DELL'ISPettorato Agrario Regionale**

<i>ESITO DELL'ISTRUTTORIA</i>	
<input type="checkbox"/>	NEGATIVO
<input type="checkbox"/>	POSITIVO
<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE POSITIVO PER I SEGUENTI ELEMENTI: 1. _____ 2. _____ _____
	L'interessato provvederà a conformarsi alla normativa vigente per gli elementi ritenuti carenti entro un termine di giorni _____ (in ogni caso inferiore a trenta giorni)
	Sigla regionale: _____

**ALLEGATO 2****Pratica N.**

**AL SUAP DEL COMUNE DI .....**  
**Variazione attività agrituristica - scheda informativa**  
**(ai sensi della lr 37/2007 e DGR 1443/2012, articolo 20 comma 2)**

**Dati richiedente**

Nome		Cognome	
nato a			
Il		C.F.	
residente a		CAP	
Indirizzo			
Telefono:	cell.	e-mail:	

**Dati azienda agricola**

dell'impresa		Forma giuridica	
Con sede legale in		CAP	
Indirizzo			
Tel.		Fax	
C.F.		P.IVA	
Iscritta al registro imprese (REA) di		n.	Il

**Dati azienda agrituristica**

Indirizzo:											
civico:		colore:		lettera:		interno:		lettera:		scala:	
comune:									CAP:		
Denominazione dell'agriturismo:											
Sigla regionale:											
<i>Recapiti da inserire solo se diversi da quelli riportati nella prima sezione</i>											
tel:		fax:		e.mail:							
Sito web:											

**Documentazione allegata**

<input type="checkbox"/>	planimetria delle eventuali strutture oggetto di variazione con numerazione delle camere/unità abitative e/o delle piazzole
<input type="checkbox"/>	relazione dettagliata delle attività agrituristiche già svolte e di quelle oggetto di variazione
<input type="checkbox"/>	fascicolo aziendale validato
<input type="checkbox"/>	Tabella excel con descrizione ordinamento colturale e calcolo attività agricola e agrituristica
<input type="checkbox"/>	per le fattorie didattiche: Carta degli impegni della qualità
<input type="checkbox"/>	copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) nel caso di richiedenti extracomunitari
<input type="checkbox"/>	copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 nel caso che la segnalazione non sia firmata alla presenza del dipendente incaricato
<input type="checkbox"/>	Contratto/contratti di affitto dei fabbricati e dei terreni dell'azienda agricola

## ISTRUTTORIA DI COMPETENZA DELL'ISPettorATO AGRARIO REGIONALE

**IL RISPETTO DEI REQUISITI DI ACCESSO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRITURISTICA ED I LIMITI DELLA STESSA RIPORTATI NELLA PRESENTE SCHEDE INFORMATIVA DEVONO COINCIDERE CON I VALORI RICAVATI DALLA COMPILAZIONE DELLA TABELLA EXCEL ALLEGATA (tabella con descrizione ordinamento colturale e calcolo attività agricola e agrituristica)**

<i>qualifica di imprenditore agricolo</i>	
n. P. IVA con campo di attività nel settore agricolo:	
n. REA di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. sezione speciale Impresa Agricola:	

<i>ubicazione dell'attività agrituristica in zona a prevalente interesse agrituristico – requisito di accesso</i>	
<input type="checkbox"/>	SI
<input type="checkbox"/>	NO
Inserire nella tabella excel allegata alla presente SCIA (tabella con descrizione ordinamento colturale e calcolo attività agricola e agrituristica) – se SI almeno 144 giornate agricole, se NO almeno 288 giornate agricole come definite dall'art. 4 comma 2 L.R. 37/2007	

<i>appartenenza a cooperative o consorzi</i>	
<input type="checkbox"/>	NO
<input type="checkbox"/>	SI specificare quale:
specificare tipo ed estremi atto formale di adesione:	

<i>servizi offerti art. 4 comma 6 L.R. n. 37/2007 e art. 13 comma 5 DGR 1443/2012</i>	
<input type="checkbox"/>	NO
<input type="checkbox"/>	SI specificare quale:







<i>descrizione delle attività che si intende esercitare nell'azienda agrituristica</i>									
<b>OSPITALITA'</b>									
l'attività comprende ospitalità nell'azienda agricola strutturata in camere									
<input type="checkbox"/>	<b>SI</b>	numero camere:		numero posti letto:		tariffa minima:		tariffa massima:	
<input type="checkbox"/>	durante tutto l'anno	<input type="checkbox"/>	durante i seguenti periodi di apertura:	i	specificare periodi di apertura:			numero giorni complessivi:	
<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>								
sono previste unità abitative per l'ospitalità									
<input type="checkbox"/>	<b>SI</b>	numero unità abitative:		numero posti letto complessivi:		tariffa minima:		tariffa massima:	
<input type="checkbox"/>	durante tutto l'anno	<input type="checkbox"/>	durante i seguenti periodi di apertura:	i	specificare periodi di apertura:			numero giorni complessivi:	
<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>								
sono previste piazzole in spazi aperti attrezzati									
<input type="checkbox"/>	<b>SI</b>	numero piazzole:		piazzola per agricampeggio - agriautocaravan - entrambe		tariffa minima:		tariffa massima:	
<input type="checkbox"/>	durante tutto l'anno	<input type="checkbox"/>	durante i seguenti periodi di apertura:	i	specificare periodi di apertura:			numero giorni complessivi:	
<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>								
<b>FATTORIE DIDATTICHE</b>									
<input type="checkbox"/>	<b>SI</b>	n. di persone da ricevere all'anno:							
<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>								
<b>SOMMINISTRAZIONE PASTI E BEVANDE</b>									
l'attività comprende la somministrazione di pasti e bevande nei locali dell'azienda secondo le seguenti specifiche									
<input type="checkbox"/>	<b>SI</b>	per n. pasti l'anno:				n. coperti giornalieri:			
<input type="checkbox"/>	durante tutto l'anno	<input type="checkbox"/>	durante i seguenti periodi di apertura:	i	specificare periodi di apertura:			numero giorni complessivi:	
<input type="checkbox"/>	Il richiedente dichiara inoltre che i pasti e le bevande preparati e somministrati nei locali dell'azienda saranno ottenuti da materie prime derivanti per almeno il 60% da produzione regionale, compresi quelli di propria produzione che non devono essere inferiori al 40% del totale								

calcolo della percentuale dei prodotti agricoli aziendali necessari per la somministrazione dei pasti in allegato							
<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>						
<input type="checkbox"/>	<b>DEGUSTAZIONE</b> come definita all'art. 12 della D.G.R. n. 1443/2012			n. degustazioni all'anno:			
<input type="checkbox"/>	<b>PRIMA COLAZIONE</b>			n. colazioni giornaliere:			
<input type="checkbox"/>	durante tutto l'anno	<input type="checkbox"/>	durante i seguenti periodi di apertura:	specificare i periodi di apertura:		numero giorni complessivi:	
<input type="checkbox"/>	<b>MERENDE</b>			n. merende giornaliere:			
<input type="checkbox"/>	durante tutto l'anno	<input type="checkbox"/>	durante i seguenti periodi di apertura:	specificare i periodi di apertura:		numero giorni complessivi:	
<input type="checkbox"/>	<b>PRANZO IN FATTORIA DIDATTICA PER BAMBINI</b>			n. pranzi giornalieri:			
<input type="checkbox"/>	durante tutto l'anno	<input type="checkbox"/>	durante i seguenti periodi di apertura:	specificare i periodi di apertura:		numero giorni complessivi:	

<b>ALTRE ATTIVITA' AGRITURISTICHE D.G.R. n. 1443/2012 art. 13</b>			
<input type="checkbox"/>	<b>SI</b>	tipo di attività:	
	numero agrituristiche:	giornate	
<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>		
<input type="checkbox"/>	Il sottoscritto dichiara di organizzare attività rivolte alla valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio storico e rurale o delle proprie risorse agricole per tutti gli ospiti aziendali		

<i>utilizzo cucina domestica</i>			
<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>		
<input type="checkbox"/>	<b>SI</b>	In questo caso la somministrazione dei pasti non deve superare il numero di dieci coperti a pasto	

<i>quantificazione dell'attività agricola ed agriturbistica</i>			
n. giornate agricole		n. giornate agriturbistiche	

**SEZIONE DA COMPILARE A CURA DELL'ISPettorato Agrario Regionale**

<i>ESITO DELL'ISTRUTTORIA</i>	
<input type="checkbox"/>	NEGATIVO
<input type="checkbox"/>	POSITIVO
<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE POSITIVO PER I SEGUENTI ELEMENTI: 3. _____ 4. _____ _____
	L'interessato provvederà a conformarsi alla normativa vigente per gli elementi ritenuti carenti entro un termine di giorni _____ (in ogni caso inferiore a trenta giorni)
	Sigla regionale: _____



L. R. 37/2007 e ss. mm. ii.  
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' AGRITURISTICA

Inserire i dati esclusivamente nei campi di colore Celeste chiaro

ATTIVITA' DI RISTORAZIONE? (S/N)	
ATTIVITA' DI PRIMA COLAZIONE? (S/N)	
ATTIVITA' DI MERENDE/PRANZI IN FATTORIA DIDATTICA PER BAMBINI? (S/N)	
ATTIVITA' DI DEGUSTAZIONI? (S/N)	

Dati anagrafici del titolare dell'azienda agricola o ragione sociale in caso di impresa con natura giuridica societaria	
COGNOME	
NOME	
RAGIONE SOCIALE	

C.U.A.A.	
----------	--

Attività agrituristica in zona a prevalente interesse agrituristico? (S/N)	
--	--

ORDINAMENTO COLTURALE E SOMMINISTRAZIONE PASTI

Codice	Descrizione	Consistenza Superficie (ha) Capi (n°)	Giornate a ettaro o a capo di bestiame	Giornate Lavorative Agricole	% Prodotto somministrabili nel pasto	Coefficiente moltiplicatore (1)	N° coperti equivalenti annual max in base alla % di prodotto (2)
A1	Culture cerealicole da granella		20	0,00	30%	0,7500	0,00
A2	Foraggiere annuali (mais a maturazione cerosa, sorgo, ecc.)		25	0,00	-		
A3	Foraggiere poliennali (es. erba medica, trifoglio, ecc)		40	0,00	-		
B1	Patate		60	0,00	30%	0,7500	0,00
B2	Rose da fiore reciso in pieno campo		800	0,00	-		
B3	Altre colture floricole poliennali in pieno campo (mimosa, ginestra, calle, ecc)		350	0,00	-		
B4	Colture per fronde da recidere in pieno campo (eucalipto, pittosporo, ecc.)		350	0,00	-		
B5	Colture floricole specializzate in vaso in pieno campo (compreso piante aromatiche)		800	0,00	-		
B6	Colture floricole annuali in pieno campo		800	0,00	-		
B7	Colture floricole annuali o in vaso in coltura protetta		1.300	0,00	-		
B8	Colture floricole altamente specializzate da recidere in coltura protetta (rose, gerbera, orchidea, garofani)		1.300	0,00	-		
B9	Altre colture floricole poliennali in coltura protetta		800	0,00	-		
B10	Fiori per la produzione di fiori secchi		100	0,00	-		
B11	Orto stagionale e orto consociato con frutteto		400	0,00	60%	1,5000	0,00
B12	Orto in coltura intensiva a rotazione		600	0,00	90%	2,2500	0,00
B13	Orto in serra		800	0,00	90%	2,2500	0,00
B14	Basilico in serra		1.100	0,00	10%	0,2500	0,00
B15	Vivaio per la produzione di piantine da orto		1.100	0,00	-		
C1	Vigneto specializzato		220	0,00	30%	0,7500	0,00
C2	Oliveto		140	0,00	10%	0,2500	0,00
C3	Frutteto specializzato		200	0,00	20%	0,5000	0,00
C4	Castagneto da frutto		80	0,00	15%	0,3750	0,00
C5	Nocciolo		100	0,00	15%	0,3750	0,00
C6	Altra frutta da guscio		70	0,00	15%	0,3750	0,00
C7	Piccoli frutti (lamponi, mirtillo, ribes, rovo, ecc)		300	0,00	20%	0,5000	0,00
D1	Prati permanenti		15	0,00	-		
D2	Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità		8	0,00	-		
D3	Pascoli permanenti a bassa resa		5	0,00	-		
E1	Vacche da latte in stabulazione libera		13	0,00	50%	1,2500	0,00
E2a	Vacche in stabulazione fissa da latte		20	0,00	50%	1,2500	0,00
E2b	Vacche in stabulazione fissa da carne		20	0,00	70%	1,7500	0,00
E3	Vacche nutrici		8	0,00	50%	1,2500	0,00
E4	Bovini carne/allievi		8	0,00	70%	1,7500	0,00
E5a	Equini da carne		8	0,00	70%	1,7500	0,00
E5b	Equini da sella		8	0,00	-		
E6	Fattrici equini		15	0,00	-		
E7	Cagne fattrici (deve essere rispettata la L. 349/1993)		5	0,00	-		
E8	Pecore da latte		4	0,00	50%	1,2500	0,00
E9a	Altri ovini da latte		2	0,00	50%	1,2500	0,00
E9b	Altri ovini da carne		2	0,00	70%	1,7500	0,00
E10	Capre da latte		4	0,00	50%	1,2500	0,00
E11	Altri caprini da latte		2	0,00	50%	1,2500	0,00
E12	Altri caprini da carne		2	0,00	70%	1,7500	0,00
E13	Suini scrofe		4	0,00	70%	1,7500	0,00
E14	Altri suini		2	0,00	70%	1,7500	0,00
E15	Allevamenti avicoli (ogni 100 capi) - da carne		3	0,00	75%	1,8750	0,00



Codice	Descrizione	Consistenza Superficie (ha) Capi (n°)	Giornate a ettaro o a capo di bestiame	Giornate Lavorative Agricole	% Prodotto somministrabili nel pasto	Coefficiente moltiplicatore (1)	N° coperti equivalenti annui max in base alla % di prodotto (2)
E16	Allevamenti avicoli (ogni 100 capi) - ovaiole		3	0,00	75%	1,8750	0,00
E17	Allevamenti avicoli (ogni 100 capi) - altro		3	0,00	75%	1,8750	0,00
E18	Allevamenti avicoli con allevamento a terra (ogni 100 capi) - da carne		4	0,00	75%	1,8750	0,00
E19	Allevamenti avicoli con allevamento a terra (ogni 100 capi) - ovaiole		4	0,00	75%	1,8750	0,00
E20	Allevamenti avicoli con allevamento a terra (ogni 100 capi) - altro		4	0,00	75%	1,8750	0,00
E21	Animali cunicoli (giornate computate per coniglie madri)		1	0,00	75%	1,8750	0,00
E22	Api stanziali (giornate computate per alveare)		2	0,00	2%	0,0500	0,00
E23	Api nomadi (giornate computate per alveare)		3	0,00	2%	0,0500	0,00
E24	Ellicicoltura (giornate a ettaro)		350	0,00	20%	0,5000	0,00
F1	Bosco		3	0,00	10%	0,2500	0,00
F2	Raccolta di funghi, frutti e altri prodotti spontanei del bosco		3	0,00	10%	0,2500	0,00
F3	Coltivazione intensiva di funghi in strutture protette o ripari naturali		2.500	0,00	10%	0,2500	0,00
G1	Trasformazione aziendale di prodotti zootecnici : (10% giornate lavorative correlate al carico di bestiame)		10%	0,00	-		
G2	Trasformazione aziendale di uva (20 giornate ad ha per le superfici correlate)		20	0,00	-		
G3	Trasformazione aziendale di olive : (10 giornate ad ha per le superfici correlate)		10	0,00	-		
G4	Trasformazione aziendale di altri prodotti agricoli : (10% giornate ad ha per le superfici correlate)		10%	0,00	-		
G5	Confezionamento aziendale di basilico a mazzetti : (300 giornate ad ha per le superfici correlate)		300	0,00	-		
G6	Bosco - trasformazione di prodotti silvicoli : (10% giornate ad ha per le superfici correlate)		10%	0,00	-		
H1				0,00			
H2				0,00			
H3				0,00			
<b>Totale</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

coltivazioni che non raggiungono il 40 % di prodotto aziendale nella somministrazione di alimenti/bevande

Nota 1: è il rapporto tra la % di prodotto somministrabile nel pasto per una data coltura/allevamento ed il 40%, minima percentuale che deve essere garantita coi prodotti aziendali  
 Nota 2: il calcolo tiene conto che ogni coperto, come da Tabella D delle Disposizioni di attuazione DGR 1443/2012, può valere un massimo di 0,1673 (=0,0333+0,0400+0,0025+0,0036+0,0033) giornate di lavoro, a seconda del tipo di attività di somministrazione di alimenti e bevande richiesta

Verifica requisiti di accesso (almeno 1/2 ULU in zone a prevalente interesse agrituristico e 1 ULU in altre zone)	Giornate lavorative agricole aziendali	0,00	Giornate lavorative agricole richieste dalla zona	288,00
Requisito di accesso per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici NON soddisfatto				

Codice	Tipologia di Ospitalità	Quantità	N° giorni apertura minimo 90 gg per almeno una attività	N° pernotti / somministrazioni annui richiesti	Coefficiente giornaliero o giornate per degustazione o att. fattoria didattica	Giornate Lavorative Agrituristiche
AG1	Camera da letto (indicare il n° di posti letto)			0	0,0385	0,00
AG2	Unità abitative (indicare il numero di posti letto)			0	0,0286	0,00
AG3	Ristorazione (Cucina+Sala) (indicare il n° coperti giornalieri) (massimo 55 coperti a pasto con possibilità di compensazione tra i due pasti della giornata) RICORDARE DI VALORIZZARE CON S o N LA CELLA DI RISTORAZIONE IN CASO DI ATTIVITA'	10	365	3650	0,0733	Cella attività di ristorazione non valorizzata
AG4	Prima colazione RICORDARE DI VALORIZZARE CON S o N LA CELLA DI PRIMA COLAZIONE IN CASO DI ATTIVITA'	10	90	900	0,0025	Cella attività di prima colazione non valorizzata
AG5	Merende o pranzi in Fattoria Didattica per bambini RICORDARE DI VALORIZZARE CON S o N LA CELLA DI MERENDE PRANZI IN FD IN CASO DI ATTIVITA'	10	90	900	0,0036	Cella attività di merende/pranzi in FD per bambini non valorizzata
AG6	Degustazioni (indicare il numero di degustazioni previste nell'arco dell'anno)	1.000		1000	0,0330	Cella attività di degustazioni non valorizzata
AG7	Fattoria didattica (indicare solo il n° di persone da ricevere)			0	0,0400	0,00
AG8	Agri-campeggio (indicare il n° di piazzole)			0	0,02192	0,00
AG9	Agri-autocaravan (indicare il n° di piazzole)			0	0,01370	0,00
AG10	Altro (specificare)					
AG11						
AG12						
<b>Totale</b>						<b>0,00</b>

Verifica rapporto di prevalenza tra attività agricola ed attività agrituristiche	Giornate Lavorative Agricole	0,00	Giornate Lavorative Agrituristiche	0,00
L'attività agrituristiche soddisfa il rapporto di prevalenza				

Verifica della potenzialità dell'azienda agricola a somministrare alimenti e bevande	N° complessivo coperti equivalenti annuo da richiesta	0	N° coperti equiv. annui max in base all'ordinamento produttivo	0
Attività di somministrazione alimenti o bevande non richiesta				

Verifica complessiva dell'azienda agricola a svolgere attività agrituristiche in base ai parametri sopra esaminati				
<b>NO, ALMENO UN PARAMETRO NON E' SODDISFATTO</b>				

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE**  
**DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO**  
**UFFICIO STRUMENTI RBANISTICI DELLA PROVINCIA DI GENOVA**  
**08.03.2013** **N.1099**

**Comune di Isola del Cantone – Approvazione, ai sensi dell’art.85 – comma 1 - della L.R. 36/1997 e s.m.i., della Variante al Piano Regolatore Generale adottata con D.C.C. n. 37/2011, di esclusivo interesse locale, finalizzata al collazionamento della zonizzazione e della normativa urbanistica del vigente Piano a seguito delle modifiche approvate a far data dalla sua approvazione, con contestuale digitalizzazione della relativa zonizzazione urbanistica.**

IL DIRETTORE

DISPONE

- l’approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 – comma 1 della L.R. 36/1997 e s.m. i., della Variante al P.R.G. del Comune di Isola del Cantone di esclusivo interesse locale, adottata con D.C.C. n. 37/2011, finalizzata al collazionamento della zonizzazione e della normativa urbanistica del vigente Piano a seguito di tutte le modifiche approvate ed introdotte a far data dalla sua approvazione, con contestuale digitalizzazione della relativa zonizzazione urbanistica, ferma restando l’introduzione della prescrizione più sopra illustrata e finalizzata all’adeguamento, da parte del Comune stesso, delle tavole del PRG al cui interno ricade la località di Vobbietta (Tavv. 18A e 18C nelle due versioni CTR e Catastale), in coerenza all’Allegato predisposto dall’Ufficio Strumenti Urbanistici e facente parte del presente Provvedimento;
- che gli elaborati della Variante come sopra approvati ed elencati nelle premesse del presente Provvedimento, siano debitamente vistati e depositati agli atti dell’Ufficio Strumenti Urbanistici della Direzione Pianificazione Generale e di Bacino di questa Provincia e risultano i seguenti :
  - Norme di Attuazione aggiornate del P.R.G.
  - N. 3 Tavole del PRG 18 A – 18 B – 18 C su base Carta Tecnica Regionale
  - N. 3 Tavole del PRG 18 A – 18 B – 18 C su base Catastale
  - Allegato - stralcio della cartografia del PRG, località Vobbietta, adeguata ed oggetto della prescrizione (da riportarsi sulle tavole 18A e 18C nelle due versioni CTR e Catastale).
- che il presente Provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell’Amministrazione Provinciale ed all’Albo Pretorio della Provincia;
- che il Comune di Isola del Cantone è tenuto ad esperire la procedura di cui all’art. 10, 6° comma, della Legge Urbanistica n. 1150/1942;
- che il presente provvedimento, condizionato all’osservanza delle prescrizioni ivi indicate a norma dell’art. 5, della Legge Regionale 17/1/1980 n. 9, acquista efficacia solo a seguito dell’accettazione integrale delle prescrizioni stesse da effettuarsi con deliberazione del Consiglio Comunale e del conseguente adeguamento ad esse dei relativi atti.

Si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.71, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

IL DIRETTORE  
Arch. Andrea Pasetti



**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE**  
**DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA**  
**UFFICIO RISORSE IDRICHE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**  
**27.02.2013** **N. H2/226**

**Corso d'acqua: torrente Arroscia. Concessione di derivazione d'acqua ad uso produzione energia elettrica in Comune di Pieve di Teco. Ditta: Pelassa Pierangelo. Pratica n. 221. P.D. n. H2/1333 del 05.12.2012. Disciplinare n. 28986 del 21.11.2012. Scadenza in data 20.11.2042. Domanda di subingresso della Società Correnteco s.r.l..**

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda in data 24.01.2013 pervenuta a questa Amministrazione Provinciale in data 25.01.2013 con la quale la Società Correnteco s.r.l. ha chiesto il subingresso alla concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto, già in capo alla ditta Pelassa Pierangelo;

omissis

STABILISCE

- 1) 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 ed alla L.R. n. 18/1999 alla Società Correnteco s.r.l. il subingresso nella concessione indicata in oggetto;
- 2) restano salve tutte le altre condizioni stabilite nel Provvedimento Dirigenziale di concessione n. H2/1333 in data 05.12.2012 e nel Disciplinare di concessione n. 28986 in data 21.11.2012;

omissis

IL DIRIGENTE  
Ing. Enrico Lauretti

---

**PROVINCIA DI IMPERIA**  
**DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA**  
**UFFICIO RISORSE IDRICHE**

La Società SERA s.r.l. in data 22.07.2010, con integrazioni documentali in date successive, ha presentato domanda di concessione di derivazione di moduli 21,09 medi e 60 massimi di acqua dal bacino del torrente Arroscia in Comune di Ranzo località Borgata Calabria per uso produzione energia idroelettrica (potenza nominale media 69,67 Kw). Pratica n. 216.

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

**CONCESSIONE DEL DIRIGENTE  
SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  
SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

**23.02.2013****N.1279**

**Corso d'acqua Rio Raboa. Comune di Cisano sul Neva. Domanda intesa ad ottenere la concessione idraulica per la realizzazione di ponte carrabile. Concessionario: Duzzi Patrizia.**

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

OMISSIS

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, La Sig.ra Duzzi Patrizia all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare-foglio norme n. 13079 di repertorio in data 19/02/2013;

OMISSIS

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Arch. Enrico Pastorino

---

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE  
SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  
SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

**03.03.2013****N.1390**

**Corso d'acqua Rio Grana. Comune di Albissola Marina. Richiesta di variante agli interventi già autorizzati con deliberazione CIPE 3/8/2007. Attraversamento viadotto. Soggetto autorizzato: Anas S.p.a.**

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

OMISSIS

AUTORIZZA

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523 e s.m.i. e dell'art. 4 del Regolamento Regionale 24/7/2011 n.3, ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, l'ANAS S.p.A. all'esecuzione dei lavori di realizzazione del Viadotto Sansobbia, comprese le pile delle progressive 4+552,38 e 4+527,38, le opere accessorie consistenti nella viabilità di accesso al cantiere nonché gli scavi connessi alle reti tecnologiche.

OMISSIS

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Arch. Enrico Pastorino

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE  
SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  
SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

03.03.2013

N.1391

**Corso d'acqua Rio Basci. Comune di Albissola Marina. Richiesta di variante agli interventi già autorizzati con deliberazione CIPE 3/8/2007. Attraversamento con ponte. Soggetto autorizzato: Anas S.p.a.**

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

OMISSIS

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523 e s.m.i. e dell'art. 4 del Regolamento Regionale 24/7/2011 n.3, ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, l'ANAS S.p.A. all'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'attraversamento del Rio Basci, in modalità temporanea durante i lavori di scavo (posa in opera tubazioni di fondo) e definitiva (scatolare), comprese le opere accessorie consistenti nella viabilità di accesso all'area di cantiere nonché gli scavi connessi alle reti tecnologiche come individuati sull'elaborato GE34/08 PE 08-IS 0-00 010 PL 01 rev. 02 .

OMISSIS

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Enrico Pastorino

---

---

**PROVINCIA DI SAVONA  
Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale  
Servizio Gestione e Tutela Risorse Territoriali**

Con domanda della Sig.ra TAGLIANI Maria pervenuta in data 02/04/2009 e successiva domanda pervenuta in data 08/11/2011 il Sig. CAMOGLI Umberto con sede in Varazze, Via Coda 32 ed il Sig. CAMOGLI Luigi con sede in Varazze, Via Favari 1A/1, hanno chiesto il rinnovo e subingresso della concessione già assentita con Atto Dirigenziale della Provincia di Savona -Settore Difesa del Suolo, Servizio Concessioni - n° 2005/6206 del 23/09/2005 (alla Sig.ra TAGLIANI Maria) per derivare dal Rio Finale (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Savona con il n° 185) nel Bacino del Rio Sanda in Località Postetta - Comune di Celle Ligure - una quantità d'acqua di moduli 0,0113 (1/sec 1,13) ad uso irriguo e antincendio boschivo.

Pratica n° 188/03

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  
Arch. Enrico Pastorino

**PROVINCIA DI SAVONA**  
**Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale**  
**Servizio Gestione e Tutela Risorse Territoriali^**

Con domanda pervenuta in data 01/06/2011 e successiva integrazione pervenuta in data 29/06/2011, la Sig.ra DELFINO Caterina con sede in Varazze, Via Pero 32A, il Sig. D'INCAU Sergio con sede in Varazze Via Malocello 4, la Sig.ra SOLOPERTO Lucia con sede in Varazze Via Pero 32, hanno chiesto il rinnovo e subingresso della concessione già assentita con Decreto Regione Liguria n° 106 del 08/07/1988 (ai Sig.ri SOLOPERTO Lucia, DELFINO Francesca e DELFINO Domenico) e Atto Dirigenziale Settore Difesa del Suolo n° 9666 del 16/12/2003 per derivare da una sorgente tributaria del Rio Olma (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Savona con il n° 198) nel Bacino del Torrente Teiro in Località Cianetto - Comune di Varazze - una quantità d'acqua di moduli 0,0027 (1/sec 0,27) ad uso irriguo.

Pratica n° 36/01

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  
Arch. Enrico Pastorino

---

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO**  
**DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

**06.02.2013**

**N. 104**

**Pratica N. 5825. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa al rinnovo e contestazione di concessione demaniale pontile in legno antistante il mappale 1220, Fg. 7 N.C.T. del Comune di Ameglia e relativo specchio acqueo.**

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

Il rilascio alla Ditta Del Punta Mario e Mei Maurizio fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa al rinnovo con contestazione di concessione demaniale pontile in legno antistante il mappale 1220, Fg. 7 N.C.T. del Comune di Ameglia.

OMISSIS

IL DIRIGENTE.  
Dott. Ing. G.Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA'  
DIFESA DEL SUOLO PROTEZIONE CIVILE UFFICIO DEMANIO IDRICO  
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

**01.03.2013****N. 184**

**Pratica n. 6279. Corso d'acqua: Rio Carpeneggio. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione di un ponticello pedonale e la sistemazione del tratto terminale del rio Carpeneggio nel Comune di Bonassola. Ditta: Comune di Bonassola.**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) di rilasciare alla ditta Comune di Bonassola, di seguito denominata semplicemente "Ditta", l'autorizzazione, ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, a realizzare un ponticello pedonale ed a eseguire la sistemazione idraulica del tratto terminale del rio Carpeneggio nella località Bonassola (SP), in conformità agli elaborati progettuali vistati da questo Servizio;

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

---

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA'  
DIFESA DEL SUOLO - PROTEZIONE CIVILE  
UFFICIO DEMANIO IDRICO E OPERE IDRAULICHE  
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

**04.03.2013****N. 189**

**Pratica n. 6384. Corso d'acqua: Fiume Magra. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa all'interramento di linee elettriche aeree a media e bassa tensione (15000 e 400 V) esistenti in terreni demaniali identificati nel N.C.T. del Comune di Ameglia al F. 3 mapp.li 5 e 406 e nel N.C.T. del Comune di Lerici al F. 16 mapp.li 84, 89 e 93. Ditta: Società Enel Distribuzione S.p.A..**

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) di rilasciare alla Società Enel distribuzione S.p.A., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, l'autorizzazione, ai fini idraulici e demaniali, per l'interramento di linee elettriche aeree a media e bassa tensione (15000 e 400 V) esistenti in terreni demaniali identificati nel N.C.T. del Comune di Ameglia al F. 3 mapp.li 5 e 406 e nel N.C.T. del Comune di Lerici al F. 16 mapp.li 84, 89 e 93, in conformità dei disegni vistati da questo Ufficio;

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini